Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 63 del 15 marzo 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 46

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2002.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 - PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2001 nonché della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

SOMMARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2002.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 - PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2001 nonché della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone fisiche e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.*

1.1. È approvato il modello «Unico 2002 - PF», da presentare nell'anno 2002 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.

1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2001, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione «Unico 2002 - PF», devono essere presentati dagli esercenti attività d'impresa o attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

1.3. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da:

a) il frontespizio e i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RL, RM, RN, RP, RQ, RS, RT, RU, RV, RX, RY, nonché il prospetto dei familiari a carico, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini, nonché il modulo RW, concernente i trasferimenti da, per e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, oggetto di approvazione del presente provvedimento. I predetti quadri sono contenuti in tre distinti fascicoli così composti:

- «Fascicolo 1 - Modello base», contenente il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, il prospetto dei familiari a carico, nonché i quadri RP, RN, RV ed RX;

- «Fascicolo 2», riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RH, RI, RL, RM, RT, RR, RW, AC, nonché la guida alla compilazione del modello «Unico 2002 - PF» per i soggetti non residenti;

- «Fascicolo 3», riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente le istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG e RS, nonché i quadri RE, RF, RG, RD, RS, RQ, RJ, RY ed RU.

b) i quadri costituenti il modello IVA/2002, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 21 dicembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

c) i quadri costituenti il modello 770/2002 Ordinario, con esclusione del frontespizio, approvato con provvedimento 21 dicembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2002;

d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 2001, che è approvato con separato provvedimento;

e) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2001;

f) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

1.4. È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

2.1. I modelli di dichiarazione «Unico 2002 - PF» sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet *www.finanze.it e www.agenziaentrate.it*, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 2.4. Il «Fascicolo 1 - Modello base», il «Fascicolo 2» e la busta per la presentazione tramite le banche convenzionate o gli uffici postali, sono altresì resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate presso gli uffici comunali.

2.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 2.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 2.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet *www.agenziaentrate.it* in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

2.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

- nell'*Allegato 1* al presente provvedimento, per i modelli di cui al punto 1.2, per quelli indicati nella lettera *a)* del punto 1.3 e per la scheda di cui al punto 1.4;

- nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.

2.5. Per la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici della Poste italiane S.p.a., nei casi in cui tale modalità di presentazione è consentita, devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'*Allegato 1* al provvedimento 21 dicembre 2001, di approvazione del modello IVA/2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002.

3. *Modalità per la trasmissione dei dati della dichiarazione.*

3.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

3.3. I soggetti di cui al punto 1.4 possono consegnare le buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata, utilizzando una normale busta di corrispondenza sulla quale devono essere apposte le indicazioni: «Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF», «anno 2002», nonché il cognome, il nome ed il codice fiscale del soggetto che effettua la scelta. Le medesime buste possono essere consegnate, inoltre, ad un intermediario abilitato, che deve trasmettere in via telematica i dati ivi contenuti osservando le specifiche tecniche di cui all'*Allegato C* al provvedimento 12 febbraio 2002.

4. *Caratteristiche grafiche e modalità di indicazione degli importi.*

4.1. I modelli di cui al punto 1 sono predisposti in due versioni grafiche, in euro o in lire, ciascuna corrispondente alla valuta scelta dal contribuente per la compilazione della dichiarazione, ad eccezione del quadro RX, «Compensazioni - Rimborsi», che è predisposto e deve essere compilato nella sola versione in euro. Le istruzioni sono uniche ed ambivalenti per la compilazione dei modelli sia nella versione in euro che in quella in lire.

4.2. I modelli nella versione in euro devono contenere, nel frontespizio, la scritta «EURO» con il logo grafico di tale valuta e, nei campi per l'indicazione degli importi, i caratteri di stampa «,00». I modelli nella versione in lire devono contenere, nel frontespizio, la scritta «LIRE» e, nei campi per l'indicazione degli importi, i caratteri di stampa «000».

4.3. Nella versione dei modelli in euro gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite; nei modelli in lire gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre sono superiori a 500 lire ovvero per difetto in caso contrario.

4.4. Nei modelli meccanografici ed in tutti i casi di compilazione della dichiarazione con programmi informatici, gli elementi di cui al punto 4.2 sono stampati direttamente con sistemi elettronici, garantendo la chiarezza e la permanenza degli stessi nel tempo, ad eccezione del logo grafico rappresentante la valuta euro che può essere omesso. Nei medesimi modelli i campi per l'indicazione degli importi che non sono compilati possono essere privi dei caratteri di stampa «,00» e «000» indicati nel punto 4.2.

4.5. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli di cui al punto 1.2, possono comunicare i dati relativi all'applicazione dei parametri utilizzando, in luogo dei predetti modelli, un prospetto conforme agli stessi, nel quale devono essere riportati tutti i dati esposti nella sequenza prevista in ciascun modello, con l'esatta indicazione del numero progressivo. In deroga alla struttura del modello di cui al punto 1.2, la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non debbano essere valorizzati, il codice e la relativa dicitura degli stessi dovrà comunque essere riportata con l'indicazione «0» (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

Motivazioni:

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva il modello di dichiarazione «Unico 2002 - PF», con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2002 da parte delle persone fisiche.

Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2001 nonché la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il modello Unico 2002 - PF può essere compilato indifferentemente in lire o in euro, ad eccezione del quadro RX che è stato predisposto e deve essere compilato esclusivamente in euro.

Al fine di agevolare i contribuenti, il predetto modello è stato predisposto in due versioni grafiche di diverso colore: verde per quelli in lire ed azzurro per quelli in euro. Le istruzioni, da utilizzarsi per la compilazione di entrambe le versioni, sono invece uniche e di colore azzurro e nero.

Nella versione del modello in euro gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs. n. 213/1998). Nella versione del modello in lire gli importi devono essere espressi con arrotondamento alle migliaia di lire.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, autorizzata la stampa dei modelli, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Per quanto concerne la reperibilità, i suddetti modelli saranno resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, sia in forma cartacea presso i Comuni, sia in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d'imposta 1996 e 1997;

Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni: tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni: istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4): regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47: riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

Legge 18 ottobre 2001, n. 383: primi interventi per il rilancio dell'economia;

Provvedimento 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 263 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2001: approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2002, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 concernenti l'anno 2001, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2002 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74*bis* con le relative istruzioni;

Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2002: approvazione dei modelli 730/2002 con le relative istruzioni, nonché della busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2002 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale;

Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2002: approvazione dei modelli 770/2002, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;

Provvedimento 12 febbraio 2002: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2002, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nelle schede riguardanti la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta e dei CAF-dipendenti.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello". Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento".

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Struttura e formato del prospetto per i parametri

Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione dei parametri di cui al punto 4.5 del presente provvedimento va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 – massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 – massima cm 31,5.

Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata presso una banca o un ufficio postale, il prospetto deve essere privato delle bande laterali di trascinamento ed inserito nell'apposita busta indicata al punto 2.5 del presente provvedimento.

La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica dei modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone 347 U) nella versione dei modelli in lire ed il colore azzurro (pantone 311 U) nella versione dei modelli in euro, ad eccezione del quadro RX per il quale, in entrambe le versioni dei modelli, sia in euro che in lire, deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore grigio al 20%.

Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

È altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli stessi nel tempo.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Fascicolo 1

PF

PERSONE FISICHE 2002

MODELLO UNICO

Dichiarazione delle persone fisiche periodo di imposta 2001

MODELLO BASE

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE COMUNI AD ENTRAMBE LE VERSIONI

Fascicolo 1 (*)

Dati personali – Compilazione del frontespizio

Quadro RA – Redditi dei terreni

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Familiari a carico

Quadro RP – Oneri e spese

Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

Fascicolo 2 (*)

Quadro RE – Altri redditi di lavoro autonomo

Quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Quadro RI – Redditi di capitale

Quadro RL – Redditi diversi

Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Quadro RT – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Quadro RR – Contributi previdenziali

Modulo RW – Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro AC - Amministratore di condominio

Persone fisiche non residenti - Guida alla compilazione del Modello UNICO 2002

Fascicolo 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RS

Quadro RE - Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Le novità della disciplina del reddito d'impresa

Quadro RF - Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG - Impresa in contabilità semplificata

Quadro RD - Allevamento di animali

Quadro RS - Dati comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH

Quadro RQ - Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Quadro RJ - Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT

Quadro RY - Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. da12 a 16 della L. n. 342 del 2000)

Quadro RU - Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali. Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

INDICE

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE MODELLO UNICO 2002
PERSONE FISICHE

Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico per le Persone Fisiche. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
Se necessario, informazioni più particolari si trovano nell'APPENDICE; per ulteriori informazioni si possono utilizzare le pagine **dell'Agenzia delle Entrate su Televideo** (p. 370-379) e su **Internet** (www.agenziaentrate.it), il **servizio telefonico con operatore n. 848.800.444**, (centri di risposta telefonici dell'Agenzia delle Entrate) e i **servizi di assistenza** organizzati dalle Direzioni Regionali (vedere in APPENDICE, voce "Servizi di assistenza al contribuente").

1. LA DICHIARAZIONE IN BREVE

Le operazioni da effettuare

La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo di questa Parte in cui l'argomento viene trattato):
- **compilazione del Modello (o dei Modelli) della dichiarazione;**
- **calcolo dei versamenti;**
- **effettuazione dei versamenti** (cap. 6);
- **presentazione della dichiarazione** (cap. 4).

Inoltre per tutte le informazioni sugli adempimenti connessi alla trasmissione telematica, vedere la PARTE IV "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Che cos'è il Modello UNICO

Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

Chi deve utilizzare il Modello UNICO

Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come da ultimo modificate con il D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
– dei redditi;
– dell'IVA;
– dell'IRAP;
– dei sostituti d'imposta ed intermediari, Mod. 770 ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

È importante anzitutto sapere che:

1. **i contribuenti tenuti per l'anno 2001, alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/2002 ORDINARIO hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata a prescindere dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce.**
   In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2002 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può mai essere compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO;
2. **i contribuenti che scelgono di comprendere la dichiarazione Mod. 770/2002 ORDINARIO all'interno della dichiarazione unificata nei casi sopra indicati, devono presentare la dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica direttamente ovvero tramite intermediari (cap. 4).**
   I modelli di dichiarazione da presentare nel 2002 sono stati predisposti in due versioni grafiche, in LIRE di colore verde ed in EURO di colore azzurro per consentire al contribuente di compilare la dichiarazione nella valuta prescelta.
   Le istruzioni sono invece uniche, indipendentemente dal modello utilizzato.
   Nel modello tutti gli importi devono essere indicati nella stessa valuta, lire od euro, corrispondente al modello prescelto ad eccezione del quadro RX che è stato predisposto invece per la sola compilazione in euro per entrambe le versioni del modello; dal 1° gennaio 2002, infatti, tutti i versamenti e le compensazioni debbono essere effettuati esclusivamente in euro, così come i rimborsi erogati dall'Agenzia delle Entrate a partire dalla stessa data.
   Si ricorda che l'obbligo di presentare la dichiarazione con l'indicazione degli importi in euro riguarda comunque i contribuenti che hanno redatto il bilancio (o il rendiconto) in euro, ovvero abbiano presentato in precedenza una dichiarazione indicando dei dati in detta valuta (cfr. circolari n. 291/E del 23/12/1998 e n. 106/E del 21/12/2001).
   Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.

Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.
È stata inoltre modificata la forma grafica dei modelli, al fine di agevolarne l'utilizzo, anche a seguito della definitiva introduzione della nuova valuta euro e del colore (azzurro o verde) comune a tutti i modelli.
In particolare, ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.
In luogo dei colori verde, per i modelli in LIRE ed azzurro per i modelli in EURO, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.

Com'è fatto il Modello UNICO

Il Modello UNICO 2002 Persone fisiche si articola a sua volta in quattro Modelli, a seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta e degli intermediari, Modello 770/2002 ORDINARIO, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:
– il **FASCICOLO 1** (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:
  - IL FRONTESPIZIO, con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali;
  - LA SECONDA FACCIATA, che contiene informazioni personali e relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
  - i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN (calcolo dell'irpef), RP (oneri), RV (addizionali all'irpef) e RX (versamenti), contrassegnati dalla lettera R (= redditi);
– il **FASCICOLO 2** che contiene:
  - i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all'estero), contrassegnati dalla lettera R (= redditi), ed il quadro AC (amministratori di condominio);
– il **FASCICOLO 3** che contiene:
  - i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, anche questi contrassegnati dalla lettera R;
  - istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet nei siti web del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.it) e dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) da cui possono essere prelevati. I Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

Controllate che le copie che avete ricevuto corrispondano a questa descrizione.

3. QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE

È essenziale prima di tutto controllare quali dichiarazioni siete obbligati per legge a presentare in base alla vostra situazione fiscale. Leggete le informazioni seguenti per accertare i vostri obblighi fiscali:

a) **Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati,**
vi basterà compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO.
Per esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio e alla seconda facciata, anche:
- il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
- il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
- i quadri RN e RV per il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

b) **Se siete titolari di partita IVA,**
dovete compilare (a) il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO, (b) gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei FASCICOLI 2 e 3 contraddistinti dalla lettera R, (c) le seguenti parti, come indicato nel prospetto:

4

SE SIETE:	DOVETE COMPILARE:
– tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA	i quadri IVA necessari (quadri V)
– intenzionati ad includere, nella dichiarazione unificata, la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, Modello 770/2002 ORDINARIO	i quadri del Modello 770/2002 ORDINARIO necessari (quadri S)
– tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP	il quadro IRAP (quadro IQ)
– tenuti a dichiarare investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero	il modulo RW (Fascicolo 2)
– tenuti alle comunicazioni come amministratore di condominio	il quadro AC (Fascicolo 2)

È inoltre importante sapere che:

- Il Modello UNICO 2002 Persone fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al 2001 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
- I Modelli riguardanti la dichiarazione IVA, IRAP e il Modello 770/2002 ORDINARIO da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
- Per la compilazione dei quadri dei Modelli IVA, IRAP e del Modello 770/2002 ORDINARIO compresi nel Modello UNICO 2002 - Persone fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2002 Persone fisiche.
- Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'IVA, del Modello 770/2002 ORDINARIO e dell'IRAP, sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. In APPENDICE, voce "Modello UNICO – casi particolari", sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare *capital gains* e/o investimenti all'estero, i cosiddetti venditori "porta a porta", gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria relativa all'elenco dei fornitori del condominio.
- I contribuenti che nel 2001 hanno effettuato investimenti all'estero oppure attività estere di natura finanziaria e/o effettuato trasferimenti da, per e sull'estero, devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione compilando il frontespizio, la seconda facciata e il modulo RW.
- Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2002 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il Modello VR/2002 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4, campo 1, deve corrispondere a quello indicato nella colonna 3 del rigo RX4; la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo RX4 deve corrispondere all'importo indicato nel rigo VL32.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.
- Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

4. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove presentare la dichiarazione

I contribuenti che non esercitano abitualmente attività commerciali o professionali possono consegnare la dichiarazione, indipendente dal proprio domicilio fiscale:

- agli uffici postali;
- alle banche convenzionate;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate abilitati a fornire l'assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
- agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- direttamente all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi del servizio telematico *Entratel* o *Internet*.

È importante sapere invece che, **se il contribuente che deve presentare la dichiarazione UNICO 2002 Persone fisiche**:

– è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2001, un volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.822,84, pari a 50 milioni di lire;

– è tenuto per il periodo d'imposta 2001 a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
– è tenuto alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore;

è obbligato a presentare tutte le dichiarazioni (redditi - IVA - IRAP - 770, sia in forma unificata che in forma disgiunta), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Presentazione a banche e poste

1. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche, il cui servizio è gratuito per il contribuente, potete utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
2. Possono essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) o del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.it).
3. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

Come si inserisce la dichiarazione nella busta

1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di Modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente.
   In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.
3. La busta da utilizzare in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni, è quella approvata con la Dichiarazione IVA/2002 e pubblicata nel S.O. n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002.

Copia per il contribuente

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2002.

Presentazione a intermediari:
Cosa deve fare il contribuente

Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve:
1. consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
2. conservare la dichiarazione originale recante le firme del contribuente e dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest'ultimo rilasciati.

Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all'intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il termine previsto del 31 ottobre 2002. Resta ferma la facoltà dell'intermediario di accettare o meno l'incarico.
L'intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l'intermediario può richiedere un corrispettivo.

Quale documentazione deve rilasciare l'intermediario

Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata già compilata o verrà da lui predisposta. Detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. Quest'ultimo deve rilasciare, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

Per gli intermediari: Riquadro "Presentazione della dichiarazione"

Nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica" deve essere indicata la data di tale impegno unitamente alla firma dell'intermediario e del relativo codice fiscale.
Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

Presentazione telematica diretta

I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
Quindi, ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento) occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto (cfr. Circolare n. 48/E del 22 maggio 2001).
La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella PARTE IV "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI"

I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, si avvalgono:
- del servizio telematico ***Entratel***, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico ***Internet***, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Questa modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.

La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso ciascun ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che ne curerà l'invio telematico.

Variazione dei dati dichiarati

Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere presentata via Internet anche dall'estero, nei casi consentiti, se il contribuente è in possesso del Pincode (per le modalità di attribuzione del Pincode può essere utile consultare la Parte IV "Servizio di presentazione telematica delle dichiarazioni").
In alternativa, può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:
- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2002 Persone fisiche".

5. QUANDO SI PRESENTA

Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R n. 322 del 1998, come da ultimo modificate con il D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, il Modello UNICO 2002 Persone fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:
- **dal 2 maggio al 31 luglio 2002** se la presentazione viene effettuata **per il tramite di una banca o di un ufficio postale**;
- **entro il 31 ottobre 2002**, se la presentazione viene effettuata **in via telematica**, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

Quando fare i versamenti

Tutti i versamenti che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'IVA, devono essere eseguiti **entro il 31 maggio 2002.**

ATTENZIONE: gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Acconti

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, voce "Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2002", e le istruzioni per la dichiarazione IRAP.

Saldo IVA

Anche il saldo dell'IVA può essere pagato entro il **31 maggio 2002**.
Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell'IVA scade comunque il **18 marzo 2002** (il 16 marzo cade di sabato ed il successivo 17 è festivo) i contribuenti che scelgono questa soluzione devono pagare, nel periodo successivo al 18 marzo, una maggiorazione della somma dovuta dello 0,40% per mese o frazione di mese.

Chi non deve effettuare il versamento

È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati per gli importi a debito delle singole imposte (comprese le addizionali) da versare a saldo, che non superano ciascuno euro **10,33**, ad eccezione dell'IVA, il cui importo minimo da versare è di euro **1,03**.

Dove e come pagare

I versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, IVA, vanno effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24, presso gli uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con altri sistemi di pagamento:
– presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari di importo pari al saldo finale del Modello F24, purché siano tratti a favore del contribuente ovvero emessi a suo ordine e girati per l'incasso alla banca delegata;
– presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari, e/o vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia di importo pari al saldo finale indicato nel Modello F24;
– presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat si può utilizzare questa forma di pagamento;
– negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, di assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta POSTAMAT con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale.

Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.

Versamenti telematici

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Modello di versamento F24

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro **1,03**.

Principali codici tributo

4001: Irpef - saldo
4033: Irpef acconto - prima rata
4034: Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
6099: IVA annuale - saldo
3800: Irap - saldo
3812: Irap acconto - prima rata
3813: Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
1668: Interessi pagamento dilazionato, Importi rateizzabili - Sez. Erario

7. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE

Cos'è la compensazione

Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS, INPDAI) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Come si effettua

Si usa il Modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il Modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il Modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Chi può avvalersi della compensazione

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.

Quando possono essere utilizzati i crediti che risultano dal Modello UNICO

I crediti che risultano dal Modello UNICO 2002 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purchè ci siano le seguenti condizioni:
– il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
– il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente;
– il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza tra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.

Scelte da effettuare prima di operare la compensazione

Prima di operare la compensazione per gli importi a credito il contribuente deve scegliere se:
- **chiederne il rimborso**, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righi da RX1 a RX15 del quadro RX – Sezione I;
- **utilizzarli in compensazione**, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righi da RX1 a RX15 della Sezione I del predetto quadro RX. Gli importi indicati in colonna 4 si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare.

Esempio:
- nel caso dell'IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare utilizzando il Modello F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2002 secondo le tradizionali modalità di compensazione;
- nel caso dell'IVA, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare utilizzando il Modello F24, sia quella che sarà utilizzata per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2002 secondo i criteri di detrazione previsti ai fini dell'IVA.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili dal 2001 è di **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare.
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di **euro 516.456,90**, anche se la compensazione viene fatta attraverso il Modello F24.

Libertà di scelta nella compensazione

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più corrispondente alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare il Modello F24. Per alcune esemplificazioni del modo di procedere vedere in APPENDICE, voce "Libertà di scelta della compensazione".

Compensazione crediti IVA

I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile nel corso dell'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.

Compensazione crediti INPS

Possono essere compensati nel Modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2002 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

Compensazione crediti INAIL

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2001/2002, in scadenza al 16 febbraio 2002, potrà essere utilizzato per compensazione dal 18 febbraio 2002 fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.

8. COME SI EFFETTUA LA RATEIZZAZIONE

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Quali versamenti si possono rateizzare

Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di acconto nel mese di maggio, nonché i contributi risultanti dal quadro RR. Non si possono rateizzare, invece, gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

ATTENZIONE: qualora l'importo della singola rata risulti con cifre dopo la virgola, il relativo versamento deve essere effettuato con l'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,853 arrotondato diventa euro 10.000,85; euro 10.000,855 arrotondato diventa euro 10.000,86; euro 10.000,857 arrotondato diventa euro 10.000,86).

Come si effettua la rateizzazione

Se il contribuente ha già versato il saldo annuale dell'IVA, o ha scelto di rateizzarlo prima di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, può ancora scegliere se rateizzare o no i versamenti di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata.
Ad esempio, se ha rateizzato il saldo dell'IVA annuale può effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Non titolari di partita IVA

I contribuenti, non titolari di partita IVA, possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 31 maggio, mentre la seconda rata deve essere versata entro il 1° luglio (in quanto il 30 giugno cade di domenica) con l'applicazione degli interessi dello 0,50 per cento.
Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %
1^	31 maggio	0,00
2^	1 luglio	0,5
3^	31 luglio	1
4^	2 settembre	1,5
5^	30 settembre	2
6^	31 ottobre	2,5
7^	2 dicembre	3

Titolari di partita IVA

I contribuenti, titolari di partita IVA, possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 31 maggio, mentre la seconda rata deve essere versata entro il 17 giugno (il 16 cade di domenica), con l'applicazione degli interessi dello 0,27 per cento.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %
1^	31 maggio	0,00
2^	17 giugno	0,27
3^	16 luglio	0,77
4^	16 agosto	1,27
5^	16 settembre	1,77
6^	16 ottobre	2,27
7^	18 novembre	2,77

9. COME SI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE

Servizio telematico

La trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate mediante il servizio telematico consente di rendere molto più veloci sia i controlli che i rimborsi.

Per maggiori informazioni in ordine alle modalità per abilitarsi e alle caratteristiche di tale servizio ed alla comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, può essere utile consultare la PARTE IV "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

PARTE II: ISTRUZIONI
PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
MODELLO UNICO 2002

1. LE NOVITÀ DI QUEST'ANNO

La dichiarazione dei redditi presenta quest'anno alcune **novità**, tra cui in particolare:
- la predisposizione di un modello in nuova versione grafica per la compilazione della dichiarazione in euro;
- la riduzione delle aliquote per scaglioni di reddito;
- l'incremento delle detrazioni per carichi di famiglia, per lavoro dipendente e per redditi di pensione;
- la qualificazione dei compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- l'ampliamento delle condizioni per il riconoscimento della detrazione degli interessi passivi dipendenti dal mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale;
- la possibilità di ripartire in quattro quote annuali la detrazione per spese sanitarie, qualora eccedano euro 15.493,71, pari a lire 30.000.000;
- l'introduzione della detrazione per le erogazioni a favore delle associazioni di promozione sociale;
- l'introduzione della detrazione d'imposta per canoni di locazione spettanti a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;
- il riconoscimento della deduzione per i contributi versati facoltativamente alla gestione delle forme pensionistiche obbligatorie di appartenenza e al c.d. fondo casalinghe;
- il riconoscimento della deduzione per i contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali;
- il riconoscimento della deduzione per i contributi versati al fondo integrativo del Servizio Sanitario Nazionale;
- il riconoscimento della deduzione per erogazioni liberali relative agli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

2. ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Contribuenti esonerati

Alcune fasce di contribuenti sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi.

Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto solo:
- reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
- redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati corrisposti da più soggetti per un ammontare complessivo non superiore a euro 6.197,48, pari a **lire 12.000.000**, se le detrazioni per lavoro dipendente spettanti competono per l'intero anno;
- redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a euro 185,92, pari a lire 360.000. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del predetto limite, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 5.164,57, pari a lire 10.000.000 – in APPENDICE, alla voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito");
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 25.822,84, pari a lire 50.000.000; interessi sui conti correnti bancari o postali);
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo avete un'imposta lorda che, dopo l'applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera euro 10,33, pari a lire 20.000.

Contribuenti obbligati alla presentazione

Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete conseguito redditi nell'anno 2001 e non rientrate nelle condizioni di esonero sopra indicate. In particolare:

- se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito;
- se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2001 e/o CUD 2002), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33, pari a 20.000 lire, il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite;
- se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- se siete lavoratori dipendenti che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal sostituto d'imposta ma non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2001 o CUD 2002);
- se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- se avete conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo da versare per ciascuna addizionale supera euro 10,33, pari a lire 20.000;
- se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Importante: anche nel caso in cui non siate obbligati, avete la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2001 o da acconti versati nello stesso anno.

3. ALTRE INFORMAZIONI

Redditi dei coniugi e dei figli minori

Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in Appendice, voci "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale".

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Redditi prodotti all'estero

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.

Dichiarazione presentata da eredi o da soggetti diversi dal contribuente

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello si devono scrivere il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.
L'erede deve compilare l'apposito riquadro della seconda pagina del Modello e sottoscrivere la dichiarazione.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere in Appendice, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".
Per le persone decedute nel 2001 o entro il 30 gennaio 2002 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (**2 maggio – 31 luglio 2002**).
Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il **30 novembre 2002** per i versamenti e il **31 gennaio 2003** per la presentazione della dichiarazione.

È utile sapere che se nel 2001 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.
Per ulteriori informazioni vedere in Appendice, voce "Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Dichiarazione in Lire

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione in lire devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario (ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000).

Dichiarazione in Euro
Tutti gli importi indicati nella dichiarazione in euro devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro o lire redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

Proventi sostitutivi e interessi
I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2002 e CUD 2001

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2002 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:
- al **CUD 2002** in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
- al **CUD 2001** in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 2001 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2001.

Correzione nei termini del Mod. 730/2002 e del Mod. UNICO 2002

Modello 730/2002
Se avete già presentato il Modello 730 e vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni a detto modello, potete farlo in due diverse modalità, in riferimento al tipo di dati che intendete modificare:
– potete presentare entro il **31 ottobre 2002,** al CAF un nuovo Mod. 730, con la relativa documentazione, quando le modifiche da apportare comportano un rimborso o un minor debito (ad esempio per oneri non precedentemente indicati). Per ulteriori informazioni potete consultare le specifiche istruzioni contenute nel Modello 730/2002 al punto 1.14;
– potete presentare un modello UNICO 2002 Persone fisiche, quando le modifiche comportano un debito o un minor credito (ad esempio redditi non indicati in tutto o in parte), e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. Per le modalità di presentazione potete consultare in Appendice, voce "Correzione del Modello 730". Nella stessa voce di Appendice troverete informazioni riguardo ai contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730.

Modello UNICO 2002
In caso vi troviate nella necessità di apportare delle correzioni alla dichiarazione già presentata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione medesima, potete farlo presentando un nuovo Modello UNICO, completamente compilato in ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in Appendice, voce "Correzione del Modello UNICO", avendo cura di barrare la casella "Correttiva nei termini" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
Se la dichiarazione correttiva viene presentata ad un intermediario abilitato, questi avrà cura di rilasciare al contribuente l'originale della nuova dichiarazione a lui consegnata per la successiva trasmissione, compilando l'apposita sezione "Impegno alla presentazione telematica" dove viene indicata la data dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Dichiarazione integrativa

Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete integrare i redditi esposti nella dichiarazione (Modello 730 o Modello UNICO) potete presentare una dichiarazione integrativa.

Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2006**, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, vedere in APPENDICE, voci "Sanzioni amministrative" e "Sanzioni penali".

Dati personali protetti dalla legge sulla privacy

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per la finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa.
Secondo la legge n. 675 del 1996 (Legge sulla *privacy*), tutti i dati dichiarati sono dati di natura privata (distinti in 'dati personali' e 'dati sensibili'). Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonchè i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere in Appendice, voce "Legge sulla *Privacy*".

PARTE III: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2002

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Base UNICO 2002 Persone Fisiche.

Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

1. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Generalità

Il frontespizio del modello UNICO PF va utilizzato per la presentazione:
1) della dichiarazione in forma unificata;
2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO PF si compone di due facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.
La seconda facciata comprende dodici riquadri: i primi otto relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti il contribuente e ai dati riguardanti chi presenta la dichiarazione per altri, i restanti riquadri riservati alla scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato al dichiarante dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Dati identificativi

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o, in precedenza, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.
Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Tipo di dichiarazione

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Correzione del Modello 730", "Correzione del Modello UNICO" e "Eventi eccezionali"

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.

La casella **"Redditi"** deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'**IRAP**, dell'**IVA** e/o quella come sostituto d'imposta (**Modello 770/2002 Ordinario**) deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al **modello RW** deve essere barrata se nel 2001 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero.
La casella **"Quadro VO"** deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale **IVA** per l'anno 2001 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2001 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione **IVA/2002** relativa all'anno 2001.

Infatti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale **IVA**. Di conseguenza le caselle **"IVA" e "Quadro VO"** sono alternative.
La casella relativa al **quadro AC** deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i **parametri** o gli **studi di settore** devono:
- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Dichiarazione correttiva nei termini
Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un Mod. UNICO PF/2002 già presentato, compila una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando nella seconda facciata del frontespizio la casella "Correttiva nei termini".

Dichiarazione integrativa
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.
In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione:
- nel caso in cui il ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 lo preveda, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque un maggior debito d'imposta o un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

I soggetti che si avvedono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull'azione di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (errori meramente formali) possono comunque regolarizzare la propria posizione mediante dichiarazione integrativa.

Può essere utile consultare in Appendice la voce "Eventi eccezionali"

La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere compilata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Dati personali

Luogo e data di nascita
Scrivete il nome del Comune in cui siete nati e, nella casella successiva, la sigla della provincia nella quale si trova il vostro comune di nascita.
Se siete nati all'estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.
Scrivere la vostra data di nascita in questa successione: giorno, mese, anno.
Barrare la casella M, se siete maschio, oppure la casella F, se siete femmina.

Presentazione dichiarazione di emersione lavoro irregolare
Nel riquadro è stata introdotta la casella che deve essere barrata dal contribuente che abbia presentato la dichiarazione per l'emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni.

Se siete titolari di **partita IVA**, scrivere il numero nello spazio indicato.

Stato civile

Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:
- **casella 1**: barrare, se non siete stati mai sposati;

- **casella 2**: barrare, se siete sposato o sposata;
- **casella 3**: barrare, se siete vedovo o vedova;
- **casella 4**: barrare, se siete legalmente separato o separata;
- **casella 5**: barrare, se siete divorziato o divorziata;
- **casella 6**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta;
- **casella 7**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona tutelata;
- **casella 8**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona minorenne.

Se il vostro stato civile è cambiato, oppure se è cambiata la situazione che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, barrare la casella corrispondente alla situazione alla data di presentazione della dichiarazione.

Residenza anagrafica

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza"

Residenza anagrafica
Qui dovete indicare l'indirizzo completo del luogo nel quale avete la residenza anagrafica: scrivere per esteso nei relativi settori, in questo ordine:

- il nome del Comune;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- il codice catastale del Comune rilevandolo dall'elenco allegato;
- la frazione, la via e il numero civico. Se volete, potete scrivere anche il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica.

Attenzione: l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza perché potrete ricevere anche attraverso tale mezzo le future comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Se avete cambiato la residenza anagrafica durante il 2001, oppure se è cambiata la residenza che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, nel primo settore del terzo rigo scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) della variazione.
Se presentate la dichiarazione per la prima volta scrivere la data di presentazione.
Casella 1: barrare solo se avete cambiato la residenza negli ultimi 60 giorni;
Casella 2: barrare solo se, per un provvedimento amministrativo, il vostro domicilio fiscale è diverso dalla vostra residenza anagrafica.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2001

Qui dovete indicare il Comune in cui avevate il domicilio fiscale al 31 dicembre 2001.
Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Pertanto, il contribuente che ha variato il proprio domicilio a partire dal **2 novembre 2001**, deve indicare il domicilio precedente a tale data.
Scrivere negli appositi spazi il nome del Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rilevandolo dall'elenco allegato.
Il codice catastale comunale deve essere indicato in ogni caso, mentre non è necessario scrivere il nome del Comune e la sigla della provincia se sono uguali a quelli indicati nel settore della residenza anagrafica.

Residenti all'estero

Questa parte deve essere compilata solo dal residente all'estero seguendo le istruzioni contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 "PERSONE FISICHE NON RESIDENTI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2002".

Dichiarazione presentata per un altro contribuente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

Chi presenta la dichiarazione per altri deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:

- il proprio codice fiscale;
- il codice che identifica il tipo di carica che si ricopre, vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente";
- la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato;
- il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella **M**, se è maschio, oppure la casella **F**, se è femmina;
- la data di nascita (il giorno, il mese e l'anno);
- il comune o lo Stato estero in cui è nato;
- la provincia relativa;
- il nome del Comune nel quale ha la residenza;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.

Infine:

- scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura;
- barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata;
- se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

Accettazione dell'eredità giacente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Accettazione dell'Eredità giacente"

La parte in basso a destra di questo settore riguarda solo chi accetta un'eredità giacente. In questo caso, la casella serve per indicare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, scrivere:
- il **codice 1**, se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
- il **codice 2**, se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

La legge prevede che il contribuente possa scegliere di destinare allo Stato oppure a una Istituzione religiosa l'otto per mille del gettito IRPEF.
Potete effettuare la vostra scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF a:
- lo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- la Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- le Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.
Con la firma apposta nel riquadro esprimete anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali (vedere in APPENDICE, voce "Legge sulla *Privacy*").
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'Iperf viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo Modello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione che si trovano nelle condizioni di seguito indicate, potete comunque scegliere a chi destinare l'otto per mille dell'IRPEF, utilizzando la scheda "Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF" che si trova in questo FASCICOLO.

Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati a tenere le scritture contabili, che nel 2001 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e le ritenute subite risulta non superiore a **euro 10,33**, pari a **lire 20.000**.
La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest'ultimo deve rilasciare, una ricevuta con l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

La busta deve portare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF", il cognome e il nome del contribuente, il codice fiscale e l'anno di presentazione, cioè 2002.

In ogni caso, la scelta dell'otto per mille non determina un aumento delle imposte da pagare.

Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.
Dovete sempre fare queste due operazioni:
- **barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato;**
- **firmare la dichiarazione**.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata e il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- a data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi deve:
- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF – imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.
Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.
A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con provvedimento in corso di pubblicazione sono stati definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.
Negli spazi appositi deve:
- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella attestando così la certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

2. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Chi deve compilare il quadro RA

Devono compilare il quadro RA:
- i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata;
- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Chi *non* deve compilare il quadro RA

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.

Terreni situati all'estero

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

Quali terreni *non* vanno dichiarati

I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Com'è composto il quadro RA e uso dei quadri aggiuntivi

Il quadro RA è composto da undici righi. I primi dieci righi (RA1-RA10) sono suddivisi in 10 colonne, l'undicesimo (RA11) in due colonne.
Se dovete dichiarare più di 10 terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
Nell'undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere insieme agli altri redditi soggetti all'IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute".

Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne ("Reddito dominicale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.

Come si compila il quadro RA

Variazioni della situazione di proprietà di un terreno

Per quest'anno anche se i redditi non sono variati rispetto al precedente anno, dovete comunque dettagliatamente compilare i singoli righi del quadro RA. Se nel corso del 2001 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Come conoscere il reddito dominicale o agrario

Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in APPENDICE, voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Quali attività vengono considerate agricole

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole".

Rivalutazione dei redditi dei terreni

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:
- dell'80 per cento per i redditi dominicali;
- del 70 per cento per i redditi agrari.

Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730 del 2001, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Colture in serra e funghicoltura

Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in APPENDICE, voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Agriturismo

L'imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della L. 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest'ultima attività nel quadro RG.

Imprese agricole familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria

Per l'attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un'impresa agricola familiare o il titolare di un'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.

Quadro RA: Istruzioni rigo per rigo

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.

Per ciascun terreno potete indicare 10 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:
Colonna 1 (Reddito dominicale): scrivere l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").

Colonna 2 (Titolo):
- scrivere **1** se si è proprietari del terreno;
- scrivere **2** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- scrivere **3** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;
- scrivere **4** in due casi:
  a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
  b) se si è affittuari;
- scrivere **7** se si è titolari dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- scrivere **8** se si è titolari dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- scrivere **9** se si è titolari dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere indifferentemente 1 o 7.

Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 7.

Se avete scritto i codici 7, 8 e 9, per attribuire il reddito agrario vedere in APPENDICE, voce "Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale"

Colonna 3 (Reddito agrario): scrivere l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").
In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Colonna 4 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Colonna 5 (Percentuale di possesso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato alla colonna 4.

Per i casi previsti nella colonna 7 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni"

Colonna 7 (Casi particolari):
- scrivere **1** in caso di mancata coltivazione del terreno;
- scrivere **2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- scrivere **3** in caso di conduzione associata del terreno;
- scrivere **4** in caso di terreno concesso o condotto in affitto per usi agricoli a/da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni;
- scrivere **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
- scrivere **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

Colonna 9 (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni.
- se avete utilizzato un solo rigo per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2001 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
  a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 7, 8, 9, scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (colonna 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) i codici 1 o 5, riducete l'importo da indicare nella colonna 9 al 30%;
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) i codici 2 o 6, il reddito dominicale è pari a zero e quindi non dovete compilare la colonna 9;
  b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 procedete nel seguente modo:
    1) calcolate il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
    2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (colonna 6) alla percentuale di possesso (colonna 5);
    3) se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80% di quello indicato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 2;
    se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80% di quello determinato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 1;
  c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (colonna 1) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);

20

d) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4 non dovete compilare la colonna 9 poiché il reddito dominicale è pari a zero.

- se avete utilizzato più righi per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2001 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):
  a) se in nessuno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
  b) se in almeno uno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, vedete le modalità di calcolo presenti in APPENDICE, voce "Terreni in affitto - Casi particolari".

Colonna 10 (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:

a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 4, 7, 8, 9, scrivete nella colonna 10 l'importo del reddito agrario (colonna 3) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
  – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero;
  – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 3, l'importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3 in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;

b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non dovete compilare la colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero.

Per maggiori informazioni sulla compilazione delle colonne 9 e 10 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni".

Totale dei redditi dominicali e agrari

Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute". È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Contributi UNIRE e trattenute assistenziali INAIL

È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN27 del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

3. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

A che cosa serve il quadro RB

Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all'anno precedente.
Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Com'è composto il quadro RB

Il quadro RB è composto da tre sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda, composta di un solo rigo (RB12), serve per indicare i dati necessari per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa; la terza (RB13-RB15) serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti.
Se dovete dichiarare più di 10 situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Chi deve compilare il quadro RB

Deve compilare il quadro RB:
- chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Vedere in APPENDICE, voce "Diritto di abitazione";
- chi possiede fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- chi esercita attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel

registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;

- chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali").

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

1) I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a euro 25,82, pari a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili dati in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria

3) I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.

Immobili in comodato

4) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

Quali immobili *non vanno dichiarati*

Per ulteriori informazioni sulle costruzioni rurali vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali"

Per ulteriori informazioni sulle attività considerate agricole vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole"

Non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per: a) restauro; b) risanamento conservativo; c) ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio delle Entrate ove istituito o delle imposte dirette entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonchè i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

Come si compila il quadro RB e l'uso dei quadri aggiuntivi

Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.

Se nel 2001 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

Da ora in poi trovate le informazioni su ciascuna delle voci delle 8 colonne ("Rendita catastale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro RB, rigo per rigo.

Quadro RB: Istruzioni rigo per rigo

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Immobili inagibili", "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico", "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari", "Unità immobiliari tenute a disposizione", "Comuni ad alta densità abitativa"

Per ciascun immobile potete indicare 8 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

Colonna 1 (Rendita catastale): scrivere l'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico vedere in APPENDICE, voci "Immobili inagibili", e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Colonna 2: (Utilizzo):

– scrivere **1** se l'immobile è utilizzato come abitazione principale.
Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel **rigo RN4** (vedere istruzioni al rigo RN4).
La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.
È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazio-

ne principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.
La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata.
- scrivere **2** se l'immobile è tenuto a disposizione, e non è utilizzato come abitazione principale. In tal caso si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (per i casi particolari vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- scrivere **3** se l'immobile è locato in regime di libero mercato o "patti in deroga";
- scrivere **4** se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone");
- scrivere **5** se l'immobile è una pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
- scrivere **6** se l'immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;
- scrivere **8** se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. Vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa";
- scrivere **9** se l'immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti.

Colonna 3 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Canone di locazione - Casi particolari"

Colonna 5 (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione e non si configuri attività d'impresa, anche occasionale. Se l'immobile è locato si ha diritto a una deduzione forfettaria del 15% (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione. Scrivere in questa colonna l'importo al netto della deduzione calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

Colonna 6 (Casi particolari):
- scrivere **1** se l'immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile;
- scrivere **3** se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
- scrivere **4** se l'immobile è stato locato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Colonna 7 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 8 (Imponibile): in questa colonna dovete indicare le quote di reddito imponibile per ciascun immobile. Per calcolarle seguite le istruzioni:

- se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso):

  1) se siete l'unico proprietario per tutto l'anno scrivete nella colonna:

     a) l'importo della rendita catastale (colonna 1) se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo", colonna 2).
     Se è stato indicato il codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2 ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" di colonna 6, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non dovete compilare questa colonna;

b) l'importo della rendita catastale (colonna 1), aumentato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo", colonna 2), vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione";
c) il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) e quello del canone di locazione (colonna 5) se l'immobile è locato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice 3 nel campo "Utilizzo", colonna 2);
d) l'importo del canone di locazione (colonna 5) se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone") codice 4 nel campo "Utilizzo", colonna 2; se è stato indicato il caso particolare 4 nella colonna 6 e nella colonna 5 non è stato indicato nessun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1);
e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta densità abitativa (vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa") è locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nel campo "Utilizzo" colonna 2).

Esempio in lire: con una rendita catastale rivalutata di lire 2.500.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di lire 18.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a lire 15.300.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di lire 10.710.000 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di lire 15.300.000. Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di lire 4.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a lire 3.400.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di lire 2.660.000, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di lire 3.800.000.

Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento sul reddito derivante dal canone di locazione è necessario compilare la sezione "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righi RB13-RB15 del Modello);

2) se il contribuente non è l'unico proprietario, o non ha posseduto l'immobile per l'intero anno, scrivere nella colonna 8 il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso. In particolare:
   a) se il reddito dell'immobile è calcolato in base alla rendita catastale, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo (questo quando l'immobile è tenuto a disposizione, vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione"), deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e divisa per 365;
   b) se il reddito dell'immobile è calcolato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso (colonna 4);

- se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righi (ad esempio è variato nel corso del 2001 l'utilizzo o la quota di possesso):
  1) se in nessuno dei righi avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilare la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo.
  Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 6), nella corrispondente colonna 8 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;
  2) se in almeno un rigo è presente il canone di locazione vedere le modalità indicate in APPENDICE, voce "Canone di locazione – Casi particolari".

Rigo RB12 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Il rigo RB12 è composto da due colonne nelle quali dovete indicare i dati per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

In quali casi non dovete compilare il Rigo RB12

Non dovete compilare questo rigo se avete già utilizzato il credito d'imposta:
- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta nell'atto di acquisto che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure delle imposte sulle successioni e donazioni dovute per gli atti e per le denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito.

Come si compila il rigo RB12

Negli altri casi compilate il rigo RB12 nel modo seguente:

Colonna 2: scrivete l'importo del credito di imposta a cui avete diritto. Qualora nella precedente dichiarazione dei redditi il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa non abbia trovato capienza nell'imposta lorda, in questa colonna va riportato anche l'importo indicato nel rigo RN19 colonna 1 del Modello UNICO 2001 ovvero quello indicato nel rigo 31 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2001.

Colonna 1: riportate la parte del credito esposto in colonna 2, che sia stato utilizzato in compensazione nel Mod F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Utilizzo del credito d'imposta

Per l'utilizzo del credito d'imposta, rigo RB12, colonna 2, o dell'eventuale residuo, se già parzialmente utilizzato (rigo RB12, colonna 2 meno colonna 1), vedere in questa dichiarazione le ISTRUZIONI al quadro RN, rigo RN19.

Come compilare i righi RB13 -15

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi RB13, RB14 e RB15 nel modo seguente:

Colonna 1 (N. ordine di riferimento): indicare il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;

Colonna 2 (Mod. N.): se avete compilato più Modelli, scrivere il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;

Colonne 3, 4 e 5: riportare i dati della registrazione del contratto di locazione rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o, ove istituito, dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (codice riportato sul Modello di Versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);

Colonna 6 (Anno di presentazione della dichiarazione ICI): scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione;

Colonna 7 (Comune dove si trova l'immobile): scrivere il nome del Comune dove si trova l'immobile locato;

Colonna 8 (Prov. sigla): scrivere la sigla della Provincia nella quale si trova l'immobile.

4. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La maggior parte di questi dati si trovano nel **CUD 2002** (Certificazione unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti, o eventualmente nel **CUD 2001**, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2001 (prima dell'approvazione del CUD 2002).

A cosa sono destinate le diverse sezioni

Questo quadro è composto di quattro sezioni:

Sezione I: riservata ai redditi per i quali è prevista la detrazione di imposta per lavoro dipendente e assimilato;

Sezione II: riservata ai redditi per i quali non è prevista la detrazione di imposta;

Sezione III: riservata alle ritenute IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

Sezione IV: riservata alle ritenute IRPEF e dell'addizionale regionale all'IRPEF relative ai compensi corrisposti a particolari soggetti per lavori socialmente utili.

Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.

Redditi per i quali spettano le detrazioni

In APPENDICE sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero

Sezione I: qui dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi cosiddetti assimilati per i quali si fruisce delle detrazioni di imposta per lavoro dipendente.

Per i lavoratori dipendenti che hanno aderito al "Programma di emersione" di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383, si precisa che gli stessi non devono indicare i compensi percepiti ed esposti al punto 3 del CUD 2002 rilasciato dal datore di lavoro, essendo tali compensi assoggettati a tassazione separata con imposta sostitutiva da trattenere a cura del sostituto d'imposta.

In particolare, indicare:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in proposito vedere l'Appendice, voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" dove sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;

- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice, voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- **le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, svolte anche per attività manuali ed operative, senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:**
  - **cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività professionale del contribuente (ad esempio compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti, che devono essere dichiarati nel quadro RE);**
  - **collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;**
  - **partecipazioni a collegi e a commissioni.**

  Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti;
- **le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);**
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.).

Righi RC1-C4:

Colonna 1:
- scrivere '1' se dichiarate il reddito di pensione. Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) non ha diritto all'ulteriore detrazione per i redditi di pensione, e, quindi, in questi casi non deve riportare alcun codice;
- scrivere '2' se dichiarate i redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spettano le detrazioni derivanti da contratti a tempo determinato;
- scrivere '3' se dichiarate compensi percepiti per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti legislazioni per la pensione di vecchiaia, per i quali si applica un regime fiscale agevolato in conformità a specifiche disposizioni normative.

  Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22, pari a lire 18 milioni, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i suddetti compensi ad Irpef, ed all'addizionale regionale e comunale all'Irpef.

Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Colonna 2: scrivere l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito cosiddetto assimilato che fruisce delle detrazioni di imposta per lavoro dipendente. Questo importo è quello che si trova al punto 1 del CUD 2002 o del CUD 2001. Se nella colonna 1 avete indicato il codice 3, a colonna 2 riportate la somma dell'importo del punto 1 del CUD 2002 e di quanto indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti per lavori socialmente utili.

È importante sapere che, se nel corso del 2001 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.

Rigo RC5, nella **colonna 2** scrivere la somma dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4.
Nella **colonna 1** riportate la somma dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4, per i quali nella colonna 1 di questi righi avete indicato il codice 3. In questo caso, per calcolare esattamente l'importo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN, vedete le istruzioni, per la compilazione del rigo RN1, colonna 2, e le istruzioni contenute in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1 del rigo RC5 dovete aggiungere l'importo indicato nella colonna 2 del rigo RC5 a quello di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN.
Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute".

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Periodo di lavoro - Casi particolari"

Rigo RC6: scrivere '365' se il rapporto di lavoro o di pensione è stato della durata di un anno; altrimenti indicare il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato o percepito la pensione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro o di pensione, scrivere la cifra che si trova al punto 4 del CUD 2002 o al punto 7 del CUD 2001.

Se sono stati compilati più righi, indicare nel rigo RC6 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.

Redditi per i quali non spettano le detrazioni

Sezione II: qui dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non è prevista la detrazione d'imposta.

In particolare, indicare:

a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo;
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in APPENDICE alla voce "Attività libero professionale intramuraria"

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi RC7 e RC8:
Colonna 1: barrare se si tratta di assegni periodici ricevuti dal coniuge o exconiuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a)).
Colonna 2: scrivere la somma che avete ricevuto.

Rigo RC9: scrivere la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8.
Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 2 del rigo RN1 del Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN).

Ritenute

Sezione III: qui dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

Rigo RC10: riportare il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nella Sezione I e II. Questo importo è quello che si trova al punto 5 del CUD 2002 o al punto 10 del CUD 2001.
Se nel punto 5 del CUD 2002 è compreso, oltre alle ritenute, l'importo del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, il contribuente deve indicare nel rigo RC10 la differenza tra l'importo del punto 5 del CUD e l'importo riportato nelle annotazioni come credito d'imposta per imposte pagate all'estero. Per l'esposizione del credito vedere le istruzioni al rigo RN24.
L'importo di rigo RC10 deve essere poi riportato nel rigo RN26, colonna 2 nel quale dovete scrivere la somma di tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo" (che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN).

Rigo RC11: riportare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II. Questo importo è quello che si trova al punto 7 del CUD 2002 o al punto 11 del CUD 2001.
L'importo di rigo RC11 deve essere poi riportato nel rigo RV3, colonna 2.

Si precisa che nell'ipotesi in cui abbiate dichiarato nella sezione I redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili con riferimento ai quali avete riportato il codice 3, le relative ritenute IRPEF ed addizionale regionale, risultanti dalla certificazione, devono essere indicate, rispettivamente, nei righi RC13 e RC14.

Rigo RC12: riportare il totale dell'addizionale comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II. Questo importo è quello che si trova al punto 8 del CUD 2002 o punto 12 del CUD 2001.
L'importo di rigo RC12 deve essere riportato nel rigo RV11, colonna 2.

Ritenute sui redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato

Sezione IV: qui dovete riportare le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Rigo RC13: riportate le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1. Tale dato può essere rilevato dal punto 5 del CUD 2002 o dal punto 10 del CUD 2001, qualora il sostituto vi abbia erogato esclusivamente tali compensi.

Rigo RC14: riportate l'addizionale regionale relativa ai redditi esposti nella sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1. Tale dato può essere rilevato dal punto 7 del CUD 2002 o dal punto 11 del CUD 2001, qualora il sostituto vi abbia erogato esclusivamente tali compensi.

5. FAMILIARI A CARICO

I dati relativi ai familiari che nel 2001 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere scritti nel prospetto FAMILIARI A CARICO DEL CONTRIBUENTE.

Chi sono i familiari a carico

Un 'familiare a carico' è qualsiasi membro della vostra famiglia per il quale avete diritto a detrazioni fiscali.
Dal punto di vista fiscale sono considerati familiari a carico tutti i membri della vostra famiglia che nel 2001 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, pari a **lire 5.500.000**, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati familiari a vostro carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) anche se hanno prestato il servizio militare di leva nel corso del 2001.

Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all'estero.

Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Questo secondo tipo di familiari possono essere a carico solo a queste condizioni: devono convivere con il contribuente, oppure, devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nel limite di reddito di euro 2.840,51, pari a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili, che, come già detto, il familiare non deve superare nel corso dell'anno per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere comprese:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali detrazioni per carichi di famiglia.

Come è composto il prospetto dei familiari a carico

Il prospetto è composto di sei righe e sei colonne che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a vostro carico.
In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al vostro coniuge, anche se non fiscalmente a carico.
Il secondo rigo da quest'anno è riservato esclusivamente all'esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico, intendendo per primo figlio a carico quello anagraficamente di maggiore età.
I successivi righi servono per l'esposizione dei dati relativi agli altri figli o familiari.

Le colonne servono per indicare, nell'ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto: il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (**C**, coniuge; **F1**, primo figlio/a; **F**, altro figlio/a; **A**, altro tipo di rapporto), il suo codice fiscale, il numero di mesi durante i quali è stato a vostro carico nel 2001, il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto un'età inferiore ai tre anni, la percentuale di detrazione che vi spetta.

Per il 2001, la detrazione di euro 266,49, pari a lire 516.000, per ciascun figlio a carico è aumentata a euro 285,08, pari a lire 552.000, per il primo figlio e per gli altri familiari a carico e a euro 318,14, pari a lire 616.000, per i figli successivi al primo, se il reddito complessivo di ciascun coniuge non supera euro 51.645,69, pari a lire 100.000.000.

Da ora in poi, seguono istruzioni dettagliate per compilare il prospetto di familiari a carico, rigo per rigo.
Innanzitutto, tenete presente che, se nel corso del 2001 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione, cioè uno per la situazione vecchia e uno per la situazione nuova.

Come si compila il rigo relativo al coniuge

Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.
Colonna 1: barrare la casella "**C**".
Colonna 3: scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.
Colonna 4: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2001. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2001, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno del 2001, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 7.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari carico

Righi 2-6: in ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico.
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.
Colonna 1: barrare **la casella "F1" se il familiare indicato è il primo figlio/a** e la casella "**F**" per i figli successivi al primo.
Colonna 2: barrare la casella "**A**" se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli o delle figlie, e degli altri familiari che avete a carico.
È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.
Colonna 4: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la detrazione. Scrivere '12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2001; se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2001, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 27 giugno 2001 la detrazione spetta per sette mesi; pertanto nella casella dovrete scrivere 7.

Ulteriore detrazione per figli minori di tre anni

Colonna 5: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 15 marzo 2000, nella casella scrivere '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 18 maggio 2001, indicare '5'.
Per i figli di età inferiore ai 3 anni si ha diritto ad un aumento della detrazione di euro 123,95, pari a lire 240.000.
Colonna 6: utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.
Prima di indicare la percentuale di detrazione che vi spetta, tenete presente che:
- per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, e per gli altri figli all'intera detrazione, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure, se il figlio è un figlio adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato. Se è il vostro caso, scrivere in questa colonna la lettera **C**. Se tale detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge;
- se invece l'onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la detrazione (sia quella per il figlio che per altri familiari) va suddivisa in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Per poterne avere il massimo utilizzo, quando si tratta di figli a carico, questa proporzione può essere stabilita fra i genitori a loro discrezione. È importante sapere però, che se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per il figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:
  – figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;

– figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
In questi casi, scrivere "100", perché la detrazione spetta per intero;
• scrivere '0' (zero) se non fruite delle detrazioni perché l'onere del mantenimento per il figlio o familiare è stato assunto da un altro contribuente.

Detrazioni dall'imposta lorda per i familiari a carico

È importante sapere che la legge prevede che si possono detrarre dall'imposta lorda determinati importi a favore dei contribuenti che hanno familiari a carico.
Pertanto, se nel 2001 un vostro familiare non ha posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, pari a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili, dal punto di vista fiscale può essere considerato a vostro carico o a carico di uno o più membri della vostra famiglia.
Chi si fa carico di uno o più familiari dal punto di vista fiscale, può detrarre dalla propria imposta lorda una somma per ogni familiare fiscalmente a suo carico.
Tali detrazioni possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto fra più contribuenti nel caso in cui l'obbligo di mantenimento dei familiari a carico faccia capo a più soggetti.
Se si tratta di figli a carico,
▪ potete operare la detrazione al 100%, oppure
▪ potete ripartirla in maniera proporzionale tra i due genitori.
Se si tratta di altri familiari,
▪ potete ripartire la detrazione anche con altri contribuenti.
Per conoscere gli importi delle detrazioni spettanti, potete consultare le tabelle che sono riportate nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Detrazioni e deduzioni sulle spese sostenute per i familiari

La legge prevede che il contribuente può detrarre una percentuale (19%) per alcune spese (spese mediche, premi di assicurazione e spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria) sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.
La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali, e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, per la sola parte da questi ultimi non dedotta.
La legge permette di dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.
Troverete maggiori dettagli in proposito nelle istruzioni per compilare il quadro RP 'ONERI E SPESE', qui di seguito.

6. QUADRO RP – ONERI E SPESE

A che cosa serve il quadro

Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.
Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 2001 dal contribuente e non sono stati già dedotti dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i familiari.

Quali spese danno diritto alla detrazione

Per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19% sulle imposte che dovete pagare, sia se avete sostenuto le spese nell'interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico:
– spese sanitarie (solo sulla parte che supera euro 129,11, pari a lire 250.000);
– spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
– premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000;
– premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001;
– spese per l'istruzione superiore e universitaria.
Per sapere chi può essere considerato a carico, vedere il capitolo 5 "Familiari a carico".

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.
Le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, sono:
– le spese veterinarie;

– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
– le spese funebri;
– le somme date spontaneamente a favore di popolazioni colpite da calamità, di organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), di associazioni sportive dilettantistiche, di enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche, di movimenti e partiti politici, di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale, e alla Società di cultura "La Biennale di Venezia";
– le somme pagate per il mantenimento dei beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico.

Danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Infine, hanno diritto a specifiche detrazioni fisse:
– gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
– i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione;
– i non vedenti per il mantenimento del cane guida;
– coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome.

Quali spese danno diritto a deduzione

Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:
– i contributi previdenziali ed assistenziali, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
– i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
– i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi;
– le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
– le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel paragrafo "Familiari a carico") non fiscalmente a carico;
– gli assegni corrisposti al coniuge;
– le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche se le avete sostenute per i familiari a carico per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi;
– gli altri oneri, (specificati nelle istruzioni del rigo RP27).

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.
Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione, per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

È bene ricordare che i soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo, alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del TUIR. Tali oneri sono specificati in APPENDICE, voce "Oneri sostenuti dalle società semplici", e vanno evidenziati utilizzando uno dei righi da RP15 a RP17, indicando il codice 25 ed ai righi RP27, RP29, RP30, RP31, RP33, RP34 ed RP35.

Come è composto il quadro RP

Il quadro RP è composto di quattro sezioni e serve per indicare:
• nella **Sezione I**, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la detrazione del 19%;
• nella **Sezione II**, gli oneri e le spese deducibili dal reddito complessivo;
• nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41% e/o 36%;
• nella **Sezione IV** i dati per fruire delle specifiche detrazioni per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione, per i non vedenti per il mantenimento del cane guida e per coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome.

Come si compila il quadro RP

Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.

SEZIONE I

ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19 %

Per avere ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle sostenute all'estero, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Da quest'anno a ciascuna detrazione d'imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%" che trovate nelle istruzioni relative al rigo RP15. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD/2002.

Righi RP1- RP5: questi righi riguardano le spese sanitarie e quelle per i portatori di handicap.

Dal 2001, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonna 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3 , supera (al lordo della franchigia di euro 129, 11, pari a lire 250.000) euro 15.493,71, pari a lire 30.000.000.

Nel rigo RP18 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP18 (colonna 1).

Rigo RP1: in questo rigo a colonna 2, scrivere l'importo delle spese sanitarie diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica da riportare, invece, a colonna 1.

È possibile usufruire di questa detrazione per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze.
È possibile usufruire della detrazione del 19% anche per le spese per l'acquisto di medicinali, l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); le spese per il trapianto di organi; l'importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'Istituto; invece, se l'anziano è portatore di handicap vedere le istruzioni per la compilazione del rigo RP24.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica. Le spese di assistenza specifica sono quelle sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Spese sostenute per particolari patologie

Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta da quest'ultimi dovuta. Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:
- nella **colonna 1** del rigo RP1 l'importo totale di tali spese;
- nella **colonna 2** del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Per le spese sanitarie la detrazione del 19% spetta solo sulla parte che supera **euro 129,11**, pari a **lire 250.000** (per esempio, se le spese sono euro 413,17, pari a lire 800.000, scrivere euro 284,05, pari a lire 550.000).
Al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11, pari a lire 250.000, si deve procedere come segue:
1) ridurre l'importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11, pari a lire 250.000;
2) se l'importo da indicare nel colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11, pari a lire 250.000, si deve ridurre l'importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.

L'importo scritto nel rigo RP1, colonna 1 e/o 2, deve comprendere anche le spese sanitarie (aumentate dell'importo della franchigia) indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 1 o al punto 26 del CUD 2001.

Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico

Rigo RP2: scrivere l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di **euro 6.197,48**, pari a **lire 12 milioni**; l'importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, pari a lire 250.000, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.
Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell'importo indicato nel rigo RP1, colonna 2.

Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:
1) applicare la franchigia di euro 129,11, pari a lire 250.000, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
2) se l'importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, pari a lire 250.000, dovete ridurre l'importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11, pari a lire 250.000, dovete ridurre l'importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.

Per individuare esattamente i soggetti portatori di handicap e le spese da scrivere nel rigo RP3, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP3: scrivere l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap. Per queste spese la detrazione del 19% spetta sull'intero importo.
Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 3 o al punto 27 del CUD 2001.

Per individuare esattamente gli autoveicoli e i motoveicoli dei soggetti portatori di handicap, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP4: scrivere le spese sostenute per l'acquisto:
- di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo), e su un importo massimo di euro 18.075,99, pari a lire 35 milioni. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, pari a 35 milioni di lire, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione.
La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicare il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che si vuole fruire della prima rata, e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 1998, nel 1999 o nel 2000 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella di rigo RP4 scrivere il numero 4, 3 o 2 per segnalare che si vuole fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicare nel rigo RP4 l'importo della rata spettante. Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 4 o al punto 28 del CUD 2001, nel limite dell'importo massimo predetto.

Quali spese non vanno indicate

Non si indicano nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4 alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2001 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:
- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a **euro 3.615,20**, pari a **lire 7.000.000**, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 29 del CUD 2002 o al punto 25 del CUD 2001 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Quali spese vanno indicate

Invece, vanno indicate, perché rimaste a carico:
- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 30 del CUD 2002 o al punto 24 del CUD 2001.

CANE GUIDA

Nel rigo RP5 scrivete la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.
La detrazione spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta nel rigo RP5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante.
Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di un milione: vedere le istruzioni al rigo RP39.

SPESE VETERINARIE

Nel **rigo RP6** scrivete le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11, pari a lire 250.000, e nel **limite massimo di euro 387,34**, pari a **lire 750.000**.
Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, pari a lire 900.000, scrivere euro 258,23, pari a lire 500.000.

INTERESSI PASSIVI

Sulle condizioni per usufruire della detrazione sugli interessi per i contratti di mutuo, vedere in APPENDICE, voci "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione", "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

Righi da RP7 a RP11. Questi righi servono per indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2001 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

Rigo RP7: scrivete gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale.

Dal 2001, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
La detrazione è ammessa a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.
Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
Inoltre, in caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi a prescindere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.
Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari (es. figli).

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20, pari a lire 7.000.000. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di euro 3.615,20, pari a lire 7.000.000, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60, pari a lire 3.500.000, ciascuno).
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare.
La detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
La detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.

Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

La detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) ovvero a decorrere dal 2001 entro un anno. Tale più favorevole disposizione può essere applicata anche ai mutui stipulati nell'anno 2000, sempreché al 31 dicembre 2000 non sia già decorso il termine semestrale stabilito dalla previgente disciplina. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l'originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.
Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari).
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20, pari a lire 7.000.000, per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83, pari a lire 4.000.000, per ciascun intestatario del mutuo.
Permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

In particolare, se l'ammontare dell'importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, pari a lire 4.000.000, nel rigo RP8 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, pari a lire 4.000.000, la somma degli importi indicati nei righi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83, pari a lire 4.000.000.

Gli esempi che seguono servono per illustrare meglio la compilazione di questo punto.
Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) a euro 2.582,28, pari lire 5.000.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria euro 1.032,91, pari a lire 2.000.000; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.
Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) euro 1.291,14, pari a lire 2.500.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria euro 1.032,91, pari a lire 2.000.000; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69, pari a lire 1.500.000.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nelle annotazioni del CUD/2002 con il codice 7 o nel punto 29 del CUD/2001.

MUTUI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI

Rigo RP8: In questo rigo scrivere, per un **importo non superiore a euro 2.065,83**, pari a **lire 4.000.000**, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Nel rigo RP8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nelle annotazioni del CUD/2002 con il codice 8 o nel punto 30 del CUD/2001.

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel rigo RP7 o nel rigo RP8 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redat-

to dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.
È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutui contratti per interventi di recupero edilizio"

Rigo RP9: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di **euro 2.582,28**, pari a **lire 5.000.000**, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.
Nell'importo scritto nel rigo RP9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 9 e nel punto 31 del CUD 2001.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Rigo RP10: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28, pari a lire 5.000.000.
Nel rigo RP10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 10 o nel punto 32 del CUD 2001.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Rigo RP11: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, spetta per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Nel rigo RP11 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 11 o nel punto 33 del CUD 2001.

PREMI DI ASSICURAZIONE

Rigo RP12: in questo rigo scrivere:
– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.
L'importo da indicare nel rigo RP12 non deve, complessivamente, superare **euro 1.291,14**, pari a **lire 2.500.000**;

Nel rigo RP12 vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 12 o nel punto 34 del CUD 2001.

Dal 2001 i contributi previdenziali non obbligatori per legge non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili e devono essere indicati nel rigo RP19.

36

SPESE PER ISTRUZIONE

Rigo RP13: in questo rigo scrivere l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
L'importo scritto nel rigo RP13 deve comprendere anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 13 o punto 35 del CUD 2001.

SPESE FUNEBRI

Rigo RP14: in questo rigo scrivere gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTE III del capitolo 5 "Familiari a carico".
Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a **euro 1.549,37**, pari a **lire 3.000.000**.
L'importo scritto nel rigo RP14 deve comprendere anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 14 o nel punto 40 del CUD 2001.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Nei **righi RP15, RP16** e **RP17** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi riportare solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 15 a 25, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da RP15. Al riguardo vedere la seguente tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

Codice	Descrizione
1	Spese sanitarie
2	Spese sanitarie per familiari non a carico
3	Spese sanitarie per portatori di handicap
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap
5	Spese per l'acquisto di cani guida
6	Spese veterinarie
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza
13	Spese per istruzione
14	Spese funebri
15	Erogazioni liberali ai partiti politici
16	Erogazioni liberali alle ONLUS
17	Erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche
18	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
19	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
20	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
21	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
22	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
23	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
24	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
25	Altri oneri detraibili

Per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere indicato esclusivamente l'importo e non anche il codice.

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:

- **"15"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra euro 51,65, pari a lire 100.000, e euro 103.291,38, pari a lire 200.000.000. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2000 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. L'importo scritto con il codice 15 deve comprendere anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 15 (o nel punto 36 del CUD 2001).
- **"16"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fino a un importo di euro 2.065,83, pari a lire 4.000.000. Sempre con questo codice devono essere indicate inoltre le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 16 (o nel punto 37 del CUD 2001).

- **"17"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore a euro 1.032,91, pari a lire 2.000.000, effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 17 (o nel punto 38 del CUD 2001).

- **"18"** i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, pari a lire 2.500.000, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 18 (o nel punto 39 del CUD 2001).

- **"19"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore delle associazioni di promozione sociale fino a euro 2.065,83, pari a lire 4.000.000. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 19.

Le erogazioni di cui ai codici 16, 17, 18 e 19 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata, rispettivamente, dalle ONLUS, ovvero dagli altri soggetti indicati nelle istruzioni del codice 16, dalle associazioni sportive dilettantistiche, dalle società di mutuo soccorso, dalle associazioni di promozione sociale;

- **"20"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo. Con questo codice vanno comprese le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 20 (o nel punto 41 del CUD 2001).

- **"21"** le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già l. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione. Questa detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Pertanto, le spese sostenute nell'anno 2001 devono essere indicate in questo rigo per un importo ridotto al 50 per cento se per le stesse, per il medesimo anno, si fruisce della detrazione del 36 per cento. Le spese sostenute da indicare nella misura del 50 per cento devono essere riportate nel limite massimo di euro 77.468,53, pari a lire 150 milioni. Per le spese eccedenti il predetto limite va invece riportato l'intero importo. Con questo codice vanno comprese le somme indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 21 (o già comprese nel punto 42 del CUD 2001).

- **"22"** le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già l. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni) e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 22 (o già comprese nel punto 42 del CUD 2001).

- **"23"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbli-

che, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 23 (o già comprese nel punto 42 del CUD 2001).

- **"24"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
  - al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
  - come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
  - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 24 (o già comprese nel punto 42 del CUD 2001).

- **"25"** gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%. Con questo codice vanno comprese anche le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 25 (o le somme diverse dalle precedenti ed indicate nel punto 42 del CUD 2001).

Totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione

Rigo RP18: dovete sempre compilare questo rigo in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%.
In relazione alle spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3, se intendete avvalervi della rateizzazione (in quanto la somma delle stesse, al lordo della franchigia di **euro 129,11**, pari a **lire 250.000**, eccede **euro 15.493,71**, pari ad **lire 30.000.000**) dovete:
- barrare la casella 1;
- riportare nella colonna 2 l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\frac{\text{RP1 col.1 e 2} + \text{RP2} + \text{RP3}}{4}$$

Se non effettuate la rateizzazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei righi RP1 col.2, RP2 e RP3.

In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:
- sommare gli importi dei righi da RP4 a RP17 e riportare il totale nella colonna 3;
- riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.

Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN13 il 19% di quanto indicato nel rigo RP18 colonna 4.

SEZIONE II

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.
Non devono, invece, essere indicati nei righi da **RP19** a **RP27** gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente. Questi oneri sono indicati nei punti 23 e 24 del CUD 2002 o nei punti da 44 a 50 del CUD 2001.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Rigo RP19: in questo rigo scrivere l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.

Rientrano in questa voce anche:
- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2001 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

Dal 2001, potete, inoltre, dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al

cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, ecc.
Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Rigo RP20: in questo rigo scrivere i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane) fino all'importo massimo di **euro 1.549,37**, pari a **lire 3.000.000**.

CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI INTEGRATIVI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nel **rigo RP21** indicare i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a **euro 1.032,91**, pari a **lire 2.000.000**.
La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5 per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Rigo RP22: in questo rigo scrivere gli importi dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni versate a favore di organizzazioni non governative, ONG, (riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 26 febbraio 1987, art. 28) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Questi contributi si possono dedurre fino a un massimo del 2% del reddito complessivo dichiarato.
Si devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi a questi contributi. Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.
Questo onere tuttavia non si può dedurre, e quindi il rigo RP22 non deve essere compilato, se per le stesse somme il contribuente intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, già indicate con il codice 16.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Per l'elenco delle istituzioni religiose per cui l'erogazione liberale dà diritto alla deduzione, vedere in APPENDICE, voce "Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose"

Rigo RP23: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali in denaro (cioè le somme date spontaneamente) a favore di istituzioni religiose.
Ciascuna erogazione si può dedurre fino ad un importo di **euro 1.032,91**, pari a **lire 2.000.000**.
Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni scritte in questo rigo.

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

Quali spese possono essere indicate nel rigo RP24

Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati portatori di handicap, può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP24: in questo rigo scrivere l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap.
Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:
- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

I soggetti portatori di handicap possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento.
È importante sapere che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Quali spese non vanno scritte nel rigo RP24

È importante sapere che non vanno scritte in questo rigo le spese che seguono, perché per esse spetta la detrazione da indicare nella Sezione I, nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4:
- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei portatori di handicap;
- spese per i veicoli per i portatori di handicap;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Rigo RP25: in questo rigo scrivere l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Non si possono dedurre, e quindi non si devono scrivere in questo rigo, gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.
È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.

CONTRIBUTI PER FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E INDIVIDUALI

Rigo RP26: in questo rigo devono essere indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
L'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57, pari a lire 10.000.000. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.
I predetti limiti di deducibilità non valgono:
- **per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi), fermo restando il limite percentuale del 12% del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di euro 5.164,57, pari a lire 10.000.000, è maggiorato della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 e l'importo di euro 5.164,57, pari a lire 10.000.000;**
- **per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono interamente deducibili i contributi versati a tali fondi.**

Per la compilazione del rigo RP26 è necessario compilare il relativo prospetto riportato in Appendice alla voce "Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali".

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in APPENDICE, voce "Altri oneri deducibili"

Rigo RP27: in questo rigo scrivere l'importo di tutti gli oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi.
In particolare:
- rendite, vitalizi ed assegni alimentari;
- canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili;
- indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento;
- somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
- somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate;
- 50% delle imposte arretrate;
- 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione;
- **erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.**

Totale degli oneri deducibili

Rigo RP28: in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei righi da RP19 a RP27. Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3 del quadro RN.

SEZIONE III

SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 41% O DEL 36%

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Si tratta in particolare di:
- spese sostenute nel 1998, nel 1999, nel 2000 e nel 2001 per la realizzazione degli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e su singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute dal contribuente;
- spese sostenute nel 1996 e 1997 per gli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nel 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, e per il ripristino delle unità immobiliari per cui è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni, o che risultino inagibili in base ad apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Tali spese danno diritto ad una detrazione d'imposta, nella misura del 36 per cento, per quelle sostenute dal 2000 e nella misura del 41 per cento, per quelle sostenute precedentemente. Questa detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non è modificabile.
Per ogni singola unità immobiliare, e per ogni parte comune di edificio residenziale che ha subito interventi di recupero del patrimonio edilizio, deve essere compilato un singolo rigo.
Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

Come si compilano i righi RP29, RP30, RP31 e RP32

Detrazione del 41 per cento

I **righi RP29, RP30, RP31** e **RP32** vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 per le quali la detrazione spettante è del 41%. In questi righi:

- nella **colonna 1**, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- nella **colonna 3**, compilare la casella "numero rate" contrassegnata con il numero"5" se si è scelto di ripartire la detrazione in cinque rate o quella contrassegnata dal numero "10" se si è scelto di ripartire la detrazione in 10 rate. Ad esempio se la spesa è stata sostenuta nel 1998 e si è scelta la ripartizione in cinque rate, indicare nella casella di colonna 3 contraddistinta dal numero "5" il numero 4;
- nella **colonna 4**, scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.

Rigo RP32: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP29, RP30 e RP31. Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel **rigo RN14** del quadro RN.

Come si compilano i righi RP33, RP34, RP35 e RP36

Detrazione del 36 per cento

I **righi RP33, RP34, RP35** e **RP36** vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 per le quali la detrazione spettante è del 36%:

- nella **colonna 1**, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, ecc.). Tuttavia, **questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.** Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- nella **colonna 3**, per le spese sostenute nel 2001 indicare '1' nella casella corrispondente al numero delle rate (5 o 10) per le quali si intende suddividere la detrazione d'imposta.
  Per le spese sostenute nell'anno 2000, compilare la casella "numero rate" contrassegnata con il numero"5" se il contribuente ha scelto di ripartire la detrazione in cinque rate o quella contrassegnata dal numero "10" se il contribuente ha scelto di ripartire la detrazione in 10 rate indicando il numero 2;
- nella **colonna 4**, scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.

Rigo RP36: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP33, RP34 e RP35. Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel **rigo RN15** del quadro RN.

SEZIONE IV
ALTRE DETRAZIONI

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione, ai non vedenti per il mantenimento del cane guida e ai beneficiari di borse di studio.

Detrazione per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

Rigo RP37: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

Dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale nel 2001, e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali). In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del contratto.

Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, pari a lire 60.000.000, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP37 nel modo seguente:

- **colonna 1,** scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;
- **colonna 2,** scrivere la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono stati cointestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare

50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel rigo RN16.

Se nel corso dell'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, nella colonna 2 deve essere indicata la percentuale media di spettanza; per il calcolo vedere in APPENDICE, voce "Percentuale media della detrazione per la locazione dell'abitazione principale".

Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Rigo RP38: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
Dovete compilare questo rigo se siete lavoratori dipendenti ed avete trasferito la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siete titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della vostra regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, pari a lire 60.000.000, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP38 nel modo seguente:
- **colonna 1:** scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- **colonna 2:** scrivere la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

È importante sapere che le detrazioni di cui ai righi RP37 e RP38 sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi righi RP37 e RP38), se per una parte dell'anno sia stato titolare di un contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale e nell'altra parte dell'anno abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel rigo RN16.

Spese di mantenimento dei cani guida

Nel **rigo RP39** barrare la casella, per usufruire della detrazione forfettaria di euro 516,46, pari a lire 1 milione, spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
La detrazione di un milione deve essere riportata nel **rigo RN16.**

Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano

Detrazione dell'importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o dalle province autonome.

Nel rigo RP40 deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta della borsa di studio hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001.
L'importo della detrazione deve essere riportata nel **rigo RN16.**

7. QUADRO RN – CALCOLO DELL'IRPEF

Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati utili ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

Il quadro RN serve anche per calcolare l'eventuale conguaglio a debito o a credito tenendo conto degli acconti già versati, delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta, ecc.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati dei totali che avete scritto nei righi indicati nello schema stesso.

IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE TIPO DI REDDITO		REDDITI	RITENUTE
Dominicali	**Quadro RA** rigo RA11 col. 9		
Agrari	**Quadro RA** rigo RA11 col. 10		
Fabbricati	**Quadro RB** rigo RB11		
Lavoro dipendente	**Quadro RC - Sez. I** rigo RC5 col. 3 (vedere istruzioni)		
	Quadro RC - Sez. II rigo RC9		
	Quadro RC - Sez. III rigo RC10		
	Quadro RC - Sez. IV rigo RC12 (vedere istruzioni)		
Lavoro autonomo	**Quadro RE - Sez. I** rigo RE22 e RE24		
	Quadro RE - Sez. I rigo RE23 col. 2 e rigo RE24		
	Quadro RE - Sez. II rigo RE31 e rigo RE32		
Impresa	**Quadro RF** rigo RF47 e rigo RF49		
	Quadro RG rigo RG32 e rigo RG34		
Partecipazione	**Quadro RH** rigo RH14 e rigo RH16		
Capitale	**Quadro RI - Sez. I** rigo RI 8, col. 1 e col. 3		
	Quadro RI - Sez. II rigo RI 17, col. 1 e col. 3		
Diversi	**Quadro RL - Sez. I** rigo RL23 e rigo RL25		
	Quadro RL - Sez. II rigo RL25, col. 2 e rigo RL26, col. 3		
Allevamento	**Quadro RD** rigo RD9 e rigo RD10		
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	**Quadro RM** rigo RM13, col. 1 e col. 4		
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare rispettivamente al **rigo RN1 colonna 2** e al **rigo RN26, colonna 3**)			

Indicate con il segno meno (–) le perdite che derivano dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata. Il loro ammontare va sottratto dall'importo degli altri redditi.

Gli esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria devono tenere conto che:

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

- se hanno fruito dell'agevolazione DIT, devono indicare il reddito d'impresa in contabilità ordinaria al netto della parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, per il quale si è fruito di una imposizione in misura ridotta, pari al 19%;
- le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi;
- dall'anno 1997 le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d'imposta, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo.

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Quali dati vanno inseriti nel quadro RN

Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il quadro RN, rigo per rigo.

REDDITO COMPLESSIVO

Rigo RN1:
Colonna 1: scrivere la somma degli eventuali redditi prodotti all'estero (da ricomprendere nel reddito complessivo di colonna 2);
Colonna 2 scrivere la somma del reddito complessivo. Se utilizzate lo schema riepilogativo sopra riportato, scrivere l'importo indicato nell'ultimo rigo, colonna 'redditi'. Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei redditi indicate la differenza preceduta dal segno meno (–).
Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC, (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia) prima di riportare i totali nel rigo RN1, colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Crediti d'imposta sui dividendi

Rigo RN2: dovete indicare il totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI e dal Quadro RM (se avete optato per la tassazione ordinaria).

Oneri deducibili

Rigo RN3: dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivete la somma indicata nel rigo RP28 (dove è stato scritto il totale degli oneri deducibili).

Deduzione per l'abitazione principale

Rigo RN4: per beneficiare della deduzione prevista, dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colonna 2 del quadro RB i codici 1 oppure 5 e quindi dichiarato il reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale deduzione spetta per l'intero importo del reddito. Pertanto l'importo da indicare nel presente rigo è pari alla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e delle relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e 5).
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale solo per una parte dell'anno dovete considerare solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale lo avete utilizzato come abi-

tazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell'abitazione principale, riportate la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale.
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale per una parte dell'anno e per un'altra parte lo avete concesso in locazione la deduzione non vi spetta se avete determinato il reddito imponibile in base al canone di locazione. Per ulteriori informazioni è utile vedere in APPENDICE, voce "Canone di locazione - Casi particolari".

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari"

È bene sapere che questa deduzione non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia. Questa deduzione per l'abitazione principale in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalità.

REDDITO IMPONIBILE

Rigo RN5: questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile. Scrivete l'importo che risulta dopo aver sottratto dal reddito complessivo (indicato al rigo RN1, colonna 2 ed eventualmente aumentato dell'importo di rigo RN2), l'importo degli oneri deducibili (indicato al rigo RN3) e quello della deduzione per l'abitazione principale (indicata al rigo RN4). Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" (zero) anche nei righi RN6, (imposta lorda) e RN22 (imposta netta).

IMPOSTA LORDA

Rigo RN6: in questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile. Scrivete l'imposta lorda relativa al reddito imponibile di rigo RN5, calcolata consultando la tabella di Calcolo dell'IRPEF riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF (in lire)

REDDITO (per scaglioni)				Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
		fino a	20.000.000	18	18% sull'intero importo	
oltre	20.000.000	e fino a	30.000.000	24	3.600.000 + 24% parte eccedente	20.000.000
oltre	30.000.000	e fino a	60.000.000	32	6.000.000 + 32% parte eccedente	30.000.000
oltre	60.000.000	e fino a	135.000.000	39	15.600.000 + 39% parte eccedente	60.000.000
oltre	135.000.000			45	44.850.000 + 45% parte eccedente	135.000.000

CALCOLO DELL'IRPEF (in euro)

REDDITO (per scaglioni)			Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
	fino a	10.329,14	18	18% sull'intero importo	
oltre 10.329,14	e fino a	15.493,71	24	1.859,25 + 24% parte eccedente	10.329,14
oltre 15.493,71	e fino a	30.987,41	32	3.098,75 + 32% parte eccedente	15.493,71
oltre 30.987,41	e fino a	69.721,68	39	8.056,73 + 39% parte eccedente	30.987,41
oltre 69.721,68			45	23.163,10 + 45% parte eccedente	69.721,68

Presenza di agevolazione "DIT"

Ai soli fini del calcolo dell'imposta lorda, se siete esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria che fruite dell'agevolazione DIT dovete individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:
- sommate all'importo di rigo RN5, quello agevolato DIT scritto nel **rigo RJ11** per un importo non superiore a **euro 10.329,14**, pari a **lire venti milioni**;
- calcolate, secondo la tabella di "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate il 18 per cento della parte del reddito agevolato DIT che avete sommato all'importo del rigo RN5 e sottraetelo dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN6.

Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica

Chi ha compilato il **rigo RL25**, **colonna 1**, del quadro RL del FASCICOLO 2 in quanto ha percepito compensi per attività sportiva dilettantistica deve individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:
- sommate all'importo di rigo RN5, quello scritto nel rigo RL25 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella di "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella di "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL25 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN6.

Se fruite contemporaneamente di più agevolazioni tra quelle sopra indicate vedete in Appendice la voce "Contemporanea presenza di più agevolazioni".

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

Rigo RN7: dovete compilare questo rigo solo se avete il coniuge a carico. Scrivete l'importo per la detrazione che spetta per il coniuge a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del vostro reddito complessivo. Per calcolare l'importo della detrazione in base al reddito, consultate la tabella che segue:

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO (in lire)

Reddito complessivo				Detrazione
		fino a	30.000.000	1.057.552
oltre	30.000.000	e fino a	60.000.000	961.552
oltre	60.000.000	e fino a	100.000.000	889.552
oltre	100.000.000			817.552

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO (in euro)

Reddito complessivo				Detrazione
		fino a	15.494	546,18
oltre	15.494	e fino a	30.987	496,60
oltre	30.987	e fino a	51.646	459,42
oltre	51.646			422,23

È bene ricordare che:

- la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico, ad esempio se vi siete sposati nel mese di giugno la detrazione spetta per 7 mesi;
- nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare complessivo non superiore a euro 2.840,51, pari a lire 5.500.000, la detrazione spetta comunque ad uno solo di essi.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Rigo RN8: dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari a carico. Scrivete l'importo per la detrazione spettante per i familiari a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del numero dei familiari a carico. Per ciascun figlio o familiare a carico vi spetta una detrazione di **euro 266,49**, pari a **lire 516.000**. Se il vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2) non è superiore a **euro 51.645,69**, pari a **lire 100.000.000**, la detrazione per il primo figlio (rigo 2 del prospetto "familiari a carico") e per gli altri familiari a carico è di **euro 285,08**, pari a **lire 552.000**, e per ciascun figlio successivo al primo è di **euro 318,14**, pari a **lire 616.000**.
L'importo di ciascuna detrazione deve tenere conto della misura percentuale riportata nel prospetto "familiari a carico" (colonna 6) e del numero dei mesi per i quali il familiare risulta a carico (colonna 4). Per esempio per un figlio nato il 26 novembre 2001 la detrazione spetta per 2 mesi.
Si ricorda che per il primo figlio si ha diritto alla detrazione per il coniuge a carico qualora manchi l'altro genitore (ad esempio perché è deceduto).
Può essere utile per calcolare l'importo delle detrazioni consultare la tabella seguente:

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Reddito complessivo non superiore a 100 milioni di lire, pari a euro 51.646 (detrazione spettante al 100 per cento)				Reddito complessivo superiore a 100 milioni di lire, pari a euro 51.646 (detrazione spettante al 100 per cento)			
per 1 figlio	L. 552.000	pari a euro	285,08	per 1 figlio	L. 516.000	pari a euro	266,49
per 2 figli	L. 1.168.000	pari a euro	603,22	per 2 figli	L. 1.032.000	pari a euro	532,98
per 3 figli	L. 1.784.000	pari a euro	921,36	per 3 figli	L. 1.548.000	pari a euro	799,48
per 4 figli	L. 2.400.000	pari a euro	1.239,50	per 4 figli	L. 2.064.000	pari a euro	1.065,97
per 5 figli	L. 3.016.000	pari a euro	1.557,63	per 5 figli	L. 2.580.000	pari a euro	1.332,46
per 6 figli	L. 3.632.000	pari a euro	1.875,77	per 6 figli	L. 3.096.000	pari a euro	1.598,95
per 7 figli	L. 4.248.000	pari a euro	2.193,91	per 7 figli	L. 3.612.000	pari a euro	1.865,44
per 8 figli	L. 4.864.000	pari a euro	2.512,05	per 8 figli	L. 4.128.000	pari a euro	2.131,93
per ogni altro figlio	L. 616.000	pari a euro	318,14	per ogni altro figlio	L. 516.000	pari a euro	266,49

Attenzione: per ogni figlio di età inferiore a tre anni è, inoltre, riconosciuto un aumento della detrazione di lire 240.000, pari a euro 123,95; tale aumento non spetta per il figlio in riferimento al quale si è usufruito della detrazione prevista per il coniuge a carico.

ESEMPIO: detrazioni spettanti per figli a carico in mancanza del coniuge (reddito complessivo fino a 30 milioni di lire, pari a euro 15.494)

per 1 figlio	L. 1.057.552	pari a euro 546,18		per 6 figli (compreso il primo)	L. 4.137.552	pari a euro 2.136,87
per 2 figli (compreso il primo)	L. 1.673.552	pari a euro 864,32		per 7 figli (compreso il primo)	L. 4.753.552	pari a euro 2.455,00
per 3 figli (compreso il primo)	L. 2.289.552	pari a euro 1.182,45		per 8 figli (compreso il primo)	L. 5.369.552	pari a euro 2.773,14
per 4 figli (compreso il primo)	L. 2.905.552	pari a euro 1.500,59		per ogni altro figlio	L. 616.000	pari a euro 318,14
per 5 figli (compreso il primo)	L. 3.521.552	pari a euro 1.818,73				

Ulteriore detrazione per figli minori di tre anni

È previsto un incremento della detrazione per figli a carico di **euro 123,95**, pari a **lire 240.000**, per ciascun figlio di età non superiore a tre anni. L'incremento della detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il figlio ha avuto un età inferiore a tre anni e alla percentuale riportata nel prospetto "Familiari a carico" del quadro RP a colonna 6.

Si precisa che se si usufruisce per il primo figlio della detrazione prevista per il coniuge, non si ha diritto, solo per questo figlio, all'ulteriore detrazione per i minori di tre anni.

DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

Rigo RN9: dovete compilare questo rigo se avete redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati, per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente. Scrivete gli importi delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, calcolate secondo la tabella che segue:

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (in lire)

Reddito di lavoro dipendente		Detrazione
	fino a 12.000.000	2.220.000
oltre 12.000.000	e fino a 12.300.000	2.100.000
oltre 12.300.000	e fino a 12.600.000	2.000.000
oltre 12.600.000	e fino a 15.000.000	1.900.000
oltre 15.000.000	e fino a 15.300.000	1.750.000
oltre 15.300.000	e fino a 15.600.000	1.600.000
oltre 15.600.000	e fino a 15.900.000	1.450.000
oltre 15.900.000	e fino a 16.000.000	1.330.000
oltre 16.000.000	e fino a 17.000.000	1.260.000
oltre 17.000.000	e fino a 18.000.000	1.190.000
oltre 18.000.000	e fino a 19.000.000	1.120.000
oltre 19.000.000	e fino a 30.000.000	1.050.000
oltre 30.000.000	e fino a 40.000.000	950.000
oltre 40.000.000	e fino a 50.000.000	850.000
oltre 50.000.000	e fino a 60.000.000	750.000
oltre 60.000.000	e fino a 60.300.000	650.000
oltre 60.300.000	e fino a 70.000.000	550.000
oltre 70.000.000	e fino a 80.000.000	450.000
oltre 80.000.000	e fino a 90.000.000	350.000
oltre 90.000.000	e fino a 90.400.000	250.000
oltre 90.400.000	e fino a 100.000.000	150.000
oltre 100.000.000		100.000

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (in euro)

Reddito di lavoro dipendente		Detrazione
	fino a 6.197	1.146,53
oltre 6.197	e fino a 6.352	1.084,56
oltre 6.352	e fino a 6.507	1.032,91
oltre 6.507	e fino a 7.747	981,27
oltre 7.747	e fino a 7.902	903,80
oltre 7.902	e fino a 8.057	826,33
oltre 8.057	e fino a 8.212	748,86
oltre 8.212	e fino a 8.263	686,89
oltre 8.263	e fino a 8.780	650,74
oltre 8.780	e fino a 9.296	614,58
oltre 9.296	e fino a 9.813	578,43
oltre 9.813	e fino a 15.494	542,28
oltre 15.494	e fino a 20.658	490,63
oltre 20.658	e fino a 25.823	438,99
oltre 25.823	e fino a 30.987	387,34
oltre 30.987	e fino a 31.142	335,70
oltre 31.142	e fino a 36.152	284,05
oltre 36.152	e fino a 41.317	232,41
oltre 41.317	e fino a 46.481	180,76
oltre 46.481	e fino a 46.688	129,11
oltre 46.688	e fino a 51.646	77,47
oltre 51.646		51,65

Se il vostro periodo di lavoro o di pensione nell'anno è stato inferiore a 365 giorni, dovete ridurre l'importo della detrazione in relazione al numero di giorni che avete indicato al rigo RC6 del quadro RC. Per calcolare questo importo dovete fare le seguenti operazioni:
- individuare nella tabella l'ammontare della detrazione che vi spetta;
- dividere il prodotto per 365;
- moltiplicare l'importo per il numero dei giorni (di lavoro o di pensione).

Qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili, che avete indicato nella colonna 1, del rigo RC5, per individuare l'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente vedete in Appendice, voce "Lavori socialmente utili agevolati".

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Rigo RN10: Dovete compilare questo rigo se vi trovate in una di queste due condizioni:
1) **avete un reddito complessivo non superiore a euro 4.957,99, pari a lire 9.600.000, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente, o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno ed eventualmente dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze. Per calcolare la detrazione vedi tabella 1;**
2) **avete un reddito complessivo non superiore a euro 6.197,48, pari a lire 12.000.000, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente, o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno, dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze e reddito relativo agli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Per calcolare la detrazione vedi tabella 2.**

TABELLA 1 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO (in lire)

Reddito complessivo	Detrazione
fino a 9.100.000	300.000
oltre 9.100.000 e fino a 9.300.000	200.000
oltre 9.300.000 e fino a 9.600.000	100.000

TABELLA 1 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO (in euro)

Reddito complessivo	Detrazione
fino a 4.700	155
oltre 4.700 e fino a 4.803	103
oltre 4.803 e fino a 4.958	52

TABELLA 2 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO (in lire)

Reddito complessivo	Detrazione
fino a 9.100.000	400.000
oltre 9.100.000 e fino a 10.000.000	300.000
oltre 10.000.000 e fino a 11.000.000	200.000
oltre 11.000.000 e fino a 12.000.000	100.000

TABELLA 2 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO (in euro)

Reddito complessivo	Detrazione
fino a 4.700	207
oltre 4.700 e fino a 5.165	155
oltre 5.165 e fino a 5.681	103
oltre 5.681 e fino a 6.197	52

Scrivete l'importo di questa detrazione nel rigo RN10.

ULTERIORE DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

Rigo RN11: dovete compilare questo rigo se avete un reddito complessivo costituito esclusivamente da redditi da pensione, ed eventualmente redditi derivanti dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze (per i quali spetta la deduzione per l'abitazione principale) e/o redditi di ter-

reni (per un importo non superiore a **euro 185,92**, pari a **lire 360.000**). Questa ulteriore detrazione spetta in relazione all'età e al reddito di pensione. Per calcolare l'importo da indicare in questo rigo consultate le tabelle seguenti. La detrazione deve essere rapportata ai giorni di pensione che avete indicato nel rigo RC6 del quadro RC.

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI (in lire)

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a 9.400.000	190.000
oltre 9.400.000	e fino a 18.000.000	120.000

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI (in lire)

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a 9.400.000	430.000
oltre 9.400.000	e fino a 18.000.000	360.000
oltre 18.000.000	e fino a 18.500.000	180.000
oltre 18.500.000	e fino a 19.000.000	90.000
Attenzione La detrazione si applica dal periodo d'imposta nel quale si compie il 75° anno di età.		

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI (in euro)

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a 4.855	98,13
oltre 4.855	e fino a 9.296	61,97

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI (in euro)

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a 4.855	222,08
oltre 4.855	e fino a 9.296	185,92
oltre 9.296	e fino a 9.554	92,96
oltre 9.554	e fino a 9.813	46,48
Attenzione La detrazione si applica dal periodo d'imposta nel quale si compie il 75° anno di età.		

Questa ulteriore detrazione non spetta a chi è titolare di trattamenti periodici integrativi.

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA
(alternativa a quella di lavoro dipendente)

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo solamente se avete compilato i quadri RE, Sezione I, RG e RH (per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società in nome collettivo ed in accomandita semplice in contabilità semplificata). Calcolate l'importo secondo la tabella che segue:

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA (in lire)

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		Detrazione
	fino a 9.100.000	1.110.000
oltre 9.100.000	e fino a 9.300.000	1.000.000
oltre 9.300.000	e fino a 9.600.000	900.000
oltre 9.600.000	e fino a 9.900.000	800.000
oltre 9.900.000	e fino a 15.000.000	700.000
oltre 15.000.000	e fino a 15.300.000	600.000
oltre 15.300.000	e fino a 16.000.000	480.000
oltre 16.000.000	e fino a 17.000.000	410.000
oltre 17.000.000	e fino a 18.000.000	340.000
oltre 18.000.000	e fino a 19.000.000	270.000
oltre 19.000.000	e fino a 30.000.000	200.000
oltre 30.000.000	e fino a 60.000.000	100.000

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA (in euro)

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		Detrazione
	fino a 4.700	573,27
oltre 4.700	e fino a 4.803	516,46
oltre 4.803	e fino a 4.958	464,81
oltre 4.958	e fino a 5.113	413,17
oltre 5.113	e fino a 7.747	361,52
oltre 7.747	e fino a 7.902	309,87
oltre 7.902	e fino a 8.263	247,90
oltre 8.263	e fino a 8.780	211,75
oltre 8.780	e fino a 9.296	175,60
oltre 9.296	e fino a 9.813	139,44
oltre 9.813	e fino a 15.494	103,29
oltre 15.494	e fino a 30.987	51,65

In caso di presenza sia di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa che di redditi di lavoro dipendente o di pensione, le detrazioni non sono cumulabili; il contribuente deve quindi compilare o il rigo RN9 o il rigo RN12.

Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I, quadro RP

Rigo RN13: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del quadro RP. Se rientrate nel caso, calcolate il 19% dell'importo indicato nel rigo RP18, colonna 4 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. III, quadro RP

Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 41% o del 36%

Rigo RN14: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 41% per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". Se rientrate nel caso, calcolate il 41% dell'importo indicato nel Rigo RP32 e scrivetelo nel presente rigo.

Rigo RN15: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 36% per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". Se rientrate nel caso, calcolate il 36% dell'importo indicato nel Rigo RP36 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. IV, quadro RP

Rigo RN16: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato la Sez. IV, quadro RP.

Se avete compilato il rigo RP37 dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).
La detrazione è pari:
- a **euro 495,80**, pari a **lire 960.000** se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493,71, pari a lire 30.000.000;
- a **euro 247,90**, pari a **lire 480.000**, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41, pari rispettivamente a lire 30.000.000 e 60.000.000.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, pari a lire 60.000.000, non spetta alcuna detrazione.
Per esempio se il vostro reddito complessivo nel 2001 è stato di lire 40.000.000, il contratto di locazione è cointestato col coniuge e l'immobile è stato la vostra abitazione principale per 180 giorni la detrazione che vi spetta è pari a:

$$480.000 \times \frac{50}{100} \times \frac{180}{365} = \text{lire } 118.356, \text{ arrotondata a } 118.000 \text{ lire;}$$

La detrazione così determinata deve essere riportata, nel rigo RN16.

Se avete compilato il rigo RP38 dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).
La detrazione è pari:
- a **euro 991,60**, pari a **lire 1.920.000** se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493, 71, pari a lire 30.000.000;
- a **euro 495,80**, pari a **lire 960.000**, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41, pari rispettivamente a lire 30.000.000 e 60.000.000.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, pari a lire 60.000.000, non spetta alcuna detrazione.

La detrazione così determinata deve essere riportata, nel rigo RN16.

Se avete barrato la casella del rigo RP39, relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida, dovete riportare euro 516,46, pari a lire 1.000.000, nel rigo RN16.

Se avete compilato il rigo RP40, relativo alla detrazione dell'importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o province autonome, dovete riportare tale detrazione nel rigo RN16.

TOTALE DETRAZIONE D'IMPOSTA

Rigo RN17: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi da RN7 a RN16.

Detrazioni per spese sanitarie per determinate patologie

Rigo RN18: dovete utilizzare questo rigo solo se avete compilato la colonna 1 del rigo RP1 del quadro RP e non avete scelto (casella 1 del rigo RP18 non barrata) di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3.
In mancanza di rateizzazione riportare nella colonna 2 del presente rigo il 19% dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1.

Credito d'imposta per il riacquisto prima casa

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa"

Rigo RN19: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF, oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa indicato nella colonna 2 del rigo RB12 del quadro RB diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 1 del medesimo rigo RB12.
In questo rigo deve essere altresì riportato anche il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione presentata. L'importo da riportare in questo rigo è quello indicato nel rigo RN 19, colonna 1, del quadro RN del Mod. UNICO 2001, persone fisiche, al netto della quota utilizzata in compensazione con il Mod. F24, ovvero nel rigo 31 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2001.

Credito d'imposta per nuove assunzioni

Rigo RN20: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF, oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'articolo 7 della legge n. 388 del 2000. Tale credito spetta a chi nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 ha incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'incremento è dato dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito spetta a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano:
- di età non inferiore a venticinque anni;
- non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi, ovvero siano portatori di handicap.

Possono comunque compilare il presente rigo i soli contribuenti che hanno assunto dipendenti al di fuori della propria attività professionale o d'impresa. Ad esempio sono quelli che hanno assunto una collaboratrice domestica, una baby-sitter o una assistente per persona anziana o portatore di handicap. Coloro che hanno invece effettuato assunzioni per lo svolgimento di attività relative alla propria professione o alla propria impresa devono compilare la relativa sezione del quadro RU.
Il credito spetta nella misura di **euro 413,16**, pari a **lire 800.000**, per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese del 2001. Per l'ulteriore credito d'imposta derivante dall'incremento dell'unità produttiva ubicata in determinate zone, vedere in APPENDICE la voce "Ulteriore credito d'imposta per nuove assunzioni". Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

In questo rigo dovete, altresì, riportare il credito d'imposta per nuove assunzioni indicato nel rigo RN20 col. 1 "Credito d'imposta residuo" del Mod. UNICO 2001, al netto della quota utilizzata in compensazione con il Mod. F24.

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

Rigo RN21: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta indicati nelle colonne 2 dei righi RN18, RN19 e RN20.

Ulteriori istruzioni per la compilazione dei righi RN18, RN19, RN20 e RN21

È importante sapere che l'importo da esporre nel rigo RN21, relativo al totale delle altre detrazioni e dei crediti d'imposta, non deve essere superiore alla differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, scritta nel rigo RN6, e la somma delle detrazioni, scritte nel rigo RN17. Se l'importo da esporre nel rigo RN21 è superiore a detta differenza, esso deve essere ricondotto entro tale limite. A tal fine il contribuente deve ridurre, nella misura che ritiene più opportuna, gli importi da esporre nelle colonne 2 dei righi RN18, RN19 e RN20. In questo caso l'ammontare della detrazione o del singolo credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta lorda va riportato nella colonna 1 del rispettivo rigo.
In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l'importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN18 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie

per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN18 diviso 0,19.
L'importo residuo esposto nelle colonne 1 dei righi RN19 e/o RN20 sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento Modello F 24, in compensazione delle somme a debito.

IMPOSTA NETTA

Rigo RN22: questo rigo serve per calcolare l'importo della vostra imposta netta.
A tal fine effettuate il seguente calcolo: sottraete dall'importo che avete indicato nel rigo RN6, (imposta lorda) l'importo che avete indicato nel rigo RN17 (totale delle detrazioni) e nel rigo RN21 (totale altre detrazioni e crediti d'imposta). Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero riportate l'importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato è negativo scrivete zero.

Crediti d'imposta sui dividendi

Rigo RN23: dovete compilare questo rigo per il recupero del credito di imposta sui dividendi.
Se rientrate nel caso, scrivere l'importo dei crediti di imposta sui dividendi.
Per i dividendi per i quali spetta il credito d'imposta limitato, potete vedere in APPENDICE, voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi".
Se invece avete dichiarato dividendi comunitari negli appositi spazi dei quadri RF, RG, RH, RI e RM, vedere in APPENDICE, voce "Dividendi comunitari".

Crediti per imposte estere

Rigo RN24: dovete compilare questo rigo solamente se avete crediti per imposte estere sui redditi prodotti all'estero.
In particolare dovete scrivere:
- nella **colonna 1** il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito;
- nella **colonna 2** il credito d'imposta complessivo, comprensivo delle imposte effettivamente pagate e di quelle eventualmente indicate nella colonna 1.

Per ulteriori chiarimenti, può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Credito per le imposte pagate all'estero".

Altri crediti d'imposta

Vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per i canoni non percepiti"

Rigo RN25: questo rigo serve per indicare i seguenti crediti di imposta:
- importo dell'imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti dei titoli (di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, *n.* 239), conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- i crediti di imposta di cui all'articolo 2, comma 142, della L. 662 del 1996 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili);
- il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti;
- il credito indicato nel rigo RH20 del quadro RH.

RITENUTE TOTALI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RN26: questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri. Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), scrivete nella **colonna 2**, l'importo del rigo RC10. Se invece avete redditi di altro tipo, utilizzate lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute, e scrivete l'importo dell'ultimo rigo, colonna 2 (nella quale si trova il totale di tutte le ritenute). Nella **colonna 1** del rigo RN26, scrivete l'importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 2.

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC, (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN 26 colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Altre ritenute subite

Rigo RN27: scrivete le ritenute subite sui contributi corrisposti dall'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

Differenza

Rigo RN28: scrivete l'importo che risulta dopo aver fatto le seguenti operazioni:
- sommate gli importi dei righi RN23, RN24 colonna 2, RN25, RN 26 colonna 2 e RN27;
- sottraete dall'importo del rigo RN22 la somma ottenuta;
- se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno (–).

Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

Rigo RN29: dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN28, solo se usufruite di crediti d'imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del FASCICOLO 3.

Eccedenze d'imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci " Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta" e "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione"

Rigo RN30: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova alla colonna 5 del rigo RX1 del Modello UNICO 2001. Se nel 2001 avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN30 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 15 del CUD 2002, o al punto 19 del CUD 2001. Potete scrivere nel rigo RN30 anche l'eccedenza dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la dichiarazione nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.
In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2001 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5):
- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, dovete riportare, nel rigo RN30, l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000), dovete riportare, nel rigo RN30, l'importo inferiore (es: 800). Se a seguito della comunicazione, avete versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), dovete indicare l'intero credito dichiarato (es: 1000);

Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione compensate nel Mod. F24

Rigo RN31: dovete compilare questo rigo solo per indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN30, che avete utilizzato in compensazione nel Mod. F24.
Nello stesso rigo dovete comprendere anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione;

ACCONTI VERSATI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RN32: dovete compilare questo rigo per riportare l'importo degli acconti indicati nella colonna "Importi a debito versati" della Sezione "Erario" del Mod. F24. Dovete altresì indicare nella **colonna 1** di questo rigo l'importo degli acconti dovuti ma non versati se avete goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.
Nel caso in cui i versamenti di acconto siano stati effettuati in euro ed il contribuente scoglie di compilare la dichiarazione in lire, anche gli importi relativi ai predetti versamenti devono essere indicati in lire.
Colonna 2: scrivete la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti.
Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.
Se per l'anno precedente avete fruito dell'assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nel rigo RN32, colonna 2, gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei punti 12 e 13 del CUD 2002 (o punti 16 e 17 del CUD 2001). Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto.
Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella colonna 1 scrivete l'importo di questi acconti, già compresi nell'importo indicato nella colonna 2. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il 2001.

IRFEF da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2002

Rigo RN33: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2002 precedentemente presentato.
Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 41 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 42 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Imposta a debito o a credito

Righi RN34 e RN35: dovete compilare questi righi per determinare l'imposta a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:

RN28 – RN29 – RN30 + RN31 – RN32 colonna 2 – RN33 colonna 1 + RN33 colonna 2

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RN34;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno (–), nel rigo RN35.

È bene sapere che l'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera **euro 10,33**, pari a **lire 20.000**.
Per utilizzare l'eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

8. QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

Siete obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal Comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2001, dell'addizionale comunale all'IRPEF, sia che siate residenti che non residenti nel territorio dello Stato, se con riferimento al 2001, dovete l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta che vi spettano, dei crediti d'imposta sugli

53

utili distribuiti da società ed enti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Chi non è tenuto al pagamento

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:
- possedete soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata, salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- avete un'imposta lorda (rigo RN6) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN17 e RN18, dei crediti d'imposta sui dividendi e per redditi prodotti all'estero, indicati nei righi RN23 e RN24 non supera **euro 10,33**, pari a **lire 20.000**.

Come si determina

Le addizionali regionale e comunale si determinano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa.

Aliquote

L'aliquota dell'addizionale regionale per il 2001, è stabilita, per tutto il territorio nazionale, nella misura dello 0,90 per cento.
Per il 2001 l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale.
Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte.
Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.
Per individuare la regione ed il comune a favore dei quali effettuare il versamento delle addizionali, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2001. Per ulteriori chiarimenti vedete le ISTRUZIONI GENERALI, PARTE III, capitolo 1 ("Dati personali - Domicilio fiscale al 31 dicembre 2001").

Quando e come si effettua il versamento

Dovete versare in unica soluzione le addizionali regionale e comunale con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF.
Non è dovuto, quindi, alcun acconto.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.

SEZIONE I
COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RV1: scrivete l'importo pari alla differenza tra l'importo di rigo RN1, colonna 2 e la somma dei righi RN3 e RN4.

Rigo RV2: scrivete l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta. Questo importo è pari allo 0,90 per cento della somma dell'importo scritto nel rigo RV1.

Rigo RV3:
- nella **colonna 1** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 2. Questo importo è quello che potete trovare al punto 10 del CUD 2002 o 11-bis del CUD 2001;
- nella **colonna 2** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta, se nel 2001 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Tale importo è quello che potete trovare nel rigo RC11 della Sezione III del quadro RC, eventualmente sommato all'importo indicato nel rigo RC14 della Sezione IV del quadro RC qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (riportando il codice 3 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4 della Sezione I del quadro RC) ed il vostro reddito complessivo superi euro 9.296,22, pari a lire 18.000.000, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l'importo indicato nel rigo RL27, colonna 2.

In questa colonna dovete sommare anche l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta diversa da quelle sopra indicate (quali, ad esempio, quella relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari).

Rigo RV4: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativa al domicilio fiscale al 31 dicembre 2000, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codice Regione".
Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 5, del Modello UNICO 2001. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV4, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 16 del CUD 2002 o al punto 20 del CUD 2001.

Rigo RV5: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il Modello F24.

Rigo RV6: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2002 precedentemente presentato.
Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 43 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 44 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Righi RV7 e RV8: dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale regionale a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:

RV2 – RV3 colonna 2 – RV4 colonna 2 + RV5 - RV6 colonna 1 + RV6 colonna 2

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV7;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno (–), nel rigo RV8.

SEZIONE II
COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RV9: scrivete l'aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2001. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale all'IRPEF.

Rigo RV10: scrivete l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare all'importo riportato al rigo RV1, l'aliquota indicata al rigo RV9.

Rigo RV11:
- nella **colonna 1** scrivete l'addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già compresa nell'importo di colonna 2. Questo importo è quello che potete trovare al punto 11 del CUD 2002 o al punto 12-bis del CUD 2001;
- nella **colonna 2** scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che potete trovare al rigo RC12 del quadro RC, Sezione III.

Rigo RV12: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale comunale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2000, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codice Regione".
Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX3, colonna 5, del Modello UNICO 2001. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV12, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 17 del CUD 2002 o al punto 21 del CUD 2001.

Rigo RV13: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il Mod. F24.

Rigo RV14: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2002 precedentemente presentato.
Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 45 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 46 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Righi RV15 e RV16: dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale comunale a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:

RV10 – RV11 colonna 2 – RV12 colonna 2 + RV13 - RV14 colonna 1 + RV14 colonna 2

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV15;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno (–), nel rigo RV16.

9. QUADRO RX – COMPENSAZIONI E RIMBORSI

Premessa

In tutti i casi in cui sorga la necessità di esprimere gli importi in euro, o perché si sta compilando la dichiarazione in lire ed il quadro RX deve essere compilato esclusivamente in euro, o perché, pur compilando la dichiarazione in euro si deve tener conto di importi precedentemente contabilizzati in lire, si dovrà procedere, ai fini della corretta conversione, nel modo seguente:
- . inizialmente si applica, come passaggio intermedio, l'arrotondamento al centesimo di euro;
- . successivamente si esprime l'arrotondamento all'unità di euro, dovendo inserire il dato nel quadro RX, tenuto conto che si arrotonda per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

ESEMPIO:
A seguito dell'operata conversione, risulta un importo a credito pari ad euro 164,499; tale importo, arrotondato al centesimo di euro, diviene euro 164,50 per poi essere riportato nel quadro RX in euro 165.

Generalità

Il quadro RX è composto da tre sezioni:
- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il Quadro RX, rigo per rigo.

SEZIONE I
UTILIZZO DEI CREDITI E DELLE ECCEDENZE

Nei **righi** da **RX1** a **RX15**:

- in **colonna 1**, importo a credito risultante dalla presente dichiarazione: riportate i crediti risultanti dalla presente dichiarazione;

più in particolare:
– al **rigo RX1** (IRPEF), riportate l'importo a credito di cui al rigo RN35, al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (rigo RQ8) e per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ13).

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro l'importo ottenuto dalla operazione sopraindicata secondo il seguente schema:

	Importo in Lire		Importo in Euro	
RN35 – RQ8 – RQ13	,000	: 1936,27 =	,00	Riportate l'importo in RX1, colonna 1

– al **rigo RX2** (Addizionale regionale IRPEF), riportate l'importo a credito di cui al rigo RV8.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

	Importo in Lire		Importo in Euro	
RV8	,000	: 1936,27 =	,00	Riportate l'importo in RX2, colonna 1

– al **rigo RX3** (Addizionale comunale IRPEF), riportate l'importo a credito di cui al rigo RV16.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

	Importo in Lire		Importo in Euro	
RV16	,000	: 1936,27 =	,00	Riportate l'importo in RX3, colonna 1

– al **rigo RX4** (IVA), riportate il credito desunto dal rigo VL32. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito (somma dei righi VL32) e la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto secondo la seguente formula: VL33 – VL34 + VL36.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro l'importo ottenuto dalla operazione sopraindicata secondo il seguente schema:

	Importo in Lire		Importo in Euro	
VL32 ovvero somma VL32 – somma (VL33 – VL34 + VL36)	,000	: 1936,27 =	,00	Riportate l'importo in RX4, colonna 1

– al **rigo RX5** (IRAP), riportate l'importo a credito di cui al rigo IQ95.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

	Importo in Lire		Importo in Euro	
IQ95	,000	: 1936,27 =	,00	Riportate l'importo in RX5, colonna 1

– per il **rigo RX6** (contributi previdenziali), si vedano le istruzioni riportate nel quadro RR, fermo restando che il risultante importo a credito, laddove il modello sia stato compilato in lire, deve essere convertito in euro secondo il seguente schema:

Importo in Lire		Importo in Euro	
,000	: 1936,27 =	,00	Riportate l'importo in RX6, colonna 1

– al **rigo RX7** (imposta sostitutiva di cui al quadro RT), riportate l'importo a credito di cui al rigo RT34.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

	Importo in Lire		Importo in Euro	
RT34	,000	: 1936,27 =	,00	Riportate l'importo in RX7, colonna 1

- in **colonna 2**, eccedenza di versamento a saldo: riportate l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4;

- in **colonna 3**, credito di cui si chiede il rimborso: indicate l'importo di cui alle colonne 1 e 2 relativamente al quale si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (v. Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2002 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata). Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata anche specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- in **colonna 4**, credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione: indicate l'importo di cui alle colonne 1 e 2 al netto di quanto riportato in colonna 3, da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o da computare in detrazione.

SEZIONE II
RIEPILOGO IVA

Nel **rigo RX16** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL33 (IVA a debito) i crediti d'imposta eventualmente utilizzati (rigo VL34) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL36).
Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasferimenti d'azienda, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo RX16 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto, secondo la formula (VL33 – VL34 + VL36) e la somma degli importi a credito (rigo VL32) indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro l'importo ottenuto dalla operazione sopraindicata secondo il seguente schema:

	Importo in Lire		Importo in Euro	
VL33 – VL34 + VL36 ovvero somma (VL33 – VL34 + VL36) – somma VL32	,000	: 1936,27 =	,00	Riportate l'importo in RX16

SEZIONE III
RIPORTO DI ECCEDENZE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE CHE NON TROVANO COLLOCAZIONE NEI RELATIVI QUADRI

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31.12.2000, ha presentato la dichiarazione con saldo di IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello UNICO 2001, in compensazione di altri tributi a debito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, delle imposte sostitutive di cui ai quadri RM ed RQ che non contemplano ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:

- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2001 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

ATTENZIONE: la presente sezione va, comunque, compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2002.

Nei righi da **RX17** a **RX24**:

- in **colonna 1**, codice tributo: indicate, limitatamente ai righi RX21, RX22, RX23 e RX24, il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si intende riportare dall'anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei righi da RX17 a RX20;
- in **colonna 2**, eccedenza o credito precedente: indicate l'ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo del quadro RX - Sezione I del modello UNICO 2001, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2001 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione. Tale importo deve essere convertito in euro secondo il seguente schema:

[illegible] ,000 : 1936,27 = ,00 [illegible]

- in **colonna 3**, importo compensato nel Mod. F24: indicate l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

ATTENZIONE: se sono state effettuate compensazioni esclusivamente in Euro, riportate direttamente la somma di tali importi nella presente colonna. Nel caso in cui alcune o tutte le compensazioni siano state effettuate in Lire, l'importo complessivo delle compensazioni in Euro da riportare nella presente colonna dovrà essere così determinato.

[illegible] ,000 : 1936,27 = , _ _ +

[illegible] , _ _ = ,00 [illegible]

Il credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a colonna 2 e l'importo di cui a colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;

- in **colonna 4**, importo di cui si chiede il rimborso: indicate l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- in **colonna 5**, importo residuo da compensare: indicate l'ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a colonna 2 e la somma degli importi di cui a colonne 3 e 4, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2001 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

PARTE IV: SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
- il servizio telematico Entratel, operativo dal 1998, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
- il servizio telematico Internet, operativo dal 2000, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Non è consentito effettuare i versamenti per il tramite degli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) alla voce "Servizi online".

1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi telematici richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche minime:

Ambiente Windows
- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori.

Ambiente MAC/OS
- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x.

Dotato inoltre di:
- Browser (Netscape Communicator, *Internet* Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

2 PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:
– compilare la propria dichiarazione UNICO 2002 Persone fisiche;
– compilare il proprio modello di versamento F24;
– controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.it

Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

3. UTENTI ABILITABILI

3.1 Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:
- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni dall'anno 2002 sono:
- i contribuenti tenuti nell'anno 2002 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2001, un volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.822,84 (50 milioni di lire);
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

I soggetti sopra elencati, possono assolvere tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli **incaricati** della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.
  Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla trasmissione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla trasmissione telematica.
Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli delle:
– banche convenzionate;
– Poste italiane S.p.A.
Le banche e Poste italiane S.p.A. possono assolvere all'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.
Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2 Servizio telematico Internet

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica in base a quanto precisato nelle premesse al presente capitolo, devono utilizzare il servizio telematico *Internet* se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni nei sensi sopra illustrati possono comunque utilizzare il servizio telematico *Internet* per presentare la propria dichiarazione ed effettuare i propri versamenti, oppure possono rivolgersi alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A., o avvalersi, per la sola presentazione della dichiarazione, degli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:
– predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
– controllo della dichiarazione;
– predisposizione del file da trasmettere;
– invio dei dati;
– elaborazione dei dati;
– gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presentano telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto software di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:
– l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
– per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
– i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.
I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:
– verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
– verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
– eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.
Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.
Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.
Lo stesso software che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

4.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:
– connettersi al servizio (Internet o Entratel);
– collegarsi al sito WEB ;
– inviare il file autenticato.
Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

4.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
– controllare il codice di autenticazione;
– controllare l'univocità del file;
– controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
– controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.
I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.
Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.
L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

4.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) vengono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.
A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
- una ricevuta relativa al file inviato;
- tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul sito Web del servizio telematico utilizzato: il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.
Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute e, utilizzando il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.
Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:
- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.
Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:
- una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
- una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:
- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni ;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

5.1 File scartati

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute.
Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:
- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:
- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72.
Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito http://assistenza.finanze.it e sul sito http://uniconline.finanze.it.

5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.
In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l'operazione descritta.
Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l'esito della loro elaborazione.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:
- alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, agli uffici I.V.A. e agli uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.
Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché gli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.agenziaentrate.it**, oltre che presso gli uffici stessi.
Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni, le chiavi e la password di accesso.

6.2 Accesso al servizio

Il servizio non è raggiungibile via Internet; al momento dell'abilitazione vengono fornite anche le istruzioni necessarie a configurare la connessione.
Occorre dotarsi di un modem (se già non lo utilizzate, ad esempio, per l'accesso a Internet). È possibile utilizzare una normale linea telefonica o una linea ISDN.
La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.
La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.
Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:
- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.
Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.
Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

6.3 Generazione delle chiavi

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.
La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".
Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.
Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.
Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi. Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.
Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

6.4 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:
- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate al momento del rilascio dell'abilitazione.
Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:
- il sito http://assistenza.finanze.it, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;

- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET

7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito uniconline.finanze.it ed eseguire le operazioni illustrate nella pagina "Abilitazione".

L'interessato otterrà subito una prima parte del Pincode, riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del Pincode sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Il contribuente italiano persona fisica non residente nel territorio dello Stato, che intenda conseguire l'abilitazione al servizio telematico Internet per trasmettere la propria dichiarazione, deve inoltrare una richiesta via web.
Copia di tale richiesta, cui deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, deve essere presentata, anche via fax, al Consolato italiano competente.
Quest'ultimo, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito uniconline.finanze.it.

ATTENZIONE: Qualora il contribuente non residente sia un soggetto diverso da persona fisica, che non ha stabile organizzazione in Italia, e intenda trasmettere DIRETTAMENTE la propria dichiarazione, potrà avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del Pincode su richiesta del suo rappresentante fiscale in Italia. In alternativa, può avvalersi di un intermediario abilitato.

7.2 Accesso al servizio

È necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet* Service Provider.

7.3 Pincode

Il Pincode viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.
Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

7.4 Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito uniconline.finanze.it, dove è possibile consultare la voce "Ti aiuto? Domande più frequenti", che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ).

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazioni di avvenuta presentazione
È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche
È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Pincode
È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Pincode del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:
– lo interpreta con la chiave privata o il Pincode del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
– ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.
Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico
È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File
È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato
È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Generazioni delle chiavi di autenticazione
È una funzione del software, distribuito dall'Agenzia agli utenti del **servizio telematico Entratel**, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando la documentazione consegnata al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la funzione in esame, l'utente:
– genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
– trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.
L'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:
– verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
– verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.
In caso di esito positivo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.
L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

Supporto ottico
È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

GLOSSARIO (spiegazioni di termini tecnici)

- **Le definizioni date sono relative al significato che i termini hanno nel** Modello Unico **e nelle relative Istruzioni.**
- **Nel corpo delle voci i termini che costituiscono altre voci del glossario compaiono in** MAIUSCOLETTO**.**

❑ **acconto d'imposta:** è il versamento che alcune categorie di contribuenti devono effettuare in due rate prima della scadenza del PERIODO D'IMPOSTA. Deve essere pari a una percentuale (per l'IRPEF è fissata, per l'anno 2002, nella misura del 98%) delle imposte pagate per l'anno precedente.

❑ **aliquota** (d'imposta): è la misura dell'imposta da pagare, calcolata come percentuale dell'IMPONIBILE. È fissa per certe imposte (per es., l'IVA), e aumenta con l'aumentare dell'IMPONIBILE per altre (per es., l'IRPEF).

❑ **attività intramurarie:** sono attività lavorative supplementari che il lavoratore dipendente svolge all'interno della struttura in cui è inquadrato o all'esterno, purché autorizzato. ◆ v. in APPENDICE voce *Attività libero professionale intramuraria.*

❑ **base imponibile:** v. IMPONIBILE.

❑ **canone:** è il pagamento periodico che deve fare chi usa un bene di proprietà altrui. ◆ v. LOCAZIONE.

❑ **capienza:** si dice che un importo trova capienza in un altro quando il primo può essere contenuto nel secondo, cioè non è maggiore di esso.

❑ **capital gains:** sono i guadagni che risultano dalla compravendita di titoli (azioni, titoli di Stato, ecc.).

❑ **circolarità interbancaria:** è la circolazione di denaro, esercitata per mezzo di una rete di collegamento elettronica, grazie alla quale è possibile effettuare pagamenti a nome di una banca presso gli sportelli di un'altra. In questo modo il denaro che circola è virtuale: da una banca all'altra ad ogni pagamento non si spostano fisicamente le banconote, ma semplicemente entrambe le parti riconoscono che il credito in questione è passato dall'una all'altra.

❑ **concessionari** (del servizio di riscossione): sono organismi (alcune banche, di solito una per provincia) che si incaricano della riscossione dei tributi per conto dell'Agenzia delle Entrate.

❑ **conduttore** (o **locatario**): chi prende un bene in LOCAZIONE.

❑ **conduzione:** il fatto di avere un bene in LOCAZIONE.

❑ **conduzione associata:** si verifica quando più soggetti partecipano, con quote uguali o diverse, nell'avere un bene in LOCAZIONE.

❑ **conguaglio incapiente:** ogni anno il datore di lavoro (SOSTITUTO D'IMPOSTA) effettua un conguaglio sulle RITENUTE ALLA FONTE che ha operato sulle buste paga del dipendente. Se queste sono state minori del dovuto, il conguaglio consiste nel detrarre dalla busta paga l'ulteriore somma dovuta dal contribuente al fisco; se le ritenute sono state superiori al dovuto, il conguaglio consiste nell'aumentare la busta paga della somma dovuta dal fisco al contribuente. Se il conguaglio effettuato dal sostituto d'imposta è inferiore alla somma dovuta dal contribuente, perché la busta paga da cui sottrarre tale somma non è sufficiente, il conguaglio si dice *incapiente.*

❑ **conto capitale:** si dice che un contributo è erogato *in conto capitale* quando contribuisce al pagamento del capitale e non a quello degli interessi. Si dicono erogati *non in conto capitale* quei contributi che, per sovvenzionare chi deve pagare un mutuo, lo Stato o un ente pubblico eroga destinandoli al pagamento totale o parziale degli interessi, e non del capitale.

❑ **deducibile, dedurre, deduzioni:** la legge consente che alcune spese considerate necessarie (spese per assistenza ai disabili, contributi previdenziali, ecc.) o socialmente desiderabili (contributi per i paesi in via di sviluppo, ecc.) siano dedotte dal reddito, cioè sottratte al totale del reddito sul quale si calcolano poi le imposte da pagare (REDDITO IMPONIBILE). In questo modo le imposte da pagare risultano minori, perché minore è il reddito rispetto al quale vengono calcolate.
Per poter dedurre una spesa, il contribuente deve essere in grado di esibirne la ricevuta.
La deduzione si distingue dalla DETRAZIONE, che avviene mediante sottrazione di una somma dall'importo da pagare, e non dal reddito.
Per un elenco completo delle spese deducibili, v. l'art. 10 del TUIR.

❑ **detraibile, detrarre, detrazioni:** la legge prevede che dal totale delle imposte da pagare si possano detrarre, cioè sottrarre, delle somme. Per esempio, dall'IRPEF si possono effettuare detrazioni per il sostentamento dei familiari a carico, per lavoro dipendente, per spese sostenute (spese sanitarie, per l'istruzione, ecc.).
La detrazione si distingue dalla DEDUZIONE, che avviene mediante sottrazione di una somma dal REDDITO IMPONIBILE, e non dalle imposte.

❑ **dominicale:** REDDITO DOMINICALE.

❑ **Dual Income Tax** (DIT): è un sistema di tassazione che applica una ALIQUOTA D'IMPOSTA ridotta, pari al 19%, ad una determinata parte del reddito d'impresa.

❑ **eredità giacente:** è l'eredità che per qualche ragione non passa all'erede, e rimane dunque (affidata a un curatore) in attesa che l'erede la possa o la voglia accettare.

❑ **erogazioni liberali:** sono offerte fatte volontariamente a favore dello Stato o di enti ed organizzazioni che senza fini di lucro svolgono attività socialmente utili, attività di studio, di ricerca, di documentazione culturale e artistica, di spettacolo. ◆ v. in APPENDICE voce *"Altri oneri per i quali spetta la detrazione".*

❑ **giacente:** ◆ v. EREDITÀ GIACENTE.

❑ **imponibile, base imponibile, reddito imponibile:** è l'ammontare del reddito, o il valore del bene o del servizio, sul quale viene calcolata l'imposta. Ad esempio, per l'IRPEF è il totale dei redditi, per l'imposta di successione è il valore dei beni ereditati, per l'ICI è il valore catastale degli immobili.

❑ **imputazione** (del credito, delle quote di reddito agrario, ecc.): è l'attribuzione ad un determinato contribuente di una detrazione, di un credito, di una quota di reddito. Si può parlare di *imputazione di una spesa* anche a un determinato periodo d'imposta, a una determinata voce del conto dei profitti e delle perdite, ecc.

❑ **incapiente:** ◆ v. CONGUAGLIO INCAPIENTE.

❑ **intermediari** (del servizio telematico): sono soggetti e organismi (commercialisti, centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali) che si incaricano di trasmettere all'Amministrazione finanziaria dello Stato la dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

❑ **interessi moratori:** sono gli interessi che si sommano all'importo da pagare, quando si paga in ritardo. Servono a indennizzare del ritardo il creditore.

❑ **intramurario:** ♦ v. ATTIVITÀ INTRAMURARIE.

❑ **irrogare, irrogazione:** infliggere, il fatto di infliggere (per es., una sanzione).

❑ **locatore:** chi dà un bene in LOCAZIONE.

❑ **locazione** (contratto di locazione): comunemente detta affitto, è il contratto per cui qualcuno (LOCATORE) dà a un altro (CONDUTTORE o LOCATARIO) l'utilizzo di un bene in cambio di un pagamento periodico. ♦ v. CANONE.

❑ **moratori:** ♦ v. INTERESSI MORATORI.

❑ **nuda proprietà:** è la sola e semplice proprietà di un bene, che rimane al proprietario quando qualcun altro ha tutti i diritti di uso e di trarne beneficio economico.

❑ **oneri:** spese.

❑ **oneroso:** che comporta spese. ♦ v. TITOLO ONEROSO.

❑ **oneri accessori:** sono tutte le spese che si aggiungono a una spesa principale. Per esempio, nella stipulazione di un mutuo, le spese per commissioni bancarie.

❑ **patti in deroga:** è la denominazione usuale del regime di accordo fra le parti, in base al quale può essere dato in LOCAZIONE un immobile, quando il suo CANONE di locazione non è stabilito dalla legge (nel quale caso si parla comunemente di "equo canone").

❑ **periodo d'imposta:** è il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui il contribuente deve pagare le imposte. Di norma coincide con un anno solare.

❑ **pertinenze** (di un fabbricato): sono i terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini, cortili, vialetti di accesso, box, cantine, ecc.) destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio di un fabbricato principale.

❑ **redditi assimilati** (a quelli da lavoro dipendente): sono tutti i redditi che non risultano da vero e proprio lavoro dipendente ma vanno dichiarati nel quadro RC del Modello UNICO insieme con quelli da lavoro dipendente. Per esempio, le borse di studio o di formazione professionale, le indennità per pubbliche funzioni. Per l'elenco di questi redditi, ♦ v. in APPENDICE voce "*Redditi di lavoro dipendente e assimilati*".

❑ **redditi di capitale:** sono i redditi che si percepiscono perché un proprio capitale è messo a disposizione di un terzo. Per esempio, quando una certa somma è depositata presso una banca, o investita in azioni di una società. Anche questi redditi sono soggetti a tassazione.

❑ **reddito agrario:** è il reddito soggetto a imposta che viene attribuito a chi (proprietario, affittuario, ecc.) utilizza un terreno agricolo. Lo stabilisce il catasto in base al tipo di terreno e di coltura.

❑ **reddito dominicale:** è il reddito soggetto a imposta che viene attribuito al possessore di un terreno agricolo. È il catasto che lo stabilisce, in base al tipo di terreno.

❑ **reddito imponibile:** ♦ v. IMPONIBILE.

❑ **rendita catastale:** è la rendita che viene attribuita a un immobile. La stabilisce il catasto basandosi sul valore e sulla redditività dell'immobile, calcolati convenzionalmente in base a criteri uniformi per tutto il territorio nazionale.

❑ **ritenuta alla fonte a titolo di imposta:** non tutte le imposte vengono pagate direttamente dal contribuente. In molti casi il soggetto che eroga una somma a favore del contribuente sottrae dall'importo l'imposta dovuta su quella somma, e la versa al fisco. Si dice allora che è stata effettuata una *ritenuta alla fonte a titolo d'imposta*. Il contribuente si dice SOSTITUITO, e chi effettua la ritenuta si dice SOSTITUTO D'IMPOSTA. Poiché in tal modo l'imposta dovuta per quel reddito è già stata pagata, il contribuente non ha più l'obbligo di dichiarare il reddito in questione. ♦ v. RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'ACCONTO.

❑ **ritenuta alla fonte a titolo d'acconto** (o **ritenuta d'acconto**): non tutte le imposte vengono pagate per intero direttamente dal contribuente. In molti casi un SOSTITUTO D'IMPOSTA (datore di lavoro o altro) sottrae dalle somme dovute al SOSTITUITO (per es., lavoratore dipendente o autonomo) un importo a titolo di acconto sul totale delle imposte dovute. Tale *ritenuta alla fonte a titolo di acconto* è basata sull'ammontare del reddito da cui viene sottratta, e non tiene conto degli altri redditi del sostituito. Di conseguenza, al momento della dichiarazione il contribuente deve comunque dichiarare fra i suoi redditi quelli che sono già stati assoggettati alla ritenuta d'acconto. Infatti nel caso che, alla fine del PERIODO D'IMPOSTA, le imposte dovute in base al totale dei redditi si rivelino maggiori o minori della somma delle ritenute d'acconto, il contribuente calcolerà la differenza nella dichiarazione dei redditi. ♦ v. RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA.

❑ **sostituito:** è chi subisce da parte del SOSTITUTO D'IMPOSTA la RITENUTA ALLA FONTE sul reddito che ha prodotto o conseguito.

❑ **sostituto d'imposta:** è chi (datore di lavoro, INPS, ecc.) per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (SOSTITUITO) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, effettuando il pagamento di imposte dovute dal contribuente. La legge prevede che in alcuni casi siano sostituti d'imposta coloro (enti, società, imprenditori e professionisti) che devono corrispondere delle somme a dipendenti, a lavoratori autonomi o ad altri soggetti. Al momento di erogare tali somme i sostituti effettuano la RITENUTA ALLA FONTE, cioè trattengono dall'importo totale la parte che dovranno versare allo Stato.

❑ **titolo oneroso:** si dice che avviene a *titolo oneroso* qualcosa che comporta una spesa. Per esempio, sono rendite costituite a titolo oneroso quelle rendite (assicurazioni, pensioni integrative) che si predispongono pagando in anticipo o periodicamente una somma di denaro.

❑ **usufrutto:** è il diritto reale di usare un bene di proprietà altrui (e di godere degli eventuali frutti), senza però poterne modificare la destinazione d'uso.

APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)

Abbreviazioni

Art. Articolo
ASI Agenzia Spaziale Italiana
ASL Azienda Sanitaria Locale
AVS Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT Buoni ordinari del Tesoro
CAF Centro di Assistenza Fiscale
c.c. Codice civile
c.d. cosiddetto
CEE Comunità Economica Europea
CSSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT Dual Income Tax
D.L. Decreto Legge
D.Lgs. Decreto Legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U. Gazzetta Ufficiale
IACP Istituto Autonomo Case Popolari
ICI Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR Imposta Locale sui Redditi
INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT Istituto Centrale di Statistica
IVA Imposta sul Valore Aggiunto
Lett. Lettera
Mod. Modello
N. Numero
ONG Organizzazione Non Governativa
ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
SCAU Servizio Contributi Agricoli Unificati
PRA Pubblico registro automobilistico
TOSAP Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE Unione Europea
UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine

❑ Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, se è stato nominato un curatore di eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, l'erede che ha accettato l'eredità deve predisporre e conservare un prospetto, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, dal quale risultino:
- la data di cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle imposte o delle entrate, ove istituito, del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

❑ Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2002

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2002 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN28.
Se questo importo:
- non supera **euro 51,65**, non è dovuto acconto;
- supera **euro 51,65**, è dovuto acconto nella misura del **98 per cento** del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione entro il **2 dicembre 2002** (primo giorno feriale successivo alla scadenza del 30 novembre 2002), se l'importo dovuto è inferiore ad **euro 259,26**;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad **euro 259,26**, di cui:
  – la prima entro il **31 maggio 2002**, nella misura del 40 per cento;
  – la seconda entro il **2 dicembre 2002** (primo giorno feriale successivo alla scadenza del 30 novembre 2002), nella restante misura del 60 per cento.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2002 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al paragrafo 8 della parte 1.

❑ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento e del 4 per cento, previste rispettivamente ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e sugli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

a. che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché al personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile;

b. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della legge n. 168 del 22 aprile 1982, all'art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall'art. 3, comma 2, della legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall'art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere (a), (b) e (c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto d'acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Se sussistono le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) le agevolazioni suddette spettano per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

❑ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:
- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto;

Si precisa che:
- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
  - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
  - l'affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
  - la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

❑ Altri oneri deducibili (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel **rigo RP27**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2001 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2001 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983.
  L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'Albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
  Si precisa che tra le spese certificabili o documentabili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite in lire italiane seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 3 della PARTE II;
- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato.

❑ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

c. le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere *b)* e *c)* eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del TUIR.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera *b)* ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

❑ Attività libera professionale intramuraria

In base all'art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:
- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;

- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività liberoprofessionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell'art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.
La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.
Resta fermo che le restanti attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito professionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Tuir e per questo non può essere utilizzato questo modello.

Attenzione: *I compensi percepiti nel 2001, per attività appositamente autorizzata all'esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.*

❑ Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Mentre per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 56,25 per cento dei dividendi stessi. Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta.
Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.
Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo + credito d'imposta}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 2 + crediti d'imposta sui dividendi di cui al rigo RN2}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al **rigo RN22**.
Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

❑ Canone di locazione – Casi particolari

1) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

2) Nel caso di fabbricato riportato su più righi e per il quale è stato indicato il canone di locazione, è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di locazione (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
  - **a.** se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
    - se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 8, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita;
    - se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 nel campo "Utilizzo" (col. 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione;
    - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
  - **b.** se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure nel campo "Utilizzo" è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (locazione di una parte dell'immobile adibito ad abitazione principale) e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8:
    - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
    - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
  - **c.** se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "Utilizzo" (colonna 2) il codice 4:
    - riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "casi particolari" (colonna 6), i dati di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito sopra descritto.
Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a e b (sopra descritti) e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

❑ Canone di locazione – Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio in lire:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5 per cento:	900.000
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5 per cento:	100.000
Canone di locazione totale:	20.000.000

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = \quad 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = \quad 2.000.000$$

Esempio in euro:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

Quota del canone relativo alla abitazione:

$$\frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = \quad 9.296,15$$

Quota del canone relativo alla pertinenza:

$$\frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = \quad 1.032,99$$

❑ **Comuni ad alta densità abitativa (di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551 convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni)**

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

❑ **Contemporanea presenza di più agevolazioni**

1. Presenza di agevolazioni: "DIT" e Attività sportive dilettantistiche

Chi fruisce della agevolazione "DIT" e, contemporaneamente, della agevolazione per attività sportive dilettantistiche (sezione seconda del quadro RL) deve effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito del rigo RN5 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito per attività sportive dilettantistiche, indicato nel rigo RL25, colonna 1, e il reddito agevolato DIT nel modo seguente:
- sommare all'importo di rigo RN5, l'importo indicato nel rigo RL25 colonna 1 e quello agevolato DIT indicato nel rigo RJ11 (per un importo non superiore a venti milioni);
- calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente alla somma dell'importo del rigo RL25, colonna 1 e di quello agevolato DIT scritto nel rigo RJ11(per un importo non superiore a venti milioni) e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
- scrivere l'importo così calcolato nel rigo RN6.

❑ **Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose**

Nel **rigo RP23**, possono essere indicate le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91, pari a lire 2.000.000.

❑ **Correzioni del Modello 730**

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello UNICO. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Modello 730. Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella **"Correttiva nei termini"** posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" del frontespizio del Modello UNICO, che intende rettificare il Modello 730 a suo tempo presentato.

I contribuenti che presentano il Modello UNICO per integrare il Modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e dell'addizionale regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta. Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

I versamenti ed i rimborsi che risultano dalla liquidazione del Modello 730 ai quali provvederà comunque il sostituto di imposta non devono essere indicati. Il contribuente che presenta un Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 è tenuto, con le avvertenze sopra precisate, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.
Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del Modello UNICO sarà sostanzialmente analogo a quello del Modello 730.
Si fa presente, comunque, che il credito può essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Modello UNICO sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

❑ **Correzione del Modello UNICO nei termini**

I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
Il contribuente deve barrare la casella **"Correttiva nei termini"** posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante

dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

❑ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2001 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2001, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 2.582,28, pari a lire 5 milioni, per i terreni ubicati in Comuni non considerati montani, ed euro 7.746,85, pari a lire 15 milioni, se si tratta di terreni che si trovano in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.
Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.
I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

❑ Crediti di imposta per i canoni non percepiti

L'art. 23 del TUIR dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel **rigo RN25**, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:
– della rendita catastale degli immobili;
– di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici;
– dell'ILOR pagata fino all'anno 1992.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece,non è rilevante quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: *nel caso in cui il calcolo per la determinazione del credito d'imposta si effettua con riferimento ad un periodo d'imposta nel quale era dovuta l'ILOR, e tale imposta ha costituito onere deducibile dal reddito complessivo dell'anno successivo, considerato che si viene a determinare un'imposta minore di quella pagata, tale differenza deve essere indicata tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria). Inoltre, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.*
Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1992, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2001.

❑ Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere la voce "Acquisto prima casa";
- l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa.
  Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data d'acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.

Il credito d'imposta è utilizzabile:
- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Ovvero alternativamente:
- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione delle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel **rigo RN19**, **colonna 1**, può essere indicata la somma residua non compensata.

❑ Credito d'imposta sui dividendi

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:
a) il credito compete nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del Tuir;
b) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
c) il credito compete nella misura del 56,25 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
d) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
e) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili da utilizzarsi esclusivamente a compensazione della quota d'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73% dei dividendi stessi. Sono compresi anche gli utili derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;
f) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili da utilizzarsi esclusivamente a compensazione della quota d'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 56,25% dei dividendi stessi. Sono compresi anche gli utili derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;
g) il credito d'imposta non compete:
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti ;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

❑ Credito per le imposte pagate all'estero

Nel **rigo RN24** va indicato:
- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati ai quadri RC, RE, RF, RG, RI, RL ed RM (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);
- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici, devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:
- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva nell'anno 2001, relative ai redditi 2001;
- l'eventuale minore reddito estero del 2001 cui l'imposta si riferisce;
- la misura massima del credito d'imposta, determinato, per effetto dell'articolo 15 del TUIR, nel modo seguente:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{imposta lorda italiana (rigo RN5)}}{\text{Reddito complessivo (RN1, colonna 2)} + \text{credito d'imposta sui dividendi}}$$

Se nella compilazione dei **quadri RF, RG, RH** e **RD** risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere quello di **rigo RN1**, **colonna 2**, aumentato delle eccedenze di cui sopra. In tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo RN1, colonna 2, aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta netta dovuta in Italia.
Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 2001 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Può perciò accadere che nel 2001 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.
Se nel 2001 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nella anzidetta distinta.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa); cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l'Argentina, o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile.
Il contribuente deve conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte ivi pagate in via definitiva in modo da poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

❑ Crediti risultanti dal *Modello 730* non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente che nel 2001 si è avvalso dell'assistenza fiscale non ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in diminuzione dall'IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.
Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.
L'importo spettante da indicare al **rigo RN30** per il credito IRPEF è indicato al punto 15 del CUD 2002 o punto 19 del CUD 2001.

❑ Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:
- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte;
- l'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata.

Ecco i dettagli caso per caso:

1. L'abitazione principale è utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione spettante, deve essere ridotta del 50 per cento.

2. La percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli imponibili indicati nei relativi righi di colonna 8 del quadro RB.

3. L'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

4. L'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

❑ Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.
I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi, dell'IVA e del Modello 770/2002 ORDINARIO relativi al soggetto deceduto.

Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'IRAP, dell'IVA e del Modello 770/2002 ORDINARIO anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e quelli del Modello 770/2002 ORDINARIO che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'IRPEF e dell'IRAP del soggetto del deceduto.

Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:

a. nel riquadro **"Stato civile"** del contribuente barrare la casella:
- **6** nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data della variazione" indicare il mese e l'anno del decesso;
- **7** nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
- **8** nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa APPENDICE, voce "Usufrutto legale");

b. nella casella **"Codice carica"** relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dall'elenco seguente:
- **1** rappresentante legale, negoziale o di fatto, tutore;
- **2** curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
- **3** curatore fallimentare;
- **5** commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
- **6** rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- **7** erede del contribuente;
- **8** liquidatore (liquidazione volontaria).

❑ Diritto di abitazione

Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. e al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza, sulla casa adibita a residenza familiare.
Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.

❑ Dividendi comunitari

Se il reddito complessivo del contribuente è costituito anche da utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis del TUIR nella formulazione precedente a quella vigente (cosiddetti "dividendi comunitari") la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, occorre verificare quale importo deve essere indicato al **rigo RN23**, per tenere conto di quanto previsto nel comma 4 di tale articolo (ai sensi del quale le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94 non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito d'imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1).
A tal fine, se l'importo di **rigo RN22**, ridotto dell'eventuale credito d'imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, è inferiore a quello del credito d'imposta sui "dividendi comunitari" evidenziato nei quadri RF, RG, RH, RI, RM, deve essere calcolata la differenza fra l'ammontare dei crediti sui "dividendi comunitari" e detto importo.
Nel **rigo RN23**, unitamente agli altri eventuali crediti spettanti, esclusi quelli indicati nei **righi RN24** e **RN25**, indicare l'ammontare dei crediti di rigo RN2 diminuito della differenza calcolata come sopra descritto.

Si fornisce qui di seguito un esempio illustrativo, formulato in lire:

Dividendi ordinari	*3.000.000*
Credito d'imposta 58,73% (arrot.)	*1.762.000*
"Dividendi comunitari"	*12.500.000*
Credito d'imposta sui dividendi comunitari (9/16 arrot.)	*7.031.000*
Altri redditi	*5.707.000*
Reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2)	*21.207.000*
Credito d'imposta sui dividendi (rigo RN2)	*8.793.000*
Reddito imponibile (rigo RN5)	*30.000.000*

Imposta lorda (rigo RN5)	*6.250.000*
Totale detrazioni e crediti d'imposta (rigo RN17 + RN21)	*1.219.000*
Imposta netta (rigo RN22)	*5.031.000*
Differenza tra l'importo del credito sui dividendi comunitari e l'imposta netta (importo da sottrarre a quello di rigo RN2)	*2.000.000*
Importo da indicare nel rigo RN23 (8.793.000 – 2.000.000)	*6.793.000*

❑ Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

1. Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni

La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica va indicata la nuova residenza barrando la **casella 1 nel riquadro "Residenza anagrafica"**.

2. Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dall'Agenzia delle Entrate barrare la **casella 2 nel riquadro "Residenza anagrafica"** e indicare nello spazio relativo ai dati di residenza il domicilio risultante dal provvedimento.
Si rammenta che il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

❑ Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Si ricorda che la scelta tra l'utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la **colonna 3** "Importo di cui si chiede il rimborso" o la **colonna 4** "Credito da utilizzare in compensazione" del **quadro RX**.
La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l'utilizzo in compensazione.
Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate o, ove non ancora istituiti, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale.
Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

❑ Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali (ultima a destra nel campo "Tipo di dichiarazione" nella seconda pagina del Modello UNICO 2002) deve essere indicato il codice:

1 dalle vittime di richieste estorsive per le quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

2 dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla Legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'IRPEF, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa viene ad esaurirsi il credito vantato. Detto codice va utilizzato solo con riferimento alle sospensioni relative all'IVA;

3 dai contribuenti colpiti dagli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della regione Campania, per i quali le ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

4 dai contribuenti colpiti dall'evento sismico verificatosi nel territorio della provincia di Terni, per i quali l'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria di pertinenza regionale e comunale;

5 dai contribuenti colpiti dalle limitazioni imposte all'attività lavorativa dallo svolgimento del Vertice G8 nel comune di Genova, per i quali il decreto 5 luglio 2001 (G.U. n. 159 dell'11 luglio 2001) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

6 dai contribuenti colpiti dalla tromba d'aria nella regione Lombardia, in data 7 luglio 2001, per i quali il decreto 12 luglio 2001 (G.U. n. 173 del 27 luglio 2001) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

7 dai contribuenti, indicati nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), per i quali i decreti 14 marzo 2001 e 7 agosto 2001 (GG.UU. nn. 63 del 16 marzo 2001 e 186 dell'11 agosto 2001) hanno previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria;

8 dai contribuenti colpiti dall'eruzione del vulcano Etna nei territori della provincia di Catania, per i quali il decreto 9 agosto 2001 (G.U. n. 198 del 27 agosto 2001) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria.

9 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001, per i quali il decreto 13 novembre 2001 (G.U. n. 267 del 16 novembre 2001) ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria.

10 per altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti;

❑ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni), la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è sito.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere anche indicato il relativo canone nella colonna 5 del quadro RB.
In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione.
I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono compilare il "quadro RB – Redditi dei fabbricati" senza indicare l'importo del canone di locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati, indicando nella colonna 2 (utilizzo) il codice 9.
La tassazione in questo caso sarà effettuata sulla base della rendita.
In relazione a tale ultima ipotesi ed in considerazione dell'obiettiva incertezza sull'interpretazione della normativa di riferimento, gli uffici non procederanno al recupero di imposte in sede di controllo formale né all'applicazione di sanzioni.

❑ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

❑ Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c. c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel **quadro RA** l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1998 con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del TUIR, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.
Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il **quadro RS** del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

❑ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:
- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e postubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

❑ Lavori socialmente utili agevolati

L'articolo 48-bis, lett. d-bis, del TUIR prevede una particolare disciplina per i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a euro 9.296,22, pari a lire 18.000.000.
Tali redditi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede euro 3.098,74, pari a lire 6.000.000.
Per determinare correttamente l'importo del reddito complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:

1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute	,000
2 Importo di colonna 1 del rigo RC5	,000
3 Differenza Rigo 1 – Rigo 2	,000
4 Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze	,000
5 Differenza Rigo 3 – Rigo 4	,000

Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute; riportate nel rigo 2 l'importo della colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC.
Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo 3.
Nel rigo 4 riportate l'importo della Deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3.

Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.

A) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **superiore a euro 9.296,22**, pari a lire 18.000.000, il Reddito Complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN è quello calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute (riportato nel rigo 1).
L'importo delle ritenute da indicare nel rigo RN26 del quadro RN è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute. Ai fini della individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2 del rigo RC5 del quadro RC.
L'importo dell'addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC14 del quadro RC deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 2, del quadro RV.

B) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **pari o inferiore a euro 9.296,22**, pari a lire 18.000.000, l'importo del Reddito Complessivo da indicare nella colonna 2 del rigo RN1 è quello indicato nel rigo 3.
L'importo delle ritenute da riportare nel rigo RN26 del quadro RN è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute e quello che avevate indicato a rigo RC13 del quadro C.

Ai fini dell'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2, del rigo RC5, diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 dello stesso rigo.
L'importo dell'addizionale regionale indicato nel rigo RC14 del quadro RC non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 2 del quadro RV.

❑ Legge sulla *Privacy*

Informazioni ai sensi dell'art. 10 della legge 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Il *Ministero* dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal *Ministero* dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte; a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del *Ministero* dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la sottoscrizione) deve essere indicata obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati, ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 67 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
Tale scelta costituisce, secondo la legge n. 675 del 1996, dato di natura "sensibile".

Modalità di trattamento

I dati dichiarati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari e responsabili del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario abilitato (banche, uffici postali, CAF, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al *Ministero* dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Secondo la legge n. 675 del 1996, gli intermediari, il *Ministero* dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
– il *Ministero* dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso la quale è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
– gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero anche per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della legge.

Consenso

Il *Ministero* dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
Invece, gli intermediari devono ottenere il consenso degli interessati per trattare il dato sensibile relativo alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF e per poterlo comunicare al *Ministero* dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate o agli altri intermediari sopra indicati. Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

❑ Libertà di scelta della compensazione

Il contribuente può liberamente avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità.
Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche IVA risulta un debito, il contribuente che ha un credito IVA annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:
- utilizzare in tutto o in parte il credito IVA emergente dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza esporre la compensazione nella delega *Modello F24*. Peraltro, qualora il debito dell'IVA del periodo risulti superiore al credito computato in detrazione dall'anno precedente, il *Modello F24* deve essere compilato indicando nella colonna "importi a debito versati" soltanto l'ammontare netto dell'IVA da versare (calcolato sottraendo dall'IVA a debito del periodo il credito di riporto);
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni esponendo la compensazione nella delega *Modello F24*. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito IVA risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito IVA risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX4, colonna 4, il credito IVA andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.
Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito IRPEF ed un debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:
- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza esporre la compensazione nella delega *Modello F24*. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", il debito relativo all'acconto IRPEF andrà indicato al netto della parte di credito IRPEF utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo esponendo la compensazione nella delega *Modello F24*. In tal caso nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito IRPEF e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 4, il credito IRPEF andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

❑ Modello UNICO - Casi particolari

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2001 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

Contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e devono dichiarare capital gains e/o investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

I contribuenti che hanno presentato il *Modello 730* e che nel 2001 hanno:
– realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali e altri redditi diversi di natura finanziaria, devono presentare il

quadro RT del *Modello* UNICO 2002 Persone fisiche, compilando il quadro dei dati identificativi, per effettuare la determinazione e il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta;
– percepito redditi di capitale di fonte estera, interessi, premi e altri proventi dei titoli soggetti alla disciplina del D.Lgs. n.239 del 1° aprile 1996, ai fini della determinazione e versamento delle relative imposte, devono presentare il quadro RM del *Modello* UNICO 2002 Persone fisiche;

Analogamente, i contribuenti che hanno presentato il *Modello 730* e che nel 2001 hanno:
– effettuato, attraverso soggetti non residenti, trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli;
– detenuto investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, ovvero effettuato trasferimenti da, verso e sull'estero relativi ai suddetti investimenti ed attività;

devono presentare il modulo RW unitamente al quadro dei dati identificativi.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione dei propri *Modelli* UNICO 2002 effettuano la comunicazione allegando il quadro AC del *Modello* UNICO 2002, Fascicolo 2, alla dichiarazione. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al quadro dei dati identificativi del *Modello* UNICO 2002, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

Venditori "porta a porta"

Gli incaricati di vendite a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, che non hanno conseguito redditi per i quali siano obbligati alla presentazione della dichiarazione, possono presentare la dichiarazione unificata solo se, oltre alla dichiarazione ai fini dell'IVA, hanno scelto di includere la dichiarazione dei sostituti d'imposta all'interno della dichiarazione unificata 2002. Infatti, tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini dell'IRAP.

Eredi di contribuenti

Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

❑ *Mutui contratti per interventi di recupero edilizio*

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a euro 2.582,28, pari a lire 5 milioni, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

a. interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b. interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c. interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d. interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo – così come definito dall'art.1813 del c.c. – sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.
Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.
La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art.1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:
- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: *la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni suddetti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.*

❑ *Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione*

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di euro 3615,20, pari a lire 7 milioni, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:
- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di euro 3.615,20, pari a lire 7 milioni, se sussistono le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno;
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno.

Se nel corso del 2001 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura.

❑ **Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale**

L'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a detta disposizione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28, pari a lire 5.000.000. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: *la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.*

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, pari a lire 5.000.000, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: *la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.*

❑ **Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali**

Per la compilazione del rigo RP26 è necessario utilizzare il seguente prospetto seguendo le istruzioni di seguito riportate:

PROSPETTO PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RP26	
CASELLA	IMPORTO
1 Reddito Complessivo (rigo RN1 col. 2)	
2 Redditi di Lavoro Dipendente (rigo RC5 col. 2 + rigo RC9 del quadro RC)	
3 Altri Redditi (1 – 2)	
4 Codice	
5 Somme versate alle forme di previdenza per familiari a carico	
6 Totale contributi e premi versati comprensivo di quanto indicato alla casella 5	
7 Contributi esclusi dall'imponibile dal proprio datore di lavoro (punto 24 del CUD 2002)	
8 T.F.R. destinato al fondo (punto 26 del CUD 2002)	
9 Tetto massimo	
10 Deduzione massima	
11 Quota personale massima	
12 Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente	
13 Limite reddituale sui redditi diversi da lavoro dipendente	
14 Limite reddituale complessivo	
15 Quota personale deducibile	
16 Tetto massimo familiare	
17 Casella di calcolo per la Quota familiare	
18 Casella di calcolo per la Quota familiare	
19 Quota familiare	

- **nella casella 1 riportare il reddito complessivo da indicare nel rigo RN1 col. 2 del quadro RN;**
- **nella casella 2 riportare il totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (sez. I e sez II del quadro RC); a tal fine sommare l'importo del rigo RC5 col. 2 e l'importo del rigo RC9 del quadro RC;**

• nella casella 3 riportare il totale degli altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati calcolati come segue: casella 1 – casella 2;

• nella casella 4 riportare uno dei seguenti codici:

1 – per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);

2 – per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale);

3 – per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale, o sebbene istituito non operante dopo 2 anni, o per i soggetti per i quali non è prevista l'erogazione del TFR (ad es. i dipendenti pubblici);

4 – per i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente che non hanno aderito al fondo di previdenza negoziale.

La casella 4 non deve essere compilata dai contribuenti che non rientrano nei precedenti codici;

• nella casella 5 riportare le somme versate alle forme di previdenza per i familiari fiscalmente a carico, limitatamente alla parte che non ha trovato capienza nel reddito complessivo di questi.

• nella casella 6 riportare il totale dei contributi e premi versati comprensivi dell'importo della casella 5. In particolare devono essere inseriti in questo punto:

– le somme versate alle forme pensionistiche individuali;

– le somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito di lavoro dipendente da parte del sostituto (riportare quanto indicato nel punto 25 del CUD 2002);

– le somme versate nell'interesse dei familiari a carico già indicate nella casella 5;

• nella casella 7 riportare quanto indicato nel punto 24 del CUD 2002 (contributi esclusi dall'imponibile);

• nella casella 8 riportare quanto indicato nel punto 26 del CUD 2002 (T.F.R. destinato al fondo);

• nella casella 9 riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte:

– se nella casella 4 non è stato indicato alcun codice oppure è stato indicato il codice 3 o il codice 4, calcolare :
A = euro 5.165 (lire 10.000.000) – casella 7
B = 12% della casella 1 – casella 7
Riportare nella casella 9 il minore tra A e B;

– se nella casella 4 è stato indicato il codice 1 calcolare:
A = il maggiore tra euro 5.165 (lire 10.000.000) e l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999;
B = A – casella 7
C = 12% della casella 1 – casella 7
Riportare nella casella 9 il minore tra B e C;

– se nella casella 4 è stato indicato il codice 2 riportare nella casella 9 l'importo della casella 6;

• nella casella 10 riportare il minore importo tra quello di casella 9 e quello di casella 6;

• nella casella 11 riportare il minore importo tra quanto indicato nella casella 10 e il risultato della seguente operazione:

casella 6 – casella 5

• nella casella 12 riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte:

Se nella casella 8 è stato indicato un importo e nella casella 4 non è stato indicato alcun codice riportare nella casella 12 il risultato delle seguenti operazioni:
– calcolare il minore tra quanto indicato nella casella 2 e il doppio di quanto indicato nella casella 8;
– sottrarre dall'importo così determinato l'importo della casella 7.
Se nella casella 8 non è stato indicato alcun importo e nella casella 4 è stato indicato il codice 3 riportare nella casella 12 il risultato della seguente operazione:

casella 2 – casella 7

Se nella casella 8 non è stato indicato alcun importo e nella casella 4 è stato indicato il codice 4 riportare zero nella casella 12.

Se nella casella 4 è stato indicato il codice 1 o il codice 2 riportare nella casella 12 il risultato delle seguente operazione:

casella 2 – casella 7

Nella casella 13 riportare l'importo della casella 3.
Se nel quadro RC sono stati indicati compensi per lavori socialmente utili e tali compensi, in relazione a quanto indicato nelle istruzioni riportate in appendice alla voce "Lavori socialmente utili agevolati", non hanno concorso a formare il reddito complessivo (caso B delle istruzioni in appendice), l'importo da riportare nella casella 13 è il risultato della seguente operazione:

casella 1 – casella 2 + rigo RC5 colonna 1

• nella casella 14 riportare la somma degli importi della casella 12 e della casella 13.

• nella casella 15 riportare il minore importo tra quello di casella 14 e quello di casella 11.

• per la casella 16 calcolare:
A = euro 5.165 (lire 10.000.000) – casella 7
B = 12% della casella 1 – casella 7
Riportare nella casella 16 il minore tra A e B.

• nella casella 17 riportare il minore importo tra quello di casella 16 e quello di casella 10.

• nella casella 18 riportare il risultato della seguente operazione:

casella 17 – casella 15 (riportare zero se il risultato è minore di zero)

• nella casella 19 riportare il minore importo tra quello di casella 5 e quello di casella 18.

A questo punto disponete di tutti i dati necessari per compilare correttamente il rigo RP26.

A colonna 1 riportare quanto indicato nella casella 4.
A colonna 2 riportare quanto indicato nella casella 19.
A colonna 3 riportare la somma degli importi indicati nelle casella 15 e nella casella 19.
A colonna 4 riportare quanto indicato nella casella 7.
A colonna 5 riportare quanto indicato nella casella 8.

❑ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, pari a lire 4.000.000, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28, pari a lire 5.000.000 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;

- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a euro 2.065,83, pari a lire 4.000.000, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RP15 al codice 16);
- costo specifico o il valore nominale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83, pari a lire 4.000.000, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

❑ Percentuale media della detrazione per la locazione dell'abitazione principale

Tale percentuale media va calcolata sommando il prodotto delle singole percentuali per i giorni di possesso; il valore così ottenuto deve essere diviso per i giorni di possesso totale.
Ad esempio per una detrazione spettante al 50 per cento per un periodo di 165 giorni e al 100 per cento per il resto dell'anno (200 giorni) la percentuale richiesta sarà:

$$\frac{(50 \times 165) + (100 \times 200)}{165 + 200} = 77{,}39 \text{ per cento (percentuale media)}$$

❑ Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel **rigo RC6** vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel **rigo RC6** è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel **rigo RC6** è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

❑ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

❑ Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3% dal 1° gennaio 2002) con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32 (lire 62.500), pari ad 1/8 di euro 258 (lire 500.000), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta;

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio qualsiasi dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi a:
- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

❑ Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.

I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.

Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO 2002 Società di persone se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

❑ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le:
- pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85, pari a lire 15.000.000;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita.

❑ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 7 il codice 1.

Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nella colonna 7 va indicato il codice 2.

❑ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di contratti di mutui stipulati per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo), solo se:
- sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia;
- l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

❑ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258 (lire 500.000). Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 (lire 500.000) ad euro 1.032 (lire 2.000.000) aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 (lire 500.000) ad euro 1.032 (lire 2.000.000), aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

❑ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07 (pari a lire 300.000.000), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:
- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38 (pari a lire 200.000.000);
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60 (pari a lire 4.000.000.000).

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53 (pari a lire 150.000.000). Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

❑ Servizi di assistenza al contribuente

Nel periodo di presentazione della dichiarazione, le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate organizzano presso i dipendenti Uffici periferici, servizi speciali di assistenza, in molti casi anche con la collaborazione dei Comuni e spesso con modalità particolari in favore dei disabili.

Inoltre **è attivo il numero 848.800.444 che eroga l'assistenza telefonica tramite i call center** dell'Agenzia delle Entrate. L'assistenza telefonica viene svolta dai consulenti telefonici esperti in materia fiscale, che assistono i contribuenti nella compilazione della dichiarazione. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Qualora si abbia difficoltà di accesso al servizio, si consiglia di evitare le ore di punta (dalle 10.00 alle 13.00).

Per informazioni sulle modalità di assistenza presso le varie regioni si consiglia di consultare **le pagine di Televideo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (p. 370-379)** e le rubriche di Televideo gestite sulle reti locali da alcune Direzioni regionali (tra cui ad esempio la Lombardia, le Marche, l'Umbria, il Lazio e la Campania).

Per una migliore utilizzazione dei servizi di assistenza telefonica, si consiglia quindi di verificare prima se le informazioni di cui si ha bisogno possono essere ottenute in via automatica tramite il numero **848.800.333** e di rivolgersi solo in caso di reale necessità al servizio con operatore al numero **848.800.444**, spesso sovraccarico di chiamate. Si prega inoltre di chiamare avendo sempre a portata di mano il modello di dichiarazione con tutti i dati necessari.

La chiamata ai predetti numeri non è gratuita, ma comporta un addebito secondo la tariffa urbana a tempo (TUT).

In caso di difficoltà a collegarsi con i servizi telefonici è consigliabile rivolgersi ai servizi di assistenza allo sportello, che vengono appositamente potenziati in occasione della presentazione della dichiarazione. Attraverso i siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it è inoltre possibile acquisire rapidamente informazioni fiscali, documentazione e modulistica.

❑ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute rispettivamente nel 1998 e 1999 o 2000 e 2001, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 o del 36 per cento è di euro 77.468,53, pari a 150 milioni di lire, e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:
- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.
In tal caso , il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale si intende fruire della detrazione; si precisa, che dal 1° gennaio 2002 il modello di comunicazione deve essere inviato al Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 cap. 65100.
Relativamente alle spese sostenute, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale sono state sostenute. Per poter fruire della detrazione in questa ipotesi è necessario che:
- il contribuente abbia trasmesso all'ufficio competente la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.
  La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.
  Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
  - i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento;
  - le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
  - le ritenute di acconto operate sui compensi;
  - l'imposta di bollo;
  - i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro di Servizio deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.
Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dell'inizio dei lavori.
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).
In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione all'ufficio competente, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.
Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.
In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Per le predette spese sostenute nell'anno:
- 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla sesta rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette e l'importo della rata stessa;
- 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla quinta rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (cinque o dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'importo della rata stessa.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

❑ Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano le:
- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**rigo RP3**). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche

82

effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11, pari a lire 250.000;
– l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
– la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
– la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
– l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

Attenzione: *si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche* **(righi RP29, RP30, RP31, RP33, RP34 e RP35)**;

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico **(rigo RP3)**;
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo **(rigo RP3)**. Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53 comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

Attenzione: *dal 2001 la detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:*
1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stato riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.
Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione – richiedendo specifiche conoscenze mediche – non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate allorquando nell'ambito dell'attività di accertamento procedono al riconoscimento della detrazione in questione.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992 o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.
Va, peraltro, puntualizzato che la detrazione spetta oltre che per il costo di acquisto dei predetti veicoli anche per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).
Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
– motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
– motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
– motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
– autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
– autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
– autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
– autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei **righi RP1, RP2, RP3, RP4, RP5** e **RP24** occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in

unico esemplare corredato dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;

- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Si ricorda, che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detraibilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

❑ Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

a. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere (a) e (b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del TUIR.
Nel caso previsto dalla lettera (c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

A partire dal 2001 i redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 1 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 48 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2001, si fa riferimento al DM 23/01/2001.
Restano, però, in ogni caso, esclusi dalla base imponibile IRPEF, ai sensi dell'art. 3 della Legge 388/2000, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Chi percepisce tali redditi non può, però, essere considerato fiscalmente a carico e se richiede prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve comunque dichiararli all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni estere percepite da residenti italiani

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia
Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia.Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.

Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambe gli Stati.

Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada
Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro, pari a lire 12.000.000.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera. Se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

❑ Tabella Codici Regione

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

❑ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lett. *b)* e *c)* del TUIR.
In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

❑ Terreni in affitto - Casi particolari

Nel caso di terreno riportato su più righi e per il quale in almeno un rigo è stato indicato a colonna 2 il codice 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale:
- calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
  a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7, 8, 9, rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 oppure il codice 5, l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;
    – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 oppure il codice 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
  b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).
  c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.
  Sommate successivamente gli import delle quote di reddito dominicale.
- calcolate per ogni rigo del terreno nel quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
  a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
  b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).
  Sommate successivamente gli import delle quote relative al canone di affitto;
- se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
  Se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote di reddito dominicale nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.

❑ Ulteriore credito d'imposta per nuove assunzioni

L'art. 7, c. 10, della L. n. 388/2000, ha previsto un ulteriore credito d'imposta di euro 206,58, pari a lire 400.000 per ciascun lavoratore assunto, a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale.
Tale credito spetta al datore di lavoro che ha destinato detti lavoratori alla propria unità produttiva a condizione che la stessa sia ubicata:
– nei territori individuati nell'art. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
– nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);
– nelle regioni Abruzzo e Molise.
Detto beneficio, sulla base dei chiarimenti intervenuti, spetta, a decorrere dal 2001, per le assunzioni effettuate successivamente al 1° ottobre 2000.

❑ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo. In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad esempio, abitazione principale e locazione), l'aumento di un terzo si applica alla rendita catastale riferita alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

❑ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

❑ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.

La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.

Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.

Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 (lire 500.000) a euro 2.065 (lire 4.000.000).

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

ELENCO DEGLI STATI ESTERI

Stato	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA (ISOLE)	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK (ISOLE)	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM (ISOLA DI)	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
JUGOSLAVIA	043
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAESI NON CLASSIFICATI	799
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENT E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

87

CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

AVVERTENZA **Tra le aliquote sotto elencate, quelle che riportano un asterisco si riferiscono ai Comuni che, alla data di approvazione del modello, non hanno comunicato la deliberazione sull'addizionale comunale IRPEF al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**
Pertanto per le aliquote contraddistinte con l'asterisco occorre verificare alla data di presentazione della dichiarazione l'eventuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o consultare il sito Internet www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/elenchi.htm **ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali.**

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A001	ABANO TERME	PD	0,4
A004	ABBADIA CERRETO	LO	0*
A005	ABBADIA LARIANA	LC	0,4
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	0,2
A007	ABBASANTA	OR	0*
A008	ABBATEGGIO	PE	0,4
A010	ABBIATEGRASSO	MI	0*
A012	ABETONE	PT	0,2
A013	ABRIOLA	PZ	0*
A014	ACATE	RG	0*
A015	ACCADIA	FG	0*
A016	ACCEGLIO	CN	0*
A017	ACCETTURA	MT	0,4
A018	ACCIANO	AQ	0,2
A019	ACCUMOLI	RI	0,2
A020	ACERENZA	PZ	0*
A023	ACERNO	SA	0*
A024	ACERRA	NA	0*
A025	ACI BONACCORSI	CT	0,2
A026	ACI CASTELLO	CT	0,2
A027	ACI CATENA	CT	0*
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	0*
A028	ACIREALE	CT	0,5
A031	ACQUACANINA	MC	0*
A032	ACQUAFONDATA	FR	0*
A033	ACQUAFORMOSA	CS	0,5
A034	ACQUAFREDDA	BS	0,4
A035	ACQUALAGNA	PU	0,4
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	0*
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	0,2
A040	ACQUAPENDENTE	VT	0,2
A041	ACQUAPPESA	CS	0,4
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	0,4
A043	ACQUARO	VV	0*
A044	ACQUASANTA TERME	AP	0,5
A045	ACQUASPARTA	TR	0,5
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	0,2
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	0,4
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	0*
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	0,3*
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	0*
M211	ACQUEDOLCI	ME	0*
A052	ACQUI TERME	AL	0,5
A053	ACRI	CS	0*
A054	ACUTO	FR	0,4
A055	ADELFIA	BA	0,5
A056	ADRANO	CT	0*
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	0*
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	0,5
A059	ADRIA	RO	0,4
A060	ADRO	BS	0*
A061	AFFI	VR	0*
A062	AFFILE	RM	0*
A064	AFRAGOLA	NA	0,5
A065	AFRICO	RC	0*
A067	AGAZZANO	PC	0,2
A068	AGEROLA	NA	0*
A069	AGGIUS	SS	0*
A070	AGIRA	EN	0*
A071	AGLIANA	PT	0,2
A072	AGLIANO TERME	AT	0,2
A074	AGLIE'	TO	0*
H848	AGLIENTU	SS	0*
A075	AGNA	PD	0,4
A076	AGNADELLO	CR	0*
A077	AGNANA CALABRA	RC	0,2
A080	AGNONE	IS	0*
A082	AGNOSINE	BS	0*
A083	AGORDO	BL	0*
A084	AGOSTA	RM	0*
A085	AGRA	VA	0*
A087	AGRATE BRIANZA	MI	0*
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,2
A089	AGRIGENTO	AG	0*
A091	AGROPOLI	SA	0,2
A092	AGUGLIANO	AN	0,4
A093	AGUGLIARO	VI	0,2
A096	AICURZIO	MI	0*
A097	AIDOMAGGIORE	OR	0*
A098	AIDONE	EN	0*
A100	AIELLI	AQ	0,2
A102	AIELLO CALABRO	CS	0,5
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	0,2
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0*
A105	AIETA	CS	0*
A106	AILANO	CE	0,4
A107	AILOCHE	BI	0,2
A109	AIRASCA	TO	0*
A110	AIROLA	BN	0,5
A111	AIROLE	IM	0*
A112	AIRUNO	LC	0*
A113	AISONE	CN	0,2
A116	ALA	TN	0,2
A115	ALA' DEI SARDI	SS	0*
A117	ALA DI STURA	TO	0*
A118	ALAGNA	PV	0,1
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	0*
A120	ALANNO	PE	0,4
A121	ALANO DI PIAVE	BL	0,4
A122	ALASSIO	SV	0,4
A123	ALATRI	FR	0,5
A124	ALBA	CN	0,15
A125	ALBA ADRIATICA	TE	0,4
A126	ALBAGIARA	OR	0*
A127	ALBAIRATE	MI	0,2
A128	ALBANELLA	SA	0,4
A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	0,5
A132	ALBANO LAZIALE	RM	0,4
A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	0,1
A130	ALBANO VERCELLESE	VC	0*
A134	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	0*
A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	0,5
A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	0*
A138	ALBARETO	PR	0,4
A139	ALBARETTO DELLA TORRE	CN	0,2
A143	ALBAVILLA	CO	0,1
A145	ALBENGA	SV	0,4
A146	ALBERA LIGURE	AL	0*
A149	ALBEROBELLO	BA	0*
A150	ALBERONA	FG	0,4
A153	ALBESE CON CASSANO	CO	0,2
A154	ALBETTONE	VI	0*
A155	ALBI	CZ	0,2
A158	ALBIANO	TN	0*
A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,5
A159	ALBIATE	MI	0,4
A160	ALBIDONA	CS	0*
A161	ALBIGNASEGO	PD	0,5
A162	ALBINEA	RE	0*
A163	ALBINO	BG	0,4
A164	ALBIOLO	CO	0*
A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV	0,4
A165	ALBISSOLA MARINA	SV	0,4
A167	ALBIZZATE	VA	0*
A171	ALBONESE	PV	0*
A172	ALBOSAGGIA	SO	0*
A173	ALBUGNANO	AT	0,2
A175	ALBUZZANO	PV	0,2
A176	ALCAMO	TP	0*
A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,5
A178	ALDENO	TN	0*
A179	ALDINO	BZ	0*
A180	ALES	OR	0*
A182	ALESSANDRIA	AL	0,5
A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	0*
A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	0*
A184	ALESSANO	LE	0,2
A185	ALEZIO	LE	0*
A186	ALFANO	SA	0*
A187	ALFEDENA	AQ	0*
A188	ALFIANELLO	BS	0*
A189	ALFIANO NATTA	AL	0*
A191	ALFONSINE	RA	0*
A192	ALGHERO	SS	0,5
A193	ALGUA	BG	0,3
A194	ALI'	ME	0*
A201	ALI' TERME	ME	0,5
A195	ALIA	PA	0,5
A196	ALIANO	MT	0,2
A197	ALICE BEL COLLE	AL	0*
A198	ALICE CASTELLO	VC	0*
A199	ALICE SUPERIORE	TO	0,4
A200	ALIFE	CE	0*
A202	ALIMENA	PA	0*
A203	ALIMINUSA	PA	0*
A204	ALLAI	OR	0*
A206	ALLEGHE	BL	0,5
A205	ALLEIN	AO	0*
A207	ALLERONA	TR	0,4
A208	ALLISTE	LE	0*
A210	ALLUMIERE	RM	0,4
A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	0*
A214	ALME'	BG	0,2
A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	0,4
A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	0*
A218	ALMESE	TO	0,4
A220	ALONTE	VI	0*
A221	ALPETTE	TO	0*
A222	ALPIGNANO	TO	0,4
A223	ALSENO	PC	0,3
A224	ALSERIO	CO	0,5
A225	ALTAMURA	BA	0*
A226	ALTARE	SV	0,5
A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	0*
A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,5
A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	0,2
A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	0*
A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	0*
A233	ALTIDONA	AP	0,4
A234	ALTILIA	CS	0,5
A235	ALTINO	CH	0,5
A236	ALTISSIMO	VI	0,4
A237	ALTIVOLE	TV	0*
A238	ALTO	CN	0*
A239	ALTOFONTE	PA	0*
A240	ALTOMONTE	CS	0,5
A241	ALTOPASCIO	LU	0*
A242	ALVIANO	TR	0,2
A243	ALVIGNANO	CE	0,4
A244	ALVITO	FR	0,5
A246	ALZANO LOMBARDO	BG	0,2
A245	ALZANO SCRIVIA	AL	0*
A249	ALZATE BRIANZA	CO	0,2
A251	AMALFI	SA	0*
A252	AMANDOLA	AP	0,2
A253	AMANTEA	CS	0*
A254	AMARO	UD	0*
A255	AMARONI	CZ	0,2
A256	AMASENO	FR	0,4
A257	AMATO	CZ	0*
A258	AMATRICE	RI	0,2
A259	AMBIVERE	BG	0*
A260	AMBLAR	TN	0*
A261	AMEGLIA	SP	0,2
A262	AMELIA	TR	0,2
A263	AMENDOLARA	CS	0*
A264	AMENO	NO	0*
A265	AMOROSI	BN	0,1
A267	AMPEZZO	UD	0,2
A268	ANACAPRI	NA	0,2
A269	ANAGNI	FR	0*
A270	ANCARANO	TE	0*
A271	ANCONA	AN	0,4
A272	ANDALI	CZ	0*
A274	ANDALO	TN	0*
A273	ANDALO VALTELLINO	SO	0*
A275	ANDEZENO	TO	0,4
A278	ANDORA	SV	0*
A280	ANDORNO MICCA	BI	0,5
A281	ANDRANO	LE	0,4
A282	ANDRATE	TO	0,5
A283	ANDREIS	PN	0*
A284	ANDRETTA	AV	0,5
A285	ANDRIA	BA	0*
A286	ANDRIANO	BZ	0*
A287	ANELA	SS	0*
A288	ANFO	BS	0*
A290	ANGERA	VA	0*
A291	ANGHIARI	AR	0*
A292	ANGIARI	VR	0,3
A293	ANGOLO TERME	BS	0*
A294	ANGRI	SA	0,2
A295	ANGROGNA	TO	0,4
A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	0,5
A296	ANGUILLARA VENETA	PD	0,2
A299	ANNICCO	CR	0,2
A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	0,2
A302	ANNONE VENETO	VE	0,4
A303	ANOIA	RC	0,2
A304	ANTEGNATE	BG	0,4
A306	ANTERIVO	BZ	0*
A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	0*
A309	ANTICOLI CORRADO	RM	0*
A312	ANTIGNANO	AT	0*
A313	ANTILLO	ME	0,5
A314	ANTONIMINA	RC	0,5
A315	ANTRODOCO	RI	0,2
A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	0*
A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*
A319	ANZANO DEL PARCO	CO	0*
A320	ANZANO DI PUGLIA	FG	0*
A321	ANZI	PZ	0,4
A323	ANZIO	RM	0*
A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	0*
A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	0*
A326	AOSTA	AO	0*
A327	APECCHIO	PU	0,2
A328	APICE	BN	0*
A329	APIRO	MC	0,4
A330	APOLLOSA	BN	0,4
A333	APPIANO GENTILE	CO	0*
A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0*
A334	APPIGNANO	MC	0,4
A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	0,5
A337	APRICA	SO	0*
A338	APRICALE	IM	0*
A339	APRICENA	FG	0,5
A340	APRIGLIANO	CS	0,5
A341	APRILIA	LT	0,4
A343	AQUARA	SA	0,4
A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	0,4
A346	AQUILEIA	UD	0*
A347	AQUILONIA	AV	0*
A348	AQUINO	FR	0*
A350	ARADEO	LE	0,5
A351	ARAGONA	AG	0*
A352	ARAMENGO	AT	0,2
A354	ARBA	PN	0*
A357	ARBOREA	OR	0*
A358	ARBORIO	VC	0*
A359	ARBUS	CA	0*
A360	ARCADE	TV	0
A363	ARCE	FR	0*
A365	ARCENE	BG	0,4
A366	ARCEVIA	AN	0,2
A367	ARCHI	CH	0,5
A369	ARCIDOSSO	GR	0,4
A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	0*
A371	ARCISATE	VA	0*
A372	ARCO	TN	0*
A373	ARCOLA	SP	0,2
A374	ARCOLE	VR	0*
A375	ARCONATE	MI	0*
A376	ARCORE	MI	0*
A377	ARCUGNANO	VI	0,4
A379	ARDARA	SS	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A380	ARDAULI	OR	0*
M213	ARDEA	RM	0*
A382	ARDENNO	SO	0*
A383	ARDESIO	BG	0,4
A385	ARDORE	RC	0,5
A386	ARENA	VV	0*
A387	ARENA PO	PV	0,5
A388	ARENZANO	GE	0*
A389	ARESE	MI	0,2
A390	AREZZO	AR	0,2
A391	ARGEGNO	CO	0,2
A392	ARGELATO	BO	0,2
A393	ARGENTA	FE	0,2
A394	ARGENTERA	CN	0,1
A396	ARGUELLO	CN	0,2
A397	ARGUSTO	CZ	0*
A398	ARI	CH	0,5
A399	ARIANO IRPINO	AV	0,2
A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	0,4
A401	ARICCIA	RM	0*
A402	ARIELLI	CH	0*
A403	ARIENZO	CE	0,5
A405	ARIGNANO	TO	0*
A407	ARITZO	NU	0,2
A409	ARIZZANO	VB	0,05
A412	ARLENA DI CASTRO	VT	0*
A413	ARLUNO	MI	0*
A414	ARMENO	NO	0,1
A415	ARMENTO	PZ	0*
A418	ARMO	IM	0,4
A419	ARMUNGIA	CA	0*
A424	ARNAD	AO	0*
A421	ARNARA	FR	0,4
A422	ARNASCO	SV	0,4
A425	ARNESANO	LE	0,4
A427	AROLA	VB	0*
A429	ARONA	NO	0,2
A430	AROSIO	CO	0,4
A431	ARPAIA	BN	0*
A432	ARPAISE	BN	0,4
A433	ARPINO	FR	0,5
A434	ARQUA' PETRARCA	PD	0,2
A435	ARQUA' POLESINE	RO	0*
A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	0,4
A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	0,4
A438	ARRE	PD	0,4
A439	ARRONE	TR	0,4
A441	ARSAGO SEPRIO	VA	0,2
A443	ARSIE'	BL	0,5
A444	ARSIERO	VI	0,3
A445	ARSITA	TE	0*
A446	ARSOLI	RM	0*
A447	ARTA TERME	UD	0,2
A448	ARTEGNA	UD	0,2
A449	ARTENA	RM	0,2
A451	ARTOGNE	BS	0,2
A452	ARVIER	AO	0*
A453	ARZACHENA	SS	0*
A440	ARZAGO D'ADDA	BG	0,4
A454	ARZANA	NU	0*
A455	ARZANO	NA	0,2
A456	ARZENE	PN	0*
A458	ARZERGRANDE	PD	0,5
A459	ARZIGNANO	VI	0,4
A460	ASCEA	SA	0,4
A461	ASCIANO	SI	0,2
A462	ASCOLI PICENO	AP	0,5
A463	ASCOLI SATRIANO	FG	0,4
A464	ASCREA	RI	0*
A465	ASIAGO	VI	0,4
A467	ASIGLIANO VENETO	VI	0*
A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	0*
A470	ASOLA	MN	0,2
A471	ASOLO	TV	0,2
A473	ASSAGO	MI	0*
A474	ASSEMINI	CA	0,2
A475	ASSISI	PG	0*
A476	ASSO	CO	0*
A477	ASSOLO	OR	0,5
A478	ASSORO	EN	0*
A479	ASTI	AT	0,4
A480	ASUNI	OR	0*
A481	ATELETA	AQ	0*
A482	ATELLA	PZ	0*
A484	ATENA LUCANA	SA	0,4
A485	ATESSA	CH	0*
A486	ATINA	FR	0,5
A487	ATRANI	SA	0*
A488	ATRI	TE	0,4
A489	ATRIPALDA	AV	0,5
A490	ATTIGLIANO	TR	0,2
A491	ATTIMIS	UD	0*
A492	ATZARA	NU	0*
A493	AUDITORE	PU	0,2
A494	AUGUSTA	SR	0*
A495	AULETTA	SA	0,5
A496	AULLA	MS	0,4
A497	AURANO	VB	0*
A499	AURIGO	IM	0*
A501	AURONZO DI CADORE	BL	0*
A502	AUSONIA	FR	0,4
A503	AUSTIS	NU	0,5
A506	AVEGNO	GE	0,25
A507	AVELENGO	BZ	0*
A508	AVELLA	AV	0*
A509	AVELLINO	AV	0,5
A511	AVERARA	BG	0*
A512	AVERSA	CE	0,5
A514	AVETRANA	TA	0,5
A515	AVEZZANO	AQ	0*
A516	AVIANO	PN	0*
A517	AVIATICO	BG	0,4
A518	AVIGLIANA	TO	0,4
A519	AVIGLIANO	PZ	0,5
M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	0,4
A520	AVIO	TN	0*
A521	AVISE	AO	0*
A522	AVOLA	SR	0*
A523	AVOLASCA	AL	0*
A094	AYAS	AO	0*
A108	AYMAVILLES	AO	0*
A525	AZEGLIO	TO	0,5
A526	AZZANELLO	CR	0,1
A527	AZZANO D'ASTI	AT	0,2
A530	AZZANO DECIMO	PN	0*
A529	AZZANO MELLA	BS	0*
A528	AZZANO SAN PAOLO	BG	0,4
A531	AZZATE	VA	0,5
A532	AZZIO	VA	0,1
A533	AZZONE	BG	0,2
A534	BACENO	VB	0,2
A535	BACOLI	NA	0,4
A536	BADALUCCO	IM	0,4
M214	BADESI	SS	0*
A537	BADIA	BZ	0*
A540	BADIA CALAVENA	VR	0,2
A538	BADIA PAVESE	PV	0,2
A539	BADIA POLESINE	RO	0,5
A541	BADIA TEDALDA	AR	0*
A542	BADOLATO	CZ	0,5
A544	BAGALADI	RC	0*
A546	BAGHERIA	PA	0,2
A547	BAGNACAVALLO	RA	0*
A552	BAGNARA CALABRA	RC	0,2
A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	0,2
A550	BAGNARIA	PV	0,2
A553	BAGNARIA ARSA	UD	0*
A555	BAGNASCO	CN	0,2
A557	BAGNATICA	BG	0*
A560	BAGNI DI LUCCA	LU	0*
A564	BAGNO A RIPOLI	FI	0,4
A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC	0*
A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	0,4
A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD	0,2
A566	BAGNOLI IRPINO	AV	0,4
A570	BAGNOLO CREMASCO	CR	0*
A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE	0*
A574	BAGNOLO DI PO	RO	0,5
A573	BAGNOLO IN PIANO	RE	0,1
A569	BAGNOLO MELLA	BS	0*
A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN	0*
A575	BAGNOLO SAN VITO	MN	0*
A576	BAGNONE	MS	0*
A577	BAGNOREGIO	VT	0,4
A578	BAGOLINO	BS	0,4
A579	BAIA E LATINA	CE	0*
A580	BAIANO	AV	0*
A581	BAIARDO	IM	0*
A584	BAIRO	TO	0,2
A586	BAISO	RE	0*
A587	BALANGERO	TO	0,5
A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT	0,4
A590	BALDISSERO CANAVESE	TO	0*
A589	BALDISSERO D'ALBA	CN	0,2
A591	BALDISSERO TORINESE	TO	0*
A592	BALESTRATE	PA	0*
A593	BALESTRINO	SV	0,2
A594	BALLABIO	LC	0,2
A597	BALLAO	CA	0*
A599	BALME	TO	0*
A600	BALMUCCIA	VC	0*
A601	BALOCCO	VC	0*
A603	BALSORANO	AQ	0*
A604	BALVANO	PZ	0,5
A605	BALZOLA	AL	0,5
A606	BANARI	SS	0*
A607	BANCHETTE	TO	0,4
A610	BANNIO ANZINO	VB	0,2
A612	BANZI	PZ	0*
A613	BAONE	PD	0,5
A614	BARADILI	OR	0*
A615	BARAGIANO	PZ	0,5
A616	BARANELLO	CB	0*
A617	BARANO D'ISCHIA	NA	0*
A619	BARASSO	VA	0,15
A621	BARATILI SAN PIETRO	OR	0*
A625	BARBANIA	TO	0,2
A626	BARBARA	AN	0,4
A628	BARBARANO ROMANO	VT	0*
A627	BARBARANO VICENTINO	VI	0,2
A629	BARBARESCO	CN	0,4
A630	BARBARIGA	BS	0,2
A631	BARBATA	BG	0,4
A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	0,4
A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	0*
A634	BARBIANELLO	PV	0*
A635	BARBIANO	BZ	0*
A637	BARBONA	PD	0,4
A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	0,5
A639	BARCHI	PU	0,4
A640	BARCIS	PN	0*
A643	BARD	AO	0*
A645	BARDELLO	VA	0,2
A646	BARDI	PR	0,4
A647	BARDINETO	SV	0*
A650	BARDOLINO	VR	0,2
A651	BARDONECCHIA	TO	0*
A652	BAREGGIO	MI	0,5
A653	BARENGO	NO	0*
A655	BARESSA	OR	0*
A656	BARETE	AQ	0*
A657	BARGA	LU	0,4
A658	BARGAGLI	GE	0,35
A660	BARGE	CN	0,2
A661	BARGHE	BS	0,2
A662	BARI	BA	0,2
A663	BARI SARDO	NU	0,5
A664	BARIANO	BG	0,5
A665	BARICELLA	BO	0,2
A666	BARILE	PZ	0,5
A667	BARISCIANO	AQ	0*
A668	BARLASSINA	MI	0,2
A669	BARLETTA	BA	0*
A670	BARNI	CO	0,2
A671	BAROLO	CN	0,4
A673	BARONE CANAVESE	TO	0,5
A674	BARONISSI	SA	0,5
A676	BARRAFRANCA	EN	0*
A677	BARRALI	CA	0,2
A678	BARREA	AQ	0*
A681	BARUMINI	CA	0*
A683	BARZAGO	LC	0,2
A684	BARZANA	BG	0,2
A686	BARZANO'	LC	0*
A687	BARZIO	LC	0*
A689	BASALUZZO	AL	0,4
A690	BASCAPE'	PV	0,2
A691	BASCHI	TR	0,2
A692	BASCIANO	TE	0,5
A694	BASELGA DI PINE'	TN	0*
A696	BASELICE	BN	0*
A697	BASIANO	MI	0,5
A698	BASICO'	ME	0*
A699	BASIGLIO	MI	0*
A700	BASILIANO	UD	0,4
A702	BASSANO BRESCIANO	BS	0*
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	0,4
A706	BASSANO IN TEVERINA	VT	0,2
A704	BASSANO ROMANO	VT	0*
A707	BASSIANO	LT	0,4
A708	BASSIGNANA	AL	0,4
A709	BASTIA MONDOVI'	CN	0*
A710	BASTIA UMBRA	PG	0,4
A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV	0*
A712	BASTIDA PANCARANA	PV	0*
A713	BASTIGLIA	MO	0*
A714	BATTAGLIA TERME	PD	0,4
A716	BATTIFOLLO	CN	0*
A717	BATTIPAGLIA	SA	0*
A718	BATTUDA	PV	0,1
A719	BAUCINA	PA	0,4
A721	BAULADU	OR	0*
A722	BAUNEI	NU	0*
A725	BAVENO	VB	0,2
A726	BAZZANO	BO	0,2
A728	BEDERO VALCUVIA	VA	0*
A729	BEDIZZOLE	BS	0*
A730	BEDOLLO	TN	0*
A731	BEDONIA	PR	0*
A732	BEDULITA	BG	0*
A733	BEE	VB	0,4
A734	BEINASCO	TO	0,266
A735	BEINETTE	CN	0*
A736	BELCASTRO	CZ	0*
A737	BELFIORE	VR	0*
A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU	0,4
A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC	0,2
A738	BELFORTE MONFERRATO	AL	0*
A741	BELGIOIOSO	PV	0,4
A742	BELGIRATE	VB	0*
A743	BELLA	PZ	0*
A744	BELLAGIO	CO	0*
A745	BELLANO	LC	0,4
A746	BELLANTE	TE	0,2
A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	0*
A749	BELLEGRA	RM	0*
A750	BELLINO	CN	0*
A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	0,2
A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO	0,4
M294	BELLIZZI	SA	0*
A755	BELLONA	CE	0*
A756	BELLOSGUARDO	SA	0,2
A757	BELLUNO	BL	0*
A759	BELLUSCO	MI	0*
A762	BELMONTE CALABRO	CS	0*
A763	BELMONTE CASTELLO	FR	0*
A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS	0*
A765	BELMONTE IN SABINA	RI	0*
A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA	0*
A760	BELMONTE PICENO	AP	0,2
A766	BELPASSO	CT	0*
A768	BELSITO	CS	0*
A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	0*
A774	BELVEDERE LANGHE	CN	0,4
A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS	0*
A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	0*
A770	BELVEGLIO	AT	0,4
A776	BELVI	NU	0*
A777	BEMA	SO	0*
A778	BENE LARIO	CO	0*
A779	BENE VAGIENNA	CN	0*
A780	BENESTARE	RC	0,5
A781	BENETUTTI	SS	0*
A782	BENEVELLO	CN	0,2
A783	BENEVENTO	BN	0,4
A784	BENNA	BI	0,4
A785	BENTIVOGLIO	BO	0,2
A786	BERBENNO	BG	0,2
A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	0*
A788	BERCETO	PR	0,2
A789	BERCHIDDA	SS	0*
A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	0*
A792	BEREGUARDO	PV	0*
A793	BERGAMASCO	AL	0,2
A794	BERGAMO	BG	0,4
A795	BERGANTINO	RO	0*
A796	BERGEGGI	SV	0*
A798	BERGOLO	CN	0*
A799	BERLINGO	BS	0,2
A801	BERNALDA	MT	0,4
A802	BERNAREGGIO	MI	0,2
A804	BERNATE TICINO	MI	0,2
A805	BERNEZZO	CN	0*
A806	BERRA	FE	0,2
A808	BERSONE	TN	0*
A809	BERTINORO	FC	0,2
A810	BERTIOLO	UD	0,2
A811	BERTONICO	LO	0*
A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	0*
A813	BERZANO DI TORTONA	AL	0*
A816	BERZO DEMO	BS	0*
A817	BERZO INFERIORE	BS	0*
A815	BERZO SAN FERMO	BG	0,5
A818	BESANA IN BRIANZA	MI	0,2
A819	BESANO	VA	0,2
A820	BESATE	MI	0*
A821	BESENELLO	TN	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B777	CARIGNANO	TO	0,5
B778	CARIMATE	CO	0*
B779	CARINARO	CE	0,4
B780	CARINI	PA	0,2
B781	CARINOLA	CE	0*
B782	CARISIO	VC	0*
B783	CARISOLO	TN	0*
B784	CARLANTINO	FG	0,2
B785	CARLAZZO	CO	0*
B787	CARLENTINI	SR	0,4
B788	CARLINO	UD	0*
B789	CARLOFORTE	CA	0,2
B790	CARLOPOLI	CZ	0*
B791	CARMAGNOLA	TO	0,2
B792	CARMIANO	LE	0,2
B794	CARMIGNANO	PO	0,2
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	0*
B796	CARNAGO	VA	0,4
B798	CARNATE	MI	0,2
B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	0,4
B802	CAROLEI	CS	0*
B803	CARONA	BG	0*
B804	CARONIA	ME	0*
B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	0*
B807	CARONNO VARESINO	VA	0*
B808	CAROSINO	TA	0,4
B809	CAROVIGNO	BR	0,5
B810	CAROVILLI	IS	0,2
B812	CARPANETO PIACENTINO	PC	0*
B813	CARPANZANO	CS	0,5
B814	CARPASIO	IM	0*
B816	CARPEGNA	PU	0,4
B817	CARPENEDOLO	BS	0*
B818	CARPENETO	AL	0,2
B819	CARPI	MO	0*
B820	CARPIANO	MI	0*
B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE	0*
B823	CARPIGNANO SESIA	NO	0,2
B825	CARPINETI	RE	0*
B827	CARPINETO DELLA NORA	PE	0*
B828	CARPINETO ROMANO	RM	0,4
B826	CARPINETO SINELLO	CH	0,4
B829	CARPINO	FG	0,5
B830	CARPINONE	IS	0*
B832	CARRARA	MS	0*
B835	CARRE'	VI	0*
B836	CARREGA LIGURE	AL	0*
B838	CARRO	SP	0*
B839	CARRODANO	SP	0*
B840	CARROSIO	AL	0*
B841	CARRU'	CN	0*
B842	CARSOLI	AQ	0,2
B844	CARTIGLIANO	VI	0,2
B845	CARTIGNANO	CN	0,3
B846	CARTOCETO	PU	0,4
B847	CARTOSIO	AL	0*
B848	CARTURA	PD	0*
B850	CARUGATE	MI	0,2
B851	CARUGO	CO	0,2
B853	CARUNCHIO	CH	0*
B854	CARVICO	BG	0,2
B856	CARZANO	TN	0*
B857	CASABONA	KR	0,4
B858	CASACALENDA	CB	0,4
B859	CASACANDITELLA	CH	0,5
B860	CASAGIOVE	CE	0*
B870	CASAL CERMELLI	AL	0*
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	0,5
B895	CASAL VELINO	SA	0,2
B861	CASALANGUIDA	CH	0*
B862	CASALATTICO	FR	0*
B864	CASALBELTRAME	NO	0*
B865	CASALBORDINO	CH	0,5
B866	CASALBORE	AV	0,2
B867	CASALBORGONE	TO	0,2
B868	CASALBUONO	SA	0*
B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	0,4
B871	CASALCIPRANO	CB	0*
B873	CASALDUNI	BN	0*
B876	CASALE CORTE CERRO	VB	0,4
B881	CASALE CREMASCO - VIDOLASCO	CR	0,2
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	0,2
B875	CASALE LITTA	VA	0,2
B878	CASALE MARITTIMO	PI	0,4
B885	CASALE MONFERRATO	AL	0,2
B879	CASALE SUL SILE	TV	0,2
B880	CASALECCHIO DI RENO	BO	0*
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	0*
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	0,2
B886	CASALEONE	VR	0*
B889	CASALETTO CEREDANO	CR	0,2
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	0*
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	0*
B888	CASALETTO SPARTANO	SA	0*
B891	CASALETTO VAPRIO	CR	0*
B892	CASALFIUMANESE	BO	0*
B893	CASALGRANDE	RE	0*
B894	CASALGRASSO	CN	0,2
B896	CASALINCONTRADA	CH	0,2
B897	CASALINO	NO	0*
B898	CASALMAGGIORE	CR	0*
B899	CASALMAIOCCO	LO	0,2
B900	CASALMORANO	CR	0*
B901	CASALMORO	MN	0*
B902	CASALNOCETO	AL	0,2
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	0,5
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	0*
B907	CASALOLDO	MN	0*
B910	CASALPUSTERLENGO	LO	0,2
B911	CASALROMANO	MN	0,4
B912	CASALSERUGO	PD	0,5
B916	CASALUCE	CE	0*
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	0,4
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME	0,5
B919	CASALVIERI	FR	0*
B920	CASALVOLONE	NO	0*
B921	CASALZUIGNO	VA	0*
B922	CASAMARCIANO	NA	0*
B923	CASAMASSIMA	BA	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B924	CASAMICCIOLA TERME	NA	0*
B925	CASANDRINO	NA	0,2
B928	CASANOVA ELVO	VC	0*
B927	CASANOVA LERRONE	SV	0,5
B929	CASANOVA LONATI	PV	0,2
B932	CASAPE	RM	0*
M260	CASAPESENNA	CE	0*
B933	CASAPINTA	BI	0,3
B934	CASAPROTA	RI	0*
B935	CASAPULLA	CE	0*
B936	CASARANO	LE	0*
B937	CASARGO	LC	0*
B938	CASARILE	MI	0,4
B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN	0*
B939	CASARZA LIGURE	GE	0,4
B941	CASASCO	AL	0,4
B942	CASASCO D'INTELVI	CO	0,2
B943	CASATENOVO	LC	0,2
B945	CASATISMA	PV	0,2
B946	CASAVATORE	NA	0,5
B947	CASAZZA	BG	0,4
B948	CASCIA	PG	0*
B949	CASCIAGO	VA	0,4
A559	CASCIANA TERME	PI	0,2
B950	CASCINA	PI	0,2
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	0,5
B954	CASEI GEROLA	PV	0*
B955	CASELETTE	TO	0*
B956	CASELLA	GE	0,3
B959	CASELLE IN PITTARI	SA	0*
B961	CASELLE LANDI	LO	0*
B958	CASELLE LURANI	LO	0*
B960	CASELLE TORINESE	TO	0,2
B963	CASERTA	CE	0*
B965	CASIER	TV	0*
B966	CASIGNANA	RC	0*
B967	CASINA	RE	0,4
B971	CASIRATE D'ADDA	BG	0*
B974	CASLINO D'ERBA	CO	0,3
B977	CASNATE CON BERNATE	CO	0*
B978	CASNIGO	BG	0*
B980	CASOLA DI NAPOLI	NA	0*
B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	0,4
B982	CASOLA VALSENIO	RA	0,4
B983	CASOLE BRUZIO	CS	0*
B984	CASOLE D'ELSA	SI	0,4
B985	CASOLI	CH	0,4
B988	CASORATE PRIMO	PV	0,2
B987	CASORATE SEMPIONE	VA	0,4
B989	CASOREZZO	MI	0,2
B990	CASORIA	NA	0,4
B991	CASORZO	AT	0*
A472	CASPERIA	RI	0,3
B993	CASPOGGIO	SO	0,3
B994	CASSACCO	UD	0,3
B996	CASSAGO BRIANZA	LC	0,4
C038	CASSALNOVO	PV	0,2
C002	CASSANO ALLO IONIO	CS	0*
C003	CASSANO D'ADDA	MI	0,3
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,5
B997	CASSANO IRPINO	AV	0,3
C004	CASSANO MAGNAGO	VA	0*
C005	CASSANO SPINOLA	AL	0*
B999	CASSANO VALCUVIA	VA	0*
C006	CASSARO	SR	0*
C007	CASSIGLIO	BG	0,3
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	0,5
C020	CASSINA RIZZARDI	CO	0,2
C024	CASSINA VALSASSINA	LC	0*
C022	CASSINASCO	AT	0,4
C027	CASSINE	AL	0,4
C030	CASSINELLE	AL	0,2
C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	0,2
C034	CASSINO	FR	0,5
C037	CASSOLA	VI	0*
C041	CASTAGNARO	VR	0,4
C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	0,2
C045	CASTAGNETO PO	TO	0,5
C046	CASTAGNITO	CN	0*
C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	0,4
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	0,2
C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	0,3
C050	CASTANA	PV	0*
C052	CASTANO PRIMO	MI	0,4
C053	CASTEGGIO	PV	0,2
C055	CASTEGNATO	BS	0*
C056	CASTEGNERO	VI	0*
C058	CASTEL BARONIA	AV	0*
C064	CASTEL BOGLIONE	AT	0,2
C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	0*
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	0,2
C040	CASTEL CASTAGNA	TE	0,2
C071	CASTEL COLONNA	AN	0*
C183	CASTEL CONDINO	TN	0*
C075	CASTEL D'AIANO	BO	0,3
C076	CASTEL D'ARIO	MN	0,3
C078	CASTEL D'AZZANO	VR	0,3
C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	0*
C083	CASTEL DEL MONTE	AQ	0*
C085	CASTEL DEL PIANO	GR	0*
C086	CASTEL DEL RIO	BO	0*
B969	CASTEL DI CASIO	BO	0,4
C090	CASTEL DI IERI	AQ	0,2
C091	CASTEL DI IUDICA	CT	0*
C093	CASTEL DI LAMA	AP	0,5
C094	CASTEL DI LUCIO	ME	0*
C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	0,2
C097	CASTEL DI SASSO	CE	0*
C098	CASTEL DI TORA	RI	0,2
C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	0,2
C114	CASTEL FRENTANO	CH	0,4
C115	CASTEL GABBIANO	CR	0*
C116	CASTEL GANDOLFO	RM	0,5
C117	CASTEL GIORGIO	TR	0,4
C118	CASTEL GOFFREDO	MN	0,2
C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	0*
C203	CASTEL MADAMA	RM	0,2
C204	CASTEL MAGGIORE	BO	0*
C208	CASTEL MELLA	BS	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C211	CASTEL MORRONE	CE	0,2
C252	CASTEL RITALDI	PG	0,4
C253	CASTEL ROCCHERO	AT	0,2
C255	CASTEL ROZZONE	BG	0*
C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	0,4
C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	0,2
C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	0*
C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	0,2
C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	0,2
C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	0*
C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	0*
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	0,5
C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	0*
C283	CASTEL VETERE SUL CALORE	AV	0,2
C289	CASTEL VISCARDO	TR	0,4
C110	CASTEL VITTORIO	IM	0*
C291	CASTEL VOLTURNO	CE	0*
C057	CASTELBALDO	PD	0,2
C059	CASTELBELFORTE	MN	0,2
C060	CASTELBELLINO	AN	0,2
C062	CASTELBELLO-CIARDES	BZ	0*
C063	CASTELBIANCO	SV	0*
C066	CASTELBOTTACCIO	CB	0*
C067	CASTELBUONO	PA	0*
C069	CASTELCIVITA	SA	0*
C072	CASTELCOVATI	BS	0*
C073	CASTELCUCCO	TV	0*
C074	CASTELDACCIA	PA	0,4
C080	CASTELDELCI	PU	0*
C081	CASTELDELFINO	CN	0*
C089	CASTELDIDONE	CR	0,4
C100	CASTELFIDARDO	AN	0,2
C101	CASTELFIORENTINO	FI	0,2
C103	CASTELFONDO	TN	0*
C104	CASTELFORTE	LT	0,2
C105	CASTELFRANCI	AV	0*
C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	0,25
C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	0,2
C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO	0,2
C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	0*
C111	CASTELFRANCO VENETO	TV	0*
C119	CASTELGOMBERTO	VI	0,5
C120	CASTELGRANDE	PZ	0*
C122	CASTELGUGLIELMO	RO	0,4
C123	CASTELGUIDONE	CH	0*
C125	CASTELLABATE	SA	0,2
C126	CASTELLAFIUME	AQ	0,2
C127	CASTELL'ALFERO	AT	0*
C128	CASTELLALTO	TE	0*
C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	0*
C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	0,2
C133	CASTELLAMONTE	TO	0*
C134	CASTELLANA GROTTE	BA	0,4
C135	CASTELLANA SICULA	PA	0*
C136	CASTELLANETA	TA	0,5
C137	CASTELLANIA	AL	0*
C139	CASTELLANZA	VA	0,2
C140	CASTELLAR	CN	0,2
C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	0*
C141	CASTELLARANO	RE	0*
C143	CASTELLARO	IM	0*
C145	CASTELL'ARQUATO	PC	0,2
C146	CASTELLAVAZZO	BL	0*
C147	CASTELL'AZZARA	GR	0,2
C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	0,2
C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	0,4
C153	CASTELLEONE	CR	0,16
C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	0,4
C154	CASTELLERO	AT	0,2
C155	CASTELLETTO CERVO	BI	0*
C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL	0*
C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	0*
C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL	0,5
C160	CASTELLETTO MERLI	AL	0,2
C161	CASTELLETTO MOLINA	AT	0*
C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	0,5
C166	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	0,15
C165	CASTELLETTO STURA	CN	0,2
C167	CASTELLETTO UZZONE	CN	0,2
C169	CASTELLI	TE	0,4
C079	CASTELLI CALEPIO	BG	0,2
C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	0,5
C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	0*
C173	CASTELLINALDO	CN	0,5
C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	0*
C176	CASTELLINO TANARO	CN	0*
C177	CASTELLIRI	FR	0,4
B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA	0,2
C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	0,4
C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	0,2
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,4
C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	0,4
A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	0*
C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	0*
C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	0,4
C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	0,2
C191	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	0,2
C194	CASTELLO TESINO	TN	0*
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN	0*
C195	CASTELLUCCHIO	MN	0,2
C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	0*
C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	0*
C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	0*
C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	0,2
C051	CASTELL'UMBERTO	ME	0,5
C205	CASTELMAGNO	CN	0*
C206	CASTELMARTE	CO	0*
C207	CASTELMASSA	RO	0,4
C197	CASTELMAURO	CB	0*
C209	CASTELMEZZANO	PZ	0*
C210	CASTELMOLA	ME	0,4
C213	CASTELNOVETTO	PV	0,4
C215	CASTELNOVO BARIANO	RO	0*
C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	0*
C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	0,2
C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	0,2
C216	CASTELNUOVO	TN	0*
C226	CASTELNUOVO BELBO	AT	0,3
C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,5

- V -

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	0,2
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	0,5
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	0,2
C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT	0*
C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA	0,2
C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	0,2
C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	0*
C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	0,4
C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	0*
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	0,5
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	0,5
C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	0,4
C244	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	PI	0*
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	0,4
C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP	0,2
C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO	0,2
C223	CASTELNUOVO PARANO	FR	0*
C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO	0*
C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	0*
C245	CASTELPAGANO	BN	0,2
C246	CASTELPETROSO	IS	0*
C247	CASTELPIZZUTO	IS	0,2
C248	CASTELPLANIO	AN	0,3
C250	CASTELPOTO	BN	0,4
C251	CASTELRAIMONDO	MC	0*
C254	CASTELROTTO	BZ	0*
C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	0*
C271	CASTELSARACENO	PZ	0,4
C272	CASTELSARDO	SS	0*
C273	CASTELSEPRIO	VA	0*
B968	CASTELSILANO	KR	0*
C274	CASTELSPINA	AL	0*
C275	CASTELTERMINI	AG	0*
C181	CASTELVECCANA	VA	0*
C278	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	0*
C276	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	0*
C279	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	0,2
C280	CASTELVENERE	BN	0*
B129	CASTELVERDE	CR	0,4
C200	CASTELVERRINO	IS	0,5
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	0*
C286	CASTELVETRANO	TP	0*
C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO	0*
C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	0,2
C290	CASTELVISCONTI	CR	0,2
C292	CASTENASO	BO	0*
C293	CASTENEDOLO	BS	0,2
M288	CASTIADAS	CA	0*
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	0*
C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR	0,4
C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	0*
C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	0,4
C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	0*
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	0,2
C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	0,2
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	0*
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	0,5
C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	0*
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	0,5
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	0,5
C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	0*
C299	CASTIGLIONE D'INTELVI	CO	0*
C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	0,2
C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	0*
C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	0*
C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	0*
C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	0,2
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	0,5
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	0,4
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	0,4
C321	CASTIGNANO	AP	0,5
C322	CASTILENTI	TE	0,5
C323	CASTINO	CN	0*
C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	0*
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	0*
C327	CASTIONS DI STRADA	UD	0*
C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO	0,2
C330	CASTO	BS	0*
C331	CASTORANO	AP	0,5
C332	CASTREZZATO	BS	0,3
C334	CASTRI DI LECCE	LE	0*
C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	0*
C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	0*
C337	CASTRO	BG	0,2
M261	CASTRO	LE	0*
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	0,4
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC	0*
C340	CASTROCIELO	FR	0,5
C341	CASTROFILIPPO	AG	0*
C108	CASTROLIBERO	CS	0,2
C343	CASTRONNO	VA	0*
C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA	0*
C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	0*
C346	CASTROPIGNANO	CB	0*
C347	CASTROREALE	ME	0,2
C348	CASTROREGIO	CS	0*
C349	CASTROVILLARI	CS	0*
C351	CATANIA	CT	0*
C352	CATANZARO	CZ	0,3
C353	CATENANUOVA	EN	0,5
C354	CATIGNANO	PE	0,3
C357	CATTOLICA	RN	0,3
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	0
C285	CAULONIA	RC	0,2
C359	CAUTANO	BN	0*
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	0,4
C360	CAVA MANARA	PV	0*
C362	CAVACURTA	LO	0*
C363	CAVAGLIA'	BI	0,5
C364	CAVAGLIETTO	NO	0,2
C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	0*
C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	0*
C369	CAVAGNOLO	TO	0,4
C370	CAVAION VERONESE	VR	0,2
C372	CAVALESE	TN	0*
C374	CAVALLASCA	CO	0,2
C375	CAVALLERLEONE	CN	0,2
C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	0,3
C377	CAVALLINO	LE	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE	0*
C378	CAVALLIRIO	NO	0*
C380	CAVARENO	TN	0*
C381	CAVARGNA	CO	0*
C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	0,2
C383	CAVARZERE	VE	0,4
C384	CAVASO DEL TOMBA	TV	0,4
C385	CAVASSO NUOVO	PN	0*
C387	CAVATORE	AL	0,4
C389	CAVAZZO CARNICO	UD	0*
C390	CAVE	RM	0,5
C392	CAVEDAGO	TN	0*
C393	CAVEDINE	TN	0*
C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	0,2
C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MI	0,4
C396	CAVERNAGO	BG	0*
C398	CAVEZZO	MO	0,4
C400	CAVIZZANA	TN	0*
C404	CAVOUR	TO	0,2
C405	CAVRIAGO	RE	0*
C406	CAVRIANA	MN	0,4
C407	CAVRIGLIA	AR	0,2
C409	CAZZAGO BRABBIA	VA	0*
C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	0*
C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	0,4
C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	0*
C413	CECCANO	FR	0,4
C414	CECIMA	PV	0*
C415	CECINA	LI	0,4
C417	CEDEGOLO	BS	0*
C418	CEDRASCO	SO	0*
C420	CEFALA' DIANA	PA	0*
C421	CEFALU'	PA	0,2
C422	CEGGIA	VE	0,4
C424	CEGLIE MESSAPICA	BR	0,2
C426	CELANO	AQ	0,4
C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH	0,2
C429	CELENZA VALFORTORE	FG	0*
C430	CELICO	CS	0*
C435	CELLA DATI	CR	0*
C432	CELLA MONTE	AL	0,5
C436	CELLAMARE	BA	0,3
C437	CELLARA	CS	0*
C438	CELLARENGO	AT	0*
C439	CELLATICA	BS	0*
C444	CELLE DI BULGHERIA	SA	0*
C441	CELLE DI MACRA	CN	0,4
C442	CELLE DI SAN VITO	FG	0*
C440	CELLE ENOMONDO	AT	0*
C443	CELLE LIGURE	SV	0,4
C446	CELLENO	VT	0,2
C447	CELLERE	VT	0,2
C449	CELLINO ATTANASIO	TE	0,4
C448	CELLINO SAN MARCO	BR	0,4
C450	CELLIO	VC	0,5
M262	CELLOLE	CE	0*
C452	CEMBRA	TN	0*
C453	CENADI	CZ	0*
C456	CENATE SOPRA	BG	0,4
C457	CENATE SOTTO	BG	0,5
C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL	0,4
C459	CENE	BG	0*
C461	CENESELLI	RO	0,2
C463	CENGIO	SV	0,3
C467	CENTA SAN NICOLO'	TN	0*
C466	CENTALLO	CN	0,4
C469	CENTO	FE	0*
C470	CENTOLA	SA	0,5
C472	CENTRACHE	CZ	0*
C471	CENTURIPE	EN	0*
C474	CEPAGATTI	PE	0,3
C476	CEPPALONI	BN	0,3
C478	CEPPO MORELLI	VB	0*
C479	CEPRANO	FR	0,2
C480	CERAMI	EN	0,1
C481	CERANESI	GE	0,5
C483	CERANO	NO	0,4
C482	CERANO D'INTELVI	CO	0,2
C484	CERANOVA	PV	0,4
C485	CERASO	SA	0,2
C486	CERCEMAGGIORE	CB	0*
C487	CERCENASCO	TO	0,5
C488	CERCEPICCOLA	CB	0*
C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	0,3
C492	CERCHIO	AQ	0*
C493	CERCINO	SO	0*
C494	CERCIVENTO	UD	0*
C495	CERCOLA	NA	0,2
C496	CERDA	PA	0*
C498	CEREA	VR	0,2
C500	CEREGNANO	RO	0,2
C501	CERENZIA	KR	0*
C497	CERES	TO	0,2
C502	CERESARA	MN	0*
C503	CERESETO	AL	0,5
C504	CERESOLE ALBA	CN	0*
C505	CERESOLE REALE	TO	0*
C506	CERETE	BG	0,3
C508	CERETTO LOMELLINA	PV	0*
C509	CERGNAGO	PV	0*
C510	CERIALE	SV	0*
C511	CERIANA	IM	0,3
C512	CERIANO LAGHETTO	MI	0*
C513	CERIGNALE	PC	0,4
C514	CERIGNOLA	FG	0,5
C515	CERISANO	CS	0*
C516	CERMENATE	CO	0,2
A022	CERMES	BZ	0*
C517	CERMIGNANO	TE	0,5
C520	CERNOBBIO	CO	0,3
C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	0,3
C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	0,4
C526	CERRETO CASTELLO	BI	0,4
C528	CERRETO D'ASTI	AT	0,3
C524	CERRETO D'ESI	AN	0,5
C527	CERRETO DI SPOLETO	PG	0*
C507	CERRETO GRUE	AL	0*
C529	CERRETO GUIDI	FI	0,4
C530	CERRETO LANGHE	CN	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C518	CERRETO LAZIALE	RM	0,5
C525	CERRETO SANNITA	BN	0,4
C531	CERRINA	AL	0,4
C532	CERRIONE	BI	0*
C536	CERRO AL LAMBRO	MI	0*
C534	CERRO AL VOLTURNO	IS	0*
C537	CERRO MAGGIORE	MI	0*
C533	CERRO TANARO	AT	0*
C538	CERRO VERONESE	VR	0,5
C539	CERSOSIMO	PZ	0*
C540	CERTALDO	FI	0,3
C541	CERTOSA DI PAVIA	PV	0*
C542	CERVA	CZ	0,2
C543	CERVARA DI ROMA	RM	0*
C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD	0,2
C545	CERVARO	FR	0,5
C547	CERVASCA	CN	0*
C548	CERVATTO	VC	0*
C549	CERVENO	BS	0*
C550	CERVERE	CN	0,4
C551	CERVESINA	PV	0,2
C552	CERVETERI	RM	0,4
C553	CERVIA	RA	0*
C554	CERVICATI	CS	0,4
C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO	0,2
C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	0*
C557	CERVINARA	AV	0,2
C558	CERVINO	CE	0*
C559	CERVO	IM	0*
C560	CERZETO	CS	0*
C561	CESA	CE	0*
C563	CESANA BRIANZA	LC	0*
C564	CESANA TORINESE	TO	0*
C565	CESANO BOSCONE	MI	0,4
C566	CESANO MADERNO	MI	0,5
C567	CESARA	VB	0,2
C568	CESARO'	ME	0,2
C569	CESATE	MI	0,2
C573	CESENA	FC	0*
C574	CESENATICO	FC	0*
C576	CESINALI	AV	0,5
C578	CESIO	IM	0,5
C577	CESIOMAGGIORE	BL	0*
C580	CESSALTO	TV	0,4
C581	CESSANITI	VV	0*
C582	CESSAPALOMBO	MC	0,2
C583	CESSOLE	AT	0*
C584	CETARA	SA	0*
C585	CETO	BS	0*
C587	CETONA	SI	0*
C588	CETRARO	CS	0*
C589	CEVA	CN	0,4
C591	CEVO	BS	0*
C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO	0*
C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO	0*
C595	CHAMBAVE	AO	0*
B491	CHAMOIS	AO	0*
C596	CHAMPDEPRAZ	AO	0*
B540	CHAMPORCHER	AO	0*
C598	CHARVENSOD	AO	0*
C294	CHATILLON	AO	0*
C599	CHERASCO	CN	0*
C600	CHEREMULE	SS	0*
C604	CHIALAMBERTO	TO	0*
C605	CHIAMPO	VI	0,5
C606	CHIANCHE	AV	0*
C608	CHIANCIANO TERME	SI	0*
C609	CHIANNI	PI	0,4
C610	CHIANOCCO	TO	0,4
C612	CHIARAMONTE GULFI	RG	0*
C613	CHIARAMONTI	SS	0*
C614	CHIARANO	TV	0,5
C615	CHIARAVALLE	AN	0,2
C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	0*
C618	CHIARI	BS	0*
C619	CHIAROMONTE	PZ	0*
C620	CHIAUCI	IS	0*
C621	CHIAVARI	GE	0*
C623	CHIAVENNA	SO	0,2
C624	CHIAVERANO	TO	0,2
C625	CHIENES	BZ	0*
C627	CHIERI	TO	0,2
C630	CHIES D'ALPAGO	BL	0,4
C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO	0*
C629	CHIESANUOVA	TO	0,2
C631	CHIESINA UZZANESE	PT	0*
C632	CHIETI	CH	0,4
C633	CHIEUTI	FG	0,4
C634	CHIEVE	CR	0,25
C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	0,2
C637	CHIGNOLO PO	PV	0,3
C638	CHIOGGIA	VE	0*
C639	CHIOMONTE	TO	0,4
C640	CHIONS	PN	0*
C641	CHIOPRIS-VISCONE	UD	0*
C648	CHITIGNANO	AR	0,2
C649	CHIUDUNO	BG	0*
C650	CHIUPPANO	VI	0,2
C651	CHIURO	SO	0,4
C652	CHIUSA	BZ	0*
C653	CHIUSA DI PESIO	CN	0,2
C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	0,2
C654	CHIUSA SCLAFANI	PA	0,1
C656	CHIUSAFORTE	UD	0*
C657	CHIUSANICO	IM	0,4
C658	CHIUSANO D'ASTI	AT	0*
C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	0,4
C660	CHIUSAVECCHIA	IM	0*
C661	CHIUSDINO	SI	0,3
C662	CHIUSI	SI	0,3
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	0,3
C665	CHIVASSO	TO	0,3
M272	CIAMPINO	RM	0,5
C668	CIANCIANA	AG	0*
C672	CIBIANA DI CADORE	BL	0*
C673	CICAGNA	GE	0,5
C674	CICALA	CZ	0,2
C675	CICCIANO	NA	0,5
C676	CICERALE	SA	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D622	FIUMEDINISI	ME	0,5
D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	0,2
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	0,3
D627	FIUMICELLO	UD	0*
M297	FIUMICINO	RM	0,1
D628	FIUMINATA	MC	0,2
D629	FIVIZZANO	MS	0,4
D630	FLAIBANO	UD	0,2
D631	FLAVON	TN	0*
D634	FLERO	BS	0*
D635	FLORESTA	ME	0,5
D636	FLORIDIA	SR	0*
D637	FLORINAS	SS	0*
D638	FLUMERI	AV	0*
D639	FLUMINIMAGGIORE	CA	0*
D640	FLUSSIO	NU	0*
D641	FOBELLO	VC	0,4
D643	FOGGIA	FG	0,4
D644	FOGLIANISE	BN	0,2
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	0*
D646	FOGLIZZO	TO	0,4
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	0,4
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	0,4
D651	FOLGARIA	TN	0*
D652	FOLIGNANO	AP	0,4
D653	FOLIGNO	PG	0,3
D654	FOLLINA	TV	0,2
D655	FOLLO	SP	0*
D656	FOLLONICA	GR	0*
D660	FOMBIO	LO	0,2
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	0*
D662	FONDI	LT	0,4
D663	FONDO	TN	0*
D665	FONNI	NU	0,5
D666	FONTAINEMORE	AO	0*
D667	FONTANA LIRI	FR	0,5
D670	FONTANAFREDDA	PN	0*
D671	FONTANAROSA	AV	0*
D668	FONTANELICE	BO	0*
D672	FONTANELLA	BG	0,5
D673	FONTANELLATO	PR	0*
D674	FONTANELLE	TV	0,4
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	0,2
D676	FONTANETTO PO	VC	0,2
D677	FONTANIGORDA	GE	0,4
D678	FONTANILE	AT	0,3
D679	FONTANIVA	PD	0*
D680	FONTE	TV	0*
M309	FONTE NUOVA	RM	0*
D681	FONTECCHIO	AQ	0*
D682	FONTECHIARI	FR	0*
D683	FONTEGRECA	CE	0,4
D684	FONTENO	BG	0*
D685	FONTEVIVO	PR	0*
D686	FONZASO	BL	0,4
D688	FOPPOLO	BG	0*
D689	FORANO	RI	0,4
D691	FORCE	AP	0,4
D693	FORCHIA	BN	0*
D694	FORCOLA	SO	0*
D695	FORDONGIANUS	OR	0,2
D696	FORENZA	PZ	0,5
D697	FORESTO SPARSO	BG	0*
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD	0,2
D701	FORINO	AV	0,2
D702	FORIO	NA	0,4
D704	FORLI'	FC	0,2
D703	FORLI' DEL SANNIO	IS	0*
D705	FORLIMPOPOLI	FC	0,3
D706	FORMAZZA	VB	0*
D707	FORMELLO	RM	0,4
D708	FORMIA	LT	0*
D709	FORMICOLA	CE	0,2
D710	FORMIGARA	CR	0*
D711	FORMIGINE	MO	0,2
D712	FORMIGLIANA	VC	0*
D713	FORMIGNANA	FE	0,2
D714	FORNACE	TN	0*
D715	FORNELLI	IS	0,4
D718	FORNI AVOLTRI	UD	0*
D719	FORNI DI SOPRA	UD	0,2
D720	FORNI DI SOTTO	UD	0*
D725	FORNO CANAVESE	TO	0,3
D726	FORNO DI ZOLDO	BL	0*
D728	FORNOVO DI TARO	PR	0*
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	0,4
D730	FORTE DEI MARMI	LU	0,2
D731	FORTEZZA	BZ	0*
D732	FORTUNAGO	PV	0*
D733	FORZA D'AGRO'	ME	0*
D734	FOSCIANDORA	LU	0,5
D735	FOSDINOVO	MS	0,4
D736	FOSSA	AQ	0*
D738	FOSSACESIA	CH	0,3
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	0*
D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	0,3
D737	FOSSALTO	CB	0*
D742	FOSSANO	CN	0,25
D745	FOSSATO DI VICO	PG	0*
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	0,4
D748	FOSSO'	VE	0,4
D749	FOSSOMBRONE	PU	0*
D750	FOZA	VI	0*
D751	FRABOSA SOPRANA	CN	0,5
D752	FRABOSA SOTTANA	CN	0*
D559	FRACONALTO	AL	0,5
D754	FRAGAGNANO	TA	0,4
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	0*
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	0,5
D757	FRAINE	CH	0*
D758	FRAMURA	SP	0*
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	0,5
D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	0*
D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	0,3
D760	FRANCAVILLA D'ETE	AP	0,2
D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	0*
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	0,1
D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	0*
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,5
D767	FRANCICA	VV	0,4
D768	FRANCOFONTE	SR	0,5
D769	FRANCOLISE	CE	0*
D770	FRASCARO	AL	0,5
D771	FRASCAROLO	PV	0*
D773	FRASCATI	RM	0,2
D774	FRASCINETO	CS	0*
D775	FRASSILONGO	TN	0*
D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	0,5
D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	0,3
D780	FRASSINETO PO	AL	0,5
D781	FRASSINETTO	TO	0,3
D782	FRASSINO	CN	0*
D783	FRASSINORO	MO	0*
D785	FRASSO SABINO	RI	0*
D784	FRASSO TELESINO	BN	0,5
D788	FRATTA POLESINE	RO	0*
D787	FRATTA TODINA	PG	0*
D789	FRATTAMAGGIORE	NA	0,3
D790	FRATTAMINORE	NA	0,4
D791	FRATTE ROSA	PU	0,5
D793	FRAZZANO'	ME	0,5
D794	FREGONA	TV	0*
D796	FRESAGRANDINARIA	CH	0,4
D797	FRESONARA	AL	0,5
D798	FRIGENTO	AV	0*
D799	FRIGNANO	CE	0,2
D802	FRINCO	AT	0,2
D803	FRISA	CH	0,2
D804	FRISANCO	PN	0*
D805	FRONT	TO	0,3
D807	FRONTINO	PU	0,4
D808	FRONTONE	PU	0,4
D810	FROSINONE	FR	0,5
D811	FROSOLONE	IS	0*
D812	FROSSASCO	TO	0*
D813	FRUGAROLO	AL	0,4
D814	FUBINE	AL	0,4
D815	FUCECCHIO	FI	0,3
D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	0*
D818	FUMANE	VR	0,4
D819	FUMONE	FR	0*
D821	FUNES	BZ	0*
D823	FURCI	CH	0*
D824	FURCI SICULO	ME	0,5
D825	FURNARI	ME	0,5
D826	FURORE	SA	0,5
D827	FURTEI	CA	0*
D828	FUSCALDO	CS	0,2
D829	FUSIGNANO	RA	0*
D830	FUSINE	SO	0,5
D832	FUTANI	SA	0*
D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	0,4
D835	GABIANO	AL	0,5
D836	GABICCE MARE	PU	0,5
D839	GABY	AO	0*
D841	GADESCO-PIEVE DELMONA	CR	0*
D842	GADONI	NU	0,2
D843	GAETA	LT	0,4
D844	GAGGI	ME	0,5
D845	GAGGIANO	MI	0,5
D847	GAGGIO MONTANO	BO	0,2
D848	GAGLIANICO	BI	0,5
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	0,2
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	0*
D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	0*
D852	GAGLIATO	CZ	0*
D853	GAGLIOLE	MC	0*
D854	GAIARINE	TV	0,4
D855	GAIBA	RO	0,5
D856	GAIOLA	CN	0,3
D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	0,4
D859	GAIRO	NU	0,5
D860	GAIS	BZ	0*
D861	GALATI MAMERTINO	ME	0,5
D862	GALATINA	LE	0,375
D863	GALATONE	LE	0,2
D864	GALATRO	RC	0*
D865	GALBIATE	LC	0,2
D867	GALEATA	FC	0,3
D868	GALGAGNANO	LO	0,4
D869	GALLARATE	VA	0,3
D870	GALLESE	VT	0*
D872	GALLIATE	NO	0,5
D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	0,4
D873	GALLIAVOLA	PV	0,2
D874	GALLICANO	LU	0*
D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM	0,4
D876	GALLICCHIO	PZ	0,2
D878	GALLIERA	BO	0*
D879	GALLIERA VENETA	PD	0,2
D881	GALLINARO	FR	0*
D882	GALLIO	VI	0,2
D883	GALLIPOLI	LE	0,4
D884	GALLO MATESE	CE	0,5
D885	GALLODORO	ME	0,5
D886	GALLUCCIO	CE	0*
D888	GALTELLI'	NU	0*
D889	GALZIGNANO TERME	PD	0,3
D890	GAMALERO	AL	0*
D891	GAMBARA	BS	0*
D892	GAMBARANA	PV	0*
D894	GAMBASCA	CN	0,2
D895	GAMBASSI TERME	FI	0,2
D896	GAMBATESA	CB	0,5
D897	GAMBELLARA	VI	0*
D898	GAMBERALE	CH	0*
D899	GAMBETTOLA	FC	0*
D901	GAMBOLO'	PV	0,4
D902	GAMBUGLIANO	VI	0,5
D903	GANDELLINO	BG	0,4
D905	GANDINO	BG	0*
D906	GANDOSSO	BG	0,2
D907	GANGI	PA	0*
D909	GARAGUSO	MT	0,4
D910	GARBAGNA	AL	0,3
D911	GARBAGNA NOVARESE	NO	0,2
D912	GARBAGNATE MILANESE	MI	0,18
D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC	0*
D915	GARDA	VR	0*
D917	GARDONE RIVIERA	BS	0*
D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS	0*
D920	GARESSIO	CN	0,2
D921	GARGALLO	NO	0*
D923	GARGAZZONE	BZ	0*
D924	GARGNANO	BS	0*
D925	GARLASCO	PV	0,4
D926	GARLATE	LC	0,2
D927	GARLENDA	SV	0*
D928	GARNIGA	TN	0*
D930	GARZENO	CO	0,2
D931	GARZIGLIANA	TO	0,2
D932	GASPERINA	CZ	0,5
D933	GASSINO TORINESE	TO	0,4
D934	GATTATICO	RE	0*
D935	GATTEO	FC	0*
D937	GATTICO	NO	0*
D938	GATTINARA	VC	0,2
D940	GAVARDO	BS	0,4
D941	GAVAZZANA	AL	0*
D942	GAVELLO	RO	0*
D943	GAVERINA TERME	BG	0*
D944	GAVI	AL	0,5
D945	GAVIGNANO	RM	0,4
D946	GAVIRATE	VA	0,4
D947	GAVOI	NU	0*
D948	GAVORRANO	GR	0,4
D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	0*
D951	GAZZADA SCHIANNO	VA	0,4
D952	GAZZANIGA	BG	0*
D956	GAZZO	PD	0*
D957	GAZZO VERONESE	VR	0,2
D958	GAZZOLA	PC	0,2
D959	GAZZUOLO	MN	0,3
D960	GELA	CL	0,5
D961	GEMMANO	RN	0*
D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	0,2
D963	GEMONIO	VA	0,2
D964	GENAZZANO	RM	0,2
D965	GENGA	AN	0,2
D966	GENIVOLTA	CR	0*
D967	GENOLA	CN	0*
D968	GENONI	NU	0*
D969	GENOVA	GE	0,27
D970	GENURI	CA	0*
D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	0*
D972	GENZANO DI ROMA	RM	0*
D973	GENZONE	PV	0*
D974	GERA LARIO	CO	0*
D975	GERACE	RC	0*
D977	GERACI SICULO	PA	0*
D978	GERANO	RM	0,4
D980	GERENZAGO	PV	0*
D981	GERENZANO	VA	0,18
D982	GERGEI	NU	0*
D983	GERMAGNANO	TO	0,3
D984	GERMAGNO	VB	0*
D986	GERMASINO	CO	0,2
D987	GERMIGNAGA	VA	0*
D988	GEROCARNE	VV	0,5
D990	GEROLA ALTA	SO	0*
D991	GEROSA	BG	0*
D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	0,4
D994	GESICO	CA	0*
D995	GESSATE	MI	0*
D996	GESSOPALENA	CH	0*
D997	GESTURI	CA	0*
D998	GESUALDO	AV	0*
D999	GHEDI	BS	0*
E001	GHEMME	NO	0,3
E003	GHIFFA	VB	0*
E004	GHILARZA	OR	0*
E006	GHISALBA	BG	0,2
E007	GHISLARENGO	VC	0*
E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	0*
E009	GIAGLIONE	TO	0,4
E010	GIANICO	BS	0,4
E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	0,2
E011	GIANO VETUSTO	CE	0*
E013	GIARDINELLO	PA	0,4
E014	GIARDINI NAXOS	ME	0,5
E015	GIAROLE	AL	0,5
E016	GIARRATANA	RG	0,5
E017	GIARRE	CT	0*
E019	GIAVE	SS	0*
E020	GIAVENO	TO	0,4
E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	0*
E022	GIBA	CA	0*
E023	GIBELLINA	TP	0,5
E024	GIFFLENGA	BI	0,3
E025	GIFFONE	RC	0*
E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	0,4
E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	0,4
E028	GIGNESE	VB	0*
E029	GIGNOD	AO	0*
E030	GILDONE	CB	0*
E031	GIMIGLIANO	CZ	0,4
E033	GINESTRA	PZ	0*
E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	0,2
E036	GINOSA	TA	0,2
E037	GIOI	SA	0,4
E040	GIOIA DEI MARSI	AQ	0*
E038	GIOIA DEL COLLE	BA	0*
E039	GIOIA SANNITICA	CE	0,5
E041	GIOIA TAURO	RC	0*
E044	GIOIOSA IONICA	RC	0*
E043	GIOIOSA MAREA	ME	0*
E045	GIOVE	TR	0,4
E047	GIOVINAZZO	BA	0,4
E048	GIOVO	TN	0*
E049	GIRASOLE	NU	0*
E050	GIRIFALCO	CZ	0,5
E051	GIRONICO	CO	0*
E052	GISSI	CH	0,5
E053	GIUGGIANELLO	LE	0,4
E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	0,2
E055	GIULIANA	PA	0,5
E057	GIULIANO DI ROMA	FR	0,5

- IX -

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E500	LAVIS	TN	0*
E502	LAZISE	VR	0*
E504	LAZZATE	MI	0*
E506	LECCE	LE	0*
E505	LECCE NEI MARSI	AQ	0*
E507	LECCO	LC	0*
E509	LEFFE	BG	0*
E510	LEGGIUNO	VA	0,2
E512	LEGNAGO	VR	0,2
E514	LEGNANO	MI	0*
E515	LEGNARO	PD	0,2
E517	LEI	NU	0*
E518	LEINI'	TO	0,2
E519	LEIVI	GE	0,2
E520	LEMIE	TO	0,2
E522	LENDINARA	RO	0,5
E523	LENI	ME	0,2
E524	LENNA	BG	0*
E525	LENNO	CO	0,2
E526	LENO	BS	0*
E527	LENOLA	LT	0,2
E528	LENTA	VC	0,2
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	0,2
E531	LENTELLA	CH	0,4
C562	LENTIAI	BL	0,4
E532	LENTINI	SR	0,35
E535	LEONESSA	RI	0*
E536	LEONFORTE	EN	0,4
E537	LEPORANO	TA	0,2
E538	LEQUILE	LE	0*
E540	LEQUIO BERRIA	CN	0,2
E539	LEQUIO TANARO	CN	0*
E541	LERCARA FRIDDI	PA	0*
E542	LERICI	SP	0*
E543	LERMA	AL	0,2
E544	LESA	NO	0*
E546	LESEGNO	CN	0,2
E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	0,2
E549	LESINA	FG	0*
E550	LESMO	MI	0*
E551	LESSOLO	TO	0*
E552	LESSONA	BI	0,2
E553	LESTIZZA	UD	0,4
E554	LETINO	CE	0,1
E555	LETOJANNI	ME	0,5
E557	LETTERE	NA	0,5
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	0,2
E559	LETTOPALENA	CH	0,4
E560	LEVANTO	SP	0*
E562	LEVATE	BG	0,2
E563	LEVERANO	LE	0*
E564	LEVICE	CN	0,2
E565	LEVICO TERME	TN	0*
E566	LEVONE	TO	0,3
E569	LEZZENO	CO	0*
E570	LIBERI	CE	0,4
E571	LIBRIZZI	ME	0,5
E573	LICATA	AG	0*
E574	LICCIANA NARDI	MS	0,2
E576	LICENZA	RM	0*
E578	LICODIA EUBEA	CT	0*
E581	LIERNA	LC	0,2
E583	LIGNANA	VC	0*
E584	LIGNANO SABBIADORO	UD	0*
E585	LIGONCHIO	RE	0,5
E586	LIGOSULLO	UD	0*
E587	LILLIANES	AO	0*
E588	LIMANA	BL	0,2
E589	LIMATOLA	BN	0*
E590	LIMBADI	VV	0,4
E591	LIMBIATE	MI	0,2
E592	LIMENA	PD	0,2
E593	LIMIDO COMASCO	CO	0,2
E594	LIMINA	ME	0,5
E597	LIMONE PIEMONTE	CN	0*
E596	LIMONE SUL GARDA	BS	0*
E599	LIMOSANO	CB	0*
E600	LINAROLO	PV	0,4
E602	LINGUAGLOSSA	CT	0*
E605	LIONI	AV	0*
E606	LIPARI	ME	0*
E607	LIPOMO	CO	0,2
E608	LIRIO	PV	0,2
E610	LISCATE	MI	0*
E611	LISCIA	CH	0,4
E613	LISCIANO NICCONE	PG	0,4
E614	LISIGNAGO	TN	0*
E615	LISIO	CN	0,4
E617	LISSONE	MI	0*
E620	LIVERI	NA	0,4
E621	LIVIGNO	SO	0*
E622	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL	0*
E623	LIVO	CO	0*
E624	LIVO	TN	0*
E625	LIVORNO	LI	0,2
E626	LIVORNO FERRARIS	VC	0,2
E627	LIVRAGA	LO	0,2
E629	LIZZANELLO	LE	0,2
E630	LIZZANO	TA	0,2
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	0,2
E632	LOANO	SV	0*
E633	LOAZZOLO	AT	0,2
E635	LOCANA	TO	0,2
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	0,5
E638	LOCATE VARESINO	CO	0,2
E640	LOCATELLO	BG	0*
E644	LOCERI	NU	0*
E645	LOCOROTONDO	BA	0,2
D976	LOCRI	RC	0,5
E646	LOCULI	NU	0,2
E647	LODE'	NU	0*
E648	LODI	LO	0,2
E651	LODI VECCHIO	LO	0,2
E649	LODINE	NU	0*
E652	LODRINO	BS	0,2
E654	LOGRATO	BS	0*
E655	LOIANO	BO	0,2
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	0,5
E656	LOMAGNA	LC	0,4
E658	LOMASO	TN	0*
E659	LOMAZZO	CO	0,2
E660	LOMBARDORE	TO	0,2
E661	LOMBRIASCO	TO	0*
E662	LOMELLO	PV	0*
E664	LONA-LASES	TN	0*
E665	LONATE CEPPINO	VA	0*
E666	LONATE POZZOLO	VA	0,2
E667	LONATO	BS	0,2
E668	LONDA	FI	0,4
E669	LONGANO	IS	0,2
E671	LONGARE	VI	0,4
E672	LONGARONE	BL	0*
E673	LONGHENA	BS	0*
E674	LONGI	ME	0*
E675	LONGIANO	FC	0*
E677	LONGOBARDI	CS	0*
E678	LONGOBUCCO	CS	0*
E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	0*
E681	LONGONE SABINO	RI	0*
E682	LONIGO	VI	0,4
E683	LORANZE'	TO	0,4
E684	LOREGGIA	PD	0*
E685	LOREGLIA	VB	0*
E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	0,4
E688	LORENZANA	PI	0,4
E689	LOREO	RO	0,5
E690	LORETO	AN	0,2
E691	LORETO APRUTINO	PE	0,4
E692	LORIA	TV	0*
E693	LORO CIUFFENNA	AR	0,2
E694	LORO PICENO	MC	0,4
E695	LORSICA	GE	0,4
E698	LOSINE	BS	0*
E700	LOTZORAI	NU	0*
E704	LOVERE	BG	0,4
E705	LOVERO	SO	0*
E706	LOZIO	BS	0,2
E707	LOZZA	VA	0,4
E709	LOZZO ATESTINO	PD	0,4
E708	LOZZO DI CADORE	BL	0,5
E711	LOZZOLO	VC	0,4
E712	LU	AL	0,5
E713	LUBRIANO	VT	0*
E715	LUCCA	LU	0,5
E714	LUCCA SICULA	AG	0*
E716	LUCERA	FG	0,2
E718	LUCIGNANO	AR	0,5
E719	LUCINASCO	IM	0,5
E722	LUCITO	CB	0*
E723	LUCO DEI MARSI	AQ	0*
E724	LUCOLI	AQ	0*
E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	0,2
E727	LUGNACCO	TO	0,4
E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	0,2
E730	LUGO	RA	0,2
E731	LUGO DI VICENZA	VI	0,5
E734	LUINO	VA	0,2
E735	LUISAGO	CO	0,1
E736	LULA	NU	0*
E737	LUMARZO	GE	0,5
E738	LUMEZZANE	BS	0*
E742	LUNAMATRONA	CA	0,2
E743	LUNANO	PU	0,4
B387	LUNGAVILLA	PV	0,4
E745	LUNGRO	CS	0,5
E746	LUOGOSANO	AV	0*
E747	LUOGOSANTO	SS	0*
E748	LUPARA	CB	0*
E749	LURAGO D'ERBA	CO	0,4
E750	LURAGO MARINONE	CO	0*
E751	LURANO	BG	0,2
E752	LURAS	SS	0*
E753	LURATE CACCIVIO	CO	0,2
E754	LUSCIANO	CE	0*
E757	LUSERNA	TN	0*
E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	0,2
E759	LUSERNETTA	TO	0,2
E760	LUSEVERA	UD	0*
E761	LUSIA	RO	0,5
E762	LUSIANA	VI	0*
E763	LUSIGLIE'	TO	0*
E764	LUSON	BZ	0*
E767	LUSTRA	SA	0*
E769	LUVINATE	VA	0,2
E770	LUZZANA	BG	0,2
E772	LUZZARA	RE	0,2
E773	LUZZI	CS	0,4
E775	MACCAGNO	VA	0
E777	MACCASTORNA	LO	0*
E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	0,4
E780	MACCHIA VALFORTORE	CB	0,2
E779	MACCHIAGODENA	IS	0*
E782	MACELLO	TO	0*
E783	MACERATA	MC	0,3
E784	MACERATA CAMPANIA	CE	0*
E785	MACERATA FELTRIA	PU	0,4
E786	MACHERIO	MI	0*
E787	MACLODIO	BS	0*
E788	MACOMER	NU	0*
E789	MACRA	CN	0,4
E790	MACUGNAGA	VB	0,5
E791	MADDALONI	CE	0,4
E342	MADESIMO	SO	0*
E793	MADIGNANO	CR	0,1
E794	MADONE	BG	0,5
E795	MADONNA DEL SASSO	VB	0,2
E798	MAENZA	LT	0,4
E799	MAFALDA	CB	0*
E800	MAGASA	BS	0*
E801	MAGENTA	MI	0,5
E803	MAGGIORA	NO	0*
E804	MAGHERNO	PV	0*
E805	MAGIONE	PG	0,5
E806	MAGISANO	CZ	0,2
E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	0,4
E808	MAGLIANO ALPI	CN	0,4
E811	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	0,2
E807	MAGLIANO DI TENNA	AP	0,4
E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	0*
E812	MAGLIANO ROMANO	RM	0,5
E813	MAGLIANO SABINA	RI	0,5
E814	MAGLIANO VETERE	SA	0*
E815	MAGLIE	LE	0,4
E816	MAGLIOLO	SV	0*
E817	MAGLIONE	TO	0,2
E818	MAGNACAVALLO	MN	0,5
E819	MAGNAGO	MI	0,2
E821	MAGNANO	BI	0*
E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	0*
E825	MAGOMADAS	NU	0*
E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0*
E830	MAGREGLIO	CO	0*
E834	MAIDA	CZ	0*
E835	MAIERA'	CS	0,4
E836	MAIERATO	VV	0,2
E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	0,2
E838	MAIOLO	PU	0,4
E839	MAIORI	SA	0,4
E840	MAIRAGO	LO	0,4
E841	MAIRANO	BS	0,2
E842	MAISSANA	SP	0*
E833	MAJANO	UD	0,2
E843	MALAGNINO	CR	0,1
E844	MALALBERGO	BO	0,2
E847	MALBORGHETTO VALBRUNA	UD	0*
E848	MALCESINE	VR	0*
E850	MALE'	TN	0*
E851	MALEGNO	BS	0*
E852	MALEO	LO	0,2
E853	MALESCO	VB	0*
E854	MALETTO	CT	0*
E855	MALFA	ME	0,5
E856	MALGESSO	VA	0,2
E858	MALGRATE	LC	0*
E859	MALITO	CS	0,4
E860	MALLARE	SV	0,2
E862	MALLES VENOSTA	BZ	0*
E863	MALNATE	VA	0*
E864	MALO	VI	0,4
E865	MALONNO	BS	0,2
E866	MALOSCO	TN	0*
E868	MALTIGNANO	AP	0,4
E869	MALVAGNA	ME	0,5
E870	MALVICINO	AL	0*
E872	MALVITO	CS	0,2
E873	MAMMOLA	RC	0,5
E874	MAMOIADA	NU	0*
E875	MANCIANO	GR	0*
E876	MANDANICI	ME	0,2
E877	MANDAS	CA	0,2
E878	MANDATORICCIO	CS	0*
B632	MANDELA	RM	0*
E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	0,2
E880	MANDELLO VITTA	NO	0*
E882	MANDURIA	TA	0,5
E883	MANERBA DEL GARDA	BS	0*
E884	MANERBIO	BS	0*
E885	MANFREDONIA	FG	0,5
E887	MANGO	CN	0,5
E888	MANGONE	CS	0*
M283	MANIACE	CT	0,1
E889	MANIAGO	PN	0*
E891	MANOCALZATI	AV	0*
E892	MANOPPELLO	PE	0*
E893	MANSUE'	TV	0,4
E894	MANTA	CN	0,2
E896	MANTELLO	SO	0*
E897	MANTOVA	MN	0,2
E899	MANZANO	UD	0*
E900	MANZIANA	RM	0,5
E901	MAPELLO	BG	0,5
E902	MARA	SS	0*
E903	MARACALAGONIS	CA	0,4
E904	MARANELLO	MO	0,2
E906	MARANO DI NAPOLI	NA	0*
E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	0,4
E908	MARANO EQUO	RM	0*
E910	MARANO LAGUNARE	UD	0*
E914	MARANO MARCHESATO	CS	0,5
E915	MARANO PRINCIPATO	CS	0,4
E905	MARANO SUL PANARO	MO	0,2
E907	MARANO TICINO	NO	0,4
E912	MARANO VICENTINO	VI	0,2
E917	MARANZANA	AT	0,2
E919	MARATEA	PZ	0,4
E921	MARCALLO CON CASONE	MI	0*
E922	MARCARIA	MN	0,4
E923	MARCEDUSA	CZ	0*
E924	MARCELLINA	RM	0,3
E925	MARCELLINARA	CZ	0*
E927	MARCETELLI	RI	0*
E928	MARCHENO	BS	0,2
E929	MARCHIROLO	VA	0*
E930	MARCIANA	LI	0*
E931	MARCIANA MARINA	LI	0*
E932	MARCIANISE	CE	0,2
E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	0,4
E934	MARCIGNAGO	PV	0,2
E936	MARCON	VE	0,5
E938	MAREBBE	BZ	0*
E939	MARENE	CN	0,2
E940	MARENO DI PIAVE	TV	0*
E941	MARENTINO	TO	0*
E944	MARETTO	AT	0,2
E945	MARGARITA	CN	0*
E946	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	0,4
E947	MARGNO	LC	0*
E949	MARIANA MANTOVANA	MN	0*
E951	MARIANO COMENSE	CO	0,2
E952	MARIANO DEL FRIULI	GO	0*
E953	MARIANOPOLI	CL	0*
E954	MARIGLIANELLA	NA	0,4
E955	MARIGLIANO	NA	0*
E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	0,4
E957	MARINEO	PA	0*
E958	MARINO	RM	0,2
E959	MARLENGO	BZ	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E960	MARLIANA	PT	0,3
E961	MARMENTINO	BS	0°
E962	MARMIROLO	MN	0,2
E963	MARMORA	CN	0,3
E965	MARNATE	VA	0,2
E967	MARONE	BS	0,4
E968	MAROPATI	RC	0,2
E970	MAROSTICA	VI	0,2
E971	MARRADI	FI	0,4
E972	MARRUBIU	OR	0°
E973	MARSAGLIA	CN	0°
E974	MARSALA	TP	0°
E975	MARSCIANO	PG	0,4
E976	MARSICO - NUOVO	PZ	0,4
E977	MARSICOVETERE	PZ	0°
E978	MARTA	VT	0,2
E979	MARTANO	LE	0,4
E980	MARTELLAGO	VE	0,3
E981	MARTELLO	BZ	0°
E982	MARTIGNACCO	UD	0°
E983	MARTIGNANA DI PO	CR	0°
E984	MARTIGNANO	LE	0,4
E986	MARTINA FRANCA	TA	0,3
E987	MARTINENGO	BG	0,4
E988	MARTINIANA PO	CN	0°
E989	MARTINSICURO	TE	0,5
E990	MARTIRANO	CZ	0°
E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	0,2
E992	MARTIS	SS	0°
E993	MARTONE	RC	0°
E994	MARUDO	LO	0,2
E995	MARUGGIO	TA	0°
B689	MARZABOTTO	BO	0,2
E999	MARZANO	PV	0,5
E998	MARZANO APPIO	CE	0,2
E997	MARZANO DI NOLA	AV	0,2
F001	MARZI	CS	0°
F002	MARZIO	VA	0,5
M270	MASAINAS	CA	0°
F003	MASATE	MI	0,2
F004	MASCALI	CT	0,3
F005	MASCALUCIA	CT	0°
F006	MASCHITO	PZ	0,4
F007	MASCIAGO PRIMO	VA	0°
F009	MASER	TV	0,2
F010	MASERA	VB	0°
F011	MASERA' DI PADOVA	PD	0,4
F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	0,2
F013	MASI	PD	0,4
F016	MASI TORELLO	FE	0,4
F015	MASIO	AL	0,4
F017	MASLIANICO	CO	0°
F019	MASON VICENTINO	VI	0°
F020	MASONE	GE	0,4
F023	MASSA	MS	0,25
F022	MASSA D'ALBE	AQ	0,2
M289	MASSA DI SOMMA	NA	0,2
F025	MASSA E COZZILE	PT	0,2
F021	MASSA FERMANA	AP	0°
F026	MASSA FISCAGLIA	FE	0,4
F029	MASSA LOMBARDA	RA	0°
F030	MASSA LUBRENSE	NA	0°
F032	MASSA MARITTIMA	GR	0°
F024	MASSA MARTANA	PG	0°
F027	MASSAFRA	TA	0,4
F028	MASSALENGO	LO	0,4
F033	MASSANZAGO	PD	0,4
F035	MASSAROSA	LU	0,4
F037	MASSAZZA	BI	0,5
F041	MASSELLO	TO	0°
F042	MASSERANO	BI	0,2
F044	MASSIGNANO	AP	0,4
F045	MASSIMENO	TN	0°
F046	MASSIMINO	SV	0,4
F047	MASSINO VISCONTI	NO	0°
F048	MASSIOLA	VB	0°
F050	MASULLAS	OR	0,5
F051	MATELICA	MC	0,4
F052	MATERA	MT	0,3
F053	MATHI	TO	0°
F054	MATINO	LE	0°
F055	MATRICE	CB	0°
F058	MATTIE	TO	0,2
F059	MATTINATA	FG	0°
F061	MAZARA DEL VALLO	TP	0,3
F063	MAZZANO	BS	0°
F064	MAZZANO ROMANO	RM	0°
F065	MAZZARINO	CL	0°
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	0,4
M271	MAZZARRONE	CT	0,5
F067	MAZZE'	TO	0,35
F068	MAZZIN	TN	0°
F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	0°
F074	MEANA DI SUSA	TO	0,4
F073	MEANA SARDO	NU	0°
F078	MEDA	MI	0°
F080	MEDE	PV	0,4
F081	MEDEA	GO	0°
F082	MEDESANO	PR	0,2
F083	MEDICINA	BO	0,2
F084	MEDIGLIA	MI	0,3
F085	MEDOLAGO	BG	0°
F086	MEDOLE	MN	0°
F087	MEDOLLA	MO	0,4
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	0,5
F089	MEDUNO	PN	0°
F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	0,4
F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	0°
F093	MEINA	NO	0°
F094	MEL	BL	0,2
F095	MELARA	RO	0°
F096	MELAZZO	AL	0,3
F097	MELDOLA	FC	0°
F098	MELE	GE	0,25
F100	MELEGNANO	MI	0,2
F101	MELENDUGNO	LE	0,4
F102	MELETI	LO	0,2
F104	MELFI	PZ	0,2
F105	MELICUCCA'	RC	0°
F106	MELICUCCO	RC	0,2
F107	MELILLI	SR	0°
F108	MELISSA	KR	0°
F109	MELISSANO	LE	0°
F111	MELITO DI NAPOLI	NA	0°
F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	0,2
F110	MELITO IRPINO	AV	0,4
F113	MELIZZANO	BN	0,5
F114	MELLE	CN	0°
F115	MELLO	SO	0°
F117	MELPIGNANO	LE	0°
F118	MELTINA	BZ	0°
F119	MELZO	MI	0°
F120	MENAGGIO	CO	0,4
F121	MENAROLA	SO	0°
F122	MENCONICO	PV	0°
F123	MENDATICA	IM	0°
F125	MENDICINO	CS	0,4
F126	MENFI	AG	0°
F127	MENTANA	RM	0°
F130	MEOLO	VE	0,5
F131	MERANA	AL	0°
F132	MERANO	BZ	0°
F133	MERATE	LC	0°
F134	MERCALLO	VA	0,2
F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU	0,4
F136	MERCATINO CONCA	PU	0,3
F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA	0,4
F139	MERCATO SARACENO	FC	0,4
F140	MERCENASCO	TO	0°
F141	MERCOGLIANO	AV	0°
F144	MERETO DI TOMBA	UD	0°
F145	MERGO	AN	0,2
F146	MERGOZZO	VB	0°
F147	MERI'	ME	0,4
F148	MERLARA	PD	0,4
F149	MERLINO	LO	0,4
F151	MERONE	CO	0,2
F152	MESAGNE	BR	0,5
F153	MESE	SO	0,2
F154	MESENZANA	VA	0°
F155	MESERO	MI	0,3
F156	MESOLA	FE	0°
F157	MESORACA	KR	0°
F158	MESSINA	ME	0,5
F161	MESTRINO	PD	0°
F162	META	NA	0,5
F164	MEUGLIANO	TO	0°
F165	MEZZAGO	MI	0,4
F168	MEZZANA	TN	0°
F170	MEZZANA BIGLI	PV	0,3
F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	0,45
F171	MEZZANA RABATTONE	PV	0,2
F172	MEZZANE DI SOTTO	VR	0,4
F173	MEZZANEGO	GE	0,2
F174	MEZZANI	PR	0°
F175	MEZZANINO	PV	0°
F176	MEZZANO	TN	0°
F181	MEZZEGRA	CO	0,2
F182	MEZZENILE	TO	0,2
F183	MEZZOCORONA	TN	0°
F184	MEZZOJUSO	PA	0,5
F186	MEZZOLDO	BG	0°
F187	MEZZOLOMBARDO	TN	0°
F188	MEZZOMERICO	NO	0,2
F189	MIAGLIANO	BI	0,5
F190	MIANE	TV	0,2
F191	MIASINO	NO	0°
F192	MIAZZINA	VB	0°
F193	MICIGLIANO	RI	0°
F194	MIGGIANO	LE	0°
F196	MIGLIANICO	CH	0°
F198	MIGLIARINO	FE	0,4
F199	MIGLIARO	FE	0,2
F200	MIGLIERINA	CZ	0,2
F201	MIGLIONICO	MT	0,5
F202	MIGNANEGO	GE	0,4
F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	0,2
F205	MILANO	MI	0°
F206	MILAZZO	ME	0°
E618	MILENA	CL	0,2
F207	MILETO	VV	0,3
F208	MILIS	OR	0°
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	0,2
F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	0,5
F213	MILLESIMO	SV	0,4
F214	MILO	CT	0°
F216	MILZANO	BS	0°
F217	MINEO	CT	0°
F218	MINERBE	VR	0,4
F219	MINERBIO	BO	0,2
F221	MINERVINO DI LECCE	LE	0°
F220	MINERVINO MURGE	BA	0,5
F223	MINORI	SA	0,4
F224	MINTURNO	LT	0°
F225	MINUCCIANO	LU	0,2
F226	MIOGLIA	SV	0,2
F229	MIRA	VE	0,4
F230	MIRABELLA ECLANO	AV	0,2
F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT	0°
F235	MIRABELLO	FE	0,3
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	0,5
F233	MIRABELLO SANNITICO	CB	0°
F238	MIRADOLO TERME	PV	0,2
F239	MIRANDA	IS	0°
F240	MIRANDOLA	MO	0,2
F241	MIRANO	VE	0,4
F242	MIRTO	ME	0,5
F244	MISANO ADRIATICO	RN	0°
F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	0,4
F246	MISILMERI	PA	0°
F247	MISINTO	MI	0°
F248	MISSAGLIA	LC	0°
F249	MISSANELLO	PZ	0°
F250	MISTERBIANCO	CT	0,4
F251	MISTRETTA	ME	0°
F254	MOASCA	AT	0°
F256	MOCONESI	GE	0,5
F257	MODENA	MO	0°
F258	MODICA	RG	0°
F259	MODIGLIANA	FC	0°
F261	MODOLO	NU	0°
F262	MODUGNO	BA	0°
F263	MOENA	TN	0°
F265	MOGGIO	LC	0°
F266	MOGGIO UDINESE	UD	0°
F267	MOGLIA	MN	0°
F268	MOGLIANO	MC	0,4
F269	MOGLIANO VENETO	TV	0,3
F270	MOGORELLA	OR	0,4
F272	MOGORO	OR	0°
F274	MOIANO	BN	0,5
F275	MOIMACCO	UD	0°
F276	MOIO DE' CALVI	BG	0,2
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	0,2
F279	MOIOLA	CN	0°
F277	MOJO ALCANTARA	ME	0°
F280	MOLA DI BARI	BA	0,2
F281	MOLARE	AL	0,2
F283	MOLAZZANA	LU	0,4
F284	MOLFETTA	BA	0,3
M255	MOLINA ATERNO	AQ	0,2
F286	MOLINA DI LEDRO	TN	0°
F287	MOLINARA	BN	0°
F288	MOLINELLA	BO	0,1
F290	MOLINI DI TRIORA	IM	0°
F293	MOLINO DEI TORTI	AL	0°
F294	MOLISE	CB	0,2
F295	MOLITERNO	PZ	0,2
F297	MOLLIA	VC	0°
F301	MOLOCHIO	RC	0,2
F304	MOLTENO	LC	0°
F305	MOLTRASIO	CO	0,4
F306	MOLVENA	VI	0,2
F307	MOLVENO	TN	0°
F308	MOMBALDONE	AT	0,4
F309	MOMBARCARO	CN	0,2
F310	MOMBAROCCIO	PU	0,5
F311	MOMBARUZZO	AT	0,3
F312	MOMBASIGLIO	CN	0,4
F315	MOMBELLO DI TORINO	TO	0°
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	0,5
F316	MOMBERCELLI	AT	0,2
F317	MOMO	NO	0°
F318	MOMPANTERO	TO	0,4
F319	MOMPEO	RI	0,5
F320	MOMPERONE	AL	0°
F322	MONACILIONI	CB	0,2
F323	MONALE	AT	0°
F324	MONASTERACE	RC	0°
F325	MONASTERO BORMIDA	AT	0,4
F328	MONASTERO CASTELLO	BG	0,2
F327	MONASTERO DI LANZO	TO	0,3
F326	MONASTERO DI VASCO	CN	0,5
F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN	0°
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	0°
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV	0,4
F333	MONASTIR	CA	0,2
F335	MONCALIERI	TO	0,46
F336	MONCALVO	AT	0,5
D553	MONCENISIO	TO	0°
F337	MONCESTINO	AL	0°
F338	MONCHIERO	CN	0°
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	0,5
F341	MONCLASSICO	TN	0°
F342	MONCRIVELLO	VC	0°
F343	MONCUCCO TORINESE	AT	0,2
F346	MONDAINO	RN	0,4
F347	MONDAVIO	PU	0,5
F348	MONDOLFO	PU	0,4
F351	MONDOVI'	CN	0°
F352	MONDRAGONE	CE	0°
F354	MONEGLIA	GE	0°
F355	MONESIGLIO	CN	0,5
F356	MONFALCONE	GO	0°
F358	MONFORTE D'ALBA	CN	0,4
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	0,5
F360	MONFUMO	TV	0°
F361	MONGARDINO	AT	0,2
F363	MONGHIDORO	BO	0,2
F364	MONGIANA	VV	0°
F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	0°
F368	MONGIUFFI MELIA	ME	0°
F369	MONGRANDO	BI	0,5
F370	MONGRASSANO	CS	0°
F371	MONGUELFO	BZ	0°
F372	MONGUZZO	CO	0,2
F373	MONIGA DEL GARDA	BS	0°
F374	MONLEALE	AL	0°
F375	MONNO	BS	0°
F376	MONOPOLI	BA	0,2
F377	MONREALE	PA	0°
F378	MONRUPINO	TS	0°
F379	MONSAMPIETRO MORICO	AP	0°
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	0,5
F381	MONSANO	AN	0,2
F382	MONSELICE	PD	0,2
F383	MONSERRATO	CA	0,2
F384	MONSUMMANO TERME	PT	0,23
F385	MONTA'	CN	0,2
F386	MONTABONE	AT	0,2
F387	MONTACUTO	AL	0,2
F390	MONTAFIA	AT	0,2
F391	MONTAGANO	CB	0,2
F392	MONTAGNA	BZ	0,2
F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	0,2
F394	MONTAGNANA	PD	0,2
F395	MONTAGNAREALE	ME	0°
F396	MONTAGNE	TN	0°
F397	MONTAGUTO	AV	0°
F398	MONTAIONE	FI	0°
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	0,5
F399	MONTALBANO JONICO	MT	0°
F402	MONTALCINO	SI	0,4
F403	MONTALDEO	AL	0,3
F404	MONTALDO BORMIDA	AL	0,4
F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	0°
F408	MONTALDO ROERO	CN	0°

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F853	NAVE SAN ROCCO	TN	0*
F852	NAVELLI	AQ	0*
F856	NAZ SCIAVES	BZ	0*
F857	NAZZANO	RM	0*
F858	NE	GE	0*
F859	NEBBIUNO	NO	0*
F861	NEGRAR	VR	0,5
F862	NEIRONE	GE	0,5
F863	NEIVE	CN	0,4
F864	NEMBRO	BG	0*
F865	NEMI	RM	0,2
F866	NEMOLI	PZ	0,4
F867	NEONELI	OR	0*
F868	NEPI	VT	0*
F870	NERETO	TE	0,2
F871	NEROLA	RM	0,4
F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	0*
F874	NERVIANO	MI	0,2
F876	NESPOLO	RI	0,5
F877	NESSO	CO	0,2
F878	NETRO	BI	0,5
F880	NETTUNO	RM	0*
F881	NEVIANO	LE	0*
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	0,2
F883	NEVIGLIE	CN	0*
F884	NIARDO	BS	0*
F885	NIBBIANO	PC	0,3
F886	NIBBIOLA	NO	0*
F887	NIBIONNO	LC	0,2
F889	NICHELINO	TO	0,5
F890	NICOLOSI	CT	0,5
F891	NICORVO	PV	0,4
F892	NICOSIA	EN	0*
F893	NICOTERA	VV	0,5
F894	NIELLA BELBO	CN	0*
F895	NIELLA TANARO	CN	0,4
F898	NIMIS	UD	0*
F899	NISCEMI	CL	0*
F900	NISSORIA	EN	0*
F901	NIZZA DI SICILIA	ME	0,5
F902	NIZZA MONFERRATO	AT	0,5
F904	NOALE	VE	0,2
F906	NOASCA	TO	0*
F907	NOCARA	CS	0*
F908	NOCCIANO	PE	0,3
F912	NOCERA INFERIORE	SA	0,2
F913	NOCERA SUPERIORE	SA	0,4
F910	NOCERA TERINESE	CZ	0*
F911	NOCERA UMBRA	PG	0*
F914	NOCETO	PR	0*
F915	NOCI	BA	0,3
F916	NOCIGLIA	LE	0,4
F917	NOEPOLI	PZ	0*
F918	NOGARA	VR	0,5
F920	NOGAREDO	TN	0*
F921	NOGAROLE ROCCA	VR	0,5
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	0,5
F923	NOICATTARO	BA	0*
F924	NOLA	NA	0,2
F925	NOLE	TO	0,2
F926	NOLI	SV	0,4
F927	NOMAGLIO	TO	0*
F929	NOMI	TN	0*
F930	NONANTOLA	MO	0,2
F931	NONE	TO	0*
F932	NONIO	VB	0*
F933	NORAGUGUME	NU	0*
F934	NORBELLO	OR	0*
F935	NORCIA	PG	0,3
F937	NORMA	LT	0,3
F939	NOSATE	MI	0*
F942	NOTARESCO	TE	0,3
F943	NOTO	SR	0,4
F949	NOVA LEVANTE	BZ	0*
F944	NOVA MILANESE	MI	0*
F950	NOVA PONENTE	BZ	0*
A942	NOVA SIRI	MT	0*
F137	NOVAFELTRIA	PU	0,5
F947	NOVALEDO	TN	0*
F948	NOVALESA	TO	0*
F952	NOVARA	NO	0,4
F951	NOVARA DI SICILIA	ME	0,5
F956	NOVATE MEZZOLA	SO	0*
F955	NOVATE MILANESE	MI	0,4
F957	NOVE	VI	0,4
F958	NOVEDRATE	CO	0*
F960	NOVELLARA	RE	0*
F961	NOVELLO	CN	0,3
F963	NOVENTA DI PIAVE	VE	0,4
F962	NOVENTA PADOVANA	PD	0,2
F964	NOVENTA VICENTINA	VI	0,4
F966	NOVI DI MODENA	MO	0*
F965	NOVI LIGURE	AL	0,4
F967	NOVI VELIA	SA	0,4
F968	NOVIGLIO	MI	0,4
F970	NOVOLI	LE	0,3
F972	NUCETTO	CN	0,5
F975	NUGHEDU DI SAN NICOLO'	SS	0*
F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	0*
F976	NULE	SS	0*
F977	NULVI	SS	0*
F978	NUMANA	AN	0,4
F979	NUORO	NU	0,2
F980	NURACHI	OR	0*
F981	NURAGUS	NU	0*
F982	NURALLAO	NU	0,4
F983	NURAMINIS	CA	0*
F985	NURECI	OR	0*
F986	NURRI	NU	0*
F987	NUS	AO	0*
F988	NUSCO	AV	0,4
F989	NUVOLENTO	BS	0*
F990	NUVOLERA	BS	0*
F991	NUXIS	CA	0*
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	0,5
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	0,5
F994	OCCHIOBELLO	RO	0,5
F995	OCCIMIANO	AL	0,3
F996	OCRE	AQ	0*
F997	ODALENGO GRANDE	AL	0,4
F998	ODALENGO PICCOLO	AL	0,5
F999	ODERZO	TV	0*
G001	ODOLO	BS	0*
G002	OFENA	AQ	0*
G003	OFFAGNA	AN	0,2
G004	OFFANENGO	CR	0,2
G005	OFFIDA	AP	0,5
G006	OFFLAGA	BS	0,4
G007	OGGEBBIO	VB	0*
G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	0*
G009	OGGIONO	LC	0,5
G010	OGLIANICO	TO	0,2
G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	0,3
G015	OLBIA	SS	0,3
G016	OLCENENGO	VC	0*
G018	OLDENICO	VC	0,4
G019	OLEGGIO	NO	0,2
G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	0,1
G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	0,2
G022	OLEVANO ROMANO	RM	0*
G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	0,4
G025	OLGIATE COMASCO	CO	0*
G026	OLGIATE MOLGORA	LC	0,3
G028	OLGIATE OLONA	VA	0,3
G030	OLGINATE	LC	0,3
G031	OLIENA	NU	0*
G032	OLIVA GESSI	PV	0,5
G034	OLIVADI	CZ	0*
G036	OLIVERI	ME	0*
G039	OLIVETO CITRA	SA	0,2
G040	OLIVETO LARIO	LC	0*
G037	OLIVETO LUCANO	MT	0,4
G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	0*
G042	OLIVOLA	AL	0*
G043	OLLASTRA	OR	0,1
G044	OLLOLAI	NU	0,2
G045	OLLOMONT	AO	0*
G046	OLMEDO	SS	0*
G047	OLMENETA	CR	0,3
G049	OLMO AL BREMBO	BG	0*
G048	OLMO GENTILE	AT	0*
G050	OLTRE IL COLLE	BG	0,5
G054	OLTRESSENDA ALTA	BG	0*
G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	0*
G058	OLZAI	NU	0*
G061	OME	BS	0*
G062	OMEGNA	VB	0,2
G063	OMIGNANO	SA	0*
G064	ONANI	NU	0*
G065	ONANO	VT	0,4
G066	ONCINO	CN	0*
G068	ONETA	BG	0,2
G070	ONIFAI	NU	0*
G071	ONIFERI	NU	0*
G074	ONO SAN PIETRO	BS	0*
G075	ONORE	BG	0*
G076	ONZO	SV	0,5
G078	OPERA	MI	0,2
G079	OPI	AQ	0*
G080	OPPEANO	VR	0,2
G081	OPPIDO LUCANO	PZ	0*
G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	0*
G083	ORA	BZ	0*
G084	ORANI	NU	0*
G086	ORATINO	CB	0*
G087	ORBASSANO	TO	0,1
G088	ORBETELLO	GR	0*
G089	ORCIANO DI PESARO	PU	0,4
G090	ORCIANO PISANO	PI	0,5
D522	ORCO FEGLINO	SV	0,3
M266	ORDONA	FG	0*
G093	ORERO	GE	0,5
G095	ORGIANO	VI	0,2
G097	ORGOSOLO	NU	0*
G098	ORIA	BR	0,4
G102	ORICOLA	AQ	0
G103	ORIGGIO	VA	0,4
G105	ORINO	VA	0*
G108	ORIO AL SERIO	BG	0*
G109	ORIO CANAVESE	TO	0,2
G107	ORIO LITTA	LO	0,3
G110	ORIOLO	CS	0*
G111	ORIOLO ROMANO	VT	0*
G113	ORISTANO	OR	0,4
G114	ORMEA	CN	0*
G115	ORMELLE	TV	0,4
G116	ORNAGO	MI	0,2
G117	ORNAVASSO	VB	0,2
G118	ORNICA	BG	0*
G119	OROSEI	NU	0,4
G120	OROTELLI	NU	0*
G121	ORRIA	SA	0,2
G122	ORROLI	NU	0*
G123	ORSAGO	TV	0,3
G124	ORSARA BORMIDA	AL	0,4
G125	ORSARA DI PUGLIA	FG	0,3
G126	ORSENIGO	CO	0*
G128	ORSOGNA	CH	0,5
G129	ORSOMARSO	CS	0,5
G130	ORTA DI ATELLA	CE	0,5
G131	ORTA NOVA	FG	0,2
G134	ORTA SAN GIULIO	NO	0,2
G133	ORTACESUS	CA	0*
G135	ORTE	VT	0*
G136	ORTELLE	LE	0*
G137	ORTEZZANO	AP	0,3
G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	0,2
G140	ORTISEI	BZ	0*
G141	ORTONA	CH	0,5
G142	ORTONA DEI MARSI	AQ	0*
G143	ORTONOVO	SP	0*
G144	ORTOVERO	SV	0,3
G145	ORTUCCHIO	AQ	0,4
G146	ORTUERI	NU	0*
G147	ORUNE	NU	0*
G148	ORVIETO	TR	0,4
B595	ORVINIO	RI	0,2
G149	ORZINUOVI	BS	0,4
G150	ORZIVECCHI	BS	0,4
G151	OSASCO	TO	0,2
G152	OSASIO	TO	0,2
G153	OSCHIRI	SS	0*
G154	OSIDDA	NU	0*
G155	OSIGLIA	SV	0,4
G156	OSILO	SS	0,4
G157	OSIMO	AN	0,2
G158	OSINI	NU	0*
G159	OSIO SOPRA	BG	0,2
G160	OSIO SOTTO	BG	0,5
E529	OSMATE	VA	0*
G161	OSNAGO	LC	0*
G163	OSOPPO	UD	0*
G164	OSPEDALETTI	IM	0*
G168	OSPEDALETTO	TN	0*
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	0,5
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	0,3
G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	0*
G169	OSPITALE DI CADORE	BL	0,2
G170	OSPITALETTO	BS	0*
G171	OSSAGO LODIGIANO	LO	0,4
G173	OSSANA	TN	0*
G178	OSSI	SS	0*
G179	OSSIMO	BS	0,2
G181	OSSONA	MI	0,2
G182	OSSUCCIO	CO	0,4
G183	OSTANA	CN	0,2
G184	OSTELLATO	FE	0,4
G185	OSTIANO	CR	0,2
G186	OSTIGLIA	MN	0*
F401	OSTRA	AN	0,4
F581	OSTRA VETERE	AN	0,2
G187	OSTUNI	BR	0,2
G188	OTRANTO	LE	0*
G189	OTRICOLI	TR	0,5
G191	OTTANA	NU	0*
G192	OTTATI	SA	0*
G190	OTTAVIANO	NA	0,3
G193	OTTIGLIO	AL	0,2
G194	OTTOBIANO	PV	0*
G195	OTTONE	PC	0*
G196	OULX	TO	0*
G197	OVADA	AL	0,4
G198	OVARO	UD	0*
G199	OVIGLIO	AL	0,4
G200	OVINDOLI	AQ	0*
G201	OVODDA	NU	0*
G012	OYACE	AO	0*
G202	OZEGNA	TO	0,4
G203	OZIERI	SS	0,5
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	0,2
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	0,5
G206	OZZERO	MI	0,2
G207	PABILLONIS	CA	0,2
G209	PACE DEL MELA	ME	0,4
G208	PACECO	TP	0,2
G210	PACENTRO	AQ	0*
G211	PACHINO	SR	0,4
G212	PACIANO	PG	0,5
G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	0*
G214	PADERGNONE	TN	0*
G215	PADERNA	AL	0*
G218	PADERNO D'ADDA	LC	0,2
G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	0,4
G220	PADERNO DUGNANO	MI	0,2
G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	0*
G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	0*
G224	PADOVA	PD	0,2
G225	PADRIA	SS	0*
M301	PADRU	SS	0*
G226	PADULA	SA	0*
G227	PADULI	BN	0*
G228	PAESANA	CN	0,3
G229	PAESE	TV	0*
G230	PAGANI	SA	0,5
G232	PAGANICO SABINO	RI	0*
G233	PAGAZZANO	BG	0,5
G234	PAGLIARA	ME	0,5
G237	PAGLIETA	CH	0,4
G238	PAGNACCO	UD	0,2
G240	PAGNO	CN	0*
G241	PAGNONA	LC	0*
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	0*
G243	PAGO VEIANO	BN	0,2
G247	PAISCO LOVENO	BS	0,2
G248	PAITONE	BS	0*
G249	PALADINA	BG	0,3
G250	PALAGANO	MO	0*
G251	PALAGIANELLO	TA	0,4
G252	PALAGIANO	TA	0*
G253	PALAGONIA	CT	0*
G254	PALAIA	PI	0,2
G255	PALANZANO	PR	0,4
G257	PALATA	CB	0,3
G258	PALAU	SS	0*
G259	PALAZZAGO	BG	0*
G263	PALAZZO ADRIANO	PA	0*
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	0,5
G260	PALAZZO PIGNANO	CR	0*
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	0*
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,5
G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	0*
G264	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	0*
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	0,5
G270	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	0,4
G271	PALENA	CH	0*
G272	PALERMITI	CZ	0*
G273	PALERMO	PA	0*
G274	PALESTRINA	RM	0,5
G275	PALESTRO	PV	0*
G276	PALIANO	FR	0,4
G277	PALIZZI	RC	0*
G278	PALLAGORIO	KR	0*
G280	PALLANZENO	VB	0*
G281	PALLARE	SV	0,4
G283	PALMA CAMPANIA	NA	0*
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	0*
G284	PALMANOVA	UD	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G734	PLACANICA	CZ	0
G735	PLATI'	RC	0
G299	PLAUS	BZ	0
G737	PLESIO	CO	0,4
G740	PLOAGHE	SS	0,2
G741	PLODIO	SV	0,4
G742	POCAPAGLIA	CN	0
G743	POCENIA	UD	0
G746	PODENZANA	MS	0,2
G747	PODENZANO	PC	0
G749	POFI	FR	0,5
G751	POGGIARDO	LE	0,5
G752	POGGIBONSI	SI	0,4
G754	POGGIO A CAIANO	PO	0,4
G755	POGGIO BERNI	RN	0
G756	POGGIO BUSTONE	RI	0,3
G757	POGGIO CATINO	RI	0
G761	POGGIO IMPERIALE	FG	0
G763	POGGIO MIRTETO	RI	0,2
G764	POGGIO MOIANO	RI	0,4
G765	POGGIO NATIVO	RI	0,5
G766	POGGIO PICENZE	AQ	0
G768	POGGIO RENATICO	FE	0,4
G753	POGGIO RUSCO	MN	0,4
G770	POGGIO SAN LORENZO	RI	0
G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN	0
D566	POGGIO SAN VICINO	MC	0,4
B317	POGGIO SANNITA	IS	0,2
G758	POGGIODOMO	PG	0
G760	POGGIOFIORITO	CH	0,8
G762	POGGIOMARINO	NA	0
G767	POGGIOREALE	TP	0,2
G769	POGGIORSINI	BA	0,4
G431	POGGIRIDENTI	SO	0
G772	POGLIANO MILANESE	MI	0,4
G773	POGNANA LARIO	CO	0,2
G774	POGNANO	BG	0,2
G775	POGNO	NO	0,3
G776	POIANA MAGGIORE	VI	0
G777	POIRINO	TO	0,4
G779	POLAVENO	BS	0
G780	POLCENIGO	PN	0
G782	POLESELLA	RO	0,2
G783	POLESINE PARMENSE	PR	0,2
G784	POLI	RM	0,4
G785	POLIA	VV	0
G786	POLICORO	MT	0,4
G787	POLIGNANO A MARE	BA	0,2
G789	POLINAGO	MO	0
G790	POLINO	TR	0
G791	POLISTENA	RC	0
G792	POLIZZI GENEROSA	PA	0,2
G793	POLLA	SA	0,4
G794	POLLEIN	AO	0
G795	POLLENA TROCCHIA	NA	0
F567	POLLENZA	MC	0,4
G796	POLLICA	SA	0,5
G797	POLLINA	PA	0,5
G798	POLLONE	BI	0,5
G799	POLLUTRI	CH	0,4
G800	POLONGHERA	CN	0,4
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	0
G802	POLVERARA	PD	0,4
G803	POLVERIGI	AN	0,4
G804	POMARANCE	PI	0
G805	POMARETTO	TO	0,4
G806	POMARICO	MT	0,2
G807	POMARO MONFERRATO	AL	0,3
G808	POMAROLO	TN	0
G809	POMBIA	NO	0,3
G811	POMEZIA	RM	0,4
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	0,5
G813	POMPEI	NA	0
G814	POMPEIANA	IM	0,2
G815	POMPIANO	BS	0,2
G816	POMPONESCO	MN	0
G817	POMPU	OR	0
G818	PONCARALE	BS	0
G820	PONDERANO	BI	0,5
G821	PONNA	CO	0,2
G822	PONSACCO	PI	0,2
G823	PONSO	PD	0,3
G826	PONT CANAVESE	TO	0,3
G825	PONTASSIEVE	FI	0,3
G545	PONTBOSET	AO	0
G827	PONTE	BN	0,2
G833	PONTE BUGGIANESE	PT	0,4
G842	PONTE DELL'OLIO	PC	0
G844	PONTE DI LEGNO	BS	0
G846	PONTE DI PIAVE	TV	0,4
G830	PONTE GARDENA	BZ	0
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO	0,2
G847	PONTE LAMBRO	CO	0,2
B662	PONTE NELLE ALPI	BL	0
G851	PONTE NIZZA	PV	0,4
F941	PONTE NOSSA	BG	0,2
G855	PONTE SAN NICOLO'	PD	0,4
G856	PONTE SAN PIETRO	BG	0,3
G831	PONTEBBA	UD	0,2
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	0,5
G836	PONTECCHIO POLESINE	RO	0
G837	PONTECHIANALE	CN	0
G838	PONTECORVO	FR	0,5
G839	PONTECURONE	AL	0
G840	PONTEDASSIO	IM	0,5
G843	PONTEDERA	PI	0,2
G848	PONTELANDOLFO	BN	0,5
G849	PONTELATONE	CE	0
G850	PONTELONGO	PD	0,4
G852	PONTENURE	PC	0,4
G853	PONTERANICA	BG	0
G858	PONTESTURA	AL	0,45
G859	PONTEVICO	BS	0
G860	PONTEY	AO	0
G861	PONTI	AL	0,8
G862	PONTI SUL MINCIO	MN	0
G864	PONTIDA	BG	0,4
G865	PONTINIA	LT	0,2
G866	PONTINVREA	SV	0,4
G867	PONTIROLO NUOVO	BG	0
G869	PONTOGLIO	BS	0
G870	PONTREMOLI	MS	0,4
G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO	0
G871	PONZA	LT	0
G873	PONZANO DI FERMO	AP	0,5
G872	PONZANO MONFERRATO	AL	0,5
G874	PONZANO ROMANO	RM	0
G875	PONZANO VENETO	TV	0
G877	PONZONE	AL	0
G878	POPOLI	PE	0
G879	POPPI	AR	0,4
G881	PORANO	TR	0,5
G882	PORCARI	LU	0,2
G886	PORCIA	PN	0
G888	PORDENONE	PN	0
G889	PORLEZZA	CO	0,2
G890	PORNASSIO	IM	0,2
G891	PORPETTO	UD	0,2
A558	PORRETTA TERME	BO	0,4
G894	PORTACOMARO	AT	0,4
G895	PORTALBERA	PV	0,2
G900	PORTE	TO	0,5
G902	PORTICI	NA	0
G903	PORTICO DI CASERTA	CE	0,4
G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	0
G905	PORTIGLIOLA	RC	0,2
E680	PORTO AZZURRO	LI	0,2
G906	PORTO CERESIO	VA	0,1
M263	PORTO CESAREO	LE	0
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	0,5
G917	PORTO MANTOVANO	MN	0
G919	PORTO RECANATI	MC	0,2
G920	PORTO SAN GIORGIO	AP	0,4
G921	PORTO SANT'ELPIDIO	AP	0
G923	PORTO TOLLE	RO	0,2
G924	PORTO TORRES	SS	0
G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	0,2
G926	PORTO VIRO	RO	0,4
G909	PORTOBUFFOLE'	TV	0,3
G910	PORTOCANNONE	CB	0
G912	PORTOFERRAIO	LI	0,5
G913	PORTOFINO	GE	0
G914	PORTOGRUARO	VE	0,2
G916	PORTOMAGGIORE	FE	0,4
M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	0
G922	PORTOSCUSO	CA	0
G925	PORTOVENERE	SP	0
G927	PORTULA	BI	0,1
G929	POSADA	NU	0
G931	POSINA	VI	0
G932	POSITANO	SA	0,2
G933	POSSAGNO	TV	0,2
G934	POSTA	RI	0,2
G935	POSTA FIBRENO	FR	0,4
G936	POSTAL	BZ	0
G937	POSTALESIO	SO	0
G939	POSTIGLIONE	SA	0,4
G940	POSTUA	VC	0
G942	POTENZA	PZ	0,5
F632	POTENZA PICENA	MC	0
G943	POVE DEL GRAPPA	VI	0,2
G944	POVEGLIANO	TV	0,2
G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	0,4
G947	POVIGLIO	RE	0,2
G949	POVOLETTO	UD	0
G950	POZZA DI FASSA	TN	0
G951	POZZAGLIA SABINA	RI	0
B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR	0,1
G953	POZZALLO	RG	0,4
G954	POZZILLI	IS	0
G955	POZZO D'ADDA	MI	0,4
G960	POZZOL GROPPO	AL	0,4
G959	POZZOLENGO	BS	0
G957	POZZOLEONE	VI	0
G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	0,4
G962	POZZOMAGGIORE	SS	0
G963	POZZONOVO	PD	0,2
G964	POZZUOLI	NA	0,4
G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD	0,3
G965	POZZUOLO MARTESANA	MI	0,2
G968	PRADALUNGA	BG	0,3
G969	PRADAMANO	UD	0
G970	PRADLEVES	CN	0,5
G973	PRAGELATO	TO	0
G975	PRAIA A MARE	CS	0,5
G976	PRAIANO	SA	0,2
G977	PRALBOINO	BS	0
G978	PRALI	TO	0,2
G979	PRALORMO	TO	0
G980	PRALUNGO	BI	0,5
G981	PRAMAGGIORE	VE	0,5
G982	PRAMOLLO	TO	0,2
G985	PRAROLO	VC	0,4
G986	PRAROSTINO	TO	0,2
G987	PRASCO	AL	0,2
G988	PRASCORSANO	TO	0
G989	PRASO	TN	0
G993	PRATA CAMPORTACCIO	SO	0
G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	0
G994	PRATA DI PORDENONE	PN	0
G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	0,2
G991	PRATA SANNITA	CE	0
G995	PRATELLA	CE	0
G997	PRATIGLIONE	TO	0,2
G999	PRATO	PO	0,3
H004	PRATO ALLO STELVIO	BZ	0
H002	PRATO CARNICO	UD	0
H001	PRATO SESIA	NO	0,2
H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	0,2
H006	PRATOLA SERRA	AV	0
H008	PRATOVECCHIO	AR	0,2
H010	PRAVISDOMINI	PN	0
G974	PRAY	BI	0,4
H011	PRAZZO	CN	0
H014	PRECENICCO	UD	0
H015	PRECI	PG	0
H017	PREDAPPIO	FC	0,28
H018	PREDAZZO	TN	0
H019	PREDOI	BZ	0
H020	PREDORE	BG	0
H021	PREDOSA	AL	0
H022	PREGANZIOL	TV	0,2
H026	PREGNANA MILANESE	MI	0,4
H027	PRELA'	IM	0
H028	PREMANA	LC	0
H029	PREMARIACCO	UD	0
H030	PREMENO	VB	0,4
H033	PREMIA	VB	0
H034	PREMILCUORE	FC	0,2
H036	PREMOLO	BG	0,3
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	0,4
H038	PREONE	UD	0
H039	PREORE	TN	0
H040	PREPOTTO	UD	0,2
H042	PRE' SAINT-DIDIER	AO	0
H043	PRESEGLIE	BS	0
H045	PRESENZANO	CE	0
H046	PRESEZZO	BG	0,2
H047	PRESICCE	LE	0
H048	PRESSANA	VR	0,4
H050	PRESTINE	BS	0,4
H052	PRETORO	CH	0,2
H055	PREVALLE	BS	0
H056	PREZZA	AQ	0
H057	PREZZO	TN	0
H059	PRIERO	CN	0,3
H062	PRIGNANO CILENTO	SA	0
H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	0
H063	PRIMALUNA	LC	0,2
H068	PRIOCCA	CN	0,5
H069	PRIOLA	CN	0,1
M279	PRIOLO GARGALLO	SR	0
G698	PRIVERNO	LT	0,4
H070	PRIZZI	PA	0
H071	PROCENO	VT	0
H072	PROCIDA	NA	0,4
H073	PROPATA	GE	0
H074	PROSERPIO	CO	0,2
H076	PROSSEDI	LT	0,4
H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS	0,5
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	0,4
H081	PROVES	BZ	0
H083	PROVVIDENTI	CB	0
H085	PRUNETTO	CN	0,3
H086	PUEGNAGO DEL GARDA	BS	0
H087	PUGLIANELLO	BN	0
H088	PULA	CA	0
H089	PULFERO	UD	0
H090	PULSANO	TA	0,2
H091	PUMENENGO	BG	0,4
H092	PUOS D'ALPAGO	BL	0,3
H094	PUSIANO	CO	0,2
H095	PUTIFIGARI	SS	0
H096	PUTIGNANO	BA	0,2
H097	QUADRELLE	AV	0,4
H098	QUADRI	CH	0
H100	QUAGLIUZZO	TO	0,5
H101	QUALIANO	NA	0
H102	QUARANTI	AT	0
H103	QUAREGNA	BI	0,4
H104	QUARGNENTO	AL	0,4
H106	QUARNA SOPRA	VB	0
H107	QUARNA SOTTO	VB	0
H108	QUARONA	VC	0,3
H109	QUARRATA	PT	0,4
H110	QUART	AO	0
H114	QUARTO	NA	0,2
H117	QUARTO D'ALTINO	VE	0
H118	QUARTU SANT'ELENA	CA	0,5
H119	QUARTUCCIU	CA	0
H120	QUASSOLO	TO	0
H121	QUATTORDIO	AL	0,3
H122	QUATTRO CASTELLA	RE	0
H124	QUERO	BL	0,4
H126	QUILIANO	SV	0,35
H127	QUINCINETTO	TO	0,4
H128	QUINDICI	AV	0
H129	QUINGENTOLE	MN	0,5
H130	QUINTANO	CR	0
H131	QUINTO DI TREVISO	TV	0,3
H132	QUINTO VERCELLESE	VC	0,4
H134	QUINTO VICENTINO	VI	0
H140	QUINZANO D'OGLIO	BS	0,2
H143	QUISTELLO	MN	0
H145	QUITTENGO	BI	0,2
H146	RABBI	TN	0
H147	RACALE	LE	0
H148	RACALMUTO	AG	0
H150	RACCONIGI	CN	0,4
H151	RACCUJA	ME	0
H152	RACINES	BZ	0
H153	RADDA IN CHIANTI	SI	0,4
H154	RADDUSA	CT	0,2
H156	RADICOFANI	SI	0,4
H157	RADICONDOLI	SI	0,2
H159	RAFFADALI	AG	0
M287	RAGALNA	CT	0
H161	RAGOGNA	UD	0,2
H162	RAGOLI	TN	0
H163	RAGUSA	RG	0
H166	RAIANO	AQ	0,2
H168	RAMACCA	CT	0
G654	RAMISETO	RE	0
H171	RAMPONIO VERNA	CO	0
H172	RANCIO VALCUVIA	VA	0,3
H174	RANCO	VA	0
H175	RANDAZZO	CT	0,1
H176	RANICA	BG	0,3
H177	RANZANICO	BG	0,4
H180	RANZO	IM	0,4
H182	RAPAGNANO	AP	0
H183	RAPALLO	GE	0
H184	RAPINO	CH	0,4
H185	RAPOLANO TERME	SI	0
H186	RAPOLLA	PZ	0,2
H187	RAPONE	PZ	0
H188	RASSA	VC	0,3

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
H189	RASUN ANTERSELVA	BZ	0*
H192	RASURA	SO	0*
H194	RAVANUSA	AG	0*
H195	RAVARINO	MO	0*
H196	RAVASCLETTO	UD	0*
H198	RAVELLO	SA	0*
H199	RAVENNA	RA	0*
H200	RAVEO	UD	0,2
H202	RAVISCANINA	CE	0,2
H203	RE	VB	0*
H204	REA	PV	0*
H205	REALMONTE	AG	0*
H206	REANA DEL ROJALE	UD	0,3
H207	REANO	TO	0*
H210	RECALE	CE	0*
H211	RECANATI	MC	0,4
H212	RECCO	GE	0,3
H213	RECETTO	NO	0*
H214	RECOARO TERME	VI	0,5
H216	REDAVALLE	PV	0,2
H218	REDONDESCO	MN	0*
H219	REFRANCORE	AT	0*
H220	REFRONTOLO	TV	0,2
H221	REGALBUTO	EN	0*
H222	REGGELLO	FI	0,5
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	0*
H223	REGGIO EMILIA	RE	0,2
H225	REGGIOLO	RE	0,2
H227	REINO	BN	0*
H228	REITANO	ME	0,5
H229	REMANZACCO	UD	0,2
H230	REMEDELLO	BS	0*
H233	RENATE	MI	0,2
H235	RENDE	CS	0,5
H236	RENON	BZ	0*
H238	RESANA	TV	0,4
H240	RESCALDINA	MI	0,1
H242	RESIA	UD	0*
H244	RESIUTTA	UD	0*
H245	RESUTTANO	CL	0,5
H246	RETORBIDO	PV	0,2
H247	REVELLO	CN	0*
H248	REVERE	MN	0,4
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	0,2
H253	REVINE LAGO	TV	0*
H254	REVO'	TN	0*
H255	REZZAGO	CO	0,2
H256	REZZATO	BS	0*
H257	REZZO	IM	0,4
H258	REZZOAGLIO	GE	0,2
H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO	0*
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO	0*
H264	RHO	MI	0,38
H265	RIACE	RC	0*
H266	RIALTO	SV	0,4
H267	RIANO	RM	0,4
H268	RIARDO	CE	0,5
H269	RIBERA	AG	0*
H270	RIBORDONE	TO	0*
H271	RICADI	VV	0,4
H272	RICALDONE	AL	0*
H273	RICCIA	CB	0,1
H274	RICCIONE	RN	0,2
H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	0,2
H276	RICENGO	CR	0*
H277	RICIGLIANO	SA	0,2
H280	RIESE PIO X	TV	0*
H281	RIESI	CL	0*
H282	RIETI	RI	0,4
H284	RIFIANO	BZ	0*
H285	RIFREDDO	CN	0*
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	0,2
H287	RIGNANO GARGANICO	FG	0*
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	0,4
H289	RIGOLATO	UD	0*
H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	0
H292	RIMASCO	VC	0
H293	RIMELLA	VC	0*
H294	RIMINI	RN	0*
H299	RIO DI PUSTERIA	BZ	0*
H305	RIO MARINA	LI	0,5
H297	RIO NELL'ELBA	LI	0*
H298	RIO SALICETO	RE	0*
H300	RIOFREDDO	RM	0
H301	RIOLA SARDO	OR	0*
H302	RIOLO TERME	RA	0,4
H303	RIOLUNATO	MO	0*
H304	RIOMAGGIORE	SP	0,2
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	0,4
H308	RIONERO SANNITICO	IS	0*
H320	RIPA TEATINA	CH	0,5
H311	RIPABOTTONI	CB	0*
H312	RIPACANDIDA	PZ	0,2
H313	RIPALIMOSANI	CB	0*
H314	RIPALTA ARPINA	CR	0*
H315	RIPALTA CREMASCA	CR	0*
H316	RIPALTA GUERINA	CR	0*
H319	RIPARBELLA	PI	0*
H321	RIPATRANSONE	AP	0,3
H322	RIPE	AN	0,4
H323	RIPE SAN GINESIO	MC	0,4
H324	RIPI	FR	0,5
H325	RIPOSTO	CT	0,4
H326	RITTANA	CN	0,2
H330	RIVA DEL GARDA	TN	0*
H331	RIVA DI SOLTO	BG	0*
H328	RIVA LIGURE	IM	0*
H337	RIVA PRESSO CHIERI	TO	0,4
H329	RIVA VALDOBBIA	VC	0,4
H333	RIVALBA	TO	0,2
H334	RIVALTA BORMIDA	AL	0*
H335	RIVALTA DI TORINO	TO	0,2
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	0,4
H336	RIVANAZZANO	PV	0*
H338	RIVARA	TO	0*
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	0,4
H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	0*
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	0,2
H343	RIVARONE	AL	0,2
H344	RIVAROSSA	TO	0,4
H346	RIVE	VC	0,2
H347	RIVE D'ARCANO	UD	0,2
H348	RIVELLO	PZ	0,2
H350	RIVERGARO	PC	0,2
H352	RIVIGNANO	UD	0*
H353	RIVISONDOLI	AQ	0*
H354	RIVODUTRI	RI	0,2
H355	RIVOLI	TO	0*
H356	RIVOLI VERONESE	VR	0,4
H357	RIVOLTA D'ADDA	CR	0*
H359	RIZZICONI	RC	0,4
H360	RO	FE	0,2
H361	ROANA	VI	0*
H362	ROASCHIA	CN	0*
H363	ROASCIO	CN	0*
H365	ROASIO	VC	0,4
H366	ROATTO	AT	0,2
H367	ROBASSOMERO	TO	0*
G223	ROBBIATE	LC	0,2
H369	ROBBIO	PV	0,4
H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	0,5
H372	ROBECCO D'OGLIO	CR	0*
H375	ROBECCO PAVESE	PV	0,5
H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	0*
H376	ROBELLA	AT	0,2
H377	ROBILANTE	CN	0,4
H378	ROBURENT	CN	0*
H386	ROCCA CANAVESE	TO	0,5
H387	ROCCA CANTERANO	RM	0*
H391	ROCCA CIGLIE'	CN	0*
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	0,3
H393	ROCCA D'ARCE	FR	0*
H395	ROCCA DE' BALDI	CN	0*
H396	ROCCA DE' GIORGI	PV	0
H398	ROCCA D'EVANDRO	CE	0*
H399	ROCCA DI BOTTE	AQ	0*
H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ	0*
H401	ROCCA DI CAVE	RM	0*
H402	ROCCA DI MEZZO	AQ	0*
H403	ROCCA DI NETO	KR	0*
H404	ROCCA DI PAPA	RM	0,2
H414	ROCCA GRIMALDA	AL	0,2
H416	ROCCA IMPERIALE	CS	0,5
H421	ROCCA MASSIMA	LT	0,5
H429	ROCCA PIA	AQ	0*
H379	ROCCA PIETORE	BL	0*
H432	ROCCA PRIORA	RM	0,4
H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC	0,2
H438	ROCCA SAN FELICE	AV	0,5
H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	0,3
H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	0,5
H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM	0*
H446	ROCCA SINIBALDA	RI	0,5
H450	ROCCA SUSELLA	PV	0*
H382	ROCCABASCERANA	AV	0,4
H383	ROCCABERNARDA	KR	0*
H384	ROCCABIANCA	PR	0,2
H385	ROCCABRUNA	CN	0,4
H389	ROCCACASALE	AQ	0*
H394	ROCCADASPIDE	SA	0*
H405	ROCCAFIORITA	ME	0,4
H390	ROCCAFLUVIONE	AP	0,4
H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	0,1
H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL	0*
H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	0*
H409	ROCCAFORZATA	TA	0,4
H410	ROCCAFRANCA	BS	0*
H411	ROCCAGIOVINE	RM	0*
H412	ROCCAGLORIOSA	SA	0*
H413	ROCCAGORGA	LT	0,2
H417	ROCCALBEGNA	GR	0*
H418	ROCCALUMERA	ME	0,5
H420	ROCCAMANDOLFI	IS	0*
H422	ROCCAMENA	PA	0,5
H423	ROCCAMONFINA	CE	0*
H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	0*
H425	ROCCAMORICE	PE	0,2
H426	ROCCANOVA	PZ	0*
H427	ROCCANTICA	RI	0,5
H428	ROCCAPALUMBA	PA	0*
H431	ROCCAPIEMONTE	SA	0,3
H433	ROCCARAINOLA	NA	0*
H434	ROCCARASO	AQ	0*
H436	ROCCAROMANA	CE	0*
H442	ROCCASCALEGNA	CH	0,5
H443	ROCCASECCA	FR	0,4
H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	0,5
H445	ROCCASICURA	IS	0,15
H447	ROCCASPARVERA	CN	0,2
H448	ROCCASPINALVETI	CH	0*
H449	ROCCASTRADA	GR	0,4
H380	ROCCAVALDINA	ME	0,5
H451	ROCCAVERANO	AT	0*
H452	ROCCAVIGNALE	SV	0,4
H453	ROCCAVIONE	CN	0*
H454	ROCCAVIVARA	CB	0*
H456	ROCCELLA IONICA	RC	0,4
H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	0,5
H458	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS	0*
H462	ROCCHETTA BELBO	CN	0,3
H461	ROCCHETTA DI VARA	SP	0*
H459	ROCCHETTA E CROCE	CE	0*
H465	ROCCHETTA LIGURE	AL	0*
H460	ROCCHETTA NERVINA	IM	0*
H466	ROCCHETTA PALAFEA	AT	0,2
H467	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG	0*
H468	ROCCHETTA TANARO	AT	0,2
H470	RODANO	MI	0*
H472	RODDI	CN	0*
H473	RODDINO	CN	0,3
H474	RODELLO	CN	0,4
H475	RODENGO	BZ	0*
H477	RODENGO - SAIANO	BS	0*
H478	RODERO	CO	0*
H480	RODI GARGANICO	FG	0,5
H479	RODI' MILICI	ME	0*
H481	RODIGO	MN	0,5
H484	ROE' VOLCIANO	BS	0*
H485	ROFRANO	SA	0,5
H486	ROGENO	LC	0,4
H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	0*
H489	ROGHUDI	RC	0*
H490	ROGLIANO	CS	0*
H491	ROGNANO	PV	0*
H492	ROGNO	BG	0*
H493	ROGOLO	SO	0*
H494	ROIATE	RM	0*
H495	ROIO DEL SANGRO	CH	0*
H497	ROISAN	AO	0*
H498	ROLETTO	TO	0*
H500	ROLO	RE	0,2
H501	ROMA	RM	0*
H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	0*
H502	ROMAGNANO SESIA	NO	0,3
H505	ROMAGNESE	PV	0,2
H506	ROMALLO	TN	0*
H507	ROMANA	SS	0*
H508	ROMANENGO	CR	0*
H511	ROMANO CANAVESE	TO	0,5
H512	ROMANO D'EZZELINO	VI	0,3
H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	0,2
H514	ROMANS D'ISONZO	GO	0*
H516	ROMBIOLO	VV	0,5
H517	ROMENO	TN	0*
H518	ROMENTINO	NO	0*
H519	ROMETTA	ME	0,4
H521	RONAGO	CO	0*
H522	RONCA'	VR	0,2
H523	RONCADE	TV	0,4
H525	RONCADELLE	BS	0*
H527	RONCARO	PV	0*
H528	RONCEGNO	TN	0*
H529	RONCELLO	MI	0,3
H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	0*
H532	RONCHI VALSUGANA	TN	0*
H533	RONCHIS	UD	0*
H534	RONCIGLIONE	VT	0*
H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	0,2
H538	RONCO BIELLESE	BI	0,4
H537	RONCO BRIANTINO	MI	0,3
H539	RONCO CANAVESE	TO	0*
H536	RONCO SCRIVIA	GE	0*
H535	RONCOBELLO	BG	0*
H541	RONCOFERRARO	MN	0,5
H542	RONCOFREDDO	FC	0*
H544	RONCOLA	BG	0*
H545	RONCONE	TN	0*
H546	RONDANINA	GE	0*
H547	RONDISSONE	TO	0,2
H549	RONSECCO	VC	0*
M303	RONZO-CHIENIS	TN	0*
H552	RONZONE	TN	0*
H553	ROPPOLO	BI	0,4
H554	RORA'	TO	0*
H556	ROSA'	VI	0*
H558	ROSARNO	RC	0*
H559	ROSASCO	PV	0*
H560	ROSATE	MI	0,4
H561	ROSAZZA	BI	0
H562	ROSCIANO	PE	0,4
H564	ROSCIGNO	SA	0,4
H565	ROSE	CS	0*
H566	ROSELLO	CH	0*
H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	0,4
F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	0,4
H568	ROSETO VALFORTORE	FG	0,2
H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	0*
H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	0,5
H573	ROSOLINA	RO	0*
H574	ROSOLINI	SR	0*
H575	ROSORA	AN	0,2
H577	ROSSA	VC	0,4
H578	ROSSANA	CN	0,4
H579	ROSSANO	CS	0*
H580	ROSSANO VENETO	VI	0,2
H581	ROSSIGLIONE	GE	0,2
H583	ROSTA	TO	0*
H584	ROTA D'IMAGNA	BG	0*
H585	ROTA GRECA	CS	0*
H588	ROTELLA	AP	0,4
H589	ROTELLO	CB	0*
H590	ROTONDA	PZ	0*
H591	ROTONDELLA	MT	0,4
H592	ROTONDI	AV	0,2
H593	ROTTOFRENO	PC	0,2
H594	ROTZO	VI	0,2
H555	ROURE	TO	0,2
H596	ROVAGNATE	LC	0,4
H364	ROVASENDA	VC	0,4
H598	ROVATO	BS	0,2
H599	ROVEGNO	GE	0,2
H601	ROVELLASCA	CO	0,2
H602	ROVELLO PORRO	CO	0*
H604	ROVERBELLA	MN	0*
H606	ROVERCHIARA	VR	0,4
H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN	0*
H608	ROVERE' VERONESE	VR	0,2
H610	ROVEREDO DI GUA'	VR	0*
H609	ROVEREDO IN PIANO	PN	0*
H612	ROVERETO	TN	0*
H614	ROVESCALA	PV	0,2
H615	ROVETTA	BG	0*
H618	ROVIANO	RM	0*
H620	ROVIGO	RO	0,4
H621	ROVITO	CS	0,4
H622	ROVOLON	PD	0*
H623	ROZZANO	MI	0,4
H625	RUBANO	PD	0,5
H627	RUBIANA	TO	0,1
H628	RUBIERA	RE	0*
H629	RUDA	UD	0,2
H630	RUDIANO	BS	0,4
H631	RUEGLIO	TO	0,1
H632	RUFFANO	LE	0*
H633	RUFFIA	CN	0,2
H634	RUFFRE'	TN	0*
H635	RUFINA	FI	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F271	RUINAS	OR	0*
H637	RUINO	PV	0*
H639	RUMO	TN	0*
H641	RUOTI	PZ	0*
H642	RUSSI	RA	0,1
H643	RUTIGLIANO	BA	0,3
H644	RUTINO	SA	0,2
H165	RUVIANO	CE	0*
H646	RUVO DEL MONTE	PZ	0*
H645	RUVO DI PUGLIA	BA	0,4
H647	SABAUDIA	LT	0*
H648	SABBIA	VC	0*
H650	SABBIO CHIESE	BS	0,4
H652	SABBIONETA	MN	0*
H654	SACCO	SA	0*
H655	SACCOLONGO	PD	0,4
H657	SACILE	PN	0*
H658	SACROFANO	RM	0,5
H659	SADALI	NU	0*
H661	SAGAMA	NU	0*
H662	SAGLIANO MICCA	BI	0,5
H665	SAGRADO	GO	0*
H666	SAGRON MIS	TN	0*
H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO	0*
H670	SAINT-DENIS	AO	0*
H671	SAINT-MARCEL	AO	0*
H672	SAINT-NICOLAS	AO	0*
H673	SAINT-OYEN	AO	0*
H674	SAINT-PIERRE	AO	0*
H675	SAINT-RHEMY	AO	0*
H676	SAINT-VINCENT	AO	0*
H682	SALA BAGANZA	PR	0,2
H681	SALA BIELLESE	BI	0,4
H678	SALA BOLOGNESE	BO	0,2
H679	SALA COMACINA	CO	0*
H683	SALA CONSILINA	SA	0,4
H677	SALA MONFERRATO	AL	0,4
H687	SALANDRA	MT	0,4
H688	SALAPARUTA	TP	0,3
H689	SALARA	RO	0,4
H690	SALASCO	VC	0*
H691	SALASSA	TO	0*
H684	SALBERTRAND	TO	0*
F810	SALCEDO	VI	0,5
H693	SALCITO	CB	0,2
H694	SALE	AL	0*
H695	SALE DELLE LANGHE	CN	0,5
H699	SALE MARASINO	BS	0,4
H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	0,3
H700	SALEMI	TP	0*
H686	SALENTO	SA	0,4
H702	SALERANO CANAVESE	TO	0,4
H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	0*
H703	SALERNO	SA	0,2
H705	SALETTO	PD	0,2
H706	SALGAREDA	TV	0,5
H707	SALI VERCELLESE	VC	0*
H708	SALICE SALENTINO	LE	0,4
H710	SALICETO	CN	0,4
H713	SALISANO	RI	0*
H714	SALIZZOLE	VR	0,2
H715	SALLE	PE	0*
H716	SALMOUR	CN	0,2
H717	SALO'	BS	0*
H719	SALORNO	BZ	0*
H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR	0,4
H721	SALTARA	PU	0,3
H723	SALTRIO	VA	0*
H724	SALUDECIO	RN	0,4
H725	SALUGGIA	VC	0,2
H726	SALUSSOLA	BI	0*
H727	SALUZZO	CN	0,2
H729	SALVE	LE	0*
H731	SALVIROLA	CR	0*
H732	SALVITELLE	SA	0*
H734	SALZA DI PINEROLO	TO	0,2
H733	SALZA IRPINA	AV	0,2
H735	SALZANO	VE	0,3
H736	SAMARATE	VA	0,2
H738	SAMASSI	CA	0,4
H739	SAMATZAI	CA	0*
H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	0,5
H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT	0,4
H745	SAMBUCI	RM	0,5
H746	SAMBUCO	CN	0,2
H749	SAMMICHELE DI BARI	BA	0,2
H013	SAMO	RC	0*
H752	SAMOLACO	SO	0*
H754	SAMONE	TN	0*
H753	SAMONE	TO	0,3
H755	SAMPEYRE	CN	0*
H756	SAMUGHEO	OR	0*
H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	0*
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	0,3
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	0,2
H765	SAN BASILE	CS	0*
H766	SAN BASILIO	CA	0,2
H767	SAN BASSANO	CR	0*
H768	SAN BELLINO	RO	0,4
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	0*
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	0,2
H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	0,5
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	0,2
H771	SAN BENEDETTO PO	MN	0,4
H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	0*
G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	0,2
H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	0,2
H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	0*
H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	0*
H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	0,4
H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG	0*
H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	0,4
H782	SAN BIASE	CB	0*
H783	SAN BONIFACIO	VR	0,4
H784	SAN BUONO	CH	0,5
H785	SAN CALOGERO	VV	0,5
H786	SAN CANDIDO	BZ	0*
H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	0*
H789	SAN CARLO CANAVESE	TO	0,2
H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	0,3
H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	0,5
M264	SAN CASSIANO	LE	0,4
H792	SAN CATALDO	CL	0,4
M295	SAN CESAREO	RM	0,4
H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE	0,3
H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	0*
H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ	0,4
H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ	0*
H797	SAN CIPIRELLO	PA	0*
H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	0,3
H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	0,5
H799	SAN CIPRIANO PO	PV	0,4
H801	SAN CLEMENTE	RN	0*
H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	0,5
H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	0*
H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE	0*
H805	SAN CONO	CT	0,2
H806	SAN COSMO ALBANESE	CS	0*
H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	0*
H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	0,3
H809	SAN COSTANZO	PU	0,4
H810	SAN CRISTOFORO	AL	0*
H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	0*
H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	0,5
H812	SAN DAMIANO MACRA	CN	0,3
H816	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	0,2
H815	SAN DANIELE PO	CR	0*
H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS	0*
H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	0*
H820	SAN DIDERO	TO	0,2
H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE	0,5
H822	SAN DONACI	BR	0,4
H826	SAN DONATO DI LECCE	LE	0,4
H825	SAN DONATO DI NINEA	CS	0,2
H827	SAN DONATO MILANESE	MI	0,25
H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	0,4
D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	0*
H830	SAN FEDELE INTELVI	CO	0*
H831	SAN FELE	PZ	0*
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	0,5
H836	SAN FELICE CIRCEO	LT	0,3
H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS	0*
H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	0,4
H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO	0*
M277	SAN FERDINANDO	RC	0,4
H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	0,5
H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	0,2
H841	SAN FILI	CS	0,2
H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	0,5
H843	SAN FIOR	TV	0,4
H844	SAN FIORANO	LO	0*
H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	0*
H846	SAN FLORO	CZ	0,3
H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	0,3
H850	SAN FRATELLO	ME	0,3
H856	SAN GAVINO MONREALE	CA	0,2
H857	SAN GEMINI	TR	0*
H858	SAN GENESIO ATESINO	BZ	0*
H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV	0,4
H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	0*
H862	SAN GERMANO CHISONE	TO	0,2
H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	0*
H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC	0*
H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	0*
H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	0,4
H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	0,3
H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	0*
B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	0,3
H872	SAN GILLIO	TO	0*
H875	SAN GIMIGNANO	SI	0,3
H876	SAN GINESIO	MC	0,5
H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	0,2
H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR	0,5
H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	0*
H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	0,4
H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	0,4
H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	0*
H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	0*
H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	0*
H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	0,2
H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD	0*
H886	SAN GIORGIO DI PESARO	PU	0,4
H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	0,4
H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	0,3
H882	SAN GIORGIO JONICO	TA	0,4
H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	0*
H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT	0,5
H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	0,3
H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC	0*
H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	0,2
H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	0*
H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	0,2
H900	SAN GIORIO DI SUSA	TO	0,4
H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	0*
H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	0*
H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	0,3
H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	0*
H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	0*
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	0,3
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	0,3
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	0,5
H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	0*
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	0,2
H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	0*
H921	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN	0,2
G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	0,2
H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	0*
H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	0*
H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	0*
H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	0,4
H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	0*
G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	CA	0*
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,3
H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	0,4
H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	0,3
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	0,3
H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI	0,2
A562	SAN GIULIANO TERME	PI	0,4
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	0,3
H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	0*
H935	SAN GIUSTINO	PG	0,2
H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	0,3
H937	SAN GODENZO	FI	0,4
H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	0,4
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	0,3
H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	0,2
H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA	0*
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	0*
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	0,4
H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	0*
H949	SAN LEO	PU	0,4
H951	SAN LEONARDO	UD	0*
H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA	BZ	0*
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	0,2
H955	SAN LORENZELLO	BN	0*
H959	SAN LORENZO	RC	0,2
H957	SAN LORENZO AL MARE	IM	0*
H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	0*
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	0,4
H956	SAN LORENZO DI SEBATO	BZ	0*
H966	SAN LORENZO IN BANALE	TN	0*
H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	0,2
H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO	0*
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	0*
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	0,5
H970	SAN LUCA	RC	0*
H971	SAN LUCIDO	CS	0,5
H973	SAN LUPO	BN	0*
H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	0*
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	0,3
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	0,5
H978	SAN MARCELLINO	CE	0*
H979	SAN MARCELLO	AN	0,2
H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	0,4
H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS	0*
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	0,4
H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	0*
F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	0*
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	0,5
H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG	0*
H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	0*
H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT	0,2
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	0,5
H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO	0*
H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ	0*
I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	0,2
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	0,2
H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS	0,3
I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	0*
H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	0*
H988	SAN MARTINO IN BADIA	BZ	0*
H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA	BZ	0*
H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	0*
I011	SAN MARTINO IN RIO	RE	0*
I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO	0,4
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN	0,5
I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	0*
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	0,5
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	0*
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	0,5
I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT	0,2
I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	0,4
I023	SAN MASSIMO	CB	0*
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	0,25
I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	0*
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	0,5
I031	SAN MAURO CILENTO	SA	0,4
H712	SAN MAURO DI SALINE	VR	0,5
I029	SAN MAURO FORTE	MT	0*
I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA	0*
I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR	0*
I027	SAN MAURO PASCOLI	FC	0,2
I030	SAN MAURO TORINESE	TO	0*
I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	0*
I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN	0*
I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	0*
I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV	0,4
I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	0*
I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR	0,4
I046	SAN MINIATO	PI	0,2
I047	SAN NAZARIO	VI	0,2
I049	SAN NAZZARO	BN	0*
I052	SAN NAZZARO SESIA	NO	0*
I051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	0*
I054	SAN NICANDRO GARGANICO	FG	0*
I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS	0*
I061	SAN NICOLA BARONIA	AV	0,2
I058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	0*
I057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	0*
I056	SAN NICOLA LA STRADA	CE	0,4
I062	SAN NICOLA MANFREDI	BN	0,4
A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	0*
I063	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL	0,2
G383	SAN NICOLO' GERREI	CA	0*
I065	SAN PANCRAZIO	BZ	0*
I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	0,2
G407	SAN PAOLO	BS	0*
B906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ	0*
I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA	0,5
I074	SAN PAOLO CERVO	BI	0*
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	0,1
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	0,5
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN	0,5
I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	0,4
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	0,2
I082	SAN PIER D'ISONZO	GO	0*
I084	SAN PIER NICETO	ME	0*
I085	SAN PIERO A SIEVE	FI	0,5
I086	SAN PIERO PATTI	ME	0,5
I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	0,2
I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD	0*
I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	0*
I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	0*
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	0,4
I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT	0*
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	0,4
I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
I963	STORNARELLA	FG	0*
I964	STORO	TN	0*
I965	STRA	VE	0,5
I968	STRADELLA	PV	0,4
I969	STRAMBINELLO	TO	0,4
I970	STRAMBINO	TO	0,2
I973	STRANGOLAGALLI	FR	0,4
I974	STREGNA	UD	0*
I975	STREMBO	TN	0*
I976	STRESA	VB	0*
I977	STREVI	AL	0,2
I978	STRIANO	NA	0*
I979	STRIGNO	TN	0*
I980	STRONA	BI	0,4
I981	STRONCONE	TR	0,4
I982	STRONGOLI	KR	0,4
I984	STROPPIANA	VC	0*
I985	STROPPO	CN	0*
I986	STROZZA	BG	0,2
I990	STURNO	AV	0*
B014	SUARDI	PV	0,5
I991	SUBBIANO	AR	0,4
I992	SUBIACO	RM	0,5
I993	SUCCIVO	CE	0,2
I994	SUEGLIO	LC	0,4
I995	SUELLI	CA	0,5
I996	SUELLO	LC	0,4
I997	SUISIO	BG	0,4
I998	SULBIATE	MI	0,2
I804	SULMONA	AQ	0*
L002	SULZANO	BS	0,2
L003	SUMIRAGO	VA	0,2
L004	SUMMONTE	AV	0,5
L006	SUNI	NU	0*
L007	SUNO	NO	0,1
L008	SUPERSANO	LE	0*
L009	SUPINO	FR	0,2
L010	SURANO	LE	0,4
L011	SURBO	LE	0*
L013	SUSA	TO	0,3
L014	SUSEGANA	TV	0*
L015	SUSTINENTE	MN	0*
L016	SUTERA	CL	0,3
L017	SUTRI	VT	0*
L018	SUTRIO	UD	0*
L019	SUVERETO	LI	0,2
L020	SUZZARA	MN	0,15
L022	TACENO	LC	0,2
L023	TADASUNI	OR	0*
L024	TAGGIA	IM	0,2
L025	TAGLIACOZZO	AQ	0,3
L026	TAGLIO DI PO	RO	0,4
L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	0*
L030	TAIBON AGORDINO	BL	0*
L032	TAINO	VA	0*
L033	TAIO	TN	0*
G736	TAIPANA	UD	0*
L034	TALAMELLO	PU	0,2
L035	TALAMONA	SO	0,2
L036	TALANA	NU	0*
L037	TALEGGIO	BG	0*
L038	TALLA	AR	0,4
L039	TALMASSONS	UD	0*
L040	TAMBRE	BL	0,5
L042	TAORMINA	ME	0,5
L044	TAPOGLIANO	UD	0*
L046	TARANO	RI	0,3
L047	TARANTA PELIGNA	CH	0*
L048	TARANTASCA	CN	0*
L049	TARANTO	TA	0,4
L050	TARCENTO	UD	0*
D024	TARQUINIA	VT	0,2
L055	TARSIA	CS	0*
L056	TARTANO	SO	0*
L057	TARVISIO	UD	0*
L058	TARZO	TV	0*
L059	TASSAROLO	AL	0*
L060	TASSULLO	TN	0*
L061	TAURANO	AV	0,5
L062	TAURASI	AV	0,1
L063	TAURIANOVA	RC	0*
L064	TAURISANO	LE	0,4
L065	TAVAGNACCO	UD	0,4
L066	TAVAGNASCO	TO	0,4
L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	0,2
F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	0,4
L069	TAVENNA	CB	0,4
L070	TAVERNA	CZ	0,5
L071	TAVERNERIO	CO	0*
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	0,5
C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	0*
L074	TAVIANO	LE	0,5
L075	TAVIGLIANO	BI	0,5
L078	TAVOLETO	PU	0,4
L081	TAVULLIA	PU	0,5
L082	TEANA	PZ	0,2
L083	TEANO	CE	0*
D292	TEGGIANO	SA	0,2
L084	TEGLIO	SO	0*
L085	TEGLIO VENETO	VE	0,4
L086	TELESE TERME	BN	0,4
L087	TELGATE	BG	0,1
L088	TELTI	SS	0,4
L089	TELVE	TN	0*
L090	TELVE DI SOPRA	TN	0*
L093	TEMPIO PAUSANIA	SS	0,2
L094	TEMU'	BS	0*
L096	TENNA	TN	0*
L097	TENNO	TN	0*
L100	TEOLO	PD	0,2
L101	TEOR	UD	0*
L102	TEORA	AV	0*
L103	TERAMO	TE	0,4
L104	TERDOBBIATE	NO	0*
L105	TERELLE	FR	0,2
L106	TERENTO	BZ	0*
E548	TERENZO	PR	0,5
M282	TERGU	SS	0*
L107	TERLAGO	TN	0*
L108	TERLANO	BZ	0,1
L109	TERLIZZI	BA	0,2
M210	TERME VIGLIATORE	ME	0*
L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0,4
L112	TERMINI IMERESE	PA	0,4
L113	TERMOLI	CB	0,5
L115	TERNATE	VA	0*
L116	TERNENGO	BI	0,5
L117	TERNI	TR	0,2
L118	TERNO D'ISOLA	BG	0,5
L120	TERRACINA	LT	0,3
L121	TERRAGNOLO	TN	0*
L122	TERRALBA	OR	0,2
L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS	0*
L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	0*
L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	0*
L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	0,5
L123	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	0,2
L131	TERRASINI	PA	0,2
L132	TERRASSA PADOVANA	PD	0,4
L134	TERRAVECCHIA	CS	0,2
L136	TERRAZZO	VR	0,3
L137	TERRES	TN	0*
L138	TERRICCIOLA	PI	0,4
L139	TERRUGGIA	AL	0*
L140	TERTENIA	NU	0*
L142	TERZIGNO	NA	0,5
L143	TERZO	AL	0,5
L144	TERZO D'AQUILEIA	UD	0*
L145	TERZOLAS	TN	0*
L146	TERZORIO	IM	0,5
L147	TESERO	TN	0*
L149	TESIMO	BZ	0*
L150	TESSENNANO	VT	0,2
L152	TESTICO	SV	0,2
L153	TETI	NU	0*
L154	TEULADA	CA	0*
L155	TEVEROLA	CE	0,5
L156	TEZZE SUL BRENTA	VI	0*
L157	THIENE	VI	0,2
L158	THIESI	SS	0*
L160	TIANA	NU	0*
L162	TIARNO DI SOPRA	TN	0*
L163	TIARNO DI SOTTO	TN	0*
L164	TICENGO	CR	0*
L165	TICINETO	AL	0,5
L166	TIGGIANO	LE	0*
L167	TIGLIETO	GE	0*
L168	TIGLIOLE	AT	0*
L169	TIGNALE	BS	0,5
L172	TINNURA	NU	0*
L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	0*
L174	TIONE DI TRENTO	TN	0*
L175	TIRANO	SO	0,5
L176	TIRES	BZ	0,2
L177	TIRIOLO	CZ	0,2
L178	TIROLO	BZ	0*
L180	TISSI	SS	0*
L181	TITO	PZ	0,1
L182	TIVOLI	RM	0,3
L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	0,5
L184	TOANO	RE	0*
L185	TOCCO CAUDIO	BN	0*
L186	TOCCO DA CASAURIA	PE	0*
L187	TOCENO	VB	0*
L188	TODI	PG	0,2
L189	TOFFIA	RI	0*
L190	TOIRANO	SV	0,2
L191	TOLENTINO	MC	0,2
L192	TOLFA	RM	0*
L193	TOLLEGNO	BI	0,5
L194	TOLLO	CH	0,5
L195	TOLMEZZO	UD	0,4
L197	TOLVE	PZ	0,2
L199	TOMBOLO	PD	0,2
L200	TON	TN	0*
L201	TONADICO	TN	0*
L202	TONARA	NU	0*
L203	TONCO	AT	0,2
L204	TONENGO	AT	0*
D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI	0*
L205	TORA E PICCILLI	CE	0,3
L206	TORANO CASTELLO	CS	0*
L207	TORANO NUOVO	TE	0*
L210	TORBOLE CASAGLIA	BS	0*
L211	TORCEGNO	TN	0*
L212	TORCHIARA	SA	0*
L213	TORCHIAROLO	BR	0,2
L214	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	0,2
L215	TORELLA DEL SANNIO	CB	0,2
L216	TORGIANO	PG	0,4
L217	TORGNON	AO	0*
L219	TORINO	TO	0,1
L218	TORINO DI SANGRO	CH	0,5
L220	TORITTO	BA	0,4
L221	TORLINO VIMERCATI	CR	0*
L223	TORNACO	NO	0,2
L224	TORNARECCIO	CH	0,4
L225	TORNATA	CR	0*
L227	TORNIMPARTE	AQ	0*
L228	TORNO	CO	0*
L229	TORNOLO	PR	0,3
L230	TORO	CB	0*
L231	TORPE'	NU	0*
L233	TORRACA	SA	0*
L235	TORRALBA	SS	0*
L237	TORRAZZA COSTE	PV	0*
L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	0,5
L239	TORRAZZO	BI	0,5
L245	TORRE ANNUNZIATA	NA	0*
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	0,2
L251	TORRE BOLDONE	BG	0,3
L252	TORRE BORMIDA	CN	0*
L243	TORRE CAJETANI	FR	0,4
L247	TORRE CANAVESE	TO	0,5
L256	TORRE D'ARESE	PV	0*
L257	TORRE DE' BUSI	LC	0,5
L262	TORRE DE' NEGRI	PV	0,2
L263	TORRE DE' PASSERI	PE	0,4
L258	TORRE DE' PICENARDI	CR	0*
L265	TORRE DE' ROVERI	BG	0*
L259	TORRE DEL GRECO	NA	0,2
L267	TORRE DI MOSTO	VE	0,3
L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ	0*
L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	0*
L269	TORRE D'ISOLA	PV	0,2
L272	TORRE LE NOCELLE	AV	0*
L241	TORRE MONDOVI'	CN	0,1
L274	TORRE ORSAIA	SA	0,2
L276	TORRE PALLAVICINA	BG	0,3
L277	TORRE PELLICE	TO	0,5
L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	0,2
L279	TORRE SAN PATRIZIO	AP	0,4
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	0,2
L246	TORREANO	UD	0*
L248	TORREBELVICINO	VI	0,4
L253	TORREBRUNA	CH	0*
L254	TORRECUSO	BN	0,5
L270	TORREGLIA	PD	0,5
L271	TORREGROTTA	ME	0*
L273	TORREMAGGIORE	FG	0*
M286	TORRENOVA	ME	0*
L281	TORRESINA	CN	0,4
L282	TORRETTA	PA	0*
L285	TORREVECCHIA PIA	PV	0*
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	0*
L287	TORRI DEL BENACO	VR	0,2
L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI	0,2
L286	TORRI IN SABINA	RI	0,2
I550	TORRIANA	RN	0*
L290	TORRICE	FR	0,5
L294	TORRICELLA	TA	0,5
L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	0*
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	0,4
L291	TORRICELLA PELIGNA	CH	0,2
L295	TORRICELLA SICURA	TE	0,4
L292	TORRICELLA VERZATE	PV	0,3
L298	TORRIGLIA	GE	0*
L299	TORRILE	PR	0*
L301	TORRIONI	AV	0,3
L303	TORRITA DI SIENA	SI	0*
L302	TORRITA TIBERINA	RM	0*
A355	TORTOLI'	NU	0,5
L304	TORTONA	AL	0*
L305	TORTORA	CS	0,5
L306	TORTORELLA	SA	0*
L307	TORTORETO	TE	0*
L308	TORTORICI	ME	0*
L309	TORVISCOSA	UD	0*
L312	TOSCOLANO-MADERNO	BS	0*
L314	TOSSICIA	TE	0*
L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO	0*
L315	TOVO SAN GIACOMO	SV	0*
L317	TRABIA	PA	0*
L319	TRADATE	VA	0*
L321	TRAMATZA	OR	0*
L322	TRAMBILENO	TN	0*
L323	TRAMONTI	SA	0*
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	0*
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	0*
L326	TRAMUTOLA	PZ	0*
L327	TRANA	TO	0*
L328	TRANI	BA	0*
L329	TRANSACQUA	TN	0*
L330	TRAONA	SO	0*
L331	TRAPANI	TP	0,2
L332	TRAPPETO	PA	0*
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	0*
L334	TRASACCO	AQ	0*
L335	TRASAGHIS	UD	0*
L336	TRASQUERA	VB	0*
L337	TRATALIAS	CA	0*
L338	TRAUSELLA	TO	0,1
I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	0,25
L339	TRAVAGLIATO	BS	0*
L342	TRAVEDONA - MONATE	VA	0,4
L345	TRAVERSELLA	TO	0,4
L346	TRAVERSETOLO	PR	0*
L340	TRAVES	TO	0,2
L347	TRAVESIO	PN	0*
L348	TRAVO	PC	0,3
L349	TREBASELEGHE	PD	0*
L353	TREBISACCE	CS	0,5
L354	TRECASALI	PR	0,4
M280	TRECASE	NA	0,4
L355	TRECASTAGNI	CT	0,18
L356	TRECATE	NO	0*
L357	TRECCHINA	PZ	0,2
L359	TRECENTA	RO	0,5
L361	TREDOZIO	FC	0*
L363	TREGLIO	CH	0,5
L364	TREGNAGO	VR	0,2
L366	TREIA	MC	0,5
L367	TREISO	CN	0,2
L368	TREMENICO	LC	0,2
L369	TREMESTIERI ETNEO	CT	0,2
L371	TREMEZZO	CO	0,2
L372	TREMOSINE	BS	0*
L375	TRENTA	CS	0,1
L377	TRENTINARA	SA	0*
L378	TRENTO	TN	0*
L379	TRENTOLA-DUCENTA	CE	0*
L380	TRENZANO	BS	0*
L381	TREPPO CARNICO	UD	0*
L382	TREPPO GRANDE	UD	0,2
L383	TREPUZZI	LE	0,4
L384	TREQUANDA	SI	0*
L385	TRES	TN	0*
L386	TRESANA	MS	0,4
L388	TRESCORE BALNEARIO	BG	0,2
L389	TRESCORE CREMASCO	CR	0*
L390	TRESIGALLO	FE	0,4
L392	TRESIVIO	SO	0*
L393	TRESNURAGHES	OR	0*
L396	TREVENZUOLO	VR	0*
L397	TREVI	PG	0*
L398	TREVI NEL LAZIO	FR	0*
L399	TREVICO	AV	0*

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

Dati anagrafici

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di ____________ la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute subite, non supera euro 10,33 (pari a L. 20.000).

FIRMA

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.
La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma nei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.

PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

Riservato alla Banca o alla Poste Italiane Spa
N. Protocollo
Data di presentazione

UNI

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

LIRE

	Prima di compilare il modello, è utile leggere queste informazioni:
DATI PERSONALI (PROTETTI DALLA LEGGE N. 675 DEL 1996 SULLA *PRIVACY*)	La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati **obbligatoriamente** per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF è facoltativa. Secondo **la legge n. 675 del 1996 (Legge sulla *Privacy*)**, tutti i dati dichiarati sono dati di **natura privata** (distinti in "dati personali" e "dati sensibili"). L'amministrazione si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere in APPENDICE, **voce "Legge sulla *Privacy*"**.
ESENZIONE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Non tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Per sapere se rientrate nella categoria dei **contribuenti esonerati dall'obbligo** di dichiarazione dei redditi, leggete le ISTRUZIONI, **Parte II, capitolo 2**.
OBBLIGO DI ALTRE DICHIARAZIONI	A seconda della vostra situazione personale, potreste essere obbligati a presentare altre dichiarazioni oltre al **Fascicolo 1**. A questo scopo dovete utilizzare i **Fascicoli 2** e **3** (per gli altri redditi), la dichiarazione IRAP, la dichiarazione IVA e quella del sostituto (per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi). Per sapere quali dichiarazioni dovete presentare, leggete le ISTRUZIONI, **Parte I**.
A CHI SI PRESENTA	Il modello **UNICO 2002**, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnato: • a un qualunque ufficio postale o a una banca convenzionata; • a un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti abilitati); • direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica tramite Entratel o Internet.
QUANDO SI PRESENTA	1. Il modello **UNICO 2002** si presenta dal **2 maggio** al **31 luglio 2002** agli uffici postali e agli sportelli bancari che la trasmettono alla Amministrazione finanziaria. 2. Se la presentazione è effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se è trasmessa da un intermediario abilitato, il termine è del **31 ottobre 2002**.
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RELATIVE SANZIONI	È obbligatorio conservare fino al **31 dicembre 2006** tutta la documentazione relativa a redditi, ritenute, oneri, spese, ecc., a cui si è fatto riferimento in questa dichiarazione. Entro tale data l'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di richiederla, e applicherà una sanzione a chi non è in grado di esibire la documentazione richiesta.
VERSAMENTI	Per sapere come si eseguono i **versamenti,** leggete le ISTRUZIONI, **Parte I, capitolo 6.**
COMPENSAZIONE	Per sapere come si esegue la **compensazione,** leggete le ISTRUZIONI, **Parte I, capitolo 7.**
RATEIZZAZIONE	Per sapere come si effettua la **rateizzazione,** leggete le ISTRUZIONI, **Parte I, capitolo 8.**
LE NOVITÀ DI QUESTO ANNO	Per le novità della dichiarazione dei redditi di quest'anno, leggete le ISTRUZIONI, **Parte II, capitolo 1.**
CONTENUTO DEL MODELLO BASE	Il modello base per la dichiarazione **deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati**, ed è composto come segue: • il FRONTESPIZIO, con i dati che identificano il **dichiarante**; • la SECONDA FACCIATA, che contiene informazioni **personali** e quelle relative alla propria **dichiarazione** (tipo di dichiarazione; altro soggetto che firma la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF; firma della dichiarazione); • i QUADRI **contrassegnati dalla lettera R** (RA, RB, RC, RP, RN, RV e RX).
COME SI COMPILA IL MODELLO UNICO 2002	1. Il modello va compilato in **due esemplari**: l'originale e la copia per il contribuente. 2. Il modello va compilato con la **massima attenzione,** scrivendo **in maniera leggibile**. Si consiglia di **compilare prima la copia ad uso del contribuente** e poi l'originale, per poter correggere eventuali errori.
COME SI INSERISCE LA DICHIARAZIONE NELLA BUSTA	1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio si sovrapponga al triangolo sulla busta e che, attraverso la finestra della busta, si possano vedere soltanto il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. 2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il **MODELLO UNICO 2002** vanno inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.

PF PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RA/RB/RC
Reddito dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente

Mod. N.

LIRE

QUADRO RA
REDDITO DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Indicare i dati di tutti i terreni anche se non hanno subito variazioni

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile
RA1	.000		.000			.000			.000	.000
RA2	.000		.000			.000			.000	.000
RA3	.000		.000			.000			.000	.000
RA4	.000		.000			.000			.000	.000
RA5	.000		.000			.000			.000	.000
RA6	.000		.000			.000			.000	.000
RA7	.000		.000			.000			.000	.000
RA8	.000		.000			.000			.000	.000
RA9	.000		.000			.000			.000	.000
RA10	.000		.000			.000			.000	.000

RA11 Sommare gli importi di col. 9 e col. 10 dei righi da RA1 a RA10; sommare gli importi di col. 9 e col. 10 di rigo RA11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2 **TOTALI** .000 .000

QUADRO RB
REDDITO DEI FABBRICATI

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

Indicare i dati di tutti i fabbricati anche se non hanno subito variazioni

	Rendita catastale rivalutata del 5%	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso %	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile
RB1	.000				.000			.000
RB2	.000				.000			.000
RB3	.000				.000			.000
RB4	.000				.000			.000
RB5	.000				.000			.000
RB6	.000				.000			.000
RB7	.000				.000			.000
RB8	.000				.000			.000
RB9	.000				.000			.000
RB10	.000				.000			.000

RB11 Sommare gli importi di col. 8 dei righi da RB1 a RB10; sommare l'importo di rigo RB11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2 **TOTALE** .000

CREDITO D'IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA
RB12 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (di cui già utilizzato nel Mod. F24 .000) .000

DATI NECESSARI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE

	N. ord. di riferimento	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto di locazione Data	Numero	Codice ufficio	Anno di presentazione dich. I.C.I.	Comune dove si trova l'immobile	Prov. (sigla)
RB13								
RB14								
RB15								

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I
Lavoro dipendente e assimilati

RC1 (Vedere istruzioni) Redditi .000
RC2 .000
RC3 .000
RC4 .000
RC5 Sommare gli importi di col. 2 dei righi da RC1 a RC4; (di cui .000) sommare l'importo del rigo RC5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2 **TOTALE** .000
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)

Sezione II
Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

RC7 Barrare la casella in caso di assegni periodici percepiti dal coniuge Redditi .000
RC8 .000
RC9 Sommare gli importi di col. 2 dei righi RC7 e RC8; sommare l'importo del rigo RC9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2 .000

Sezione III
Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale regionale all'IRPEF e addizionale comunale all'IRPEF

RC10 Ritenute totali (punto 5 del CUD 2002). Sommare l'importo di rigo RC10 e le altre ritenute. Riportare il totale al rigo RN26 col. 2 .000
RC11 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 7 del CUD 2002) .000
RC12 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 8 del CUD 2002) .000

Sezione IV
Ritenute su redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato

RC13 Ritenute per lavori socialmente utili trattenute dal datore di lavoro. Vedere istruzioni. .000
RC14 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro. Vedere istruzioni. .000

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
FAMILIARI A CARICO
QUADRO RP
Oneri e spese

Mod. N.

LIRE

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE, F1 = PRIMO FIGLIO, F = FIGLIO, A = ALTRO FAMILIARE

	Relazione di parentela		Codice fiscale (indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante
1	C	CONIUGE				
2	F1	PRIMO FIGLIO				
3	F	A				
4	F	A				
5	F	A				
6	F	A				

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%

RP1	Spese sanitarie (Vedere istruzioni) ,000	,000
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico (vedere istruzioni)	,000
RP3	Spese sanitarie per portatori di handicap	,000
RP4	Spese per veicoli per i portatori di handicap (vedere istruzioni)	,000
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida (vedere istruzioni)	,000
RP6	Spese veterinarie	,000
RP7	Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale	,000
RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	,000
RP9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	,000
RP10	Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale	,000
RP11	Interessi per prestiti o mutui agrari	,000
RP12	Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	,000
RP13	Spese di istruzione	,000
RP14	Spese funebri	,000
RP15	Altri oneri (vedere istruzioni) Codice onere	,000
RP16	Altri oneri (vedere istruzioni) Codice onere	,000
RP17	Altri oneri (vedere istruzioni) Codice onere	,000

RP18 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE — Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3 — Se avete barrato la casella 1, indicare l'importo della rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 ,000 — Sommare gli importi dal rigo RP4 a RP17 ,000 — Sommare gli importi di colonna 2 e colonna 3 ,000

Sezione II
Oneri deducibili dal reddito complessivo

RP19	Contributi previdenziali ed assistenziali	,000
RP20	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	,000
RP21	Contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale	,000
RP22	Contributi per i Paesi in via di sviluppo	,000
RP23	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	,000
RP24	Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap	,000
RP25	Assegno periodico corrisposto al coniuge, con esclusione della quota di mantenimento dei figli	,000
RP26	Previdenza complementare (Vedere istruzioni) — Fiscal del sostituto ,000 — Di cui ,000 — Quota TFR ,000	,000
RP27	Altri oneri deducibili	,000

RP28 TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP19 a RP27) ,000

Sezione III
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta **del 41%**

	Anno	Codice fiscale	Numero rata		Importo
RP29			5	10	,000
RP30			5	10	,000
RP31			5	10	,000

RP32 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 41% (Sommare gli importi da rigo RP29 a RP31) ,000

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta **del 36%**

	Anno	Codice fiscale	Numero rata		Importo
RP33			5	10	,000
RP34			5	10	,000
RP35			5	10	,000

RP36 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36% (Sommare gli importi da rigo RP33 a RP35) ,000

Sezione IV
Altre detrazioni

RP37 Dati relativi alla detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (Vedere istruzioni) — N. di giorni — Percentuale

RP38 Dati relativi alla detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (Vedere istruzioni) — N. di giorni — Percentuale

RP39 Detrazione per spese di mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)

RP40 Detrazione dell'importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o dalle province autonome ,000

PF PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRPEF

LIRE

QUADRO RN
IRPEF

Rigo	Descrizione			
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef) (di cui prodotti all'estero	1 ,000)		2 ,000
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RL, RM		,000	
RN3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP28)		,000	
RN4	Deduzione per abitazione principale		,000	
RN5	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 2 + RN2 – RN3 – RN4; indicare zero se il risultato è negativo)			,000
RN6	IMPOSTA LORDA			,000
RN7	Detrazione per il coniuge a carico		,000	
RN8	Detrazione per familiari a carico		,000	
RN9	Detrazione per lavoro dipendente		,000	
RN10	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati di durata inferiore all'anno		,000	
RN11	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione		,000	
RN12	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quella per lavoro dipendente)		,000	
RN13	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP18)		,000	
RN14	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP32)		,000	
RN15	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP36)		,000	
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP		,000	
RN17	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN7 al rigo RN16)			,000
RN18	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1) (ammontare non utilizzato	1 ,000)	2 ,000	
RN19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni) (credito d'imposta residuo	1 ,000)	2 ,000	
RN20	Credito d'imposta per nuove assunzioni (credito d'imposta residuo	1 ,000)	2 ,000	
RN21	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommare colonna2 dei righi RN18, RN19, RN20)			,000
RN22	IMPOSTA NETTA (RN6 –RN17– RN21; indicare zero se il risultato è negativo)			,000
RN23	Crediti d'imposta sui dividendi (vedere istruzioni)		,000	
RN24	Crediti d'imposta totali per i redditi prodotti all'estero (vedere istruzioni) (di cui derivanti da imposte figurative	1 ,000)	2 ,000	
RN25	Altri crediti di imposta		,000	
RN26	RITENUTE TOTALI (riportare la somma delle ritenute indicate nei singoli quadri) (di cui sospese	1 ,000)		2 ,000
RN27	ALTRE RITENUTE SUBITE (vedere istruzioni)			,000
RN28	DIFFERENZA (RN22 – RN23 – RN24 col. 2 – RN25 – RN26 col. 2 – RN27; se tale importo è negativo vedere istruzioni)			,000
RN29	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi (vedere istruzioni)		,000	
RN30	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI (vedere istruzioni)			,000
RN31	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATE NEL MOD. F24			,000
RN32	ACCONTI VERSATI (di cui sospesi	1 ,000)		2 ,000
RN33	Irpef da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2002	Da versare 1 ,000	Da rimborsare 2 ,000	

Determinazione dell'imposta

Rigo	Descrizione	
RN34	IMPOSTA A DEBITO (vedere istruzioni)	,000
RN35	IMPOSTA A CREDITO (vedere istruzioni)	,000

PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RV
Determinazione dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF

LIRE

QUADRO RV
IMPOSTE DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Sezione I
Addizionale regionale all'IRPEF

RV1	REDDITO IMPONIBILE	,000
RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	,000
RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui sospesa 1 ,000)	2 ,000
RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. UNICO 2001) Codice Regione 1	2 ,000
RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	,000
RV6	Addizionale regionale all'Irpef da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2002 — Da versare 1 ,000 — Da rimborsare 2 ,000	
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO (vedere istruzioni)	,000
RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO (vedere istruzioni)	,000

Sezione II
Addizionale comunale all'IRPEF

RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE (vedere istruzioni)	
RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	,000
RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui sospesa 1 ,000)	2 ,000
RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. UNICO 2001) Codice Regione 1	2 ,000
RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	,000
RV14	Addizionale comunale all'Irpef da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2002 — Da versare 1 ,000 — Da rimborsare 2 ,000	
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO (vedere istruzioni)	,000
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO (vedere istruzioni)	,000

REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi

SEZIONE I
Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
		1	2	3	4
RX1	IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX4	IVA	,00	,00	,00	,00
RX5	IRAP	,00	,00	,00	,00
RX6	Contributi previdenziali	,00	,00	,00	,00
RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RJ		,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RM		,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		,00	,00	,00
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. III		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. IV		,00	,00	,00
RX14	Imposta sostitutiva di cui all'articolo 13 L. 388/2000		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui all'articolo 14 L. 388/2000		,00	,00	,00

SEZIONE II
Riepilogo IVA

		Importo da versare
RX16	Versamento annuale dell'IVA	,00

SEZIONE III
Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
		1	2	3	4	5
RX17	IVA		,00	,00	,00	,00
RX18	IRAP		,00	,00	,00	,00
RX19	Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX20	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX21	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX22	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX23	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX24	Altre imposte		,00	,00	,00	,00

PF

PERSONE FISICHE
2002

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

Riservato alla Banca o alla Poste Italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME | NOME

CODICE FISCALE

EURO

	Prima di compilare il modello, è utile leggere queste informazioni:
DATI PERSONALI (PROTETTI DALLA LEGGE N. 675 DEL 1996 SULLA PRIVACY)	La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati **obbligatoriamente** per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF è facoltativa. Secondo **la legge n. 675 del 1996 (Legge sulla Privacy)**, tutti i dati dichiarati sono dati di **natura privata** (distinti in 'dati personali' e 'dati sensibili'). L'amministrazione si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere in APPENDICE, **voce "Legge sulla Privacy"**.
ESENZIONE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Non tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Per sapere se rientrate nella categoria dei **contribuenti esonerati dall'obbligo** di dichiarazione dei redditi, leggete le ISTRUZIONI, **Parte II, capitolo 2**.
OBBLIGO DI ALTRE DICHIARAZIONI	A seconda della vostra situazione personale, potreste essere obbligati a presentare altre dichiarazioni oltre al **Fascicolo 1**. A questo scopo dovete utilizzare i **Fascicoli 2** e **3** (per gli altri redditi), la dichiarazione IRAP, la dichiarazione IVA e quella del sostituto (per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi). Per sapere quali dichiarazioni dovete presentare, leggete le ISTRUZIONI, **Parte I**.
A CHI SI PRESENTA	Il modello **UNICO 2002**, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnato: • a un qualunque ufficio postale o a una banca convenzionata; • a un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti abilitati); • direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica tramite Entratel o Internet.
QUANDO SI PRESENTA	1. Il modello **UNICO 2002** si presenta dal **2 maggio al 31 luglio 2002** agli uffici postali e agli sportelli bancari che la trasmettono alla Amministrazione finanziaria. 2. Se la presentazione è effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se è trasmessa da un intermediario abilitato, il termine è del **31 ottobre 2002**.
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RELATIVE SANZIONI	È obbligatorio conservare fino al **31 dicembre 2006** tutta la documentazione relativa a redditi, ritenute, oneri, spese, ecc., a cui si è fatto riferimento in questa dichiarazione. Entro tale data l'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di richiederla, e applicherà una sanzione a chi non è in grado di esibire la documentazione richiesta.
VERSAMENTI	Per sapere come si eseguono i **versamenti,** leggete le ISTRUZIONI, **Parte I, capitolo 6**.
COMPENSAZIONE	Per sapere come si esegue la **compensazione,** leggete le ISTRUZIONI, **Parte I, capitolo 7**.
RATEIZZAZIONE	Per sapere come si effettua la **rateizzazione,** leggete le ISTRUZIONI, **Parte I, capitolo 8**.
LE NOVITÀ DI QUESTO ANNO	Per le novità della dichiarazione dei redditi di quest'anno, leggete le ISTRUZIONI, **Parte II, capitolo 1**.
CONTENUTO DEL MODELLO BASE	Il modello base per la dichiarazione **deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati**, ed è composto come segue: • il FRONTESPIZIO, con i dati che identificano il **dichiarante**; • la SECONDA FACCIATA, che contiene informazioni **personali** e quelle relative alla propria **dichiarazione** (tipo di dichiarazione; altro soggetto che firma la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF; firma della dichiarazione); • i QUADRI **contrassegnati dalla lettera R** (RA, RB, RC, RP, RN, RV e RX).
COME SI COMPILA IL MODELLO UNICO 2002	1. Il modello va compilato in **due esemplari**: l'originale e la copia per il contribuente. 2. Il modello va compilato con la **massima attenzione,** scrivendo **in maniera leggibile**. Si consiglia di **compilare prima la copia ad uso del contribuente** e poi l'originale, per poter correggere eventuali errori.
COME SI INSERISCE LA DICHIARAZIONE NELLA BUSTA	1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio si sovrapponga al triangolo sulla busta e che, attraverso la finestra della busta, si possano vedere soltanto il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. 2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il **MODELLO UNICO 2002** vanno inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE — Redditi | Iva | Irap | 770 Ordinario | Modulo RW | Quadro VO | Quadro AC | Studi di settore | Parametri | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Eventi eccezionali

ALTRI DATI PERSONALI DEL CONTRIBUENTE — Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Data di nascita (giorno mese anno) | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Presentazione dichiarazione di emersione lavoro irregolare | EVENTUALE PARTITA IVA

STATO CIVILE — celibe/nubile 1 | coniugato/a 2 | vedovo/a 3 | separato/a 4 | divorziato/a 5 | deceduto/a 6 | tutelato/a 7 | minore 8

RESIDENZA ANAGRAFICA

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale — Comune | Provincia (sigla) | C.a.p. | Codice comune

Frazione, via e numero civico | Telefono (prefisso numero)

Indirizzo di posta elettronica

Data della variazione (giorno mese anno) — Se variato, scrivere la data della variazione. Se è la prima dichiarazione, scrivere la data di presentazione

Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni 1

Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo 2

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2001 — Comune | Provincia (sigla) | Codice comune

RESIDENTE ALL'ESTERO — Codice fiscale estero | Stato estero di residenza | Codice dello Stato (vedere istruzioni)

Stato federato, provincia, contea | Località di residenza

Indirizzo

NAZIONALITÀ (vedere istruzioni) — 1 Estera — 2 Italiana

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)

Codice fiscale (obbligatorio) | Codice carica | Data carica (giorno mese anno)

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale — Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono (prefisso numero)

Data di inizio procedura (giorno mese anno) | Procedura non ancora terminata | Data di fine procedura (giorno mese anno) | Accettazione dell'eredità giacente | Codice

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

Stato | Chiesa cattolica | Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno | Assemblee di Dio in Italia

Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi | Chiesa Evangelica Luterana in Italia | Unione Comunità Ebraiche Italiane

CON LA FIRMA NEL RIQUADRO SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO IN FAVORE DEI SOGGETTI ABILITATI, SECONDO L'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Vedi Appendice

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)

RA RB RC Familiari a carico RP RN RV RX RE RH RI RL RM RR RT RD RF RG RJ RQ RS RU RY

SF SG SH SI SK SL SM SO SP SQ SR ST SX

Le caselle relative all'IVA sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario | N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell'impegno (giorno mese anno) | FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

PF PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RA/RB/RC
Reddito dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente

Mod. N.

EURO

QUADRO RA
REDDITO DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Indicare i dati di tutti i terreni anche se non hanno subito variazioni

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile
RA1	,00		,00			,00			,00	,00
RA2	,00		,00			,00			,00	,00
RA3	,00		,00			,00			,00	,00
RA4	,00		,00			,00			,00	,00
RA5	,00		,00			,00			,00	,00
RA6	,00		,00			,00			,00	,00
RA7	,00		,00			,00			,00	,00
RA8	,00		,00			,00			,00	,00
RA9	,00		,00			,00			,00	,00
RA10	,00		,00			,00			,00	,00

RA11 Sommare gli importi di col. 9 e col. 10 dei righi da RA1 a RA10; sommare gli importi di col. 9 e col. 10 di rigo RA11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2 **TOTALI** ,00 ,00

QUADRO RB
REDDITO DEI FABBRICATI

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

Indicare i dati di tutti i fabbricati anche se non hanno subito variazioni

	Rendita catastale rivalutata del 5%	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso %	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile
RB1	,00				,00			,00
RB2	,00				,00			,00
RB3	,00				,00			,00
RB4	,00				,00			,00
RB5	,00				,00			,00
RB6	,00				,00			,00
RB7	,00				,00			,00
RB8	,00				,00			,00
RB9	,00				,00			,00
RB10	,00				,00			,00

RB11 Sommare gli importi di col. 8 dei righi da RB1 a RB10; sommare l'importo di rigo RB11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2 **TOTALE** ,00

CREDITO D'IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA
RB12 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (di cui già utilizzato nel Mod. F24 ,00) ,00

DATI NECESSARI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE

	N. ord. di riferimento	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto di locazione Data	Numero	Codice ufficio	Anno di presentazione dich. I.C.I.	Comune dove si trova l'immobile	Prov. (sigla)
RB13								
RB14								
RB15								

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I
Lavoro dipendente e assimilati

RC1 (Vedere istruzioni) Redditi ,00
RC2 ,00
RC3 ,00
RC4 ,00
RC5 Sommare gli importi di col. 2 dei righi da RC1 a RC4; sommare l'importo del rigo RC5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2 (di cui ,00) **TOTALE** ,00
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)

Sezione II
Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

RC7 Barrare la casella in caso di assegni periodici percepiti dal coniuge Redditi ,00
RC8 ,00
RC9 Sommare gli importi di col. 2 dei righi RC7 a RC8; sommare l'importo del rigo RC9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2 ,00

Sezione III
Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale regionale all'IRPEF e addizionale comunale all'IRPEF

RC10 Ritenute subite (punto 5 del CUD 2002). Sommare l'importo di rigo RC10 e le altre ritenute. Riportare il totale al rigo RN26 col. 2 ,00
RC11 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 7 del CUD 2002) ,00
RC12 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 8 del CUD 2002) ,00

Sezione IV
Ritenute su redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato

RC13 Ritenute per lavori socialmente utili trattenute dal datore di lavoro. Vedere istruzioni. ,00
RC14 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro. Vedere istruzioni. ,00

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
FAMILIARI A CARICO
QUADRO RP
Oneri e spese

Mod. N.

EURO

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE; F1 = PRIMO FIGLIO; F = FIGLIO; A = ALTRO FAMILIARE

	Relazione di parentela		Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante
1	C	CONIUGE				
2	F1	PRIMO FIGLIO				
3	F	A				
4	F	A				
5	F	A				
6	F	A				

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%

RP1	Spese sanitarie	(Vedere istruzioni) ,00 1	,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico (vedere istruzioni)		,00
RP3	Spese sanitarie per portatori di handicap		,00
RP4	Spese per veicoli per i portatori di handicap	(vedere istruzioni) 1	,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	(vedere istruzioni) 1	,00
RP6	Spese veterinarie		,00
RP7	Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale		,00
RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili		,00
RP9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio		,00
RP10	Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale		,00
RP11	Interessi per prestiti o mutui agrari		,00
RP12	Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni		,00
RP13	Spese di istruzione		,00
RP14	Spese funebri		,00
RP15	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	,00
RP16	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	,00
RP17	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	,00

RP18 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazione spese righi RP1, RP2 e RP3	Se avete barrato la casella 1, indicare l'importo della rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 ,00	Sommare gli importi dal rigo RP4 a RP17 ,00	Sommare gli importi di colonna 2 e colonna 3 ,00

Sezione II
Oneri deducibili dal reddito complessivo

RP19	Contributi previdenziali ed assistenziali	,00
RP20	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	,00
RP21	Contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale	,00
RP22	Contributi per i Paesi in via di sviluppo	,00
RP23	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	,00
RP24	Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap	,00
RP25	Assegno periodico corrisposto al coniuge, con esclusione della quota di mantenimento dei figli	,00
RP26	Previdenza complementare (Vedere istruzioni) — Eccedenza ,00 — Di cui ,00 1 — Quota TFR ,00	,00
RP27	Altri oneri deducibili	,00
RP28	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP19 a RP27)	,00

Sezione III
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta **del 41%**

	Anno	Codice fiscale	Numero rate		Importo
RP29	1		5	10	,00
RP30			5	10	,00
RP31			5	10	,00
RP32	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 41% (Sommare gli importi da rigo RP29 a RP31)				,00

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta **del 36%**

	Anno	Codice fiscale	Numero rate		Importo
RP33			5	10	,00
RP34			5	10	,00
RP35			5	10	,00
RP36	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36% (Sommare gli importi da rigo RP33 a RP35)				,00

Sezione IV
Altre detrazioni

RP37	Dati relativi alla detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (Vedere istruzioni)	N. di giorni 1	Percentuale 2
RP38	Dati relativi alla detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (Vedere istruzioni)	N. di giorni 1	Percentuale 2
RP39	Detrazione per spese di mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)		
RP40	Detrazione dell'importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o dalle provincie autonome		,00

PF PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRPEF

EURO

QUADRO RN
IRPEF

Rigo	Descrizione	Colonna 1	Colonna 2	Importo
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef) (di cui prodotti all'estero	,00)		,00
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM		,00	
RN3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP28)		,00	
RN4	Deduzione per abitazione principale		,00	
RN5	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 2 + RN2 – RN3 – RN4; indicare zero se il risultato è negativo)			,00
RN6	IMPOSTA LORDA			,00
RN7	Detrazione per il coniuge a carico		,00	
RN8	Detrazione per familiari a carico		,00	
RN9	Detrazione per lavoro dipendente		,00	
RN10	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati di durata inferiore all'anno		,00	
RN11	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione		,00	
RN12	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quella per lavoro dipendente)		,00	
RN13	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP18)		,00	
RN14	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP32)		,00	
RN15	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP36)		,00	
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP		,00	
RN17	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN7 al rigo RN16)			,00
RN18	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1) (ammontare non utilizzato	,00)	,00	
RN19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni) (credito d'imposta residuo	,00)	,00	
RN20	Credito d'imposta per nuove assunzioni (credito d'imposta residuo	,00)	,00	
RN21	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommare colonna2 dei righi RN18, RN19, RN20)			,00
RN22	IMPOSTA NETTA (RN6 –RN17– RN21; indicare zero se il risultato è negativo)			,00
RN23	Crediti d'imposta sui dividendi (vedere istruzioni)		,00	
RN24	Crediti d'imposta totali per i redditi prodotti all'estero (vedere istruzioni) (di cui derivanti da imposte figurative	,00)	,00	
RN25	Altri crediti di imposta		,00	
RN26	RITENUTE TOTALI (riportare la somma delle ritenute indicate nei singoli quadri) (di cui sospese	,00)		,00
RN27	ALTRE RITENUTE SUBITE (vedere istruzioni)			,00
RN28	DIFFERENZA (RN22 – RN23 – RN24 col. 2 – RN25 – RN26 col. 2 – RN27; se tale importo è negativo vedere istruzioni)			,00
RN29	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi (vedere istruzioni)		,00	
RN30	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI (vedere istruzioni)			,00
RN31	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATE NEL MOD. F24			,00
RN32	ACCONTI VERSATI (di cui sospesi	,00)		,00
RN33	Irpef da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2002	Da versare ,00	Da rimborsare ,00	

Determinazione dell'imposta

Rigo	Descrizione	Importo
RN34	IMPOSTA A DEBITO (vedere istruzioni)	,00
RN35	IMPOSTA A CREDITO (vedere istruzioni)	,00

PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RV
Determinazione dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF

EURO

QUADRO RV IMPOSTE DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF

RV1	REDDITO IMPONIBILE	,00
RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	,00
RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui sospesa ,00)	,00
RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. UNICO 2001) Codice Regione	,00
RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	,00
RV6	Addizionale regionale all'Irpef da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2002 — Da versare ,00 — Da rimborsare ,00	
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO (vedere istruzioni)	,00
RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO (vedere istruzioni)	,00

Sezione II Addizionale comunale all'IRPEF

RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE (vedere istruzioni)	
RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	,00
RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui sospesa ,00)	,00
RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. UNICO 2001) Codice Regione	,00
RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	,00
RV14	Addizionale comunale all'Irpef da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2002 — Da versare ,00 — Da rimborsare ,00	
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO (vedere istruzioni)	,00
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO (vedere istruzioni)	,00

REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi

SEZIONE I
Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1 IRPEF	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RX2 Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3 Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX4 IVA	,00	,00	,00	,00
RX5 IRAP	,00	,00	,00	,00
RX6 Contributi previdenziali	,00	,00	,00	,00
RX7 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RJ		,00	,00	,00
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RM		,00	,00	,00
RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00
RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		,00	,00	,00
RX12 Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. III		,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. IV		,00	,00	,00
RX14 Imposta sostitutiva di cui all'articolo 13 L. 388/2000		,00	,00	,00
RX15 Imposta sostitutiva di cui all'articolo 14 L. 388/2000		,00	,00	,00

SEZIONE II
Riepilogo IVA

	Importo da versare
RX16 Versamento annuale dell'IVA	,00

SEZIONE III
Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX17 IVA		2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RX18 IRAP		,00	,00	,00	,00
RX19 Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX20 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX21 Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
RX22 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX23 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX24 Altre imposte		,00	,00	,00	,00

AGENZIA DELLE ENTRATE

Fascicolo 2

PF

PERSONE FISICHE 2002

MODELLO UNICO

Dichiarazione delle persone fisiche
periodo di imposta 2001

RISERVATO AI CONTRIBUENTI NON OBBLIGATI
ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE COMUNI AD ENTRAMBE LE VERSIONI

Fascicolo 1 (*)

Dati personali – Compilazione del frontespizio

Quadro RA – Redditi dei terreni

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Familiari a carico

Quadro RP – Oneri e spese

Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

Fascicolo 2 (*)

Quadro RE – Altri redditi di lavoro autonomo

Quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Quadro RI – Redditi di capitale

Quadro RL – Redditi diversi

Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Quadro RT – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Quadro RR – Contributi previdenziali

Modulo RW – Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro AC - Amministratore di condominio

Persone fisiche non residenti - Guida alla compilazione del Modello UNICO 2002

Fascicolo 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RS

Quadro RE - Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Le novità della disciplina del reddito d'impresa

Quadro RF - Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG - Impresa in contabilità semplificata

Quadro RD - Allevamento di animali

Quadro RS - Dati comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH

Quadro RQ - Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Quadro RJ - Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT

Quadro RY - Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. da12 a 16 della L. n. 342 del 2000)

Quadro RU - Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

INDICE

PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il **Modello UNICO 2002, Persone Fisiche, Fascicolo 2.**

Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

ALTRI REDDITI

1. QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Generalità

Per ulteriori informazioni può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO II, le voci "Altri redditi di lavoro autonomo" e "Esercizio di arti e professioni"

Il **quadro RE** deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

Il quadro è composto da due sezioni:
- nella **Sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 49 del TUIR, rientranti nel regime analitico, i redditi di lavoro autonomo, rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed i redditi rientranti nel regime fiscale agevolato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- nella **Sezione II** vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del TUIR.

SEZIONE I

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

DETERMINAZIONE ANALITICA DEL REDDITO

Nel **rigo RE1, colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività il codice deve essere riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
La **colonna 2** del rigo RE1, va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri. Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio del Fascicolo I, nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nel Fascicolo 3, paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

Nel **rigo RE2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche di attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE3**, va indicato l'ammontare lordo complessivo:
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE4** colonna 3, va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili anche qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

Vedere in APPENDICE del Fascicolo 3, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

- Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) da evidenziare in colonna 1;

Vedere in APPENDICE del Fascicolo 3, voce "Studi di settore"

- Adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore (art. 10, della legge 8 maggio 1998, n.146) da evidenziare in colonna 1;
- Emersione del lavoro irregolare (art. 1 della legge n. 383 del 2001) da evidenziare in colonna 2.

TOTALI COMPENSI

Nel **rigo RE5**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **righi RE2, RE3** e **RE4** (colonna 3).

Nel **rigo RE6**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, pari a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, pari a lire 35 milioni, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, pari a lire 8 milioni, per i motocicli ed euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

È importante sapere che non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7**, indicare:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, pari a lire 35 milioni, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 pari a lire 8 milioni, per i motocicli e euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RE8**, indicare:

- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20, pari a lire 7 milioni, per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69, pari a lire 1,5 milioni, per i motocicli e euro 413,17, pari a lire 800.000, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

È importante sapere che non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE9**, indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2001 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contri-

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 3, voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni"

buente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE10**, indicare:

- a **colonna 1**, l'importo relativo al costo del lavoro emerso (art. 1 legge 383 del 2001), già indicato in colonna 2.
- a **colonna 2**, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
  - l'importo indicato a colonna 1;
  - l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro o del sostituto e delle ritenute fiscali;
    Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76, pari a lire 350.000; il predetto limite è elevato a euro 258,23, pari a lire 500.000, per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  - le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
  - le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
  - i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;

Nel **rigo RE11**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.
Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato o di collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA).

Nel **rigo RE13**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Può essere utile consultare il capitolo "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" del fascicolo III parte 1

Nel **rigo RE17**, indicare l'importo dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, riguardante la detassazione del reddito di lavoro autonomo reinvestito, così come determinato nel quadro RS del fascicolo 3.

Nel **rigo RE18**, indicare:
- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la mag-gior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

TOTALE SPESE

Nel **rigo RE19**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi **da rigo RE6 a rigo RE18**.

Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

Nel **rigo RE20**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE5** e quello di **rigo RE19**.

Il rigo RE21 deve essere compilato se si è verificata una delle seguenti situazioni:

- ***Presentazione dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 della Legge 383/2001*** (può essere utile consultare "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" nel fascicolo III, parte I). **Si precisa che il regime previsto da tale disposizione è inapplicabile ai contribuenti che già godono di altri regimi fiscali sostitutivi o che comunque consentono una determinazione forfetaria del reddito imponibile.**
- ***Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive.*** L'art.13 della Legge 388/2000 ha previsto, infatti, per le persone fisiche che intraprendono un'attività di lavoro autonomo la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'art. 50 del TUIR.
- ***Regime sostitutivo per le attività marginali.*** L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto, infatti, un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti ministeriali e comunque non superiore a euro 25.822,84, pari a lire 50 milioni.
  Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito (rigo RE20), determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base al comma 4 dell'art.14 della legge 388/2000 (da indicare a rigo RE2), nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 50 del TUIR (righi da RE6 a RE18), ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15 per cento. Le modalità con cui devono essere determinate le riduzioni dei ricavi in base agli studi di settore sono state individuate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002.

Nel **rigo RE21** indicare:
- a **colonna 1:**
  – **Il codice 1** in caso di presentazione di domanda di emersione;
  – **Il codice 2** in caso di regime fiscale delle nuove iniziative produttive;
  – **Il codice 3** in caso di regime fiscale delle attività marginali.
- a **colonna 2** l'imposta sostitutiva, calcolata sull'importo di colonna 3, pari al:
  – 10% **se indicato il codice 1**. Tale imposta va versata nei termini previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF con il modello di pagamento F24. A tal fine è stato istituito il codice tributo 1802;
  – 10% **se indicato il codice 2**. Tale imposta va versata nei termini previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF con il modello di pagamento F24. A tal fine è stato istituito il codice tributo 4025;
  – 15% **se indicato il codice 3**. Tale imposta va versata nei termini previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF con il modello di pagamento F24. A tal fine è stato istituito il codice tributo 4026.
- a **colonna 3** il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva corrispondente:
  – **se indicato il codice 1 –** alla differenza tra il rigo RE20 di questa dichiarazione e quello della dichiarazione precedente; se l'importo è minore di zero indicare zero. Si precisa che questo importo, non può, in ogni caso essere superiore al triplo del costo del lavoro emerso.
  – **se indicato il codice 2 o 3 –** all'importo di rigo RE20.
  Per le ipotesi sopra indicate, in caso di perdita, in colonna 3 riportare zero.

REDDITO (O PERDITA) SOGGETTO A IMPOSTA ORDINARIA

Nel **rigo RE22** indicare la differenza tra l'importo di rigo RE20 e l'importo di rigo RE21 colonna 3 (solo se indicato il codice 1). Tale importo dovrà essere sommato agli altri redditi Irpef e riportato al rigo RN1 col. 2. Chi non ha presentato apposita dichiarazione di emersione e non rientra in nessuno dei regimi sostitutivi sopra descritti dovrà riportare a rigo RE22 l'importo di rigo RE20.

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 3 la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Può essere utile consultare il capitolo "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" del fascicolo III parte I

Nel **rigo RE23**, vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 78 per cento all'importo di colonna 1. Indicare tale importo al netto dell'eventuale agevolazione prevista dall'art. 4 della Legge 383/2001 (da evidenziare nel rigo RE17), sommarlo agli altri redditi IRPEF e riportarlo al rigo RN1, colonna 2.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE24**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

SEZIONE II
SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del TUIR.

Nel **rigo RE25**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale. Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Nel **rigo RE26**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE27**, indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro;

Nel **rigo RE28**, indicare gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

TOTALE COMPENSI, PROVENTI E REDDITI

Nel **rigo RE29**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi **da rigo RE25 a rigo RE28**.

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione, dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE25 e RE26

Nel **rigo RE30**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:
- 25 per cento dei proventi di **rigo RE25**;
- 15 per cento dei compensi di **rigo RE26**.

Totale netto compensi, proventi e redditi

Nel **rigo RE31**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE29** e quello di **rigo RE30**.
Sommare l'importo di **rigo RE31** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1, colonna 2**, del **quadro RN**.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE32**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN26, colonna 2**, del **quadro RN**.

2. QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE

Generalità

Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata:
- dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR;
- dai collaboratori di imprese familiari;
- dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- dai membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano redditi soggetti a tassazione separata, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente al-

la propria quota, nel quadro RM. Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. l), del citato art. 16.
Il presente quadro va utilizzato anche per indicare l'ammontare dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto spettanti ai sopraindicati soggetti.

Si ricorda che:

1. i redditi o le perdite delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili. Con riguardo alle perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale, le stesse sono imputate ai soli soci accomandatari. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Per le sole associazioni tra artisti e professionisti, l'atto o la scrittura può essere redatto anche nel corso del periodo d'imposta o successivamente allo stesso ma non oltre la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
   Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
   Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa, essendo indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG;
2. i collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito, in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa. Il reddito dell'impresa familiare, in misura non superiore al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi del titolare, è imputato a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente;
3. i redditi o le perdite dell'azienda coniugale sono imputati a ciascun coniuge, secondo le regole illustrate al punto 1, se l'azienda è gestita in forma societaria, o, al punto 2, se non è gestita in forma societaria. Si ricorda che, in quest'ultimo caso, il reddito da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare;
4. i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal GEIE, dal titolare dell'impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

SEZIONE I
DATI DELLA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE, IMPRESA FAMILIARE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE

Questa sezione è composta dai righi da RH1 a RH4: qualora il dichiarante partecipi a più di quattro società deve compilare più moduli.

Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:

- **colonna 1**, il codice fiscale della società partecipata;
- **colonna 2**, il codice di attività della stessa;
- **colonna 3**, il codice 1, 2 o 3, come di seguito indicato:
  1 – se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità ordinaria o GEIE;
  2 – se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti o società semplici;
  3 – se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità semplificata.
  Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla quota in contabilità ordinaria, il codice 3 alla quota in contabilità semplificata e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito al socio;
- **colonna 4**, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale;
- **colonna 5**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno "–") della società partecipata imputata al dichiarante;
- **colonna 6**, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità ordinaria, le cui eccedenze non compensate con i relativi redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si fa presente che detta possibilità è consentita per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, per effetto della disposizione introdotta nel comma 3 dell'art. 8 del TUIR, dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358;

Vedere in APPENDICE la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

- **colonna 7**, va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni determinato nel quadro RA;
- **colonna 8**, va barrata se spettano le detrazioni d'imposta di cui all'art. 13, comma 3, del TUIR per i redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 del TUIR o di impresa in contabilità semplificata;
- **colonna 9**, la parte di reddito, indicato in colonna 5, che fruisce dell'agevolazione DIT, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 466 del 1997. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
- **colonna 10**, la differenza tra l'importo di colonna 5 e quello di colonna 9;
- **colonna 11**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito at-

tribuita ai soci, indicata nella colonna 5, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;

- **colonna 12**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata al dichiarante;
- **colonna 13**, la quota di imposte pagate all'estero dalla società partecipata imputata al dichiarante. In tale quota va compresa anche quella derivante da imposte figurative;
- **colonna 14**, la quota del credito d'imposta ordinario sui dividendi spettante al dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- **colonna 15**, la quota del credito d'imposta limitato spettante al dichiarante;
- **colonna 16**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante al dichiarante, tra i quali:
  – il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
  – il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci;
- **colonna 17**, la quota di reddito rideterminato nel 2001 dalla partecipata, relativamente al 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis della legge 133 del 1999.
  La colonna va comunque compilata qualora il dichiarante abbia imputato il reddito agevolato nel 1999, anche se il reddito non sia mai stato rideterminato. In tal caso va confermato l'importo imputato nel medesimo anno 1999. Se il reddito è stato rideterminato nel 2000 e non nel 2001 va riportato l'importo di cui al quadro RH del modello UNICO 2001 Persone fisiche. L'importo va rilevato nella colonna 21 del rigo relativo alla stessa società.
  Nel caso in cui il dichiarante a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta 1999 non risulti partecipe all'impresa al 31 dicembre 2001, vanno compilate soltanto le colonne 1, 4 e 17;
- **colonna 18**, la quota di reddito rideterminato nel 2001 dalla partecipata, relativamente al 2000.
  La colonna va comunque compilata qualora la società abbia imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta precedente, anche se il reddito non sia stato rideterminato. In tal caso va confermato l'importo imputato nel periodo precedente. Nel caso in cui il dichiarante a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta 2000 non risulti partecipe all'impresa al 31 dicembre 2001, vanno compilate soltanto le colonne 1, 4 e 18.

SEZIONE II

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Vedere in APPENDICE la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"

Vedere in APPENDICE la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.

Nel **rigo RH5** va indicata la somma delle quote di reddito (importi positivi di colonna 10) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3).

Nel **rigo RH6** va indicata la somma delle quote di perdite (importi negativi di colonna 10) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria (codice 1). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH7** va indicata la differenza tra RH5 e RH6. Se il risultato è negativo, indicare zero e riportare l'importo nel rigo RH30, campo 6, ovvero nel rigo RH31 se trattasi di perdite riportabili senza alcun limite di tempo. Qualora il dichiarante abbia anche redditi o perdite d'impresa risultanti dal quadro RF che possono essere rispettivamente compensati o sommati a dette perdite di partecipazione, i righi RH30 o RH31 non vanno compilati, poiché i relativi importi vanno riportati nel corrispondente prospetto del quadro RS.

Se l'importo di rigo RH7 è di segno positivo, nel **rigo RH8** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria, fino a concorrenza dell'importo di rigo RH7.

Nel **rigo RH9**, va indicata la differenza fra rigo RH7 e rigo RH8.

Nel **rigo RH10**, va indicata, fino a concorrenza del rigo RH9**,** l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno).

Qualora sia stata compilata la colonna 11 della Sezione I, nel rigo RH10 indicare le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo RH9 e il totale degli importi indicati nella colonna 11, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello *minimo* determinato ai sensi del predetto art. 30.

L'eventuale eccedenza di perdite di partecipazione in imprese in contabilità ordinaria di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del **rigo RH30** ovvero nel **RH31** del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno.

Nel **rigo RH11** vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (codice 3). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH12** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH9 e la somma dei righi RH10 e RH11.

Nel **rigo RH13**, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno "–") derivante dalla partecipazione in società semplici o in associazioni fra artisti e professionisti (codice 2).

Nel **rigo RH14**, va indicata la somma algebrica dei righi RH12 e RH13, il cui importo va riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1, colonna 2, del Quadro RN.

Nel **rigo RH15** va indicata la somma delle colonne 9, relativa al reddito agevolato ai fini DIT, che deve essere riportata nel **rigo RJ10**, del quadro RJ del fascicolo 3 per la determinazione del reddito agevolato DIT.

Nel **rigo RH16** va indicato il totale degli importi delle colonne 12.

Nel **rigo RH17** va indicato il totale degli importi delle colonne 13.

Nel **rigo RH18, colonna 2** va indicato il totale degli importi delle colonne 14; nella **colonna 1** l'ammontare dei crediti d'imposta sui dividendi riferibili agli utili distribuiti da società "figlie" comunitarie di cui all'art. 96-bis del TUIR. Detto importo va riportato nei righi RN2 ed RN23 del quadro RN.

Nel **rigo RH19**, va indicato il totale degli importi delle colonne 15. Detto importo va riportato nei righi RN2 ed RN23 del quadro RN.

Nel **rigo RH20**, va indicato il totale degli importi delle colonne 16. Detto importo va riportato nel rigo RN25 del quadro RN.

I **righi** da **RH21** a **RH24** vanno compilati al fine della rideterminazione del reddito, derivante dalla partecipazione in un'impresa familiare o in una società in nome collettivo o in accomandita semplice, agevolato nel 1999 ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999; si tratta dei soggetti per i quali dalle colonne 17 della Sezione I emerge una rideterminazione delle quote di reddito agevolato nell'anno 1999.
Tali righi vanno altresì compilati dai contribuenti che, avendo fruito nel 1999 della predetta agevolazione sia per i redditi da partecipazione che per quelli derivanti dall'attività d'impresa direttamente esercitata, siano tenuti alla rideterminazione del solo reddito da partecipazione.

Nel **rigo RH21**, **colonna 2**, va indicata la somma degli importi di colonna 17 della Sezione I.
Qualora il dichiarante sia tenuto a compilare il prospetto Rideterminazione del reddito agevolato del quadro RS del Fascicolo 3, l'importo di rigo RH21, colonna 2 va riportato nel rigo RS29. In tal caso non vanno compilati i righi da RH22 a RH24.
Qualora il contribuente abbia fruito nel 1999 della richiamata agevolazione relativamente ai redditi d'impresa e non sia tenuto alla rideterminazione nel quadro RS, nel **rigo RH21**, **colonna 1**, va indicato il minore tra gli importi dei righi RS19 e RF43 ovvero RS15 e RG31 del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche, riportati nel rigo RN1, colonna 2, del medesimo Modello UNICO 2000; nel caso nel periodo precedente sia stato applicato il comma 11 bis dell'art. 2 della legge 133 del 1999, va indicato l'importo di rigo RS28, colonna 3, del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche; nel rigo RH21, **colonna 2**, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne 17 della Sezione I e di quello di colonna 1 del medesimo rigo RH21.

Nel **rigo RH22** va riportato il valore indicato nel rigo RN5, colonna 1, del Modello UNICO 2000.

Nel **rigo RH23** va calcolato il maggior imponibile soggetto ad aliquota ordinaria ottenuto sottraendo al rigo RH22 l'importo di rigo RH21, colonna 2. Se tale importo è minore di zero, indicare zero.

Nel **rigo RH24**, **colonna 1**, va indicata l'imposta dovuta in dipendenza dell'applicazione del comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999. A tal fine occorre rideterminare l'imposta dovuta per il 1999, assumendo come reddito imponibile l'importo di cui al rigo RN5, colonna 2, del Modello UNICO 2000, aumentato dell'importo di rigo RH23 del presente quadro. L'imposta così determinata va ridotta di quella indicata nel rigo RN6, colonna 2, del Modello UNICO 2000, e del 19 per cento dell'importo di detto rigo RH23.
Nella **colonna 2,** va indicata l'eventuale maggior imposta rideterminata nel precedente periodo d'imposta nel Modello UNICO 2001.
Nella **colonna 3,** va indicata la differenza tra **colonna 1** e **colonna 2**: tale importo corrisponde all'imposta da versare con **codice tributo 4002** indicando come periodo di riferimento l'anno d'imposta 2001.

I **righi** da **RH25** a **RH28** vanno compilati al fine della rideterminazione del reddito, derivante dalla partecipazione in un'impresa familiare o in una società in nome collettivo o in accomandita semplice, agevolato nel 2000 ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999; si tratta dei soggetti per i quali dalle colonne 18 della Sezione I emerge una rideterminazione delle quote di reddito agevolato nell'anno 2000.
Tali righi vanno altresì compilati dai contribuenti che, avendo fruito nel 2000 della predetta agevolazione sia per i redditi da partecipazione che per quelli derivanti dall'attività d'impresa direttamente esercitata, siano tenuti alla rideterminazione del solo reddito da partecipazione.

Nel **rigo RH25**, **colonna 2**, va indicata la somma degli importi di colonna 18 della Sezione I.
Qualora il dichiarante sia tenuto a compilare il prospetto Rideterminazione del reddito agevolato del quadro RS, l'importo di rigo RH25, colonna 2, va riportato nel rigo RS42. In tal caso non vanno compilati i righi da RH26 a RH28.
Qualora il dichiarante abbia compilato il prospetto Determinazione del reddito agevolato del quadro RS del modello UNICO 2001 e non sia obbligato a compilare il prospetto "Rideterminazione del reddito agevolato" del quadro RS della presente dichiarazione, nel rigo RH25, colonna 1, va indicato il minore tra gli importi dei righi RS19 e RF44 ovvero RS19 e RG29 del modello UNICO 2001, riportati nel rigo RN1, colonna 2, del medesimo Modello UNICO 2001. In questo caso nel rigo RH25, colonna 2, va calcolata la somma degli importi indicati nelle colonne 18 dei righi della Sezione I e di quello di colonna 1 del medesimo rigo RH25.

Nel **rigo RH26** va riportato l'importo indicato nel rigo RN5, colonna 1, del Modello UNICO 2001.

Nel **rigo RH27** va calcolato il maggior imponibile soggetto ad aliquota ordinaria ottenuto sottraendo al rigo RH26 l'importo di rigo RH25, colonna 2. Se tale importo è minore di zero, indicare zero.

Nel **rigo RH28**, va indicata l'imposta dovuta in dipendenza dell'applicazione del comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999. A tal fine occorre rideterminare l'imposta dovuta per il 2000, assumendo come reddito imponibile l'importo di cui al rigo RN5, colonna 2, del Modello UNICO 2001, aumentato dell'importo di rigo RH27 del presente quadro. Dall'imposta così determinata va dedotto, oltre l'imposta indicata nel rigo RN6, colonna 2, del Modello UNICO 2001, anche il 19 per cento dell'importo di detto rigo RH27. Tale importo va versato con codice tributo 4002, indicando come periodo di riferimento l'anno d'imposta 2001.

Il socio, il coniuge, il collaboratore familiare o l'associato, percettori di redditi di partecipazione da impresa minore di cui all'art. 79 del TUIR o da lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, devono indicare nel **rigo RH29** la somma di tali redditi, al fine di calcolare correttamente la detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del TUIR.

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Nel **rigo RH30**, va indicata la parte delle perdite dei soci di società in nome collettivo e/o in accomandita semplice in contabilità ordinaria, derivanti dalla partecipazione nelle società stesse, corrispondenti alle quote di partecipazione agli utili non compensate nell'anno (vedi in APPENDICE la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").
Nelle **colonne** da **1** a **6** devono essere indicate le perdite dei relativi periodi d'imposta non compensate nell'anno 2001.

Nel **rigo RH31** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno.

3. QUADRO RI – REDDITI DI CAPITALE

Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III, del TUIR.
Il quadro è composto da due sezioni:
- nella Sezione I vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella Sezione II vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le sezioni sono quelli percepiti nel 2001 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.
Si ricorda che non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa.
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

Vedere in APPENDICE, voce "Credito per le imposte pagate all'estero"

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.

ATTENZIONE: il contribuente che si è avvalso dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero ed ha comunicato all'intermediario, contestualmente alla presentazione della "dichiarazione riservata", i redditi derivanti da tale attività, percepiti nel periodo che va dal 1° agosto 2001 alla data di presentazione della predetta dichiarazione, non è tenuto ad indicare i predetti redditi nel presente modello, sempreché l'imposta applicata dall'intermediario sia a titolo definitivo.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

SEZIONE I
UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ ED ENTI SOGGETTI ALL'IRPEG

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti.
Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia: *précompte* e la Germania: *Vergütung des Erhöhungsbetrages*).
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale).
Nel caso di attività finanziaria per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto "scudo fiscale") di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l'importo indicato nella stessa dichiarazione.

Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del TUIR, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. *a)* e *b)* del TUIR, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR. Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito compete nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;

b) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

c) il credito compete nella misura del 56,25 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del TUIR, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del TUIR, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

d) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

Vedere in APPENDICE, voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi"

e) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili da utilizzarsi esclusivamente a compensazione della quota d'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73% dei dividendi stessi.. Sono compresi anche gli utili derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR;

Vedere in APPENDICE, voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi"

f) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili da utilizzarsi esclusivamente a compensazione della quota d'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 56,25% dei dividendi stessi. Sono compresi anche gli utili derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR;

Vedere in APPENDICE, voce "Utili prodotti all'estero"

g) il credito d'imposta non compete:
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:
- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera a) sopra citata:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del **58,73** per cento, come specificato alla lettera b), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel **2001**, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera c), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento, come specificato alla lettera d), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 58,73 per cento, come specificato alla lettera e), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI6**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 56,25 per cento, come specificato alla lettera f), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

Nei **righi** da **RI1** a **RI6**, indicare rispettivamente:
- nella colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta;
- nella colonna 3, le ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

- nel **rigo RI7**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
  - nella colonna 1, gli utili percepiti nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta. Si precisa che gli utili distribuiti da soggetti esteri vanno indicati al lordo delle eventuali ritenute applicate nello stato di residenza della società emittente.
  - nella colonna 3, l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);
- nel **rigo RI8**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei righi da RI1 a **RI7**. L'importo indicato al rigo **RI8**, colonna 1, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN; l'importo indicato al rigo **RI8**, colonna 2, sommato agli altri crediti d'imposta sui dividendi, deve essere riportato nel **rigo RN2** del quadro RN; l'importo indicato al rigo **RI8**, colonna 3, sommato alle altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN;
- nel **rigo RI9**, riportare gli utili, già indicati nel rigo **RI8**, derivanti da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa;
- nel **rigo RI10**, la quota del credito d'imposta di cui al rigo **RI3** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili (vedere in APPENDICE al Fascicolo 1, voce "Dividendi comunitari").

SEZIONE II
ALTRI REDDITI DI CAPITALE

In questa sezione nel rigo **RI11**, colonna 1, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.
Nel rigo **RI12**, colonna 1, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).
Nel rigo **RI13**, colonna 1, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.
Nel rigo **RI14**, colonna 1, indicare:
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati:
  - derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito quadro RE, Sezione II). Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
  - derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.
  Si ricorda che i proventi sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai righi **RI12** e **RI15** non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel quadro RM, se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è superiore a 5 anni.

Nel **rigo RI15**, colonna 1, indicare gli altri proventi percepiti nel 2001, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto, da operazioni a termine su titoli e da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Non vanno, invece, indicati i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori che devono essere dichiarati nel quadro RT.
In questo rigo devono essere indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi, esclusivamente, ai redditi di capitale indicati nel presente quadro.

Nella **rigo RI16**, colonna 1, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nella colonna 2 dei righi da **RI11** e **RI16**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel rigo **RI17**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei righi da **RI11** e **RI16**. L'importo indicato al rigo **RI17**, colonna 1, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN. L'importo indicato al rigo **RI17**, colonna 2, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

4. QUADRO RL – REDDITI DIVERSI

Generalità

Questo quadro è composto da due sezioni:
Sezione I: riservata ai redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR.
Sezione II: riservata alle erogazioni per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica, di cui all'articolo 81, comma 1, lett. m) del TUIR.
Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2001; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

Il riquadro identificativo in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

SEZIONE I
Determinazione del reddito ai fini IRPEF

In questa Sezione dovete dichiarare tutti i redditi diversi.

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili (vedi in APPENDICE la relativa voce "Lottizzazione").

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione II del quadro RM.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT.

Nel **rigo RL4**, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito a familiari. Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell'art. 54 del TUIR (vedere in APPENDICE, voce "Calcolo delle plusvalenze").
Si ricorda che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

Nel **rigo RL5**, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

Nel **rigo RL6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL7**, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel **rigo RL8**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2001 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del TUIR (vedi in Appendice la voce "Credito per le imposte pagate all'estero).
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL9**, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione.
Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese.
Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito forfetariamente ridotto del 25 per cento.
Si ricorda che i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vanno dichiarati nel quadro RE Sezione II del Modello UNICO 2002 Persone fisiche.

Nel **rigo RL10**, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL11**, indicare i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, compresa l'intera misura della c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione obbligatoria, dal personale avviato al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali. I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vanno invece dichiarati, nel quadro RC del Modello UNICO 2002 Persone fisiche.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

Nel **rigo RL12**, indicare la somma degli importi da **rigo RL1** a **rigo RL11.**

Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare nei **righi** da **RL13** a **RL20** non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righi RL13** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e **RL14** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
Le spese di cui al **rigo RL15** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nel **rigo RL16**, indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui al **rigo RL4**. In caso di successiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
Le spese di cui ai **righi RL17** (affitto e concessione in usufrutto di aziende), **RL18** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **RL19** (attività commerciali occasionali) e **RL20** (attività occasionali di lavoro autonomo e assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.
Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel **rigo RL11**.

Si ricorda che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi RL1, RL2, RL3, RL4, RL5, RL6, RL10 e RL11, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo RL21**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai **righi** da **RL13** a **RL20**.

Nel **rigo RL22**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL12) e il totale delle deduzioni (rigo RL21) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN.

Nel **rigo RL23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprese quelle eventualmente sospese che, sommato all'importo delle altre ritenute va riportato nel **rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.**

SEZIONE II
Attività sportive dilettantistiche

In questa sezione dovete dichiarare le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Dal 2000 per tali compensi è prevista una nuova modalità di tassazione (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000), pertanto per il 2001:
- i primi euro 5.164,57, pari a lire 10.000.000, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori euro 20.658,27, pari a lire 40 milioni, viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 18%);
- sulle somme eccedenti, viene operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 18%).

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, che pertanto non devono essere indicati in questa sezione.
Per facilitare la compilazione dei **righi RL24, RL25, RL26 e RL27** è necessario utilizzare il seguente prospetto.

PROSPETTO PER I COMPENSI ED ALTRE SOMME DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

	Compensi percepiti nel 2001	5 Ritenute operate sui compensi percepiti nel 2001	8 Addizionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2001
Totale compensi	1		
Compensi esenti (fino a lire 10 milioni)	2	6 Ritenute a titolo d'imposta (casella 3 X 18%)	9 Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X 0,9%)
Compensi con ritenuta a titolo d'imposta	3		
Imponibile	4	7 Ritenute a titolo d'acconto (casella 5 - casella 6)	10 Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 8 - casella 9)

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Indicare in:
- **casella 1**, il totale dei compensi percepiti;
- **casella 2**, i compensi percepiti fino ad un importo massimo di euro 5.164,57, pari a lire 10.000.000;
- **casella 3**, i compensi percepiti eccedenti l'importo di euro 5.164,57, pari a lire 10.000.000, fino ad un importo massimo di euro 20.658,27, pari a lire 40 milioni;
- **casella 4**, la differenza tra l'importo della casella 1 e la somma degli importi indicati nelle caselle 2 e 3;
- **casella 5**, il totale delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
- **casella 6**, il 18 % dell'importo indicato nella casella 3;
- **casella 7**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 5 e l'importo indicato nella casella 6; se tale differenza è negativa indicare zero;
- **casella 8**, il totale dell'addizionale regionale trattenuta risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
- **casella 9**, lo 0,9 % dell'importo indicato nella casella 3;
- **casella 10**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 8 e l'importo indicato nella casella 9, se tale differenza è negativa indicare zero.

Nel **rigo RL24** indicare:
- a **colonna 1**, l'importo di casella 1 del prospetto;

Nel **rigo RL25** riportare:
- **a colonna 1**, l'importo di casella 3 del prospetto. L'indicazione di tale importo è necessaria ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RN6 del quadro RN);
- **a colonna 2**, l'importo di casella 4 del prospetto; tale importo sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 colonna 2.

Nel **rigo RL26** indicare:
- a **colonna 1**, l'importo della casella 5 del prospetto;
- a **colonna 2**, l'importo della casella 7 del prospetto; tale importo deve essere sommato alle ritenute relative agli altri redditi e riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

Nel **rigo RL27** indicare:
– **a colonna 1**, l'importo della casella 8 del prospetto;
– **a colonna 2**, l'importo della casella 10; tale importo, deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 2 del quadro RV.

5. QUADRO RM – REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Generalità

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati negli artt. 7, comma 3, 13-bis, comma 1, lett. f), e 16 del TUIR, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 16-bis del TUIR e i redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva.
Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o meno conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:
- se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;
- se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata.

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 16 del TUIR) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della Sezione X.

Il riquadro identificativo in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il quadro si articola in dieci sezioni.

SEZIONE I
INDENNITÀ E ANTICIPAZIONI DI CUI ALLE LETTERE D), E), F) DELL'ART. 16, DEL TUIR

Nella **Sezione I** vanno indicate:
a) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
b) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione da funzioni notarili;
c) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 16, comma 1, lett. a), del TUIR.

Ciò premesso nei **righi RM1** e **RM2**, indicare:
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2001;
- nella **colonna 3**, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4**, la somma degli importi percepiti nel 2001 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;
- nella **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2001 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 6**, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).

Nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM23). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

SEZIONE II
INDENNITÀ, PLUSVALENZE E REDDITI DI CUI ALLE LETTERE G), G-BIS), H), I), L) E N) DELL'ART. 16, COMMA 1, DEL TUIR

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

a) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della ces-

sione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del TUIR;

c) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto;

d) le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del TUIR, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;

g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 41 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, **nei righi** da **RM3** a **RM5**, indicare:
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4**, l'importo delle ritenute subite nel 2001 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM23).

SEZIONE III
REDDITI CONSEGUITI DA SOCI DI SOCIETÀ DI CAPITALI COSTITUITE DA PIÙ DI CINQUE ANNI, IN CASO DI RECESSO, RIDUZIONE DEL CAPITALE E LIQUIDAZIONE

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei **righi RM6** e **RM7**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo delle ritenute subite nel 2001 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nelle **colonne 4 e 5**, il credito d'imposta spettante, rispettivamente, in misura piena o limitata ai sensi dell'art. 14 del TUIR. Tali colonne non vanno compilate nel caso in cui i redditi provengono da società estera.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM23).

SEZIONE IV
IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI

Nella **Sezione IV** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il CSSN e l'ILOR, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 2001 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Ciò premesso, nel **rigo RM8** indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta: si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM23).

Devono essere indicati in questo rigo, ad esempio:

a) i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;

b) la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la spesa relativa alla costruzione. Se ad esempio il contribuente ha indicato nel 2000 interessi passivi pari a euro 2.065,83, pari a lire 4.000.000, a fronte di un mutuo di euro 30.987,41, pari a lire 60.000.000, del quale ha utilizzato per la costruzione soltanto euro 15.493,71, pari a lire 30.000.000, in questo rigo deve essere indicato l'importo di euro 1.032,91, pari a lire 2.000.000;

c) i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute. Non va indicato in questo rigo il contributo concesso ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel settembre ed ottobre 1997 nelle Regioni Umbria e Marche, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto ed importazione di beni utilizzati ed ai servizi, anche professionali, necessari per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutte o danneggiate.

Nel **rigo RM9** indicare:
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM23).

Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l'importo dell'ILOR e del CSSN, dedotti in anni precedenti e restituiti nel 2001.

SEZIONE V

PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA NEI CASI DI RISCATTO DEL CONTRATTO NEL CORSO DEL QUINQUENNIO

Nella **Sezione V** va indicato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, relativamente ai contratti stipulati entro il 31/12/2000, per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso dei cinque anni successivi alla data della sua stipulazione.

Ciò premesso, nel **rigo RM10**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2001 (comprese quelle eventualmente sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall'impresa assicuratrice.

SEZIONE VI

REDDITI PERCEPITI IN QUALITÀ DI EREDE O LEGATARIO

Nella **Sezione VI** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2001 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), a-bis), b) e c) del TUIR, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari. I trattamenti di fine rapporto e le indennità indicati nell'art. 16, comma 1, lett. a), del TUIR, erogati da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte devono essere indicati nella **Sezione IX** del presente quadro. In tal caso, nel **rigo RM17**, indicare nella **colonna 7** la percentuale del reddito spettante all'erede e nella **colonna 8** il codice fiscale del defunto.
I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata. I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del TUIR, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Ciò premesso, compilare i **righi RM11** e **RM12**, indicando:
- nella **colonna 1**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 4**, il credito d'imposta sui dividendi limitato relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 5**, la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 6**, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM23).

Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che gli eredi devono indicare nella presente Sezione, l'Agenzia delle Entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente. Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (es.: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi, da indicare nelle **colonne 3 e 4**, si precisa che:
a) il credito compete nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
b) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

c) il credito compete nella misura del 56,25 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del TUIR, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del TUIR, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
d) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
e) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili da utilizzarsi esclusivamente a compensazione della quota d'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73% dei dividendi stessi. Sono compresi anche gli utili derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR (vedere in APPENDICE, voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi");
f) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili da utilizzarsi esclusivamente a compensazione della quota d'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 56,25% dei dividendi stessi. Sono compresi anche gli utili derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR (vedere in APPENDICE, voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi");
g) il credito d'imposta non compete:
   - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti (vedere in APPENDICE, voce "Utili prodotti all'estero");
   - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
   - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del TUIR, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR.
L'importo di tali utili è indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel **rigo RM13**, indicare la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del TUIR, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

SEZIONE VII
PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA

Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE le voci "Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti" e "Versamenti", nonché il paragrafo relativo alle rateizzazioni posto nelle Istruzioni generali del Fascicolo 1

Nella **Sezione VII** vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO.

Ciò premesso, nel **rigo RM14**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

SEZIONE VIII
REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

Nella **Sezione VIII** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16-bis del TUIR).
Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
In questa Sezione vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, i proventi di cui alla lett. g) dell'art. 41, comma 1, del TUIR, sono determinati, valutando le somme impiegate apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

Vedere in APPENDICE, voce "Equalizzatore OIVCM"

Ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, derivanti dal possesso di tali attività per un periodo superiore ai dodici mesi, realizzate dal 1° gennaio 2001 al 3 agosto 2001 si applica il meccanismo dell'equalizzatore previsto dall'articolo 2 del decreto del *Ministro* delle Finanze 4 agosto 2000.

Vanno indicate, altresì, le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del TUIR, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati incassati nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata; in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.

Ciò premesso, nel **rigo RM15**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in APPENDICE alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al Fascicolo 1, la tabella "Elenco Stati esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta dovuta.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM23). In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Nel **rigo RM16**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

SEZIONE IX
REDDITI CORRISPOSTI DA SOGGETTI NON OBBLIGATI PER LEGGE ALLA EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO

Nella **Sezione IX** vanno indicate altre tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata, erogati da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

Nel **rigo RM17**, indicare le somme percepite nel corso del 2001 a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 2**, l'importo percepito nell'anno, comprensivo dell'importo delle rivalutazioni indicato al rigo RM18, colonna 1;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme;
- nella **colonna 4**, il tipo di emolumento, indicando il codice:
  1. se si tratta di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  2. se si tratta di acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  3. se si tratta di anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  4. se si tratta di altre indennità ovvero di somme derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- nelle **colonne 5** e **6**, il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

Le **colonne 7** e **8** devono essere compilate esclusivamente dagli eredi secondo le modalità indicate nelle istruzioni della Sezione VI del presente quadro.

A partire dal 2001 le rivalutazioni sul TFR sono assoggettate ad una imposta sostitutiva nella misura dell'11% per cento, così come previsto dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 47 del 2000. Pertanto il percipiente è tenuto a versare entro il termine previsto per il saldo delle imposte dovute relative alla presente dichiarazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, l'imposta sostitutiva dovuta relativamente alle rivalutazioni da effettuare sugli accantonamenti TFR successivi al 1° gennaio 2001.
A tal fine è stato istituito il **codice tributo 1714**.
Ciò premesso nel **rigo RM18** indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle rivalutazioni riferite al 2001;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dell'imposta versata sull'importo di colonna 1.

Nel **rigo RM 19**, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità

giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:
- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2001;
- nella **colonna 2**, l'importo delle somme percepite nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme.

Nel **rigo RM20**, indicare, in **colonna 2**, l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
Si ricorda che per i redditi indicati in questa Sezione l'Agenzia delle Entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.

SEZIONE X
REDDITI SOGGETTI ALL'ACCONTO DEL 20 PER CENTO

L'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n.30, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento di quei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del TUIR, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte.
Il versamento del predetto acconto del 20 per cento, da effettuarsi mediante utilizzo del mod. F24, utilizzando il **codice tributo 4200**, è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte:
- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché gli acconti e le anticipazioni e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;
- indennità, acconti e anticipazioni percepiti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa;
- indennità sostitutiva del preavviso.

È importante sapere che l'acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione VIII per i quali si applica l'imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell'imposta a titolo definitivo.

Ciò premesso, nel **rigo RM21**, indicare il totale dei redditi non assoggettati a ritenuta alla fonte per i quali è dovuto l'acconto del 20 per cento.
Per il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, per quanto maturato sino al 31 dicembre 2000, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile, occorre ridurre l'ammontare delle indennità (al netto dei contributi obbligatori eventualmente a carico del dipendente) di una somma pari a euro 258,23, pari a lire 500.000, ovvero euro 309,87, pari a lire 600.000, se il diritto alla percezione è sorto a partire dal 1998 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta.

Per il trattamento di fine rapporto maturato a partire dal 1° gennaio 2001 l'imponibile deve essere considerato al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, senza tener conto delle citate riduzioni forfetarie previste sino al 31 dicembre 2000. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni, è riconosciuta una detrazione pari a euro 61,97, pari a lire 120.000, annue con esclusione dei periodi in cui non è maturato il TFR. Si precisa che le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni.

Inoltre, l'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 47 del 2000 ha disposto una speciale detrazione "transitoria" pari a euro 61,97, pari a lire 120.000, per i TFR liquidati a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2005.

Nel **rigo RM22**, indicare l'acconto dovuto determinato applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicato nel **rigo RM21**, al netto delle detrazioni spettanti a partire dal 1° gennaio 2001.
Il versamento dell'acconto è dovuto anche qualora le imposte che risulteranno definitivamente dovute saranno di ammontare inferiore allo stesso; in tal caso l'ufficio finanziario provvederà ad effettuare il rimborso dell'eccedenza.

Redditi a tassazione ordinaria

Nel **rigo RM23**, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:

- nella **colonna 1**, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi ordinari;
- nella **colonna 3**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi limitati;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel **rigo RN1, colonna 2,** del **quadro RN**; i relativi crediti d'imposta e le relative ritenute devono essere, rispettivamente, sommati agli altri crediti d'imposta e alle altre ritenute e riportati nei **righi RN2** e **RN26**.
L'ammontare dei redditi di capitale di fonte estera, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria, deve essere sommato all'importo degli altri redditi prodotti all'estero e riportato nella **colonna 1** del **rigo RN1** del **quadro RN**. L'ammontare delle relative imposte pagate all'estero deve essere sommato alle altre imposte pagate all'estero e riportato a **colonna 2** nel **rigo RN26** dello stesso **quadro RN**.

6. QUADRO RT – PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

SEZIONE I
PLUSVALENZE REALIZZATE ENTRO IL 30 GIUGNO 1998

Questa sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, i cui corrispettivi siano stati percepiti – in tutto o in parte – nel 2001.
Sono altresì tenuti alla compilazione della presente sezione le persone fisiche non residenti, senza stabile organizzazione o base fissa in Italia per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, e relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato. A tal fine si deve tenere conto della disposizione di cui all'art. 20 del TUIR, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in base alla quale si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.

Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.
L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento – come nell'ipotesi di acconti – ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni ef-

fettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.
Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del TUIR (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del TUIR, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997.
Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel rigo RT7) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.

L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.
La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.
Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del TUIR, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).
In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel rigo RT2, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Con riferimento ai righi RT1 e RT2 si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del TUIR, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultime si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.
Non è, invece, possibile computare le minusvalenze (e le relative eccedenze) realizzate a partire dal 1° luglio 1998 in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione I

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del 2001, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.

Nel **rigo RT3**, colonna 2, riportare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT1** e quello del **rigo RT2**. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella **colonna 2**. L'importo indicato in colonna 1 deve essere riportato nella **colonna 5** del **rigo RT30** se non viene utilizzato in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT4**, indicare eccedenze di minusvalenze risultanti dalla dichiarazione dell'anno precedente fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT3**, colonna 2.

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT3**, colonna 2 e quello di **rigo RT4**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel **rigo RT30**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, se non vengono utilizzate in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RT5**.

Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **righi RT6 e RT7**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel **rigo RX7**, **colonna 5**, del **quadro RX** del Modello UNICO 2001 Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è data dall'importo del rigo RT6 meno gli importi dei righi RT7 e RT8.

Se l'importo del **rigo RT7** è superiore a quello del **rigo RT6** indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

SEZIONE II
LA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del TUIR. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.
La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.
Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del TUIR), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del TUIR (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del TUIR, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della

cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:
- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – fra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi i 51.645,69 di euro (pari a 100 milioni di lire) per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81, comma 1-quater del TUIR).

Si ricorda che le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, **nella Sezione II-A o nella Sezione II-B** del presente quadro.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del TUIR, sono suddivisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.
La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.
La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e delle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies)).
Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certi-

ficati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.
Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.
Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del TUIR, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.
Nel caso di attività finanziaria per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto "scudo fiscale") di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l'importo indicato nella stessa dichiarazione.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b) del TUIR), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del TUIR, diverse da quelle immobiliari e finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 del TUIR stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.
Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del TUIR, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli

altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del TUIR, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del TUIR, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.
L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, il comma 8 dell'art. 82 del TUIR stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) realizzate fino al 3 agosto 2001

Vedere in APPENDICE voce "Equalizzatore"

Ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti, nonché sui redditi dei contratti derivati e sulle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, sui proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori, derivanti dal possesso di tali attività per un periodo superiore ai dodici mesi, realizzate dal 1° gennaio 2001 al 3 agosto 2001 si applica il meccanismo dell'equalizzatore previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze 4 agosto 2000.

Disciplina delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Relativamente ai soggetti non residenti l'art. 1 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ha apportato alcune modifiche all'art. 20, comma 1, lett. f), del TUIR.
La precedente formulazione di quest'ultima disposizione normativa considerava prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento alla cessione di partecipazioni in società residenti, considerava in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.
Modificando l'art. 20, comma 1, lett. f), del TUIR, il legislatore ha inteso ampliare la presunzione assoluta di territorialità al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.
Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito, tuttavia, che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell'art. 81 del TUIR, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola siano detenute in Italia.
In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine "partecipazione" il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 81 del TUIR (espressamente richiamato dall'art. 20 dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra

artisti e professionisti), delle società di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni.
Inoltre l'articolo 1 del decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, ha ulteriormente modificato il citato articolo 20, comma 1, lett. f) del TUIR. A seguito di tale modificazione – che ha effetto per le operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 – non si considerano più prodotte nel territorio dello Stato, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti indicati nell'art. 81, comma 1, lett. c-bis) del TUIR negoziate nei mercati regolamentati (italiani e esteri), ovunque detenute, anche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; l'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.
Poiché la fattispecie di cui alla novellata lettera f) dell'articolo 20 del TUIR comporta l'irrilevanza delle predette operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria, detta irrilevanza riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione delle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili.
Si ricorda che in ogni caso, per le operazioni imponibili, diverse da quelle disciplinate dal predetto art. 20 del TUIR, continua ad applicarsi il regime di esenzione previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Tale regime si applica sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza – con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nel D.M. 24 aprile 1992 (in G.U. n. 104 del 6 maggio 1992) – sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, 17 giugno 1999, 20 dicembre 1999 e 5 ottobre 2000 sono stati elencati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni; conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.
Si precisa, tuttavia, che tale esenzione non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nel citato decreto ministeriale 24 aprile 1992, concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato.

Modalità di compilazione della Sezione II

I **righi** da **RT11** a **RT20** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2001.

Nel **rigo RT11**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel **rigo RT12**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Nel **rigo RT13**, colonna 2, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT11** e quello del **rigo RT12**.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella **colonna 2**. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella **colonna 5** del **rigo RT31**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-A, nel **rigo RT14**, colonna 2, indicare dette minusvalenze. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT31**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT15**, indicare la differenza tra l'importo del **rigo RT13** e quello del **rigo RT14**, **colonna 2**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT31**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT16**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo del **rigo RT15**.

Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT18**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **righi RT16** e **RT17**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX7, colonna 5, del quadro RX del Modello UNICO 2001, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel **rigo RT8**.

Nel **rigo RT19**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è data dall'importo del rigo RT16 meno gli importi dei righi RT17 e RT18.

Se l'importo del **rigo RT17** è superiore a quello del **rigo RT16** indicare nel **rigo RT20** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

I **righi** da **RT21** a **RT29** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei righi precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2001.

Nel **rigo RT21**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT22**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel **rigo RT22** indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel **rigo RT21**.

Nel **rigo RT23**, colonna 2, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT21** e quello del **rigo RT22**.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella **colonna 2**. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nella **colonna 5** del **rigo RT32**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-B, nel **rigo RT24**, colonna 2, indicare dette minusvalenze.

Nel **rigo RT25**, **colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti (indicate in **colonna 1**).
La somma degli importi di cui ai righi RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT23, colonna 2.

Nel **rigo RT26**, indicare la differenza tra l'importo del **rigo RT23, colonna 2**, e gli importi dei righi RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT32**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT27**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di **rigo RT26**; per i titoli sui quali è stato applicato l'equalizzatore si deve tenere conto dell'imposta sostitutiva risultante dalla relativa formula.

Nel **rigo RT28**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel **rigo RT27**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX7, colonna 5 del quadro RX del Modello UNICO 2001 Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei **righi RT8** e **RT18**.

Nel **rigo RT29**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo del rigo RT27 e l'importo del rigo RT28.

Minusvalenze non compensate nell'anno

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate:
- nel **rigo RT30**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999, 2000 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione I e nelle successive sezioni;
- nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999, 2000 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione II-A;
- nel **rigo RT32**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999, 2000 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione II-B.

Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT33**, **colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX7, colonna 5, del quadro RX del Modello UNICO 2001, specificando nella **colonna 1** la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT34**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei **righi RT10** e **RT20**, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX.

PARTE II: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI VARI

1. QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps.

SEZIONE I
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI

La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).
Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che, pur avendo presentato domanda di iscrizione all'Inps, non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda".

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno 2001.
Per i soci delle S.r.l. iscritti, in quanto tali, alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili.
Per l'anno 2001:
– il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 12.004,47, pari a lire 23.243.896 (reddito minimale);
– il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 58.573,10, pari a lire 113.413.333, (reddito imponibile massimo).
Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti.

Per coloro che svolgono l'attività di affittacamere non opera il minimale ma solamente il massimale.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000, non può essere rapportato ai mesi di attività.

Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:
- per la Gestione Artigiani:
  – 16,40 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 12.004,47, pari a lire 23.243.896, ed euro 35.143,85, pari a lire 68.048.000;
  – 17,40 per cento per i redditi da euro 35.143,86, pari a lire 68.048.001, fino al massimale di euro 58.573,10, pari a lire 113.413.333, o fino al massimale di euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000, per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;
- per la Gestione Commercianti:
  – 16,70 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 12.004,47, pari a lire 23.243.896, ed euro 35.143,85, pari a lire 68.048.000;
  – 17,70 per cento per i redditi da euro 35.143,86, pari a lire 68.048.001, fino al massimale di euro 58.573,10, pari a lire 113.413.333, o fino al massimale di euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000, per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Si ricorda che coloro che svolgono l'attività di affittacamere sono iscritti alla gestione commercianti.

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi).
Gli importi devono essere arrotondati alle unità di euro od alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.

Come si compila la Sezione I

Nel **rigo RR1,** riportare il codice azienda attribuito dall'INPS (8 caratteri numerici e 2 alfabetici).
Nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere barrare la relativa casella.

I **righi** da **RR2** a **RR4** sono riservati all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa e dei collaboratori.
Il titolare dell'impresa deve esporre, prima i dati relativi alla propria posizione e successivamente i dati relativi ai collaboratori.

Ciascun rigo è predisposto per l'indicazione di tre gruppi di dati:
1) le **colonne da 1 a 9** sono riservate all'indicazione dei dati relativi alla propria posizione contributiva;
2) le **colonne da 10 a 13** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
3) le **colonne da 14 a 20** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

Coloro che svolgono attività di affittacamere non devono indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 13 in quanto sono tenuti ad indicare il reddito effettivamente percepito non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 9 e da 14 a 20.

Per la compilazione delle singole colonne del rigo:

- a **colonna 1**, indicare il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale;
- a **colonna 2**, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996;
- nelle **colonne 3** e **4**, indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2001 (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell'iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
- a **colonna 5**, indicare uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall'INPS:

  A Art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;

  B Art. 1, c. 7, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es. l'aliquota del 16,20 si riduce al 13,20); si precisa che la riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni;

  C Art. 3, comma 9, L. 448/98 e successive modificazioni. Riduzione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alla Gestioni negli anni 1999, 2000 o 2001;

  D Qualora spettino contemporaneamente, oltre alla riduzione prevista al punto B, la riduzione di cui al punto C.

  Se nel corso dell'anno si modifica il diritto alle agevolazioni contributive sopra elencate, devono essere compilati distinti righi relativi ai singoli periodi di validità delle agevolazioni, barrando la casella di colonna 9: in questo caso il primo rigo deve essere interamente compilato, e nei righi successivi devono essere compilate solamente le colonne 5, 6 e 7 (tipo e periodo di riduzione); nella determinazione del contributo dovuto, da riportare esclusivamente nel primo rigo, si deve tener conto delle diverse riduzioni indicate nei righi successivi;
- nelle **colonne 6** e **7**, indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12);
- a **colonna 8**, il totale dei redditi d'impresa al lordo dell'eventuale quota agevolata ai fini DIT e al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, dichiarati ai fini Irpef per l'anno 2001;
- a **colonna 9**, barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso soggetto del rigo precedente nel caso in cui sia stato necessario compilare più righi per descrivere modifiche del diritto alle agevolazioni contributive intervenute nel corso dell'anno: naturalmente la casella deve essere barrata, solamente, nei righi successivi al primo;
- a **colonna 10**, indicare il reddito minimale. Qualora il reddito d'impresa sia di importo inferiore al minimale (ad esclusione di quello derivante dall'attività di affittacamere che deve essere indicato nella colonna 14), in tale colonna va indicato l'importo corrispondente al predetto minimale.

  Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito minimale deve essere rapportato ai mesi di attività;
- a **colonna 11**, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 5. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
- a **colonna 12**, indicare il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili, pari a lire 1.208,33;
- a **colonna 13**, indicare gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
- a **colonna 14**, indicare il reddito eccedente il minimale fino al massimale di euro 58.573,10, pari a lire 113.413.333.

  Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (casella di colonna 2 barrata) il massimale è di euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000, e non deve essere rapportato ai mesi di attività;

  Coloro che svolgono attività di affittacamere (casella del rigo RR1 colonna 2 barrata) devono indicare il reddito effettivamente percepito e non il reddito eccedente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile;
- a **colonna 15**, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella **colonna 14**, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a **colonna 5**. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
- a **colonna 16**, coloro che svolgono attività di affittacamere devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità;

- a **colonna 17**, indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale.
  Coloro che svolgono attività di affittacamere, devono indicare in tale campo anche l'importo versato per il contributo di maternità;
- a **colonna 18**, indicare i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all'atto di presentazione del mod. UNICO 2002.

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito di ciascun soggetto, effettuare la seguente operazione:

col. 15 + col. 16 – col. 17 – col. 18

Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero indicare il corrispondente importo nella **colonna 19**; se invece risulta inferiore a zero indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 20**.

Qualora i **righi RR2, RR3** e **RR4** non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

Nei **righi** da **RR5** a **RR14** devono essere indicati i dati che consentono la determinazione complessiva dei contributi dovuti o delle somme risultanti a credito. In particolare indicare:
- nel **rigo RR5**, il totale degli importi indicati nelle colonne 11, 12 e 13 di tutti i soggetti;
- nel **rigo RR6,** il totale per tutti i soggetti dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo, anche, delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (col. 12 e 13), sommando anche i contributi con scadenza successiva all'atto della presentazione della dichiarazione Modello UNICO 2002;
- al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, effettuare la seguente operazione: RR5 – RR6; se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero indicare il corrispondente importo nel **rigo RR7**; se invece risulta inferiore a zero indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nel **rigo RR8**.
  Si precisa che l'eventuale debito esposto nel **rigo RR7** può essere compensato, esclusivamente, utilizzando, il Modello F24; il credito esposto nel **rigo RR8** può essere, invece, utilizzato in compensazione dei contributi a debito dovuti sul reddito eccedente al minimale;
- nel **rigo RR9,** il totale degli importi indicati nelle **colonne 19** di tutti i soggetti;
- nel **rigo RR10,** il totale degli importi indicati nelle **colonne 20** di tutti i soggetti;
- nel **rigo RR11**, l'eccedenza dei contributi derivanti dalla precedente dichiarazione; a tal fine riportare l'importo indicato nel **rigo RX6** a **colonna 5** del **quadro RX** del **Modello UNICO 2001**;
- nel **rigo RR12**, la parte dell'eccedenza indicata nel rigo RR11 compensata con il modello F24;
- al fine di determinare il contributo a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

  RR9 – RR8 – RR10 – RR11 + RR12

  se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero indicare il corrispondente importo nel **rigo RR13**, se invece risulta inferiore a zero indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nel **rigo RR14**. Riportare l'importo del rigo RR14 nel corrispondente rigo del quadro RX.

Qualora il contribuente abbia utilizzato più moduli del quadro RR, deve compilare solo nel primo di essi i **righi da RR5 a RR14**.
Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, e quindi si compilano quadri RR distinti, ognuno riferito alla singola gestione, i **righi da RR5 a RR14** devono essere compilati solo nel primo dei moduli relativi a ciascuna gestione.

Nel caso in cui per una gestione emerga un credito e per l'altra un debito, si deve procedere alla compensazione tra i due risultati:
- se dalla compensazione emerge un debito, si deve provvedere al versamento del contributo dovuto;
- se dalla compensazione emerge un credito, tale importo deve essere riportato nel rigo RX6 del quadro RX.

SEZIONE II
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'Inps e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, ecc.).
La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce.
Per l'anno 2001 il contributo, entro il massimale di euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000, deve essere calcolato applicando all'imponibile le seguenti aliquote:
– 13 per cento per i professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata;
– 10 per cento per i professionisti pensionati o per i quali sia in atto un diverso rapporto assicurativo-contributivo derivante, ad esempio, da un concomitante rapporto di lavoro subordinato.

Nel **rigo RR15** devono essere riportati i seguenti dati:
- a **colonna 1**, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale. Gli amministratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 devono indicare il reddito imponibile al *netto* dell'importo di euro 12.004,47, pari a lire 23.243.896, per il quale l'amministrazione di appartenenza è tenuta al versamento della quota forfetaria. Per i mandati di durata inferiori all'anno la somma di euro 12.004,47, pari a lire 23.243.896, deve essere rapportata a mese;
- nelle **colonne 2** e **3**, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese";
- a **colonna 4**, l'aliquota applicata;
- la compilazione della **colonna 5**, è riservata agli amministratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001. In tale colonna riportare il numero di mesi di durata del mandato (indicare 12 per l'intero anno);
- a **colonna 6**, il contributo dovuto: moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l'aliquota di **colonna 4**;
- a **colonna 7**, l'acconto versato.

Qualora si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare (dal 13% al 10% o viceversa) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il **rigo RR15** sia il **rigo RR16**.
Proseguendo nell'esempio, nel rigo RR15 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell'anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, l'aliquota, nella misura del 13%.

Nel **rigo RR16** saranno riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12 e l'aliquota, nella misura del 10%. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a 76.442,85 euro, pari a lire 148.014.000, ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell'esempio, il reddito da indicare nei **righi RR15 e RR16** sarà pari, rispettivamente, a euro 24.835,37, pari a lire 48.088.000 ed a euro 49.670,24, pari a lire 96.175.000.

Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l'intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000.

Nel **rigo RR17** riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle **colonne 6 e 7**.

Nel **rigo RR18** riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione (**rigo RX6** a **colonna 5 del *Modello* UNICO 2001**).

Nel **rigo RR19** riportare la somma degli importi compensati con il mod. F24 riferiti all'importo esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione.

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:

RR17 col. 6 – RR17 col. 7 – RR18 + RR19.

Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR20**; se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nel **rigo RR21**.
Qualora i righi previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i **righi da RR17 a RR21** solo nel primo quadro.

Nel caso in cui risultino compilate entrambe le sezioni, qualora emergano rispettivamente per una sezione un importo a debito (rigo RR13 o RR20) e per l'altra un importo a credito (rigo RR14 o RR21), si deve procedere alla compensazione tra detti importi:
- se dalla compensazione emerge un debito, si deve provvedere al versamento del contributo dovuto;
- se dalla compensazione emerge un credito, tale importo deve essere riportato nel rigo RX6 del quadro RX.

2. MODULO RW – INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

ATTENZIONE: i contribuenti che hanno presentato la "dichiarazione riservata" delle attività detenute all'estero sono esonerati dall'obbligo di compilazione del presente modulo, relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.

Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 10.329,14, pari a lire 20 milioni, (art. 2, comma 1 del D.L. n. 167 del 1990). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 10.329,14, pari a lire 20 milioni,. (art. 4, commi 1 e 5 del D.L. n. 167 del 1990). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni.
Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.
Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti).
Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all'estero, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.
Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell'art. 16-bis del TUIR.

Tipo di attività detenuta all'estero	**Obbligo di compilazione del quadro RW**
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.329,14, pari a lire 20 milioni, (art. 4, commi 2 e 5 del D.L. n. 167 del 1990). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Si precisa che l'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l'origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire o in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2002, in corso di pubblicazione.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 461 del 1997.
Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri secondo le istruzioni ivi fornite.

Si ricorda che l'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO/2002 Persone fisiche, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2002, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO/2002 Persone fisiche debitamente compilato.

Il riquadro identificativo in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

SEZIONE I

TRASFERIMENTI DA O VERSO L'ESTERO DI DENARO, CERTIFICATI IN SERIE O DI MASSA O TITOLI ATTRAVERSO NON RESIDENTI, PER CAUSE DIVERSE DAGLI INVESTIMENTI ESTERI E DALLE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nelle **colonne 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE al Fascicolo 1;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice:
  1 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
  2 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE al Fascicolo 1;
- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il codice:
  1 se denaro;
  2 se assegni bancari
  3 se altro mezzo;
- nella **colonna 7**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro o in lire degli importi da indicare, è determinato, per il 2001, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2002, in corso di pubblicazione.

SEZIONE II

INVESTIMENTI ALL'ESTERO OVVERO ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA AL 31/12/2001

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE al Fascicolo 1;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I;
- nella **colonna 4**, barrare nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa e titoli verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta

SEZIONE III

TRASFERIMENTI DA, VERSO E SULL'ESTERO CHE HANNO INTERESSATO GLI INVESTIMENTI ALL'ESTERO OVVERO LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2001

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE al Fascicolo 1;
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  1 per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  2 per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  3 per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colonna 9 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nella **colonna 7** e la tipologia nella **colonna 3**.

36

Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

3. QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici in carica al 31 dicembre 2001, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Si precisa che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23 annue, pari a lire 500.000, a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:
- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23, pari a lire 500.000, per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2001.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio. In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/2002, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2002 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
- nel **punto 1**, il codice fiscale;
- nel **punto 2**, l'eventuale denominazione;
- nei **punti** da **3** a **5**, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.
La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.
In particolare, devono essere indicati:
- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato lo Stato estero di residenza (vedere nel Fascicolo 1 in Appendice la tabella "Elenco Stati esteri");
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

PARTE III: PERSONE FISICHE NON RESIDENTI
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2002

Queste istruzioni sono dedicate alle persone fisiche non residenti che sono comunque tenute a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2001 in Italia.

Le notizie e le indicazioni fornite che interessano questi soggetti si riferiscono alle tipologie di reddito più frequenti esposte nel Fascicolo 1.
Per quanto non trattato in questa parte invece valgono in generale, le istruzioni fornite per i contribuenti residenti e contenute nel Fascicolo 1.
Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
In ottemperanza con quanto sancito dall'art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:
- Il sito *Internet* del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.it) e dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) cliccando sul link "residenti all'estero".
- Le pagine Televideo della RAI (p. 370-379).
- Gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires).
- Le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo ma anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate in formato pdf. Sullo stesso sito è possibile consultare anche la Guida per i Contribuenti non residenti.

La dichiarazione dei non residenti

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. I non residenti, dovranno utilizzare il Modello UNICO 2002 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia.
Dovranno presentare la dichiarazione UNICO 2002, qualificandosi come non residenti, le persone fisiche che nel 2001 erano residenti all'estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Italia.

1. LA PRIMA COSA DA FARE

La prima cosa che dovete fare è controllare se siete tenuti o meno a fare la dichiarazione.
Nel capitolo 3 sono indicati i casi in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest'obbligo. Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, si tratti di persone residenti o non residenti, si dovrà fare riferimento nel Fascicolo 1 al capitolo 2, PARTE II "Istruzioni per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2002".

Anche nel caso in cui non siete tenuti, rimanete liberi di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2001 o da acconti versati nello stesso anno.

2. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON RESIDENTE

Una volta verificato che avete l'obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) dovete controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti "non residenti". A questo scopo dovrete prima di tutto stabilire se nel 2001 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette.

'Domicilio' è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari

Per essere considerati "non residenti", dovete esservi trovati nel 2001 nelle seguenti condizioni:
- non dovete essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti.
Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residenti ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in APPENDICE.
Quindi, se avete trasferito la vostra residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siate effettivamente ivi residenti, dovete essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all'estero.
Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare, l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze le circolari del Dipartimento delle Entrate n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).

Sono attualmente in vigore Convenzioni bilaterali tra l'Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali Accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.

Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle finanze, all'indirizzo www.finanze.it/osservatoriointernazionale/index.htm).

3. REDDITI DA NON DICHIARARE

Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportate nel Fascicolo 1, capitolo 2, della PARTE II "Istruzioni per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2002", non sono in ogni caso da dichiarare, e quindi il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l'amministrazione fiscale italiana:
- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l'esenzione o l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi della normativa nazionale o delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

4. RIMBORSI DI IMPOSTA

Se avete diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una Convenzione internazionale, non dovete chiederlo compilando questa dichiarazione ma presentando un'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate.

Domanda di rimborso

Nel caso in cui avete subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente tra l'Italia ed il Paese di residenza, potete chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza.

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta, sia che questa sia stata effettuata direttamente da Amministrazioni dello Stato o da altro sostituto.

L'istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta.
Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa.

5. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove presentare la dichiarazione

I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall'Italia possono avvalersi delle modalità indicate nel Fascicolo 1, capitolo 4, della PARTE I "Istruzioni generali per la dichiarazione".

Dichiarazione spedita dall'estero

Può essere utile consultare l'Appendice alla voce "Servizio di presentazione telematica delle dichiarazioni"

I contribuenti non residenti, che, invece, al momento di presentazione della dichiarazione si trovano all'estero potranno avvalersi:

- Dell'invio della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle "istruzioni generali per la dichiarazione".
- Della trasmissione telematica della dichiarazione. I non residenti, infatti, da quest'anno avranno la possibilità di rivolgersi ai consolati ed alle Ambasciate italiane all'estero per chiedere il proprio PINCODE. Il modulo per la domanda di attribuzione del PINCODE può essere prelevato collegandosi al sito www.unicoline.finanze.it – sezione "Abilitazione" – utilizzando la specifica funzione "presentazione della domanda – Cittadini italiani residenti all'estero". Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione "Ti aiuto" del sito www.unicoline.finanze.it.

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

Pagamento dall'estero

Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel Fascicolo 1, capitolo 6, PARTE I "Istruzioni generali per la dichiarazione", sono previste particolari modalità di pagamento riservate ai soli contribuenti non residenti:
- Effettuazione dei versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in euro a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico si devono indicare le generalità del di-

chiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l'anno a cui si riferisce.
- Effettuazione del versamento tramite il servizio telematico Internet. Per poter beneficiare di questa modalità di pagamento è necessario essere titolari di un PINCODE e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni consultare il sito www.finanze.it.

Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER I NON RESIDENTI

1. DATI PERSONALI

Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata residente all'estero.

Residente all'estero

Scrivere nel settore, per esteso, in quest'ordine:
- il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
- il nome dello Stato estero;
- il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l'elenco nell'APPENDICE;
- lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
- la località di residenza e il vostro indirizzo completo.

Nazionalità

Barrare le caselle nell'ultimo settore "**Nazionalità**" secondo i seguenti criteri:
- la **casella 1** se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
- la **casella 2** se possedete la nazionalità italiana.

Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.

Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.

Domicilio fiscale in Italia

Nella Sezione "**Residenza anagrafica**" i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia.

Per i residenti all'estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in
Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel Comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.

Dichiarazione presentata dall'erede

Utilizzare la sezione "**Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri**" facendo riferimento alle istruzioni fornite nel Fascicolo 1, capitolo 1, della PARTE III.

Se l'erede che presenta la dichiarazione è residente all'estero:
- nella casella "Comune di residenza anagrafica" indicherà lo Stato estero di residenza;
- nella casella "Frazione, via o numero civico" il luogo ove risiede (città, comune, ecc.) e di seguito l'indirizzo.

2. QUADRI RA E RB – REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI SITUATI IN ITALIA

Quadro RB
Precisazioni sull'abitazione principale

Ai sensi della normativa italiana i redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio italiano sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.

Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.

I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti, non vanno dichiarati.

Il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può essere considerato come abitazione principale. Si considera infatti abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Al non residente non spetta quindi la deduzione dal reddito complessivo per l'abitazione principale. Conseguentemente nella **colonna 2** (Utilizzo) del **quadro RB**, non devono essere indicati i **codici 1, 5 e 6.**

3. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Quali redditi i soggetti non residenti devono dichiarare in questo quadro

Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni ed i redditi assimilati di fonte italiana, percepiti da contribuenti residenti all'estero:
- erogati al residente di un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- erogati al residente di un paese estero con il quale esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto in Italia.

In APPENDICE è riportato l'elenco delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ed attualmente in vigore.
Qui di seguito si indicano le modalità di tassazione che riguardano i redditi percepiti da contribuenti residenti in alcuni Stati esteri.
Per il trattamento di redditi percepiti da contribuenti residenti in altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni (i testi delle convenzioni sono reperibili nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo www.finanze.it/osservatoriointernazionale/index.htm).

Borse di studio

Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle convezioni per evitare le doppie imposizioni, che le somme che sono percepite da studenti ed apprendisti allo scopo di sopperire al loro mantenimento, istruzione e formazione non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
– siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro Paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione;
– provengano da fonti estere.

Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

Pensioni

Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.
Le pensioni private percepite da residenti di questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Belgio
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente in Belgio, ha la nazionalità belga e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Francia
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.

Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

Germania
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono di regola assoggettate a tassazione in Italia.

Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Canada
Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi:10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro (lire 12.000.000).
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.
Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

Svizzera
Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.

Collaborazioni Coordinate e Continuative

Per quanto riguarda i redditi derivanti da Collaborazioni Coordinate e Continuative, se questi non sono imponibili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali il sostituto d'imposta italiano può applicare direttamente l'esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali. Quando invece il reddito risulta imponibile in Italia l'imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia. Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d'imposta sulla parte imponibile del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.

SEZIONE I
REDDITI, PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI, ED IMPONIBILI IN ITALIA

Chi deve compilare la Sez. I del quadro RC.
In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni oppure in presenza di convenzioni che prevedono la tassazione solo in Italia od in entrambi i Paesi la normativa italiana prevede che devono compilare la prima sezione del quadro RC:
- i non residenti che hanno prestato attività nel territorio dello Stato devono indicare in questa sezione:
  - i redditi di lavoro dipendente;
  - le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, e le altre retribuzioni sulle quali,in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
  - i compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
  - le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro;
- i non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l'attività, devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:
  - redditi di pensione;
  - somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
  - compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  - prestazioni pensionistiche di cui al decreto lgs 21/4/1993 n. 124, comunque erogate.

SEZIONE II
REDDITI IMPONIBILI IN ITALIA PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI

Chi deve compilare la Sez. II del quadro RC.
I non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l'attività, devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:
- assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale,divorzio o annullamento del matrimonio.
- assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo stato.
- rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

  Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e dalle scadenze risultanti dai relativi titoli.

4. FAMILIARI A CARICO

Ai soggetti non residenti non possono essere attribuite le detrazioni per i familiari a carico.
Quindi, nel quadro RN non vanno utilizzati i righi **RN7 ed RN8**.

5. QUADRO RP – ONERI E SPESE

Ai sensi della vigente normativa, ai non residenti spettano solo le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo, soltanto per alcuni degli oneri e delle spese indicati nelle istruzioni al quadro RP della parte III "Guida alla compilazione del Modello UNICO 2002".
Non sono, comunque, ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari.
Gli eredi residenti all'estero non hanno diritto nè alla detrazione d'imposta nè alla deduzione per le spese sanitarie del defunto, da loro sostenute dopo il decesso.
Si elencano qui di seguito le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo che spettano ai soggetti non residenti.

Oneri detraibili

Danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:
– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia (**da rigo RP7 a rigo RP11**).
Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
Pertanto i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;
– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 23**);
– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 22**);
– le somme date spontaneamente a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia" (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 20**);
– le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 21**);
Queste spese danno diritto a detrazione solo se sostenute nell'interesse proprio e non per altri.
Infine, danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (**da rigo RP29 a rigo RP36**).

Oneri deducibili

Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:
– le somme date spontaneamente a istituti religiosi e paesi in via di sviluppo (**rigo RP22 e RP23**);
– i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (**rigo RP27**);
– le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento (**rigo RP27**);
– le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (**rigo RP27**);
– le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate (**rigo RP27**);
– il 50% delle imposte arretrate (**rigo RP27**);
I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione d'imposta oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Tuttavia, i soci residenti all'estero possono fruire soltanto delle detrazioni e delle deduzioni ammesse per i soggetti non residenti, come sopra indicate.

6. QUADRO RN – CALCOLO DELL'IRPEF

I soggetti non residenti non possono compilare i righi che si riferiscono alle deduzioni del reddito complessivo (es. deduzione per abitazione principale) ed alle detrazioni d'imposta (es. detrazioni per familiari a carico) cui non hanno diritto.

7. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal Comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2001, dell'addizionale comunale all'IRPEF, anche i non residenti nel territorio dello Stato, se con riferimento al 2001, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta spettanti, dei crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Domicilio fiscale

Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.

APPENDICE – Fascicolo 2

Abbreviazioni

Art. Articolo
ASI Agenzia Spaziale Italiana
ASL Azienda Sanitaria Locale
AVS Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT Buoni ordinari del Tesoro
CAF Centro di Assistenza Fiscale
c.c. Codice civile
c.d. cosiddetto
CEE Comunità Economica Europea
CSSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT Dual Income Tax
D.L. Decreto Legge
D.Lgs. Decreto Legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U. Gazzetta Ufficiale
IACP Istituto Autonomo Case Popolari
ICI Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR Imposta Locale sui Redditi
INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT Istituto Centrale di Statistica
IVA Imposta sul Valore Aggiunto
Lett. Lettera
Mod. Modello
N. Numero
ONG Organizzazione Non Governativa
ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
SCAU Servizio Contributi Agricoli Unificati
PRA Pubblico registro automobilistico
TOSAP Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE Unione Europea
UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine

❑ Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art. 49 del Tuir elenca gli altri redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione. Si tratta dei:
- redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra i diritti d'autore le collaborazioni rese a giornali, riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore;
- redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;
- redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

❑ Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Mentre per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corsa al 1° gennaio 2001, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 56,25 per cento dei dividendi stessi. Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta.
Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.
Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo + credito d'imposta}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 2 + crediti d'imposta sui dividendi di cui al rigo RN2}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al **rigo RN22**.
Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

❑ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

❑ Credito per le imposte pagate all'estero

Nel **rigo RN24** va indicato:
- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati ai **quadri RC**, **RE**, **RF**, **RG**, **RI**, **RL** ed **RM** (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);

- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici, devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:

- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva nell'anno 2001, relative ai redditi 2001;
- l'eventuale minore reddito estero del 2001 cui l'imposta si riferisce;
- la misura massima del credito d'imposta, determinato, per effetto dell'articolo 15 del TUIR, nel modo seguente:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{imposta lorda italiana (rigo RN[illegible])}}{\text{Reddito complessivo (RN1, colonna 2)} + \text{credito d'imposta sui dividendi}}$$

Se nella compilazione dei **quadri RF, RG, RH e RD** risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere quello di rigo RN1, colonna 2, aumentato delle eccedenze di cui sopra. In tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo RN1, colonna 2, aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta netta dovuta in Italia.

Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 2001 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Può perciò accadere che nel 2001 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.

Se nel 2001 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nella anzidetta distinta.

In presenza di convenzione, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali, per ciò che concerne i dividendi vedi la tabella "Aliquota convenzionale massima applicabile sui dividendi esteri". Nel caso in cui la convenzione preveda, per taluni redditi, l'esenzione nel paese della fonte non potrà essere portata in detrazione alcuna imposta estera eventualmente pagata.

Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Tuttavia con alcuni paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa); cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l'Argentina, o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile.

Si precisa che qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita che non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, potrà essere richiesta mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Il contribuente deve conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte ivi pagate in via definitiva in modo da poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

❑ Equalizzatore

Agli effetti dell'applicazione dell'equalizzatore, i titoli e gli altri strumenti finanziari acquisiti in data antecedente al 1° luglio 1998 si considerano acquisiti a tale data.

Pertanto, considerato che l'equalizzatore si applica dal 1° luglio 1998, l'imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze e agli altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) derivante da titoli, certificati e altri strumenti finanziari **acquistati nel 1998** o in anni precedenti, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = [(P_{1998} \cdot 1{,}03663 \cdot 1{,}04684 + P_{1999} \cdot 1{,}04684 + P_{2000}) (1 + r_{2001})^{g^1} + P_{2001} \cdot 1{,}035^{g^2}] \cdot 0{,}125 \cdot 1{,}035^{g^3}$$

in cui:

$\mathbf{g^1}$ = t/365;

$\mathbf{g^2}$ = – (365 – t) / 365;

$\mathbf{g^3}$ = (365 – t + t) / 365;

$\mathbf{P_{1998}}$ = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine dell'anno 1998 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. Per le attività finanziarie già detenute al 1° luglio 1998 può essere assunto, in luogo del costo storico di acquisto, il valore delle attività finanziarie al 1° luglio 1998 determinato con i criteri previsti dalle disposizioni transitorie contenute nell'art. 14 del D.lgs. n. 461 del 1997. La quotazione al termine di ciascun anno è quella rilevata dall'Ufficio Italiano Cambi ed è possibile la consultazione della banca dati nel sito internet www.agenziaentrate.it;

$\mathbf{P_{1999}}$ = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine del 1999 e la quotazione al termine del 1998;

$\mathbf{P_{2000}}$ = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine del 2000 e la quotazione al termine del 1999;

Se $\mathbf{P_{1998}}$, $\mathbf{P_{1999}}$ e $\mathbf{P_{2000}}$ sono negativi, le minusvalenze non devono essere capitalizzate e possono essere utilizzate nell'ambito della formula per diminuire, fino a concorrenza, le plusvalenze successive prima di effettuare la loro capitalizzazione.

$\mathbf{P_{2001}}$ = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra il corrispettivo o il valore di cessione o di rimborso e la quotazione al termine del 2000;

$\mathbf{r_{2001}}$ = tasso di rendimento dei titoli di Stato (Rendistato) nell'anno 2001, costituito dalla media dei tassi (mensili) dei mesi antecedenti alla cessione o al rimborso, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, come risultante dalla tabella seguente.

Mese di cessione o rimborso	Tasso netto da indicare nella formula
gennaio	0,04487
febbraio	0,04312
marzo	0,04317
aprile	0,04290
maggio	0,04293
giugno	0,04318
luglio	0,04320
agosto	0,04320

46

t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data di cessione o di rimborso;
t' = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

L'eventuale risultato negativo costituisce un "credito d'imposta virtuale" che diviso per 12,50 per cento rappresenta una minusvalenza che può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate dal 4 agosto 2001 al 31 dicembre 2001 e, in ogni caso da quelle realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto a condizione che sia stata indicata nella presente dichiarazione.
Nel caso in cui tali redditi derivino da titoli non negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, P_{1998}, P_{1999}, P_{2000} e P_{2001} rappresentano le quote della plusvalenza o del differenziale positivo o del provento realizzati attribuite a ciascun periodo in proporzione ai giorni di possesso del titolo, certificato, quota, valuta o strumento finanziario.
Per i titoli non quotati, nel caso in cui si realizzi una minusvalenza non si applica l'equalizzatore.

Nell'ipotesi in cui i titoli, i certificati e altri strumenti finanziari **acquistati nel 1999**, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = \{[P_{1999} \cdot 1{,}04684 + P_{2000}](1 + i'_{2001})^{g^1} + P_{2001} \cdot 1{,}035^{g^2}\} \cdot 0{,}125 \cdot 1{,}035^{g^3}$$

in cui:
g^1 = t/365;
g^2 = – (365 – t) / 365;
g^3 = (365 – t + t') / 365;
P_{1999} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine dell'anno 1999 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. La quotazione al termine di ciascun anno è quella rilevata dall'Ufficio Italiano Cambi ed è possibile la consultazione della banca dati nel sito internet www.agenziaentrate.it;
P_{2000} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine del 2000 e la quotazione al termine del 1999;
Se **P_{1999}** e **P_{2000}** sono negativi, le minusvalenze non devono essere capitalizzate e possono essere utilizzate nell'ambito della formula per diminuire, fino a concorrenza, le plusvalenze successive prima di effettuare la loro capitalizzazione.

P_{2001} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra il corrispettivo o il valore di cessione o di rimborso e la quotazione al termine del 2000;
i'_{2001} = tasso di rendimento dei titoli di Stato (Rendistato) nell'anno 2001, costituito dalla media dei tassi (mensili) dei mesi antecedenti alla cessione o al rimborso, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, come risultante dalla tabella precedente;
t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data di cessione o di rimborso;
t' = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

Nell'ipotesi in cui i titoli, i certificati e altri strumenti finanziari siano stati **acquistati nel 2000**, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = \{P_{2000}(1 + i'_{2001})^{g^1} + P_{2001} \cdot 1{,}035^{g^2}\} \cdot 0{,}125 \cdot 1{,}035^{g^3}$$

in cui:
g^1 = t/365;
g^2 = – (365 – t) / 365;
g^3 = (365 – t + t') / 365;
P_{2000} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine dell'anno 2000 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L'eventuale minusvalenza (o differenziale negativo o perdita) non deve essere capitalizzato e può essere utilizzato per diminuire, fino a concorrenza il valore di P_{2001}. La quotazione al termine di ciascun anno è quella rilevata dall'Ufficio Italiano Cambi ed è possibile la consultazione della banca dati nel sito internet www.agenziaentrate.it;
P_{2001} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra il corrispettivo o il valore di cessione o di rimborso e la quotazione al termine del 2000;
i'_{2001} = tasso di rendimento dei titoli di Stato (Rendistato) nell'anno 2001, costituito dalla media dei tassi (mensili) dei mesi antecedenti alla cessione o al rimborso, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, come risultante dalla tabella precedente;
t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data di cessione o di rimborso;
t' = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

❑ Equalizzatore per OIVCM

Agli effetti dell'applicazione dell'equalizzatore le quote acquisite in data antecedente al 1° luglio 1998 si considerano acquisite a tale data. Pertanto, l'imposta sostitutiva relativa ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, i cui certificati (o quote) sia state acquistate o sottoscritte nell'anno 1998 o negli anni precedenti, deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = \{[P_{1998}(1 + i_{1999})(1 + i_{2000}) + P_{1999}(1 + i_{2000}) + P_{2000}](1 + i'_{2001})^{g^1} + P_{2001} \cdot 1{,}035^{g^2}\} \cdot 0{,}125 \cdot 1{,}035^{g^3}$$

in cui:
g^1 = t/365;
g^2 = – (365 – t) / 365;
g^3 = (365 – t + t') / 365;
P_{1998} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 1998 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione;
P_{1999} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 1999 e la quotazione al termine del 1998;
P_{2000} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 2000 e la quotazione al termine del 1999;
P_{2001} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) alla data di cessione o di rimborso del certificato (o quota) e la quotazione al termine del 2000;
i_{1999}, i_{2000} = tassi interni di rendimento negli anni 1999 e 2000 al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento;
i'_{2001} = tasso interno di rendimento nell'anno 2001 (dal 1° gennaio 2001 fino alla data di realizzo) al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento;
t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data in cui i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso sono stati percepiti;
t' = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

Nell'ipotesi in cui il certificato o la quota siano stati acquisiti nell'anno 1999, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = \{[P_{1999}(1 + i_{2000}) + P_{2000}](1 + i'_{2001})^{g^1} + P_{2001} \cdot 1{,}035^{g^2}\} \cdot 0{,}125 \cdot 1{,}035^{g^3}$$

in cui:
g^1 = t/365;
g^2 = – (365 – t) / 365;
g^3 = (365 – t + t') / 365;
P_{1999} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 1999 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione;
P_{2000} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 2000 e la quotazione al termine del 1999;

$\mathbf{P_{2001}}$ = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) alla data di cessione o di rimborso del certificato (o quota) e la quotazione al termine del 2000;
$\mathbf{r'_{2000}}$ = tassi interni di rendimento nell'anno 2000 al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento;
$\mathbf{r'_{2001}}$ = tasso interno di rendimento nell'anno 2001 (dal 1° gennaio 2001 fino alla data di realizzo) al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento;
t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data in cui i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso sono stati percepiti;
t' = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

Infine, nell'ipotesi in cui il certificato o la quota siano stati acquisiti nell'anno 2000, sempreché il periodo di possesso abbia superato i dodici mesi, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = [P_{2000} (1 + r'_{2001})^{g^1} + P_{2001} \cdot 1{,}035^{g^2}] \cdot 0{,}125 \cdot 1{,}035^{g^3}$$

in cui;
$\mathbf{g^1}$ = t/365;
$\mathbf{g^2}$ = −(365 − t) / 365;
$\mathbf{g^3}$ = (365 − t + t') / 365;
$\mathbf{P_{2000}}$ = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 2000 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione;
$\mathbf{P_{2001}}$ = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) alla data di cessione o di rimborso del certificato (o quota) e la quotazione al termine del 2000;
$\mathbf{r'_{2001}}$ = tasso interno di rendimento nell'anno 2001 (dal 1° gennaio 2001 fino alla data di realizzo) al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento;
t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data in cui i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso sono stati percepiti;
t' = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

❑ Esercizio di arti e professioni

L'art.49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel **quadro RE**, **Sezione I**, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel **quadro RL**.

❑ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del Tuir.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

❑ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel **quadro RF** o **RG**, e/o **RH**, e/o **RD**, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei **quadri RF** o **RG**, e/o **RH** e/o **RD** dovrà essere riportata nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel **quadro RS**, secondo le istruzioni ivi previste.
In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, vedi la successiva voce.

❑ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 1997.

❑ Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

L'art. 7, commi da 1 a 4, della legge n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione - nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso - attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2006 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

❑ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
b) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
f) i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazioni non residenti, come previsto dall'art. 41, comma 1, lettera g-quinquies) del Tuir;
g) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
i) le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter) del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
l) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

❑ Utili prodotti all'estero

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.
L'importo da inserire è quello del dividendo al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Qualora nella certificazione sia evidenziato l'ammontare del dividendo netto e la misura percentuale della ritenuta operata all'estero, è possibile determinare l'ammontare del dividendo lordo attraverso la seguente formula:

$$\text{dividendo lordo} = \frac{\text{dividendo netto}}{(1 - \text{percentuale di ritenuta operata all'estero})}$$

La percentuale di ritenuta operata va espressa attraverso un decimale (ad es. 20% = 0,2).
Ad esempio, in caso di un dividendo netto pari a lire 88.391 ed una ritenuta estera del 26,375%, il dividendo lordo sarà pari a:

$$\frac{88.391}{(1 - 0,26375)} = 120.056$$

Il dividendo lordo da indicare al rigo D3, colonna 1, sarà quindi 120.055.
Premesso che sugli utili di fonte estera non spetta il credito d'imposta interno, ossia quello disciplinato dall'articolo 14 del TUIR, bensì il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.
La certificazione degli utili può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

❑ **Versamenti**

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel **quadro RT**, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".

4. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

L'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 47 del 2000 ha introdotto un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Tale imposta deve essere versata utilizzando il codice tributo "1714 - Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione - Articolo 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 47 del 2000".

5. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

6. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel **quadro RT** devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), del Tuir;
- il codice tributo 4006, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella sezione I del **quadro RT**.

TABELLLA ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI	
PAESI	**ALIQUOTA MASSIMA**
Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Venezuela	10%
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam e Zambia	15%
Costa d'Avorio	15-18% (¹)
Emirati Arabi	5-15% (²)
Grecia	15-35% (³)
Malta	0-15% (⁴)
Mauritius	15-40% (⁵)
India, Pakistan	25%
Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sulle Convenzioni vigenti si veda il sito www.finanze.it, voce "soggetti non residenti", sino a consultare la voce "osservatorio internazionale".

(¹) il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(²) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(³) il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
(⁴) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali; non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
(⁵) il 40 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL'ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE

PAESE	FIRMA	RATIFICA	IN VIGORE DAL
Algeria (t. p.)	Algeri - 30.02.91	L. 14.12.94, n. 711 (G.U. n. 170, 27.12.94)	30.06.95 (G.U. n. 166, 18.7.95)
Argentina (t. p.)	Roma - 15.11.79	L. 27.4.82, n. 282 (G.U.so n. 144, 27.5.82)	15.12.83 (G.U. n. 49, 18.2.84)
Australia (t.)	Canberra - 14.12.82	L. 27.5.85, n. 292 (G.U.so n.145, 21.6.85)	5.11.85 (G.U. n. 275, 22.11.85)
Austria (t. p.) + Prot. Aggiuntivo	Vienna - 29.6.81 Roma - 17.4.87	L. 18.10.84, n. 762 (G.U.so n. 311, 12.11.84) L. 16.10.89, n. 365 (G.U.so n. 261, 8.11.89)	6.4.85 (G.U. n. 50, 27.2.85) 1.5.90 (G.U. n. 50, 1.3.90)
Bangladesh (t.)	Roma - 20.3.1990	L. 5.7.1995, n. 301 (G.U. so n. 91, 25.7.95)	7.7.96 (G.U. n. 177, 30.7.96)
Belgio (t. p.)	Roma - 29.4.83	L. 3.4.89, n. 148 (G.U.so n. 97, 27.4.89)	29.7.89 (G.U. n. 183 7.8.89)
Brasile (t.)	Roma - 3.10.78	L. 29.11.80, n.844 (G.U.so n. 342., 15.12.80)	24.4.81 (G.U. n. 127, 11.5.81)
Bulgaria (t. p.)	Sofia - 21.9.88	L. 29.11.90, n. 389 (G.U.so n. 297, 21.12.90	10.6.91 (G.U. n. 205, 2.9.91)
Canada (t.) + Prot. di modifica	Toronto - 17.11.77 Ottawa - 20.3.89	L. 21.12.78, n. 912 (G.U.so n. 23, 24.1.79) L. 7.6.93, n. 194 (G.U. so 18.6.93, n. 141)	24.12.80 (G.U. n. 18, 20.1.81) 22..2.1994 (G.U. n. 64, 18.3.1994)
Cecoslovacchia (t.)	Praga - 5.5.81	L. 2.5.83, n. 303 (G.U.so n. 174, 27.6.83)	26.6.84 (G.U. n. 194, 16.7.84)
Cina (t.)	Pechino - 31.10.86	L.31.10.89, n. 376 (G.U.so n. 274,23.11.89)	13.12.90 (G.U. n. 277, 27.11.90)
Cipro (t.)	Nicosia - 24.4.74	L.10.7.82, n. 564 (G.U. n. 224, 16.8.82)	9.6.83 (G.U. n. 248, 9.9.83)
Corea del Sud (t.)	Seul - 10.1.89	L. 10.2.92, n. 199 (G.U.so n. 53, 4.3.92)	14.7.92 (G.U. n. 183, 5.8.92)
Costa d'Avorio (t.)	Abidjan - 30.7.82	L.27.5.85, n. 293 (G.U.so n.145, 21.6.85)	15.5.87 (G.U. n. 96, 27.4.87)
Danimarca (t. p.) + Prot. di modifica	Copenaghen - 26.2.80 Copenaghen - 25.11.88	L. 7.8.82, n. 745 (G.U.so n. 284 14.10.82) L. 7.1.92, n. 29 (G.U.so n. 21, 27.1.92)	25.3.83 (G.U. n. 137, 20.5.83) 28.7.92 (G.U. n. 236, 7.10.92)
Ecuador (t. p.)	Quito - 23.5.84	L. 31.10.89, n. 377 (G.U.so n. 274,23.11.89)	1.2.90 (G.U. n. 31, 7.2.90)
Egitto (t. p.)	Roma - 7.5.79	L. 25.5.81, n. 387 (G.U.so n. 202, 24.7.81)	30.6.82 (G.U. n. 177, 30.6.82)
Emirati Arabi Uniti (t.)	Abudabi 22.1.1995	L. 28.81997, n. 309 (G.U.so n. 218, 18.9.97)	5.11.97 (G.U. n. 269, 18.11.97)
Estonia (t.)	Tallin - 20.3.97	L. 19.10.99, n. 427 (G.U.so n. 201/L, 18.11.99)	22.2.2000 (G.U. n. 102, 4.5.2000)
Federazione Russa (t. p.)	Roma - 9.4.96	L. 9.10.97, n. 370 (G.U.so n. 254, 30.10.97)	30.11.98 (G.U. n. 24, 30.1.99)
Filippine (t.)	Roma - 5.12.80	L. 28.8.89, n. 312 (G.U.so n. 207, 5.9.89)	15.6.90 (G.U. n. 233, 5.10.90)
Finlandia (t. p.)	Helsinki - 12.6.81	L. 25.1.83, n. 38 (G.U.so n. 48, 18.2.83)	23.10.83 (G.U. n. 290, 21.10.83)
Francia (t. p.)	Venezia - 5.10.89	L. 7.1.92, n. 20 (G.U.so n. 18, 23.1.92)	1.5.92 (G.U. n. 110, 13.5.92)
Germania (t. p.)	Bonn - 18.10.89	L. 24.11.92, n. 459 (G.U.so n. 280, 27.11.92)	26.12.92 (G.U. n. 293, 14.12.92)

Giappone (r.) + Prot. di modifica	Tokio - 20.3.69 Roma - 14.2.80	L. 18.12.72, n. 855 (G.U. n. 76, 8.1.73) L. 25.5.81, n. 413 (G.U. n. 211, 3.8.81)	17.3.73 (G.U. n. 97, 13.4.73) 28.1.82 (G.U. n. 66, 9.3.82)
Grecia (c. p.)	Atene - 3.9.87	L. 30.12.89, n. 445 (G.U.so n. 17, 22.1.90)	20.9.91 (G.U. n. 244, 17.10.91)
India (r.)	New Delhi - 19.02.93	L. 14.7.95, n. 319 (G.U.so n. 95, 1.8.95)	23.11.95 (G.U. n. 282, 2.12.95)
Indonesia (r.)	Giacarta - 18.02.90	L. 14.12.94 (G.U.so n. 170, 27.12.94)	2.09.95 (G.U. n. 234, 6.10.95)
Irlanda (r.)	Dublino - 11.6.71	L. 9.10.74, n. 583 (G.U. n. 310, 28.11.74)	14.2.75 (G.U. n. 56, 27.2.75)
Israele (c. p.)	Roma - 8.9.95	L. 9.10.97, n. 371 (G.U.so n. 224, 30.10.97)	6.8.98 (G.U. n. 205, 3.9.98)
Jugoslavia (c. p.)	Belgrado - 24.2.82	L. 18.12.84, n. 974 (G.U.so n. 24, 29.1.85)	3.7.85 (G.U. n. 144, 20.6.85)
Kazakhstan (r.)	Roma - 22.9.94	L. 12.3.96, n. 174 (G.U.so 30.3.96, n. 57	26.2.97 (G.U. 26.3.97, n. 71)
Kuwait (r.) + Prot. di modifica	Roma - 17.12.87 Kuwait City - 17.3.98	L. 7.1.92, n. 53 (G.U.so 4.2.92, n. 28) L. 28.10.99, n. 413 (G.U. 12.11.99)	11.1.93 (G.U. 3.2.93, n. 27) 13.11.99
Lituania (c. p.)	Vilnius - 4.4.96	L.9.2.99, n. 31 (G.U.so 23.2.99, n. 44)	3.6.99 (G.U. 23.6.99, n. 145)
Lussemburgo (c. p.)	Lussemburgo - 3.6.81	L. 14.8.82, n. 747 (G.U.so14.10.82, n. 284)	4.2.83 (G.U. 19.3.83, n. 77)
Macedonia (r.)	Roma - 20.12.1996	L. 19.10.99, n. 428 (G.U.so 18.12.99, n. 271)	8.6.2000
Malaysia (r.)	Kuala Lumpur - 28.1.84	L. 14.10.85, n. 607 (G.U.so 7.11.85, n. 262)	18.4.86 (G.U. 13.5.86, n. 109)
Malta (r.)	La Valletta - 16.7.81	L. 2.5.83, n. 304 (G.U.so 27.6.83, n. 174)	8.5.85 (G.U. 24.5.85, n. 121)
Marocco (r.)	Rabat - 7.6.72	L. 5.8.81, n. 504 (G.U.so 11.9.81, n. 250)	10.3.83 (G.U. 21.4.83, n. 109)
Mauritius (r.)	Port Louis - 9.3.90	L. 14.12.94, n.712 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	28.4.95 (G.U. 17.5.95, n. 113)
Messico (r.)	Roma - 8.7.91	L. 14.12.94, n. 710 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	12.3.95 (G.U.28.2.95, n. 49)
Norvegia (c. p.)	Roma - 17.6.85	L. 2.3.87, n. 108 (G.U.so 25.3.87, n. 70)	25.5.87 (G.U. 1.7.87, n. 151)
Nuova Zelanda (r.)	Roma - 6.12.79	L. 10.7.82, n. 566 (G.U. 16.8.82, n. 224)	23.3.83 (G.U. 28.5.83, n. 145)
Paesi Bassi (c. p.)	L'Aja - 8.5.90	L. 26.7.93, n. 305 (G.U.so 19.8.93, n. 194)	3.10.93 (G.U. 25.9.93, n. 226)
Pakistan (r.)	Roma - 22.6.84	L.28.8.89, n. 313 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	27.2.92 (G.U. 16.5.92, n. 113)
Polonia (r.)	Roma - 21.6.85	L. 21.2.89, n. 97 (G.U.so 20.3.89, n. 66)	26.9.89 (G.U. 6.10.89, n. 234)
Portogallo (r.) **Regno Unito** (r.)	Roma - 14.5.80 Pallanza - 21.10.88	L. 10.7.82, n. 562 (G.U.so 16.8.82, n. 224) L. 5.11.90, n. 329 (G.U.so 15.11.90, n. 267)	15.1.83 (G.U. 7.2.83, n. 36) 31.12.90 (G.U. 24.1.91, n. 20)
Romania (c. p.)	Bucarest - 14.1.77	L. 18.10.78, n. 680 (G.U.so 8.11.78, n. 312)	6.2.79 (G.U. 5.3.79, n. 63)
Senegal (r.)	Roma - 20.7.98	L. 20.12.00, n. 417 (G.U.so 19.1.01, n. 11/l)	24.10.01 (G.U. 14.12.01, n. 290)

Singapore (t. p.)	Singapore - 29.1.77	L. 26.7.78, n. 575 (G.U.so 27.9.78, n. 270)	12.1.79 (G.U. 17.2.79, n. 48)
Spagna (t.)	Roma - 8.9.77	L. 29.9.80, n. 663 (G.U.so 23.10.80, n. 292)	24.11.80 (G.U. 17.1.81, n. 16)
Sri Lanka (t. p.)	Colombo - 28.3.84	L. 28.8.89, n. 314 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	9.5.91 (G.U.23.5.91, n. 119)
Stati Uniti (t.)	Roma - 17.4.84	L. 11.12.85, n. 763 (G.U.so 27.12.85, n. 303)	30.12.85 (G.U. 8.2.86, n. 32)
Sud Africa (t.)	Roma - 16.11.95	L. 15.12.98, n. 473 (G.U. 12.1.99, n. 8)	2.3.99 (G.U. 8.4.99, n. 81)
Svezia (t. p.)	Roma - 6.3.80	L. 4.6.82, n. 439 (G.U.so 15.7.82, n. 193)	5.7.83 (G.U. 2.9.83, n. 241)
Svizzera (t. p.)	Roma - 9.3.76	L. 23.12.78, n. 943 (G.U. 12.2.79, n. 42)	27.3.79 (G.U. 24.4.79, n. 113)
Tanzania (t.)	Dar Es Salam - 7.3.73	L. 7.10.81, n. 667 (G.U. 25.11.81, n. 324)	6.5.83 (G.U. 14.4.84, n. 105)
Thailandia (t.)	Bangkok - 22.12.77	L. 2.4.80, n. 202 (G.U. 31.5.80, n. 148)	31.5.80 (G.U. 8.7.80, n. 185)
Trinidad e Tobago (t.)	Port of Spain - 26.3.71	L. 20.3.73, n. 167 (G.U. 7.5.73, n. 116)	19.4.74 (G.U. 4.6.74, n. 144)
Tunisia (t.)	Tunisi - 16.5.79	L. 25.5.81, n. 388 (G.U.so 24.7.81, n. 202)	17.9.81 (G.U. 22.10.81, n. 291)
Turchia (t.)	Ankara - 27.7.90	L. 7.6.93, n. 195 (G.U.so 18.6.93, n. 141)	1.12.93 (G.U. 2.11.93, n. 257)
Ungheria (t. p.)	Budapest - 16.5.77	L. 23.7.80, n. 509 (G.U.so 3.9.80, n. 241)	1.12.80 (G.U. 19.1.81, n. 17)
Unione Sovietica (t.)	Roma - 26.2.85	L. 19.7.88, n. 311 (G.U.so 4.8.88, n. 182)	30.7.89 (G.U. 21.9.89, n. 221)
Venezuela (t.)	Roma - 5.5.90	L. 10.2.92, n. 200 (G.U.so 4.3.92, n. 53)	14.9.93 (G.U. 15.10.93, n. 243)
Vietnam (t.)	Hanoi - 26.11.96	L. 15.12.98, n. 474 (G.U.so 12.1.98, n. 8)	22.2.99 (G.U. 17.3.99, n. 63)
Zambia (t.)	Lusaka - 27.10.72	L. 27.4.82, n. 286 (G.U. 27.5.82, n. 144)	30.3.90 (G.U. 19.4.90, n. 91)

ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M. DEL 4 MAGGIO 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999)

Alderney
Andorra
Anguilla
Antigua e Barbuda
Antille Olandesi
Aruba
Bahama
Bahrein
Barbados
Belize
Bermuda
Brunei
Cipro
Costa Rica
Dominica
Emirati Arabi Uniti
Ecuador
Filippine
Gibilterra
Gibuti
Grenada
Guernsey
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Vergini Britanniche
Jersey
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Malaysia
Maldive
Malta
Maurizio
Monserrat
Nauru
Niue
Oman
Panama
Polinesia Francese
Monaco
San Marino
Sark
Seicelle
Singapore
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Svizzera
Taiwan
Tonga
Turks e Caicos
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Samoa

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RE

Redditi di lavoro autonomo

LIRE

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Sezione I	**RE1**	Codice attività [1] parametri e studi di settore: cause di esclusione [2]	
RISERVATA AI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI	**RE2**	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	,000
	RE3	Altri proventi lordi	,000
	RE4	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] ,000 , per emersione [2] ,000)	[3] ,000
Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni	**RE5**	Totale compensi (RE2 + RE3 + RE4)	,000
	RE6	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46, pari a L. 1.000.000	,000
	RE7	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	,000
	RE8	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio	,000
	RE9	Spese relative agli immobili	,000
Determinazione analitica	**RE10**	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato (di cui per emersione [1] ,000)	[2] ,000
	RE11	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	,000
	RE12	Interessi passivi	,000
	RE13	Consumi	,000
	RE14	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto [1] ,000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE5)	[2] ,000
	RE15	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto [1] ,000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE5)	[2] ,000
	RE16	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili e a corsi di aggiornamento professionale	,000
	RE17	Reddito detassato	,000
	RE18	Altre spese documentate	,000
	RE19	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE6 a RE18)	,000
	RE20	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (RE5 - RE19)	,000
	RE21	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (Vedere istruzioni) [1] Imposta sostitutiva [2] ,000	[3] ,000
	RE22	**Reddito (o perdita) soggetto a imposta ordinaria** (sommare l'importo agli altri redditi lpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,000
Determinazione forfetaria	**RE23**	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche in regime forfetario** (sommare l'importo agli altri redditi lpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2) Volume d'affari e altri compensi [1] ,000	[2] ,000
	RE24	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	,000
Sezione II	**RE25**	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	,000
RISERVATA AI SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI	**RE26**	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	,000
	RE27	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro	,000
Altri redditi di lavoro autonomo	**RE28**	Utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	,000
	RE29	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RE25 a RE28)	,000
	RE30	**Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE25 e RE26**	,000
	RE31	**Totale netto compensi, proventi e redditi** (RE29 - RE30) sommare l'importo agli altri redditi lpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,000
	RE32	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	,000

PF PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RH
Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Mod. N.

LIRE

Sezione I Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

RH1 – **RH4**

1 Codice fiscale società o associazione partecipata	2 Codice attività	3 Tipo	4 Quota di partecipazione %	5 Quota reddito (o perdita) ,000	6 Perdite illimitate	7 Reddito dei terreni	8 Detrazioni

9 Quota agevolata per DIT ,000	10 Differenza ,000	11 Quota redd. società non operative ,000	12 Quota ritenute d'acconto ,000	13 Quota imp. pagate all'estero ,000
14 Quota cred. d'imp. su dividendi ord. ,000	**15** Quota cred. d'imposta limitato ,000	**16** Quota altri crediti d'imposta ,000	**17** Quota reddito rideterminato anno 1999 ,000	**18** Quota reddito rideterminato anno 2000 ,000

Sezione II Determinazione del reddito

Rigo	Descrizione		
RH5	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa		,000
RH6	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria		,000
RH7	Differenza tra rigo RH5 e RH6 (se negativo indicare zero)		,000
RH8	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria		,000
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8		,000
RH10	Perdite d'impresa di esercizi precedenti		,000
RH11	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata		,000
RH12	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa		,000
RH13	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti in società semplici		,000
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)		,000
RH15	Totale reddito agevolato DIT		,000
RH16	Totale ritenute d'acconto		,000
RH17	Totale imposte pagate all'estero		,000
RH18	Totale crediti d'imposta sui dividendi ordinari	(di cui art. 96-bis 1 ,000)	2 ,000
RH19	Totale crediti d'imposta sui dividendi limitati		,000
RH20	Totale altri crediti d'imposta		,000
RH21	Totale reddito rideterminato L. 133/99 anno 1999	(di cui reddito di impresa agevolato 1 ,000)	2 ,000
RH22	Totale reddito agevolato L. 133/99 anno 1999		,000
RH23	Totale minore reddito agevolato L. 133/99 anno 1999 (RH22 - RH21 col. 2)		,000
RH24	Maggiore imposta anno 1999	UNICO 2002 1 ,000 — UNICO 2001 2 ,000	Differenza dovuta 3 ,000
RH25	Totale reddito rideterminato L. 133/99 anno 2000	(di cui reddito di impresa agevolato 1 ,000)	2 ,000
RH26	Totale reddito agevolato L. 133/99 anno 2000		,000
RH27	Totale minore reddito agevolato L. 133/99 anno 2000 (RH26 - RH25 col. 2)		,000
RH28	Maggiore imposta anno 2000		,000
RH29	Reddito sul quale spetta la detrazione d'imposta art. 13, comma 3 del TUIR		,000

Sezione III Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

	Eccedenza 1996	Eccedenza 1997	Eccedenza 1998	Eccedenza 1999	Eccedenza 2000	Eccedenza 2001
RH30	1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000	5 ,000	6 ,000

RH31 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO ,000

PERSONE FISICHE
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RI

Redditi di capitale

LIRE

Sezione I
Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

		Redditi	Credito d'imposta	Ritenute
RI1	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 56,25%, deliberati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1/1/2001	,000	,000	,000
RI2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73%	,000	,000	,000
RI3	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 56,25% (indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600/1973)	,000	,000	,000
RI4	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	,000	,000	,000
RI5	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta limitato nella misura del 58,73%	,000	,000	,000
RI6	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta limitato nella misura del 56,25%	,000	,000	,000
RI7	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	,000		,000
RI8	**Totale** (sommare gli importi da rigo RI1 a RI7)	,000	,000	,000
RI9	Utili da partecipazioni di controllo (già compresi nel rigo RI8)	,000		
RI10	Credito d'imposta di cui al rigo RI3 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		,000	

Sezione II
Altri redditi di capitale

		Redditi	Ritenute
RI11	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti	,000	,000
RI12	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c.	,000	,000
RI13	Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	,000	,000
RI14	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	,000	,000
RI15	Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale	,000	,000
RI16	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale	,000	,000
RI17	**Totale** (sommare gli importi da rigo RI11 a RI16)	,000	,000

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RL

Redditi diversi

LIRE

SEZIONE I Determinazione del reddito ai fini Irpef	**RL1**	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	,000
	RL2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	,000
	RL3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	,000
	RL4	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 81, lett. h) e h-bis) del Tuir	,000
	RL5	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	,000
	RL6	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	,000
	RL7	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	,000
	RL8	Redditi di beni immobili situati all'estero	,000
	RL9	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	,000
	RL10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	,000
	RL11	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	,000
	RL12	**Ammontare lordo** (sommare gli importi da rigo RL1 a RL11)	,000
	RL13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1	,000
	RL14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2	,000
	RL15	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo RL3	,000
	RL16	Costo non ammortizzato delle aziende cedute o valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa di cui al rigo RL4	,000
	RL17	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo RL5	,000
	RL18	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo RL6	,000
	RL19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo RL10	,000
	RL20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo RL11	,000
	RL21	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo RL13 a RL20)	,000
	RL22	**Reddito netto** (RL12 - RL21; sommare l'importo di rigo RL22 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,000
	RL23	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	,000

SEZIONE II Attività sportive dilettantistiche	**RL24**	Compensi percepiti			1 ,000
	RL25	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1 ,000	**Reddito imponibile** (sommare agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	2 ,000
	RL26	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2001	1 ,000	**Ritenute a titolo d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	2 ,000
	RL27	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2001	1 ,000	**Addizionale regionale** (da riportare nel rigo RV3 col. 2)	2 ,000

PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RT
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

LIRE

SEZIONE I
Plusvalenze realizzate entro il 30/6/1998 (D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)

RT1	Totale dei corrispettivi delle cessioni			,000
RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto			,000
RT3	Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2)	(ovvero Minusvalenze	1 ,000)	2 ,000
RT4	Eccedenza delle minusvalenze			,000
RT5	Differenza (RT3 col. 2 - RT4)			,000
RT6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RT5)			,000
RT7	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91)			,000
RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata			,000
RT9	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO			,000
RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO			,000

SEZIONE II-A
Plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 5 D.Lgs. 461/97)

RT11	Totale dei corrispettivi delle cessioni			,000
RT12	Totale dei costi o dei valori di acquisto			,000
RT13	Plusvalenze imponibili (RT11 - RT12)	(ovvero Minusvalenze	1 ,000)	2 ,000
RT14	Eccedenza delle minusvalenze	(di cui anni precedenti	1 ,000)	2 ,000
RT15	Differenza (RT13 col. 2 - RT14 col. 2)			,000
RT16	Imposta sostitutiva (27% dell'importo di rigo RT15)			,000
RT17	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97)			,000
RT18	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata			,000
RT19	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO			,000
RT20	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO			,000

SEZIONE II-B
Altre plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 (art. 5 D.Lgs. 461/97)

RT21	Totale dei corrispettivi			,000
RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto			,000
RT23	Plusvalenze imponibili (RT21 - RT22)	(ovvero Minusvalenze	1 ,000)	2 ,000
RT24	Eccedenza delle minusvalenze	(di cui anni precedenti	1 ,000)	2 ,000
RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari	(di cui anni precedenti	1 ,000)	2 ,000
RT26	Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 2 – RT25 col. 2)			,000
RT27	Imposta sostitutiva (12,50% dell'importo di rigo RT26)			,000
RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata			,000
RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO			,000

Minusvalenze non compensate nell'anno

		Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998	Eccedenza relativa al 1999	Eccedenza relativa al 2000	Eccedenza relativa al 2001
RT30	Sezione I	1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000	5 ,000
RT31	Sezione II-A	1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000	5 ,000
RT32	Sezione II-B	1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000	5 ,000

Riepilogo compensazioni

RT33	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione Mod. UNICO 2001 (di cui già compensata nel Mod. F24	1 ,000)	2 ,000
RT34	TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO		,000

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

Redditi di lavoro autonomo

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Sezione I RISERVATA AI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI – Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni	**RE1**	Codice attività; parametri e studi di settore: cause di esclusione	
	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	,00
	RE3	Altri proventi lordi	,00
	RE4	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore ,00 , per emersione ,00)	,00
	RE5	Totale compensi (RE2 + RE3 + RE4)	,00
Determinazione analitica	**RE6**	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46, pari a L. 1.000.000	,00
	RE7	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	,00
	RE8	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio	,00
	RE9	Spese relative agli immobili	,00
	RE10	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato (di cui per emersione ,00)	,00
	RE11	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	,00
	RE12	Interessi passivi	,00
	RE13	Consumi	,00
	RE14	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto ,00) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE5)	,00
	RE15	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto ,00) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE5)	,00
	RE16	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	,00
	RE17	Reddito detassato	,00
	RE18	Altre spese documentate	,00
	RE19	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE6 a RE18)	,00
	RE20	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (RE5 - RE19)	,00
	RE21	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (Vedere istruzioni) Imposta sostitutiva ,00	,00
	RE22	**Reddito (o perdita) soggetto a imposta ordinaria** (sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,00
Determinazione forfetaria	**RE23**	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche in regime forfetario** (sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2) Volume d'affari e altri compensi ,00	,00
	RE24	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	,00
Sezione II RISERVATA AI SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI – Altri redditi di lavoro autonomo	**RE25**	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	,00
	RE26	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	,00
	RE27	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro	,00
	RE28	Utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	,00
	RE29	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RE25 a RE28)	,00
	RE30	**Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE25 e RE26**	,00
	RE31	**Totale netto compensi, proventi e redditi** (RE29 - RE30) sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,00
	RE32	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	,00

PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RH
Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Mod. N.

EURO

Sezione I Dati delle società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale e GEIE

Rigo	Codice fiscale società o associazione partecipata	Codice attività	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate	Redditi dei terreni	Detrazioni
RH1	1	2	3	4 %	5 ,00	6	7	8

Rigo	Quota agevolata per DIT	Differenza	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota imp. pagate all'estero
RH1	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00

Rigo	Quota cred. d'imp. su dividendi ord.	Quota cred. d'imposta limitato	Quota altri crediti d'imposta	Quota reddito rideterminato anno 1999	Quota reddito rideterminato anno 2000
RH1	14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ,00

RH2, RH3, RH4: campi 1–18 come RH1.

Sezione II Determinazione del reddito

Rigo	Descrizione		Importo
RH5	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa		,00
RH6	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria		,00
RH7	Differenza tra rigo RH5 e RH6 (se negativo indicare zero)		,00
RH8	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria		,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8		,00
RH10	Perdite d'impresa di esercizi precedenti		,00
RH11	Perdite di partecipazione in imprese in contabilità semplificata		,00
RH12	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa		,00
RH13	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti in società semplici		,00
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)		,00
RH15	Totale reddito agevolato DIT		,00
RH16	Totale ritenute d'acconto		,00
RH17	Totale imposte pagate all'estero		,00
RH18	Totale crediti d'imposta sui dividendi ordinari	(di cui art. 96-bis 1 ,00)	2 ,00
RH19	Totale crediti d'imposta sui dividendi limitati		,00
RH20	Totale altri crediti d'imposta		,00
RH21	Totale reddito rideterminato L. 133/99 anno 1999	(di cui reddito di impresa agevolato 1 ,00)	2 ,00
RH22	Totale reddito agevolato L. 133/99 anno 1999		,00
RH23	Totale minore reddito agevolato L. 133/99 anno 1999 (RH22 - RH21 col. 2)		,00

Rigo	Descrizione	UNICO 2002	UNICO 2001	Differenza dovuta
RH24	Maggiore imposta anno 1999	1 ,00	2 ,00	3 ,00

Rigo	Descrizione		Importo
RH25	Totale reddito rideterminato L. 133/99 anno 2000	(di cui reddito di impresa agevolato 1 ,00)	2 ,00
RH26	Totale reddito agevolato L. 133/99 anno 2000		,00
RH27	Totale minore reddito agevolato L. 133/99 anno 2000 (RH26 - RH25 col. 2)		,00
RH28	Maggiore imposta anno 2000		,00
RH29	Reddito sul quale spetta la detrazione d'imposta art. 13, comma 3 del TUIR		,00

Sezione III Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Rigo	Eccedenza 1996	Eccedenza 1997	Eccedenza 1998	Eccedenza 1999	Eccedenza 2000	Eccedenza 2001
RH30	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

RH31 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO ,00

CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

REDDITI

QUADRO RI

Redditi di capitale

EURO

Sezione I
Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

		Redditi	Credito d'imposta	Ritenute
RI1	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 56,25%, deliberati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1/1/2001	,00	,00	,00
RI2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73%	,00	,00	,00
RI3	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 56,25% (indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600/1973)	,00	,00	,00
RI4	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	,00	,00	,00
RI5	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta limitato nella misura del 58,73%	,00	,00	,00
RI6	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta limitato nella misura del 56,25%	,00	,00	,00
RI7	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	,00		,00
RI8	**Totale** (sommare gli importi da rigo RI1 a RI7)	,00	,00	,00
RI9	Utili da partecipazioni di controllo (già compresi nel rigo RI8)	,00		
RI10	Credito d'imposta di cui al rigo RI3 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		,00	

Sezione II
Altri redditi di capitale

		Redditi	Ritenute
RI11	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti	,00	,00
RI12	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c.	,00	,00
RI13	Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	,00	,00
RI14	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	,00	,00
RI15	Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale	,00	,00
RI16	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale	,00	,00
RI17	**Totale** (sommare gli importi da rigo RI11 a RI16)	,00	,00

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RL

Redditi diversi

EURO

SEZIONE I

Determinazione del reddito ai fini Irpef

Rigo	Descrizione	Importo
RL1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	,00
RL2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	,00
RL3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	,00
RL4	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 81, lett. h) e h-bis) del Tuir	,00
RL5	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	,00
RL6	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	,00
RL7	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	,00
RL8	Redditi di beni immobili situati all'estero	,00
RL9	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	,00
RL10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	,00
RL11	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	,00
RL12	**Ammontare lordo** (sommare gli importi da rigo RL1 a RL11)	,00
RL13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1	,00
RL14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2	,00
RL15	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo RL3	,00
RL16	Costo non ammortizzato delle aziende cedute o valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa di cui al rigo RL4	,00
RL17	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo RL5	,00
RL18	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo RL6	,00
RL19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo RL10	,00
RL20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo RL11	,00
RL21	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo RL13 a RL20)	,00
RL22	**Reddito netto** (RL12 - RL21; sommare l'importo di rigo RL22 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,00
RL23	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	,00

SEZIONE II

Attività sportive dilettantistiche

Rigo	Descrizione	1	Descrizione	2
RL24	Compensi percepiti			,00
RL25	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	,00	**Reddito imponibile** (sommare agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,00
RL26	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2001	,00	**Ritenute a titolo d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	,00
RL27	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2001	,00	**Addizionale regionale** (da riportare nel rigo RV3 col. 2)	,00

PF PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RM
Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Mod. N.

EURO

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 16, del Tuir

	Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opzione per la tassazione ordinaria
RM1	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
RM2			,00	,00	,00	,00	

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), h), i), l) e n) dell'art. 16, comma 1, del Tuir

	Tipo	Anno	Reddito	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
RM3	1	2	3 ,00	4 ,00	5
RM4			,00	,00	
RM5			,00	,00	

Sez. III - Redditi conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione

	Anno	Reddito	Ritenute	Credito d'imposta ordinario	Credito d'imposta limitato	Opzione per la tassazione ordinaria
RM6	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6
RM7		,00	,00	,00	,00	

Sez. IV - Imposte e oneri rimborsati

		Anno	Somma percepita	Opzione per la tassazione ordinaria
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta	1	2 ,00	3
RM9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo		,00	

Sez. V - Premi per assicurazioni sulla vita nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio

		Anno	Reddito	Ritenute
RM10	Premi per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta	1	2 ,00	3 ,00

Sez. VI - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

	Anno	Reddito	Credito d'imposta ordinario	Credito d'imposta limitato	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
RM11	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
RM12		,00	,00	,00	,00	,00	

RM13 Credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir ,00

Sez. VII - Proventi derivanti da depositi a garanzia

		Ammontare	Somma dovuta
RM14	Proventi derivanti da depositi a garanzia	1 ,00	2 ,00

Sez. VIII - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione per la tassazione ordinaria
RM15	1	2	3 ,00	4	5 ,00	6

		Ammontare reddito	Imposta sostitutiva dovuta
RM16	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96	1 ,00	2 ,00

Sez. IX - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

		Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Tipo emolumento	Periodo di commisurazione: anni	mesi
RM17	Trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente	1	2 ,00	3 ,00	4	5	6
		Percentuale di spettanza dell'erede	7	Codice fiscale del deceduto	8		
RM18	Importo rivalutazioni TFR complessivamente maturate dal 1/1/2001	1 ,00	Imposta sostitutiva 11%	2 ,00			
RM19	Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	1	2 ,00	3 ,00			
RM20	Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti		1 ,00				

Sez. X - Redditi soggetti all'acconto del 20 per cento

RM21 Totale redditi a tassazione separata per i quali è dovuto l'acconto del 20 per cento ,00

RM22 Acconto dovuto ,00

Redditi a tassazione ordinaria

		Reddito	Credito d'imposta ordinario	Credito d'imposta limitato	Ritenute
RM23	**Totale** (sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 2; sommare gli importi di col. 2 e col. 3 agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo RN2; sommare l'importo di col. 4 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

PF PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RT
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

EURO

SEZIONE I
Plusvalenze realizzate entro il 30/6/1998 (D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)

RT1	Totale dei corrispettivi delle cessioni		,00
RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto		,00
RT3	Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2)	(ovvero Minusvalenze 1 ,00)	2 ,00
RT4	Eccedenza delle minusvalenze		,00
RT5	Differenza (RT3 col. 2 - RT4)		,00
RT6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RT5)		,00
RT7	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91)		,00
RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata		,00
RT9	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO		,00
RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO		,00

SEZIONE II-A
Plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 5 D.Lgs. 461/97)

RT11	Totale dei corrispettivi delle cessioni		,00
RT12	Totale dei costi o dei valori di acquisto		,00
RT13	Plusvalenze imponibili (RT11 - RT12)	(ovvero Minusvalenze 1 ,00)	2 ,00
RT14	Eccedenza delle minusvalenze	(di cui anni precedenti 1 ,00)	2 ,00
RT15	Differenza (RT13 col. 2 - RT14 col. 2)		,00
RT16	Imposta sostitutiva (27% dell'importo di rigo RT15)		,00
RT17	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97)		,00
RT18	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata		,00
RT19	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO		,00
RT20	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO		,00

SEZIONE II-B
Altre plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 (art. 5 D.Lgs. 461/97)

RT21	Totale dei corrispettivi		,00
RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto		,00
RT23	Plusvalenze imponibili (RT21 - RT22)	(ovvero Minusvalenze 1 ,00)	2 ,00
RT24	Eccedenza delle minusvalenze	(di cui anni precedenti 1 ,00)	2 ,00
RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari	(di cui anni precedenti 1 ,00)	2 ,00
RT26	Differenza (RT23 col. 2 - RT24 col. 2 - RT25 col. 2)		,00
RT27	Imposta sostitutiva (12,50% dell'importo di rigo RT26)		,00
RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata		,00
RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO		,00

Minusvalenze non compensate nell'anno

		Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998	Eccedenza relativa al 1999	Eccedenza relativa al 2000	Eccedenza relativa al 2001
RT30	Sezione I	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RT31	Sezione II-A	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RT32	Sezione II-B	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Riepilogo compensazioni

RT33	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione Mod. UNICO 2001 (di cui già compensata nel Mod. F24 1 ,00)	2 ,00
RT34	TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO	,00

PF
PERSONE FISICHE
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RR
Contributi previdenziali

Mod. N.

EURO

Sezione I
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

RR1 CODICE AZIENDA I.N.P.S. — Barrare la casella se si tratta di attività di affittacamere [1]

RR2

Codice fiscale	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Periodo iscrizione contributiva		Tipo riduzione	Periodo riduzione		Reddito d'impresa	[illegible] (*)
1	2	3 dal	4 al	5	6 dal	7 al	8 ,00	9

Reddito minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associative e oneri accessori
10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00

Reddito eccedente il minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito che eccede il minimale	Contributi maternità (solo per attività di affittacamere)	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ,00

Contributo sulla parte che eccede il minimale a debito	Contributo sulla parte che eccede il minimale a credito
19 ,00	20 ,00

RR3

1	2	3	4	5	6	7	8 ,00	9
10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00					
14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ,00				
19 ,00	20 ,00							

RR4

1	2	3	4	5	6	7	8 ,00	9
10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00					
14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ,00				
19 ,00	20 ,00							

Determinazione del contributo a debito o a credito

RR5	Totale contributi dovuti sul reddito minimale	,00
RR6	Totale contributi versati sul reddito minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione	,00
RR7	Contributi a debito sul reddito minimale	,00
RR8	Contributi a credito sul reddito minimale	,00
RR9	Totale contributi a debito sul reddito che eccede il minimale	,00
RR10	Totale contributi a credito sul reddito che eccede il minimale	,00
RR11	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione	,00
RR12	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00
RR13	CONTRIBUTO A DEBITO	,00
RR14	CONTRIBUTO A CREDITO	,00

Sezione II
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95

	Reddito imponibile	Periodo imponibile		Aliquota	Varie situazioni	Contributo dovuto	Acconti versati
RR15	1 ,00	2 dal	3 al	4	5	6 ,00	7 ,00
RR16	,00					,00	,00
RR17 Totali						,00	,00

RR18	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione	,00
RR19	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24	,00
RR20	CONTRIBUTO A DEBITO	,00
RR21	CONTRIBUTO A CREDITO	,00

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso soggetto del rigo precedente

PERSONE FISICHE 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

MODULO RW

Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero

Mod. N.

EURO

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento – 1 cognome o denominazione	2 nome	Codice Stato estero di residenza	Tipo trasferimento
RW1	Codice Stato estero del trasferimento / Codice mezzo di pagamento / Codice operazioni con estero	Data (giorno mese anno)	Importo ,00	
RW2			,00	
RW3			,00	
RW4			,00	
RW5			,00	
RW6			,00	

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2001

	Codice Stato estero	Codice operazioni con estero	Importo	Vedere istruzioni
RW7			,00	
RW8			,00	
RW9			,00	
RW10			,00	

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2001

	Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazioni con estero	Codice ABI/CAB
	Numero del conto corrente	Data (giorno mese anno)	Importo	
RW11			,00	
RW12			,00	
RW13			,00	

AGENZIA DELLE ENTRATE

Fascicolo 3

PF

PERSONE FISICHE

2002

MODELLO UNICO

Dichiarazione delle persone fisiche
periodo di imposta 2001

RISERVATO AI CONTRIBUENTI OBBLIGATI
ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE COMUNI AD ENTRAMBE LE VERSIONI

Fascicolo 1 (*)

Dati personali – Compilazione del frontespizio

Quadro RA – Redditi dei terreni

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Familiari a carico

Quadro RP – Oneri e spese

Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

Fascicolo 2 (*)

Quadro RE – Altri redditi di lavoro autonomo

Quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Quadro RI – Redditi di capitale

Quadro RL – Redditi diversi

Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Quadro RT – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Quadro RR – Contributi previdenziali

Modulo RW – Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro AC - Amministratore di condominio

Persone fisiche non residenti - Guida alla compilazione del Modello UNICO 2002

Fascicolo 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RS

Quadro RE - Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Le novità della disciplina del reddito d'impresa

Quadro RF - Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG - Impresa in contabilità semplificata

Quadro RD - Allevamento di animali

Quadro RS - Dati comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH

Quadro RQ - Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Quadro RJ - Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT

Quadro RY - Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. da 12 a 16 della L. n. 342 del 2000)

Quadro RU - Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

INDICE

PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

1. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG-RS

Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

1. inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;

2. periodo di non normale svolgimento dell'attività;

3. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;

4. altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

In riferimento al codice 2, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

1. produzione o vendita in luoghi diversi;

2. esercizio di più attività;

3. esercizio di più attività in luoghi diversi;

4. altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2001 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Vedere in APPENDICE l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG74U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Vedere in APPENDICE l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, e dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D.
  Per gli studi di settore: SM17U; SM18A; SM19U; SM21A; SM21B; SM21C; SM21D; SM21E; SM21F; SM25A; SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro, pari a lire 100 milioni;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.
Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

Reddito d'impresa

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del TUIR. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel quadro RF o nel quadro RG a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del TUIR).
Oltre al quadro RF o RG il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

Impresa familiare

L'art. 230-bis c.c. disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del TUIR.
Da quest'ultima disposizione si evince che:
- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:
- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o di affinità (entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Per i familiari che cessano la loro attività nell'impresa nel corso dell'anno i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei quadri RF, RG, RD, a seconda del regime tributario applicabile.
Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:
a) compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote

di reddito ai fini dell'IRPEF e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 2001;

b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del TUIR; nonché tutti gli altri dati e notizie indicati nel prospetto "Imputazione del reddito dell'impresa familiare" del quadro RS.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi agli effetti dell'IRPEF e devono, a tal fine, essere indicate nel quadro RH. Nello stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare.
Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.
Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il quadro RF o RG o RD deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il quadro RH per dichiarare la sua quota di reddito (50 per cento).
L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto b) dell'elencazione che precede).

2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

Generalità

Per ulteriori informazioni può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO II, le voci "Altri redditi di lavoro autonomo" e "Esercizio di arti e professioni"

Il **quadro RE** deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

Il quadro è composto da due sezioni:
- nella **Sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 49 del TUIR, rientranti nel regime analitico, i redditi di lavoro autonomo, rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed i redditi rientranti nel regime fiscale agevolato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- nella **Sezione II** vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del TUIR.

SEZIONE I

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

DETERMINAZIONE ANALITICA DEL REDDITO

Nel **rigo RE1, colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività il codice deve essere riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
La **colonna 2** del rigo RE1, va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio del Fascicolo I, nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nel Fascicolo 3, paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

Nel **rigo RE2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Con-

corrono, altresì, i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche di attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE3**, va indicato l'ammontare lordo complessivo:
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE4** colonna 3, va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili anche qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

Vedere in APPENDICE del Fascicolo 3, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

■ Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) da evidenziare in colonna 1;

Vedere in APPENDICE del Fascicolo 3, voce "Studi di settore"

■ Adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore (art. 10, della legge 8 maggio 1998, n.146) da evidenziare in colonna 1;

■ Emersione del lavoro irregolare (art. 1 della legge n. 383 del 2001) da evidenziare in colonna 2

TOTALI COMPENSI

Nel **rigo RE5**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **righi RE2, RE3** e **RE4** (colonna 3).

Nel **rigo RE6**, indicare:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, pari a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, pari a lire 35 milioni, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, pari a lire 8 milioni, per i motocicli ed euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

È importante sapere che non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7**, indicare:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento

corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, pari a lire 35 milioni, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 pari a lire 8 milioni, per i motocicli e euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RE8**, indicare:
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20, pari a lire 7 milioni, per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69, pari a lire 1,5 milioni, per i motocicli e euro 413,17, pari a lire 800.000, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

È importante sapere che non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE9**, indicare:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2001 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 3, voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni"

8

Nel **rigo RE10**, indicare:

- a **colonna 1**, l'importo relativo al costo del lavoro emerso (art. 1 legge 383 del 2001), già indicato in colonna 2.
- a **colonna 2**, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
  - l'importo indicato a colonna 1;
  - l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro o del sostituto e delle ritenute fiscali;
    Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76, pari a lire 350.000; il predetto limite è elevato a euro 258,23, pari a lire 500.000, per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  - le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
  - le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
  - i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;

Nel **rigo RE11**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.
Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato o di collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE13**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni de-

stinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.
Nel **rigo RE16**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Può essere utile consultare il capitolo "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" del fascicolo III parte 1

Nel **rigo RE17**, indicare l'importo dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, riguardante la detassazione del reddito di lavoro autonomo reinvestito, così come determinato nel quadro RS del fascicolo 3.

Nel **rigo RE18**, indicare:
- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

TOTALE SPESE

Nel **rigo RE19**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi **da rigo RE6 a rigo RE18**.

Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

Nel **rigo RE20**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE5** e quello di **rigo RE19**.

Il rigo RE21 deve essere compilato se si è verificata una delle seguenti situazioni:

- ***Presentazione dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 della Legge 383/2001*** (può essere utile consultare "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" nel fascicolo III, parte I).
Si precisa che il regime previsto da tale disposizione è inapplicabile ai contribuenti che già godono di altri regimi fiscali sostitutivi o che comunque consentono una determinazione forfetaria del reddito imponibile.
- ***Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive.*** L'art.13 della Legge 388/2000 ha previsto, infatti, per le persone fisiche che intraprendono un'attività di lavoro autonomo la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'art. 50 del TUIR.
- ***Regime sostitutivo per le attività marginali.*** L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto, infatti, un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti ministeriali e comunque non superiore a euro 25.822,84, pari a lire 50 milioni.
Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito (rigo RE20), determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base al comma 4 dell'art.14 della legge 388/2000 (da indicare a rigo RE2), nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 50 del TUIR (righi da RE6 a RE18), ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15 per cento. Le modalità con cui devono essere determinate le riduzioni dei ricavi in base agli studi di settore sono state individuate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002.

Nel **rigo RE21** indicare:
- a **colonna 1:**
  – **Il codice 1** in caso di presentazione di domanda di emersione;
  – **Il codice 2** in caso di regime fiscale delle nuove iniziative produttive;
  – **Il codice 3** in caso di regime fiscale delle attività marginali.
- a **colonna 2** l'imposta sostitutiva, calcolata sull'importo di colonna 3, pari al:
  – 10% **se indicato il codice 1**. Tale imposta va versata nei termini previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF con il modello di pagamento F24. A tal fine è stato istituito il codice tributo 1802;
  – 10% **se indicato il codice 2**. Tale imposta va versata nei termini previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF con il modello di pagamento F24. A tal fine è stato istituito il codice tributo 4025;
  – 15% **se indicato il codice 3**. Tale imposta va versata nei termini previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF con il modello di pagamento F24. A tal fine è stato istituito il codice tributo 4026.
- a **colonna 3** il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva corrispondente:
  – **se indicato il codice 1 –** alla differenza tra il rigo RE20 di questa dichiarazione e quello della dichiarazione precedente; se l'importo è minore di zero indicare zero. Si precisa che questo importo, non può, in ogni caso essere superiore al triplo del costo del lavoro emerso.
  – **se indicato il codice 2 o 3 –** all'importo di rigo RE20.

  Per le ipotesi sopra indicate, in caso di perdita, in colonna 3 riportare zero.

REDDITO (O PERDITA) SOGGETTO A IMPOSTA ORDINARIA

Nel **rigo RE22** indicare la differenza tra l'importo di rigo RE20 e l'importo di rigo RE21 colonna 3 (solo se indicato il codice 1). Tale importo dovrà essere sommato agli altri redditi Irpef e riportato al rigo RN1 col. 2. Chi non ha presentato apposita dichiarazione di emersione e non rientra in nessuno dei regimi sostitutivi sopra descritti dovrà riportare a rigo RE22 l'importo di rigo RE20.

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

Vedere nell'Appendice del Fascicolo 3 la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Può essere utile consultare il capitolo "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" del fascicolo III parte 1

Nel **rigo RE23**, vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 78 per cento all'importo di colonna 1. Indicare tale importo al netto dell'eventuale agevolazione prevista dall'art. 4 della Legge 383/2001 (da evidenziare nel rigo RE17), sommarlo agli altri redditi IRPEF e riportarlo al rigo RN1, colonna 2.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE24**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

SEZIONE II
SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del TUIR.

Nel **rigo RE25**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale. Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Nel **rigo RE26**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE27**, indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro;

Nel **rigo RE28**, indicare gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

TOTALE COMPENSI, PROVENTI E REDDITI

Nel **rigo RE29**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi **da rigo RE25 a rigo RE28**.

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione, dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE25 e RE26

Nel **rigo RE30**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:
- 25 per cento dei proventi di **rigo RE25**;
- 15 per cento dei compensi di **rigo RE26**.

Totale netto compensi, proventi e redditi

Nel **rigo RE31**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE29** e quello di **rigo RE30**. Sommare l'importo di **rigo RE31** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, **colonna 2**, del **quadro RN**.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE32**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN26, colonna 2**, del **quadro RN**.

3. LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2000 e nel 2001 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:
- Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante «Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare»;
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»;
- Legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001)»;
- Legge 29 marzo 2001, n. 134, concernente «Modifiche alla legge 30 aprile 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti»;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare»;
- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Prime norme per il rilancio dell'economia»;
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002)»;

Oneri di utilità sociale

1. L'art. 38 della legge n. 342 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del TUIR la lettera c-nonies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. È previsto, inoltre, che il Ministro per i beni e le attività culturali individui periodicamente, con proprio decreto, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 11 aprile 2001 con il quale sono individuati i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni.
Con l'art. 4 del citato decreto ministeriale è stabilito che i soggetti che effettuano erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali – Segretariato Generale – Servizio I – ed al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento:
– le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;
– l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta;
– i soggetti beneficiari.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 107/E del 31 dicembre 2001.

2. L'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del TUIR, la lett. c-octies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a euro 1.549,37, pari a 3 milioni di lire, o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'11 gennaio 2001.

3. l'art. 94 della legge n. 388 del 2000, ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del TUIR la lettera c-undecies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità.
È previsto, inoltre, che il Ministro della Salute individui periodicamente, con proprio decreto, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.

Disposizioni in materia di autotrasporto

Ulteriore deduzione dal reddito

L'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 ha integrato il comma 8 dell'art. 79 del TUIR con la previsione di un'ulteriore deduzione dal reddito a favore della imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi.
La deduzione è prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94, pari a lire 300.000, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Tale deduzione, che spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli posseduti a titolo diverso dalla proprietà), non esclude la possibilità di fruire dell'altra deduzione forfetaria già prevista dall'art. 79, comma 8, del TUIR a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa.
La suddetta deduzione è riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.

Esercenti impianti di distribuzione di carburante

L'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ha prorogato fino al periodo d'imposta 2003 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante già prevista dal comma 1 dell'art. 21 della legge n. 448 del 1998.

Modifiche alla disciplina DIT

L'art. 8, comma 4, della legge n. 388 del 2000 ha integrato il comma 2 dell'art. 1 del D.lgs. n. 466 del 1997, prevedendo che il coefficiente di remunerazione ordinaria possa essere diversificato in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione della medesima.
L'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 383 del 2001 stabilisce che possono continuare ad usufruire dell'agevolazione DIT i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale investito ai sensi del D.lgs. n. 466 del 1997.
Non assumono, pertanto, rilevanza gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2001, mentre rilevano tutti i decrementi anche se successivi a tale data.
Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 466 del 1997 (persone fisiche e società di persone) l'agevolazione DIT continua ad applicarsi con riferimento al patrimonio netto che risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001; anche in tal caso occorre tener conto di tutti i decrementi anche se successivi al 30 giugno 2001.
In alternativa ai benefici DIT e per ciascun periodo di imposta, è prevista l'opzione in favore dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001.
Il cumulo è, invece, consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale e nel caso in cui l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata DIT sia inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.

Detassazione degli investimenti ambientali

A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni.
Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).
Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

In tale ipotesi, il reddito detassato si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra:
– i corrispettivi derivanti dalle cessioni;
– i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

A titolo esemplificativo valga la seguente ipotesi:

• Costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo d'imposta 2001	1.000.000
• Corrispettivi derivanti dalla cessione delle predette immobilizzazioni materiali (avvenuta nel periodo d'imposta 2002)	800.000
• Differenza	200.000
• Costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo d'imposta 2002	2.000.000
• Reddito non assoggettato ad imposizione nel periodo d'imposta 2002 (2.000.000 – 200.000)	1.800.000

A decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2001, la quota di reddito detassata sarà pari all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti.

Disposizioni in materia di attività marittime

L'art.13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore. Pertanto, i suddetti redditi concorrono nella misura del 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF.
Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 488 del 1999 (1° gennaio 2000).
L'art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.
Inoltre, il comma 66 dell'art. 145 della legge n. 388 dispone che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, al quale si applica il trattamento fiscale previsto dal più volte citato art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, è compresa anche la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

L'art. 13 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un particolare regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
In particolare sul reddito di lavoro autonomo o di impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli artt. 50 e 79 del TUIR, realizzato dai soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale agevolato, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento.
Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA e di IRAP.
Il regime agevolato, che si applica per il periodo d'inizio attività e per i due successivi, può essere usufruito esclusivamente dalle persone fisiche e dalle imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del TUIR.

Regime fiscale delle attività marginali

L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un particolare regime fiscale agevolato per le persone fisiche e le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del TUIR esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente ricavi o compensi non superiori al limite stabilito in appositi decreti ministeriali e comunque non superiori a euro 25.822,84, pari a 50 milioni di lire.
L'agevolazione consiste nell'assoggettamento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dei soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale delle attività marginali ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 15 per cento. Tale reddito è determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base agli studi di settore, nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi degli artt. 50 e 79 del TUIR.

Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA e di IRAP.

Spese per prestazioni di lavoro

A decorrere dal periodo d'imposta che inizia dal 1° gennaio 2001, per effetto degli artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del TUIR, come modificati dall'art. 145, commi 98 e 99, della legge n. 388 del 2000:
- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi;
- per il medesimo periodo di tempo, gli immobili in questione vengono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

Accantonamenti ai fondi di previdenza

A decorrere dal 1° gennaio 2001, per effetto delle modifiche recate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 2000 all'art. 70 del TUIR:
- gli accantonamenti ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi, sempre che tali fondi risultino istituiti ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. e costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al D.Lgs. n. 124 del 1993, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui tale riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2 del TUIR. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

Emersione del lavoro irregolare

Con gli articoli da 1 a 3 della legge n. 383 del 2001, come modificati ed integrati dall'art. 21 della legge n. 409 del 2001 e dall'art. 9, comma 15, della legge n. 448 del 2001, sono previsti incentivi sia fiscali che contributivi per i datori di lavoro che, oltre a provvedere a regolarizzare i rapporti di lavoro dipendente mediante la presentazione di una dichiarazione di emersione entro il termine del 30 giugno 2002, si impegnano ad incrementare l'imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001.
In particolare, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro fatto emergere, sul predetto incremento si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali del 10, del 15 e del 20 per cento, rispettivamente, per l'anno d'imposta 2001 e per i due successivi.

Detassazione del reddito di impresa (e di lavoro autonomo) per investimenti realizzati e per spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale

L'articolo 4 della legge 383 del 2001 ha previsto la detassazione dal reddito di impresa (e di lavoro autonomo) in misura pari al 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nell'anno d'imposta 2001, ma successivi al 30 giugno 2001, e in quello successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo di imposta con investimenti maggiori.
Il volume degli investimenti realizzato in ciascun periodo di imposta deve essere diminuito dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti, ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (o di lavoro autonomo), ancorché acquistati usati.
L'agevolazione compete esclusivamente ai fini dell'IRPEF e non vale ai fini IRAP. Poiché la stessa non si configura come provento, ma come variazione in diminuzione del reddito, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli articoli 52, comma 2, 63, comma 1, 75, comma 5 e 5-bis, e 102 del TUIR.
L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di redditi qualificabili fiscalmente come redditi di impresa (e di lavoro autonomo professionale di cui all'art. 49, comma 1, TUIR) ed opera anche a favore di banche ed imprese di assicurazione. Si applica anche ai soggetti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato.
Sono ammessi all'agevolazione anche i soggetti in regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e quelli che determinano il reddito con regimi forfetari o sostitutivi con l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.

Il comma 3 del predetto art. 4 prevede che l'agevolazione spetta anche ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2001 hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni; in tal caso, ai fini del calcolo della media, occorre fare riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con facoltà di escludere il periodo con valore più elevato.
Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante locazione finanziaria, tra cui anche quelli a deducibilità limitata ai sensi dell'art. 121-bis del TUIR.
Gli investimenti agevolabili si caratterizzano per il requisito della novità del bene, che sussiste anche nel caso in cui lo stesso non sia acquistato dal produttore o rivenditore, a condizione però che non sia mai stato utilizzato né dal cedente, né da qualunque altro soggetto.
Per "acquisto" si intende non solo quello a titolo derivativo, ma anche la realizzazione del bene in appalto o in economia da parte del destinatario dell'agevolazione.
L'investimento in beni immobili è agevolabile solo se trattasi di immobili strumentali per natura, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato. I terreni sono agevolabili solo qualora incorporino per accessione un fabbricato.
In base al comma 8 dello stesso art. 4 le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono le stesse disposte con l'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Sempre l'art. 4, al comma 2, estende l'ambito oggettivo di applicazione alle spese sostenute per servizi di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore ai 3 anni, utilizzabili dal personale, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. Tra queste ultime rientra, oltre al costo del personale docente, anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, con il limite del 20 per cento delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta.
Tale agevolazione, diversamente da quanto stabilito per gli investimenti in beni strumentali, riguarda il 50 per cento dell'intero ammontare delle spese sostenute, senza raffronto con gli esercizi precedenti.
Le spese devono essere assunte al netto di eventuali contributi e possono concernere indifferentemente quelle relative a servizi acquistati all'esterno e quelle sostenute per l'organizzazione diretta del servizio.
L'effettività delle spese sostenute deve essere attestata anche a posteriori dal presidente del collegio sindacale, ovvero in assenza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro o anche da un direttore tecnico di un centro autorizzato di assistenza fiscale.

Il comma 6 dello stesso art. 4 prevede la revoca dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti a terzi, dismessi, destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore (o del lavoratore autonomo), assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili. La variazione in aumento del reddito imponibile relativa all'esercizio in cui si verifica una delle cause di decadenza dall'agevolazione si determina in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile.

L'art. 4, infine, al comma 7 prevede che l'acconto dell'IRPEF, da versare per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge dell'agevolazione, è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione.
Pertanto, i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, che calcoleranno l'acconto relativo al periodo di imposta 2003 sulla base dell'imposta liquidata per il 2002, dovranno rideterminare tale imposta considerando il reddito al lordo dell'agevolazione.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002)

Rivalutazione e riconoscimento dei maggiori valori dei beni (Articolo 3, commi da 1 a 3)
La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui alla legge n. 342 del 2000 può essere eseguita, anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.

Pertanto le imprese possono procedere, in base agli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342, alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000.
Per effetto del richiamo generalizzato operato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001 alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, il decreto di attuazione di cui al comma 12 di tale articolo, in corso di emanazione, prevede la possibilità di riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000, dei maggiori valori iscritti, riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.

A differenza della precedente normativa, il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione o affrancamento è fiscalmente riconosciuto a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stato eseguita.
Pertanto, è da tale ultimo esercizio che si possono calcolare le maggiori quote di ammortamento o che rileva il valore rivalutato o affrancato ai fini della determinazione della plusvalenza e/o minusvalenza.

Affrancamento delle riserve e fondi in sospensione d'imposta
(Art. 4)
È previsto l'assoggettamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta (anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001) ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

Studi di settore
(Art. 9, commi 12 e 13)
Per effetto della disposizione di cui all'art. 9, comma 12, della legge n. 448 del 2001, per i periodi d'imposta 2001 e 2002, tutti i contribuenti tenuti all'applicazione degli studi di settore possono adeguare, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, i ricavi o compensi in dichiarazione a nulla rilevando che gli studi siano applicabili per la prima volta nel periodo d'imposta 2001 o che siano stati approvati in periodi d'imposta precedenti.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RF

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.
L'imprenditore che esercita attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 può compilare questo quadro per determinare il reddito relativo a tale attività. A tal fine va barrata la casella "Attività di agriturismo".
L'artigiano iscritto nell'apposito albo deve barrare la casella "Artigiani".

Il quadro RF si compone:
- del riquadro "Determinazione del reddito";

e dei seguenti prospetti:
- dati di bilancio;
- conferimenti agevolati;
- prospetto dei crediti.

Nel **rigo RF1**, **colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF2** o **RF3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.
La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF24**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RS2** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RS3** del prospetto stesso.
Nello stesso **rigo RF4** vanno indicate le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 19%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 dello stesso TUIR, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel **rigo RS4** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo RF25** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo RS5** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF5** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.

Redditi derivanti da partecipazioni in società

Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR, da indicare nel **rigo RF6** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF27**), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF26** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF22** tra le altre variazioni in aumento).

Redditi dei terreni e dei fabbricati

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 1 la voce "Immobili di interesse storico o artistico"

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del TUIR) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero.

Nei **righi RF8** e **RF28** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari, sono rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e le rendite catastali degli immobili sono rivalutate del 5 per cento.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del TUIR, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 1 la voce "Comuni ad alta densità abitativa"

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, giusto il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998.
Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), del TUIR devono indicare:

- nel **rigo RF7** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF8** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF28** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del TUIR determinano il reddito della parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78 del TUIR, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.
In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo RF7** il reddito agrario;
- nel **rigo RF22** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 del TUIR (desunto dal quadro RD);
- nel **rigo RF8** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo RF28**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo RF7** il reddito agrario;
- nel **rigo RF8** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo RF28** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo devono indicare:
- nel **rigo RF8** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF28** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF7** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo RF7** va indicato anche il reddito dominicale.

Nel **rigo RF9**, **colonna 3**, vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

- Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), da evidenziare in **colonna 1**;
- Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore (art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146), da evidenziare in **colonna 1**;
- Emersione del lavoro irregolare (art. 1 della legge 383 del 2001). L'importo degli eventuali ricavi non contabilizzati va evidenziato in **colonna 2**.

Nel **rigo RF10** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

Nel **rigo RF11** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del TUIR.

Nel **rigo RF12** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del TUIR e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RF13** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2:
- lett. c-quater), c-sexies), se di importo non superiore a euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni;
- lett. c-octies), a favore delle società sportive dilettantistiche, se di importo non superiore a euro 1.032,91, pari a lire 2 milioni;
- lett. c-octies), a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, se di importo non superiore a euro 1.549,37, pari a lire 3 milioni;
- lett. c-nonies) e c-undecies).

Vedere la voce "Oneri di utilità sociale" nel capitolo 3 "Le novità della disciplina del reddito d'impresa".

Nel **rigo RF14** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del TUIR, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Vedere in APPENDICE, voce "Plusvalenze iscritte"

Nel **rigo RF15** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del TUIR, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile, relativa alle plusvalenze iscritte su beni patrimoniali, a decorrere dal periodo d'imposta 1997 e ai maggiori valori iscritti per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 (vedere la voce "Rivalutazione dei beni" nel capitolo 3 "Le novità della disciplina del reddito d'impresa").
Per effetto del comma 10-bis dell'art. 67 del TUIR, come modificato dall'art. 6, comma 21, della legge n. 488 del 1999, è ammessa l'integrale deduzione degli ammortamenti e degli altri oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Nel **rigo RF16** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del TUIR.

Vedere in APPENDICE, voce "Spese di manutenzione e riparazione"

Nel **rigo RF17** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del TUIR; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le altre variazioni in diminuzione.

Nei **righi RF18** e **RF19** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:
- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Le svalutazioni e gli accantonamenti non deducibili in tutto o in parte, diversi dai precedenti, vanno indicati nel **rigo RF22**.

Nel **rigo RF20** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi dell'art. 75, comma 4, del TUIR, mentre le variazioni in diminuzione, determinate ai sensi della medesima disposizione, vanno esposte nel rigo RF32.

Nel **rigo RF21** va indicata la parte delle spese e altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.
Nel **rigo RF22** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:
- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del TUIR va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei con-

ti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2006, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi e oneri o per altre finalità non deducibili in tutto o in parte;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile per effetto dell'art. 65, comma 1, del TUIR. Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS. Per entrambe le categorie di spese indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del TUIR;

Vedere in APPENDICE, voce "Spese per trasferte"

- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR;
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del TUIR;

Vedere in APPENDICE, voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"

- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RF23** va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RF4 a RF22.

Nel **rigo RF29** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi che, in base all'art. 58 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di impresa.

Vedere in APPENDICE, voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione"

Nel **rigo RF30** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.

Nel **rigo RF31** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta, per l'anno 2001 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del TUIR:
- 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi, e fino a euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).
Nel **rigo RF32**, **colonna 2**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

Vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta"

- il costo del lavoro emerso, ove non contabilizzato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001, il cui importo va evidenziato anche in **colonna 1**;
- l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, tenuto conto che il credito stesso, in base all'art. 14 del TUIR, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo RN2 ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF; va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proven-

ti percepiti in rapporto alle partecipazioni a OICVM e a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi. Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli nel rigo RN23 del quadro RN;
- gli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del TUIR;
- le spese e gli oneri specificatamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, del TUIR);
- l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi;
- l'importo forfetario di euro 56,81, pari a lire 110.000, al giorno, elevate a euro 92,96, pari a lire 180.000, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;

Vedere in APPENDICE, voce "Spese per trasferte"

- il contributo ricevuto per l'estinzione del finanziamento ottenuto dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;
- per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione.

Nel **rigo RF33**, **colonna 1**, va indicato il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei righi RS18 e RS19, colonne 1 e 2, già compreso nell'importo da indicare a colonna 2.
Nella **colonna 2**, va indicato:
- l'importo esposto in colonna 1;
- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;

Vedere in APPENDICE, voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca"

- il 56 per cento (pari al 70 per cento dell'80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.
- la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000.

Nel **rigo RF34** va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RF24 a RF33.

Nel **rigo RF35** va indicata la differenza tra **rigo RF23** e **rigo RF34**. Se tale differenza è negativa riportare il segno meno ("–").

Nel **rigo RF36** va indicata la somma algebrica (se negativa, preceduta dal segno meno "–") tra l'importo dell'utile (**rigo RF2**) ovvero della perdita (**rigo RF3**) e l'importo di **rigo RF35**.

Nel **rigo RF37** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF36**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere c-sexies), c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche) e c-octies) (a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge) dell'art. 65, comma 2, del TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83, 1.032,91 e 1.549,37, pari a 4 milioni, 2 milioni e 3 milioni di lire. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.
Nel caso in cui nel rigo RF36 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF38**, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nel **rigo RF39** va indicata la differenza tra il **rigo RF36** e le erogazioni liberali di **rigo RF37**. Qualora nel rigo **RF36** sia indicata una perdita, nel **rigo RF39** deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del **rigo RF38**.

Se nel rigo RF39 è indicata una perdita, tale perdita va riportata nel **rigo RF43**, nel rigo RF47 va indicato zero e non devono essere compilati i righi da RF40 a RF41 e da RF44 a RF46.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria" e "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Si fa presente che la perdita di rigo RF43 può essere utilizzata per compensare (nel quadro RH) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone e assimilate. Altrimenti tale perdita deve essere indicata nel campo 6 del rigo RS10 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria, se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS11 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo.

Nel **rigo RF40**, **colonna 2**, va indicato l'eventuale reddito agevolabile in applicazione dell'art.1 della legge n.383 del 2001. Tale importo è pari alla differenza tra rigo RF39 e l'importo di rigo RF38 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, ma non dovrà comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero, indicare zero. Si precisa che, per le persone fisiche, la determinazione del reddito agevolato per effetto della dichiarazione di emersione va effettuata al lordo delle eventuali perdite relative ai periodi di imposta precedenti.
Nella **colonna 1** va indicata l'imposta sostitutiva complessiva dell'impresa individuale pari al 10 per cento dell'importo di colonna 2. Tale imposta va versata con **codice tributo 1802**.

Nel **rigo RF41** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF39 e quello di rigo RF40.

Nel **rigo RF42** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo RF43** deve essere indicato il reddito (o la perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore, pari alla differenza tra i righi RF41 e RF42.

Nel **rigo RF44** va indicato il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, ai sensi del D.lgs. n. 466 del 1997, e risultante dal rigo RJ9.

Nel **rigo RF45** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF43 e quello di rigo RF44.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"

Se tale importo è positivo, nel **rigo RF46** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RF45.
Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RF45 si proceda alla compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**.
L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RF47** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF45 e quello di rigo RF46

Vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta"

Nel **rigo RF48, colonna 3,** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando esse siano assunte nell'esercizio dell'impresa nonché il credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a OICVM e a fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righi RN2 e RN23 del quadro RN.
Nella **colonna 1**, va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "madri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis del TUIR, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società che ha distribuito gli utili. Nella **colonna 2** va indicato il credito limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del TUIR.

Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nei righi RN25 e RN29 del quadro RN.

Nel **rigo RF49** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 2001, per la quota spettante all'imprenditore.

Dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, righi da RF50 a RF59, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nei **righi RF50** e **RF51** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel **rigo RF52** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR.

Nei **righi RF53** e **RF54** va indicato l'ammontare, rispettivamente, delle disponibilità liquide dei depositi bancari e postali e delle disponibilità liquide relative a denaro, assegni e valori in cassa.

Nel **rigo RF55** va indicato l'importo dei prelevamenti - al netto dei versamenti – effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno, per la parte che eccede il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio.

Nel **rigo RF56** va indicato l'importo dei versamenti – al netto dei prelevamenti – effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno.

Nel **rigo RF57** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del TUIR nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel **rigo RF58** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del TUIR nonché dalle prestazioni di servizi.

Nel **rigo RF59** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto ai dati da indicare nel **rigo RF60**, nelle colonne da 1 a 4, si precisa che:
- nella **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
- nella **colonna 2** va indicato il valore fiscale riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare nella **colonna 3** è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nella **colonna 4** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.
Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 71, commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF61**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta.

Nel **rigo RF62**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, comma 3, del TUIR che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF63**, va indicata la differenza degli importi dei **righi RF61** e **RF62**. Se l'importo di rigo RF62 è superiore a quello di rigo RF61 va indicato zero.

Nel **rigo RF64**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti, effettuati in bilancio, e in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi.
Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF64 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF66 della medesima colonna.

Nel **rigo RF65** va indicato, **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RF65, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF66 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF65.

Nel **rigo RF66**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti, al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66, comma 3, che è stato indicato in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3** e **4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora, per i quali, tuttavia, non rilevano i predetti limiti percentuali.

5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RG

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata disciplinata dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 ovvero dagli imprenditori agricoli che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
Gli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR se nell'anno **2000** hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a **euro 309.874,14**, pari a **lire 600 milioni**, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a **euro 516.456,90**, pari a **lire 1 miliardo**, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività;

se non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

Si precisa che, a seguito delle modifiche apportate al citato art.18 dal D.P.R. 12 aprile 2001 n. 222, gli effetti della norma regolamentare, che ha elevato il primo dei predetti limiti da euro 185.924,48 a euro 309.874,14, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 28 giugno 2001.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Il presente quadro va compilato anche:
– dai contribuenti di minori dimensioni ammessi alla semplificazione degli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
– dai contribuenti minimi che determinano forfetariamente il reddito ai sensi dell'art. 3, commi da 171 a 185, di tale legge (con riguardo a questi ultimi vedere le istruzioni al rigo RG28);
– dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
– dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le attività marginali, ai sensi dell'art. 14 di tale legge.

Il quadro deve essere, altresì, compilato dai soggetti che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 2001, adottando il regime di contabilità semplificata.
Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno 2000 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 2001 al regime previsto dall'art. 79 del TUIR, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 2001, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono barrare l'apposita casella "Attività di agriturismo".
L'artigiano iscritto nell'apposito albo deve barrare la casella "Artigiani".

Dati relativi all'attività

Nel **rigo RG1**, **colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
Le **colonne 2** e **3** del **rigo RG1**, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:
• barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di dichiarazione";
• compilare ed allegare gli appositi modelli.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo "Generalità" del capitolo 1 "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

Determinazione del reddito

Vedere in APPENDICE la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"

Nel **rigo RG2**, **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Inoltre si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Nel rigo RG2, **colonna 1**, il contribuente può indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura.
La **colonna 2**, va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo RG19**, evidenziandolo in colonna 1, il 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti. In tal caso non vanno compilati i righi da RG11 a RG18.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR e del comma 2 del medesimo articolo. Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 53, ma soltanto l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Si deve, inoltre tener conto:
• delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;

- dei contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura spettanti in base a contratto;
- dei contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Nel **rigo RG4**, **colonna 3**, vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

- Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), da evidenziare in **colonna 1**;
- Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore (art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146), da evidenziare in **colonna 1**;
- Emersione del lavoro irregolare (art. 1 della legge 383 del 2001). L'importo degli eventuali ricavi non contabilizzati va evidenziato in **colonna 2**.

Vedere in APPENDICE la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del TUIR, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del TUIR alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **rigo RS3** del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel **rigo RS2**, che si intendono rateizzare; inoltre, vanno indicate nello stesso rigo RG5 le quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta imputabili all'esercizio 2001.
Ai sensi dell'art. 54, comma 5, secondo periodo, del TUIR, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.

Le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 19%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del TUIR, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5).

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 2001, da evidenziare nel quadro RS, **rigo RS4**, la scelta va effettuata indicando nel **rigo RS5** del predetto quadro la quota costante.
In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel **rigo RS5** del prospetto, va indicata nel **rigo RG6** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.
Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR).
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale prospetto non va allegato alla dichiarazione, ma conservato dal contribuente fino al 31 dicembre 2006, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederlo.

Nel **rigo RG9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del TUIR;
- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 2000, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR nella formulazione precedente alle modifiche recate dalla legge n. 449 del 1997.;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero.
  Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del TUIR, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.
  Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998.
  Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;
- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili nell'ipotesi in cui il costo dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti;
- interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi, premi e altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 1 la voce "Immobili di interesse storico o artistico"

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 1 la voce "Comuni ad alta densità abitativa"

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG10** va indicato il totale dei componenti positivi, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG9.

Nel **rigo RG11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2001 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2001 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG14** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo.

In particolare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relativa alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
- le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR. Ai sensi del D.L. n. 167 del 2000, convertito dalla legge n. 299 del 2000, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 56,81, pari a lire 110.000 al giorno, elevate a euro 92,96, pari a lire 180.000, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;

Vedere in APPENDICE, voce "Spese per trasferte"

- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi e, per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi (artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del TUIR, come modificati dall'art. 145, commi 98 e 99, della legge n. 388 del 2000);

Qualora il contribuente si sia avvalso dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001, evidenziare anche in **colonna 1** il costo del lavoro emerso.
Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del TUIR.
Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente all'annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.

Nel **rigo RG15** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo RG16** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR comprensivo di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati.
Devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67, comma 10-bis, del TUIR soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per le quote di ammortamento relative ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Nel **rigo RG17** vanno indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46, pari a lire 1.000.000.

Nel **rigo RG18** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali.
I canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del TUIR, soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa, sono deducibili nella misura del 50 per cento. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per le quote di ammortamento relative ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.
Con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del TUIR.

Nel **rigo RG19, colonna 2**, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:

- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63 del TUIR. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del TUIR;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG18;
- le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

  Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del TUIR, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

  Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

  Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
  - l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
  - la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
  - la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

  Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 79, comma 7, del TUIR agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 6.197,48 euro, pari a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 6.197,48 euro, pari a 12 milioni, e fino a 77.468,53 euro, pari a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 77.468,53 euro, pari a 150 milioni, e fino a 92.962,24 euro, pari a 180 milioni di lire;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2001, tale deduzione è pari a euro 29,24, pari a lire 56.610, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a euro 47,94, pari a lire 92.820, per quelli effettuati oltre tale ambito;
- l'ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi prevista dall'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 in misura forfetaria annua di euro 154,94, pari a lire 300.000, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, prorogata dall'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 fino al periodo di imposta 2003. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del TUIR:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi, e fino a euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi.

  La deduzione spetta per le imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestione di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del TUIR;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater), c-septies), c-nonies), c-decies) e c-undecies) del comma 2 dell'art. 65 del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies) dello stesso comma 2 se di importo non superiore a 2.065,83 euro, pari a 4 milioni di lire, c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche), se di importo non superiore a 1.032,91 euro, pari a 2 milioni di lire, c-octies) (a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge), se di importo non superiore a 1.549,37 euro, pari a 3 milioni di lire, (vedere la voce "Oneri di utilità sociale" nel capitolo 3 "Le novità della disciplina del reddito d'impresa");
- le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27, commi 1 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133);
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del TUIR;
- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG20**, **colonna 1**, va indicato il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei righi RS18 e RS19, colonne 1 e 2, già compreso nell'importo da indicare a colonna 2.
Nella **colonna 2**, va indicato:
- l'importo esposto in colonna 1;
- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 56 per cento (pari al 70 per cento dell'80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Vedere in APPENDICE, voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca"

Nel **rigo RG21** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG11 a RG20.

Nel **rigo RG22** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo RG10, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG21.

Nel **rigo RG23** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG22, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere c-sexies), c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche), c-octies) (a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge) dell'art. 65, comma 2, del TUIR se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83, 1032,91 e 1.549,37, pari a 4 milioni, 2 milioni e 3 milioni di lire. In questi casi, qualora si determinino importi inferiori a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel **RG22** sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG24**, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nel **rigo RG25** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG22 e le erogazioni liberali di rigo RG23. Qualora nel rigo RG22 sia indicata una perdita, nel rigo RG25 deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RG24.

Il rigo RG26 deve essere compilato nei seguenti casi:

- ***Presentazione di dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 della Legge 383/2001*** (vedere la voce "Emersione del lavoro irregolare" nel capitolo 3 "Le novità della disciplina del reddito d'impresa"). **Si precisa che il regime previsto da tale disposizione è inapplicabile ai contribuenti che già godono di altri regimi fiscali sostitutivi o che comunque consentono una determinazione forfetaria del reddito imponibile.** Per le persone fisiche la determinazione del reddito agevolato per effetto della dichiarazione di emersione va effettuata al lordo delle eventuali perdite relative ai periodi di imposta precedenti.
- ***Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali.*** L'art.13 della Legge 388/2000 ha previsto, infatti, per le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di impresa determinato ai sensi dell'art. 79 del TUIR.
- ***Regime fiscale delle attività marginali.*** L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e comunque non superiore a 25.822,84 euro, pari a 50 milioni di lire.
  Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito, che si determina tenendo conto dei ricavi calcolati in base all'applicazione degli studi di settore nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 79 del TUIR, ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15 per cento
  Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 pubblicato in G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002, sono state individuate le modalità di riduzione dei ricavi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali. I ricavi rilevanti al fine della determinazione del reddito ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 388 del 2000 devono essere indicati nella colonna 3 del rigo RG2.

In **colonna 1**, va indicato :

- il **codice 1** se si è presentato domanda di emersione;
- il **codice 2** se si rientra nel regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
- il **codice 3** se si rientra nel regime fiscale delle attività marginali.

In **colonna 3**, va indicato il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva corrispondente:

- **se indicato il codice 1**, alla differenza tra l'importo di rigo RG25 e quello di rigo RG24 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, ma non dovrà comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero, indicare zero.
- **se indicato il codice 2 o 3**, all'importo di rigo RG25.

Per le ipotesi sopra indicate, in caso di perdita, in colonna 3 riportare zero.

In **colonna 2**, va indicato :

- **se è stato indicato il codice 1,** l'imposta sostitutiva complessiva dell'impresa individuale pari al 10 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando nel modello F24 il **codice tributo 1802**;
- **se è stato indicato il codice 2,** l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando nel modello F24 il **codice tributo 4025**;
- **se è stato indicato il codice 3,** l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando nel modello F24 il **codice tributo 4026**;

Nel **rigo RG27**:

- riportare il rigo RG25, se non si è compilato il rigo RG26;
- riportare la differenza tra il rigo RG25 ed il rigo RG26, colonna 3, qualora nel rigo RG26, colonna 1, sia stato riportato il codice 1;
- qualora siano stati indicati il codice 2 o 3 non dovranno essere compilati il presente rigo ed i successivi.

Contribuenti minimi

Vedere in APPENDICE, voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Il reddito delle imprese minime, di cui alla legge n. 662 del 1996 è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rile-

vanti ai fini dell'applicazione dell'IVA nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari, di competenza dell'esercizio:
- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento.

Nel **rigo RG28**, che va compilato esclusivamente dalle imprese minime, va indicato:
- nella **colonna 1** l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA (ad esempio operazioni escluse o prive del requisito di territorialità) nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari percepiti nell'esercizio;
- nella **colonna 2** la percentuale di redditività applicabile all'ammontare indicato nella precedente colonna, pari al 75 per cento per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o al 61 per cento per imprese aventi per oggetto altre attività;
- nella **colonna 3** il reddito (o la perdita), pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 2 al totale di colonna 1, ridotto del reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, da indicare nel rigo RG20, colonna 1.

Nel **rigo RG29** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo RG30** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG27 (ovvero RG28, colonna 3, nel caso di contribuente minimo) e l'importo di rigo RG29.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"

Se l'importo di rigo RG30 è positivo, nel **rigo RG31** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RG30.
Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RG30 si proceda alla compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**.
L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RG32** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG30 e quello di rigo RG31, colonna 2.

Nel **rigo RG33**, **colonna 3**, va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righi RN2 e RN23 del quadro RN.
Nella **colonna 1**, va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "madri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis, comma 4, del TUIR, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997 (questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili). Nella **colonna 2** va indicato il credito di imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del TUIR.
Nel **rigo RG34** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 2001, per la quota spettante all'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RD

Generalità

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui all'art. 29, comma 2, lett. b), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del citato TUIR.
Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato, entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per le Politiche agricole e forestali, in corso di pubblicazione.
Al riguardo, con riferimento al biennio 2001/2002, è stato stabilito:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto, e riportate nelle istruzioni relative al presente quadro. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del TUIR, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:
- la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
- la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
- i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del TUIR, si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, di altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro RF ovvero nel quadro RG.
Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del TUIR non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 29 del TUIR secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel quadro RF oppure nel quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotti all'unità di misura

Per calcolare i valori da indicare nei righi RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.
Nel predetto schema di calcolo vanno indicati:
- nella **Sezione I**, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A);
- nella **Sezione II**, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

SEZIONE I

- nelle **colonne 1** e **2**, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge;
- nella **colonna 3**, va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;
- nella **colonna 4**, deve essere indicato il risultato del prodotto tra l'importo di colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 70 per cento.

SEZIONE II

- nelle **colonne 1** e **3**, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, alla cui tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del TUIR;
- nelle **colonne 2** e **4** deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscano beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I, ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

minazione della predetta agevolazione deve essere effettuata una sola volta nel quadro RS, utilizzando l'apposito prospetto. In tal caso l'importo del predetto reddito detassato dovrà essere indicato solo nel rigo RF33, ovvero nel rigo RG20, e non andrà compilato il presente rigo RD5.
Nel **rigo RD6** vanno dedotte le eventuali quote del reddito, al netto del detassato (RD4 - RD5), spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Nel **rigo RD7** deve essere indicato il reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo del rigo RD4 e la somma tra l'importo di rigo RD5 e di rigo RD6; l'eventuale perdita può essere riportata nel rigo RH8 e per l'eccedenza nel rigo RS10 (o RS11), senza compilare i righi RD8 e RD9.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Nel **rigo RD8** deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD7. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RD7 si procede alla compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.
L'eventuale eccedenza di perdite non compensate va indicata nell'apposito prospetto del quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate.
Nel **rigo RD9** va indicata la differenza tra i righi RD7 e RD8.
L'importo di rigo RD9 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN.
Nel **rigo RD10** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

TABELLE ALLEGATE AL DECRETO INTERMINISTERIALE IN CORSO DI APPROVAZIONE

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irriguo arborato)
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia
Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pascolo e bosco
Seminativo arborato pascolo e bosco
Alneto
Prato
Prato alberato (o prato alberato)

Terza fascia
Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia
Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pascolo e bosco
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto frutteto
Uliveto frutteto mandorleto
Uliveto ficodindieto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (limoneto)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Canneto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto frutteto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Salceto
Saliceto
Sughereto

Quinta fascia
Carrubeto
Cappereto
Nocciuoleto
Nocciuoleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia
Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardino
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto irriguo con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO - LIRE

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a lire 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numero capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per Lire 100.000 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO - EURO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a Euro 51,64569 di R.A. $\frac{c}{a} \times 51,64569$	Numero capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per Euro 51,64569 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	87,79767	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	74,62802	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	13,16965	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	158,03581	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	39,50895	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.273,06574	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH:
- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Imputazione del reddito dell'impresa familiare;
- Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno;
- Detassazione del reddito ai sensi dell'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- Rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133/99, come introdotta dall'art. 3, comma 1 lett. d), della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Nel rigo RS1 va indicato il quadro di riferimento.

Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite relativamente ai **righi RG5** e **RG6** del quadro RG e dei **righi RF4**, **RF5**, **RF24** e **RF25** del quadro RF.

Prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare

Per compilare il prospetto si precisa che, ricorrendo le condizioni specificate al paragrafo "Impresa familiare" contenuto nelle "Istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG e RS", il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota di partecipazione all'impresa familiare espressa in percentuale;
- in **colonna 3**, la quota di reddito tassato ordinariamente;
- in **colonna 4**, la quota di reddito agevolabile ai fini DIT;
- in **colonna 5**, la quota del reddito relativa all'anno 1999 rideterminato per effetto dell'art. 11-bis della legge n. 133/1999 indicato nel **rigo RS28, colonna 2**. Qualora il dichiarante non sia tenuto a rideterminare il reddito, nella colonna va indicato l'eventuale reddito agevolato imputato nel secondo periodo precedente o, se minore, quello rideterminato nel periodo precedente. Nel caso in cui il collaboratore a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo d'imposta 1999 non partecipi all'impresa, devono essere compilate solo le colonne 1 e 5;
- in **colonna 6**, la quota del reddito relativo all'anno 2000 rideterminato per effetto dell'art. 11-bis della legge n. 133/1999 indicato nel **rigo RS41, colonna 2**. Qualora il dichiarante non sia tenuto a rideterminare il reddito, nella colonna va indicato l'eventuale reddito agevolato imputato nel periodo precedente. Nel caso in cui il collaboratore a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo d'imposta 2000 non partecipi all'impresa, devono essere compilate solo le colonne 1 e 6;
- in **colonna 7**, la quota delle ritenute d'acconto;
- in **colonna 8**, la quota del credito d'imposta ordinario;
- in **colonna 9**, la quota del credito d'imposta limitato.

Il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 2001.

Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Il **rigo RS10** è riservato ai contribuenti che nel periodo dal 1996 al 2001 hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro RF o RD) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria che hanno conseguito perdite derivanti dalla partecipazione nelle società stesse.

Si ricorda che il presente prospetto non va compilato dalle persone fisiche che hanno subito perdite esclusivamente derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e/o in accomandita semplice in contabilità ordinaria e non hanno conseguito redditi (o perdite) in imprese commerciali. In tal caso infatti vanno compilati i corrispondenti righi all'interno della Sezione III del **quadro RH**.

Nelle **colonne da 1 a 6** devono essere indicate le perdite non compensate dei periodi di imposta indicati nel prospetto.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Nel **rigo RS11** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno. Si ricorda che per effetto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del TUIR, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, tali perdite, per la parte non compensata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta, possono essere computate in diminuzione di detti redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

Prospetto per la determinazione del reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383/2001

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che, in alternativa alle agevolazioni fiscali richiamate dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, optano per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 4 di tale legge, per effetto delle quali è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti agevolabili ai sensi del comma 4 di tale articolo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di detta legge (25 ottobre 2001), successivamente alla data del 30 giugno 2001, e nell'intero periodo d'imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
In ciascun periodo d'imposta gli investimenti vanno assunti al netto dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei medesimi periodi d'imposta ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, ancorché gli stessi siano stati acquistati usati.
Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.
L'agevolazione si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta.
L'agevolazione spetta anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa in contabilità semplificata, compresi quelli che determinano il reddito forfetariamente. Sono esclusi i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del TUIR e i lavoratori autonomi di cui all'art. 49, comma 2, del TUIR.

Nel caso sia necessario compilare più volte il presente prospetto, indicare il corrispondente quadro di riferimento al rigo RS1 di ogni singolo modulo.
Nel presente prospetto vanno indicati:

- nel **rigo RS12,** il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta 2001, successivamente alla data del 30 giugno 2001, per la realizzazione degli investimenti, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;
- nei **righi** da **RS13** a **RS17**, gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti al 2001, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare in tali righi è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;
- nel **rigo RS18**, il 50 per cento della differenza tra l'importo di rigo RS12 e la media degli importi indicati nei righi da RS13 a RS17 (con eventuale esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore). Tale importo va indicato nel rigo RF33, o RG20, o RE17 ovvero RD5;
- nel **rigo RS19**, il 50 per cento delle spese sostenute per servizi utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, **colonna 1**, e di quelle sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte nel periodo d'imposta, **colonna 2**. Gli importi delle colonne 1 e 2, che rappresentano l'ammontare del reddito agevolabile, vanno indicati nel rigo RF33, o RG20, o RE17 ovvero RD5 unitamente al reddito agevolato per investimenti di cui al rigo RS18.

Prospetto di rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133/99

I soggetti che, nel secondo periodo d'imposta precedente, si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 compilando l'apposito prospetto all'interno del quadro RS del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche e che, per effetto del comma 11-bis di tale articolo, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, devono indicare:

- nel **rigo RS20**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel secondo periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS15 del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche, ovvero, se è stato applicato nel periodo precedente il citato comma 11-bis, quello di cui al rigo RS 23 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche (in caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo da considerare non deve essere rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore);
- nel **rigo RS21**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo RS13 del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche e il valore normale di detti beni destinati al consumo proprio o dei familiari ovvero a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero nel medesimo periodo d'imposta;
- nel **rigo RS22**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza di rigo RS21;
- nel **rigo RS23**, l'importo risultante dalla seguente operazione: **RS20 – RS21 + RS22**;
- nel **rigo RS24**, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel secondo periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS18 del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche, rideterminato tenendo conto dell'intero importo dei conferimenti, ovvero, se è stato applicato nel periodo precedente il citato comma 11-bis, quello di cui al rigo RS27 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche (in caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo da considerare non deve essere rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore);
- nel **rigo RS25**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo all'imprenditore e/o ai collaboratori familiari nel periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS24;
- nel **rigo RS26**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati e degli utili accantonati nel periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS25. L'importo dei conferimenti effettuati nel periodo d'imposta deve essere ragguagliato all'intervallo di tempo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo stesso;
- nel **rigo RS27**, l'importo risultante dalla seguente operazione: **RS24 – RS25 + RS26**;
- nel **rigo RS28**, **colonna 3**, il minore tra l'importo di rigo RS23 e quello di rigo RS27 o, per i soggetti in contabilità semplificata, l'importo di rigo RS23. In caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo, come sopra determinato, deve essere indicato in **colonna 1** e ripartito, in proporzione alle rispettive quote di spettanza dei collaboratori e dell'imprenditore, tra **colonna 2** e **colonna 3**. Nel presente rigo ed in quelli successivi, RS30 e RS31, per collaboratori devono intendersi quelli presenti nel secondo periodo d'imposta precedente;
- nel **rigo RS29**, l'importo di **rigo RH21 colonna 2** del Modello UNICO 2002 PF, Fascicolo 2;
- nel **rigo RS30**, **colonna 3**, il reddito effettivamente agevolato nel 1999, di cui al rigo RN5 colonna 1, del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche.
  In caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria occorre compilare anche le colonne 1 e 2. A tal fine è necessario rideterminare il reddito agevolabile, pertanto, **in colonna 1**, va riportato dal Modello UNICO 2000 Persone Fisiche:
  - per i soggetti in contabilità ordinaria, il minore tra l'importo di rigo RS19, non rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore, e quello del reddito d'impresa di rigo RF36 (al netto dell'intero reddito agevolabile ai fini DIT, indicato nel rigo RJ12, colonna 2);
  - per i soggetti in contabilità semplificata, il minore tra l'importo di rigo RS15, non rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore, e quello del reddito d'impresa di rigo RG26.

  L'importo di **colonna 2** è pari alla quota parte di colonna 1 spettante ai collaboratori;
- nel **rigo RS31**, la differenza tra il rigo RS30 e la somma dei righi RS28 e RS29, relativamente a ciascuna colonna. Se tale importo è negativo indicare zero.
- nel **rigo RS32**, **colonna 1**, l'imposta dovuta in dipendenza dell'applicazione del comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999. A tal fine occorre rideterminare l'imposta dovuta per il 1999, assumendo come reddito imponibile l'importo di cui al rigo RN5, colonna 2, del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche, aumentato dell'importo di rigo RS31, colonna 3 del presente quadro. L'imposta così determinata va ridotta di quella indicata nel rigo RN6, colonna 2, del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche, e del 19 per cento dell'importo di detto rigo RS31, colonna 3.

Nella **colonna 2** l'eventuale maggior imposta rideterminata nel precedente periodo d'imposta nel Modello UNICO 2001 Persone Fisiche.
Nella **colonna 3** la differenza tra colonna 1 e colonna 2: tale importo corrisponde all'imposta da versare con **codice tributo 4002**, indicando come periodo di riferimento l'anno d'imposta 2001.

I soggetti che, nel periodo d'imposta precedente, si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 compilando l'apposito prospetto all'interno del quadro RS del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche e che, per effetto del comma 11-bis di tale articolo, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, devono indicare:

- nel **rigo RS33**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS14 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche;
- nel **rigo RS34**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo RS12 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche e il valore normale di detti beni destinati al consumo proprio o dei familiari ovvero a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione;
- nel **rigo RS35**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza di rigo RS34, per la parte non compresa nel rigo RS22;
- nel **rigo RS36**, l'importo risultante dalla seguente operazione: **RS33 – RS34 + RS35**;
- nel **rigo RS37**, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS17 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche;
- nel **rigo RS38**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo all'imprenditore e/o ai collaboratori familiari nel periodo d'imposta, per la parte non compresa nell'importo di rigo RS25 e fino a concorrenza del rigo RS37;
- nel **rigo RS39**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta stesso e degli utili accantonati nel medesimo periodo, fino a concorrenza di rigo RS38, per la parte non compresa nell'importo di rigo RS26;
- nel **rigo RS40**, l'importo risultante dalla seguente operazione: **RS37 – RS38 + RS39**;
- nel **rigo RS41**, **colonna 3**, il minore tra l'importo di rigo RS36 e quello di rigo RS40 o, per i soggetti in contabilità semplificata, l'importo di rigo RS36. In caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo, come sopra determinato, deve essere indicato in **colonna 1** e ripartito, in proporzione alle rispettive quote di spettanza dei collaboratori e dell'imprenditore, tra **colonna 2** e **colonna 3**. Nel presente rigo ed in quelli successivi, RS43 e RS44, per collaboratori devono intendersi quelli presenti nel precedente periodo d'imposta;
- nel **rigo RS42**, l'importo di **rigo RH25 colonna 2** del Modello UNICO 2002 PF, Fascicolo 2;
- nel **rigo RS43**, **colonna 3**, il reddito effettivamente agevolato nel 2000, di cui al rigo RN5 colonna 1, del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche.
  In caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria occorre compilare anche le **colonne 1** e **2**. A tal fine è necessario rideterminare il reddito agevolabile; pertanto, in **colonna 1**, va riportato dal Modello UNICO 2001 Persone Fisiche:
  – per i soggetti in contabilità ordinaria, il minore tra l'importo di RS18, e quello del reddito d'impresa di rigo RF38 (al netto dell'intero reddito agevolabile ai fini DIT, indicato nel rigo RJ5);
  – per i soggetti in contabilità semplificata, il minore tra l'importo di RS18, e quello del reddito d'impresa di rigo RG24.
  L'importo di **colonna 2** è pari alla quota parte di colonna 1 spettante ai collaboratori;
- nel **rigo RS44**, la differenza tra il rigo RS43 e la somma dei righi RS41 e RS42, relativamente a ciascuna colonna. Se tale importo è negativo indicare zero;
- nel **rigo RS45**, l'imposta dovuta in dipendenza dell'applicazione del comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999. A tal fine occorre rideterminare l'imposta dovuta per il 2000, assumendo come reddito imponibile l'importo di cui al rigo RN5, colonna 2, del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, aumentato dell'importo di rigo RS44, colonna 3 del presente quadro. L'imposta così determinata va ridotta di quella indicata nel rigo RN6, colonna 2, del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, e del 19 per cento dell'importo di detto rigo RS44, colonna 3. Tale importo corrisponde all'imposta da versare con **codice tributo 4002** indicando come periodo di riferimento l'anno d'imposta 2001.

8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RQ

Generalità

Il presente quadro, che si compone di due sezioni, va compilato dai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle:

– operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, ecc.);
– operazioni di conferimento di beni o aziende, indicate nell'art. 8, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

In entrambi i casi, l'opzione per l'imposta sostitutiva, è esercitata compilando il presente quadro.

Sezione I

La Sezione I va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge. L'art. 2 del D.Lgs n. 358 del 1997, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342 del 2000, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza.
Nel caso di operazioni di riorganizzazione effettuate negli anni precedenti per le quali si è optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva tramite versamento di rate annuali di pari importo, il presente quadro va compilato a partire dal **rigo RQ5.**

Nel **rigo RQ1**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3**, va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.

Nel **rigo RQ4** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ5** va indicato l'importo delle eventuali rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ6** va indicata la somma degli importi dei righi RQ4 e RQ5 che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e con l'eccedenza IRPEF da indicare nei righi successivi.

Nel **rigo RQ7** vanno indicati i crediti d'imposta concessi alle imprese di cui al **quadro RU**.

Nel **rigo RQ8** va indicata l'eventuale eccedenza IRPEF di cui al **rigo RN35**, fino a copertura della differenza tra i righi RQ6 e RQ7.

Nel **rigo RQ9** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (**RQ6 - RQ7 - RQ8**).

Per il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il **codice tributo 1665**.

Sezione II

La Sezione II va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

Nel **rigo RQ10** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale. Ai sensi del comma citato, si considera valore di rea-

lizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Nel **rigo RQ11** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare del rigo precedente che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e l'eccedenza IRPEF da indicare nei righi successivi.

Nel **rigo RQ12** vanno indicati i crediti d'imposta concessi alle imprese di cui al **quadro RU**.

Nel **rigo RQ13** va indicata l'eventuale eccedenza IRPEF di cui al **rigo RN35**, residua a quella impiegata nel rigo RQ8, fino a copertura della differenza tra i righi RQ11 e RQ12.

Nel **rigo RQ14** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare **(RQ11 - RQ12 - RQ13).**

Per il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il **codice tributo 2728**.

9. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RJ

Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato dai soggetti, in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, che, per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si avvalgono delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 466 del 1997 per favorire la capitalizzazione delle imprese, in luogo dei benefici previsti dall'art. 4 della predetta legge. In tal caso non vanno compilati i righi da RS12 a RS18 e la colonna 1 del rigo RS19. Il cumulo dei predetti incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale (indicate nel rigo RS19, colonna 2), ai sensi del comma 2 del predetto art. 4 e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale. Tale situazione si verifica quando la somma dei righi RJ5 e RJ8 è inferiore al 10 per cento dell'importo di rigo RF41, aumentato del reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (somma dei righi RS18 e RS19 colonna 1).
In base alle citate disposizioni dell'art. 5 della legge n. 383, tali soggetti possono continuare ad applicare l'agevolazione con riferimento al patrimonio netto che risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 (2000), ma dovranno tenere conto anche dei decrementi patrimoniali successivi.

Il quadro va compilato:

- dall'esercente attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, per la determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT e della tassazione del reddito stesso nonché dal titolare di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria. Tale titolare, anche nel caso in cui non intenda fruire dell'agevolazione, deve compilare il presente quadro al fine di determinare il reddito agevolabile da attribuire ai collaboratori o al coniuge;
- e/o dal socio persona fisica di società di persone commerciali in contabilità ordinaria, dal collaboratore di impresa familiare o dal coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, ai quali, rispettivamente, la società o il titolare dell'impresa ha attribuito una quota del reddito agevolabile ai fini DIT, laddove intendano avvalersi dell'agevolazione in argomento. Tali soggetti sono interessati esclusivamente alla compilazione dei **righi RJ10**, **RJ11** e **RJ12**.

Il contribuente può comunque compilare il presente quadro qualora intenda esporre i dati – da indicare nei righi RJ1, RJ2 e RJ3 – che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi. In tal caso va barrata l'apposita casella di **"Segnalazione"**.

Nel quadro vanno altresì indicati:

- nel **rigo RJ1**, l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione (2000), con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso, salvi gli eventuali decrementi successivi. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i righi per la determinazione agevolabile non vanno compilati;

- nel **rigo RJ2**:
  - il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta dal 1997 al 2001. Detto importo deve essere indicato ancorché prima della fine del periodo d'imposta siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;
  - l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta dal 1997 al 2001, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché prima della fine del periodo d'imposta sia venuto meno il rapporto di controllo;
- nel **rigo RJ3**:
  - gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
  - l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione rispetto a quelli risultati dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
- nel **rigo RJ4**, **colonna 2**, la differenza, se positiva, tra l'importo di **rigo RJ1** e la somma degli importi dei **righi RJ2** e **RJ3**. Se il risultato è pari a zero o negativo, i righi successivi non vanno compilati in quanto non sussiste alcun capitale investito rilevante ai fini DIT e in tale rigo va indicato zero.
  Nell'ipotesi in cui l'esercizio sia inferiore all'anno, l'importo di cui al presente rigo deve essere ragguagliato al periodo di attività, indicando i giorni nella colonna 1;
- nel **rigo RJ5**, il reddito agevolabile, corrispondente all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito all'importo indicato nel rigo RJ4;
- nel **rigo RJ6**, l'importo del reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore di cui al rigo RJ5, al netto delle quote eventualmente spettanti ai collaboratori in caso di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo RJ7**, la quota del reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore, indicato nel rigo RF43 del quadro RF; in caso di perdita va indicato zero.
  Qualora l'importo di rigo RJ7 sia inferiore a quello di rigo RJ6, il reddito agevolabile da indicare nel **rigo RJ9** corrisponde all'importo di rigo RJ7.
  Qualora l'importo di rigo RJ7 sia superiore a quello di rigo RJ6, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel **rigo RJ8** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ7 e quello di rigo RJ6. In tal caso nel **rigo RJ9** va indicata la somma dei righi RJ6 e RJ8;
- nel **rigo RJ10**, l'importo di **rigo RH15** del Modello UNICO 2002 PF, Fascicolo 2, relativo all'importo del reddito agevolabile derivante dalla partecipazione in società commerciali di persone ovvero da partecipazione, in qualità di collaboratore familiare o coniuge, rispettivamente, nell'impresa familiare o nell'azienda coniugale;
- nel **rigo RJ11**, la somma degli importi di rigo RJ9 e di rigo RJ10, che costituisce l'importo complessivo del reddito agevolabile ai fini DIT;
- nel **rigo RJ12,** l'imposta pari al 19 per cento di tale reddito;
- nel **rigo RJ13,** la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ6 e quello di rigo RJ7;
- nei **righi** da **RJ14** a **RJ17**, le eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ8.

10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RY

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:
- dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Sez. I, II e III);
- dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 4 della legge n. 448 del 2001 (Sez. IV);

Sezione I, II e III

Per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342 può essere eseguita, anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.
Pertanto le imprese possono procedere, in base agli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342, alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché delle partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2001. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame.
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili.

Per effetto del richiamo generalizzato operato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001 alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, il decreto di attuazione di cui al comma 12 di tale articolo, in corso di emanazione, prevede la possibilità di riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000, dei maggiori valori iscritti, riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione o di affrancamento si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere **dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale tali operazioni sono eseguite.**
L'imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il **codice tributo 2726.**

Per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 2000 dai registri di cui agli artt. 16 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La rivalutazione è consentita a condizione che sia redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta, da presentare, ove richiesto, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Nella Sezione I vanno indicati:

- nel **rigo RY1**, **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1;
- nel **rigo RY2**, **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1;
- nel **rigo RY3**, **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nella Sezione II vanno indicati:

- nel **rigo RY4, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'importo di colonna 1;

- nel **rigo RY5, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RY6, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 1.

Nel **rigo RY7** va indicato il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel **rigo RY8** va indicato il numero di rate prescelto (massimo tre) e l'importo di ciascuna rata.

Sezione IV

La legge n. 448 del 2001, all'art. 4, ha previsto l'assoggettamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta – anche se imputati al capitale sociale – esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto esercizio ed è versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di detto esercizio e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Il versamento della suddetta imposta è effettuato utilizzando il **codice tributo 1807**.

L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto.

I soggetti che compilano la presente Sezione devono indicare:

- nei **righi** da **RY9** a **RY12**, la denominazione delle riserve e fondi in sospensione di imposta assoggettati ad imposta sostitutiva (**colonna 1**), l'utilizzo degli stessi (**colonna 2**) e l'importo di tali riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva (**colonna 3**);
- nel **rigo RY13**, **colonna 3**, il totale degli importi dei righi da RY9 a RY12 e, **colonna 4**, il 19 per cento dell'importo di colonna 3;
- nel **rigo RY14**, l'importo pari al 45 per cento dell'importo di rigo RY13, colonna 4, che costituisce la prima rata di imposta dovuta.

11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU

Generalità

Il quadro RU va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle imprese individuali gestite da donne che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale, che hanno assunto nuovi dipendenti fino al 31 dicembre 2000;
- ai datori di lavoro che nel periodo che nel periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003 incrementano la base occupazionale;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;

- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
- alle imprese che, fino al 31.12.2000, hanno incrementato, la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999;
- alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali svantaggiate individuate dalla Commissione CEE;
- ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica;
- agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, a seguito dell'applicazione della c.d. "carbon tax";
- a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, autoservizi e trasporti a fune (caro petrolio);
- a favore dei soggetti in regime fiscale agevolato per nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e ai soggetti che svolgono attività marginali.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.
Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.
Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta, salvo espressa deroga, non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24. Per alcuni crediti di più recente istituzione l'unica modalità di utilizzo è quella di compensazione nel Mod. F24.

Redazione del quadro in lire o in euro

Per quanto riguarda la valuta adottata per la redazione della dichiarazione, nella compilazione del presente quadro dovranno in ogni caso essere effettuate delle conversioni; infatti in caso di adozione dell'euro per la redazione della dichiarazione dovranno essere convertiti in tale valuta i riporti del periodo precedente e quella parte degli utilizzi espressa in lire, nonché il credito concesso o maturato ove lo stesso non risulti già in euro; viceversa, in caso di scelta di redazione della dichiarazione in lire, dovranno essere convertiti in quest'ultima valuta, moltiplicando per 1936,27, gli utilizzi espressi in valuta euro, in particolare quelli indicati nel modello di pagamento F24 successivi all'1.1.2002. Naturalmente il contribuente provvederà a convertire in euro gli importi del credito residuo ai fini dell'utilizzo successivo alla presente dichiarazione che dovrà necessariamente essere espresso definitivamente in euro.

Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), a cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7.8.1997, n. 266.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F24: 6713 – "Credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, legge 317/1991"; 6714 – "Credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, legge 317/91".**

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi
(artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU1**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU7, colonne 2, 3, 4 e 5 del Modello UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel medesimo periodo d'imposta;**
– nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU6**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU7**, **colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente

dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7**, **colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei righi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca
(art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU8**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU14, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel medesimo periodo d'imposta;**
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU14**, **colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14**, **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14**, **colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14**, **colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei righi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi
(art. 20 del D.L. n. 331/93 - art.1 D.L. 265/2000 - art. 23 L. 388/2000)

Il regime delle agevolazioni in forma di credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (taxi, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone) è stato modificato dall'art.1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 23 novembre 2000 e dall'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con la prima di dette norme sono state dettate disposizioni a favore di titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, nonché di altri soggetti assimilati per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine di compensare tramite credito d'imposta le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000; la procedura per la concessione del beneficio è stata espletata nel corso del 2001.
Con l'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001, è stato sostituito il punto 12 della tabella A) allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise) concernente le agevolazioni concesse sui carburanti impiegati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.
Con riguardo al beneficio per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova formulazione della norma agevolativa, le modalità fissate nei decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995.
I soggetti interessati devono indicare, a pena di decadenza – quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – il credito concesso per l'anno 2001 nel presente quadro RU.
Il credito, limitatamente al beneficio concesso in applicazione della normativa vigente fino al 31 dicembre 2000, poteva essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito era concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.
Lo stesso credito, quale che sia la norma istitutiva, può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; peraltro a seguito della disposizione introdotta con l'art. 23 della legge n. 388 del 2000, tale modalità di utilizzo è l'unica possibile per le nuove concessioni ai sensi della normativa vigente dal 1° gennaio 2001 nonché per il recupero della eccedenza, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.
Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993; 6731 – credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione – Art. 1 decreto legge n. 265 del 26.9.2000.
Il credito d'imposta in questione e il buono d'imposta, che antecedentemente all'introduzione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 concorrevano alla formazione del reddito imponibile, in forza della norma stessa, a partire da quelli concessi dal 1° gennaio 2001, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU17, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce

la presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei righi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni
(art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.
Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.
Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241**; a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 6700 – "Credito d'imposta – Incentivi per le piccole e medie imprese – Art. 4, legge 449/97".**
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del TUIR riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU24 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **per quanto il credito spetti con riferimento alle assunzioni effettuate fino al 31.12.2000, la previsione del rigo in questione si rende necessaria per tutti i casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio da parte del Centro di servizio di Pescara, prevista dall'art. 6 del D.M. 3.8.1998 non sia pervenuta in tempo utile per consentire l'esposizione del credito nella precedente dichiarazione;**
- nel **rigo RU23**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs.8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei righi RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versa-

menti dell'IRPEF, dell'IVA, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali
(art. 11 legge n. 449 del 1997; art. 7, legge n. 488 del 1999)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" – "Altre attività", di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.
Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine bisogna tener presente che precedentemente era stato istituito il codice tributo: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97". A seguito del trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie relative al beneficio in questione, avvenuto ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26 maggio 2000, è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 3887 - Credito d'imposta - incentivi fiscali per il commercio - Art. 11 Legge n. 449/1997 - Regioni e Province autonome.**

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Con la circolare n. 1061 del 5 aprile 2001 (Min. Industria) sono state fornite le necessarie indicazioni per l'attivazione dell'intervento e definito lo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU25 colonne 1, 2** e **3,** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dalle colonne 1, 2 e 3 del rigo RU31 del Mod UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27**, **colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28**, **colonne 1, 2** e **3**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29**, **colonne 1, 2, 3** e **4,** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU30**, **colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31**, **colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell''IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU26 e la somma degli importi dei righi RU27, RU29, RU30, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997.

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura
(art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6717 – "Credito d'imposta – Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura – Art. 1, legge 77/1997".**
Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU32**, **colonne 1, 2** e **3,** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dalle colonne 1, 2 e 3 del rigo RU38 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU33**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34**, **colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35**, **colonne 1, 2** e **3,** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36**, **colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al

D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37**, **colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38**, **colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38**, **colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU33 e la somma degli importi dei righi RU34, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997.

Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile

(art. 5 legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle imprese individuali, gestite da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).
Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6718 – "Credito d'imposta – Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile – art. 5, legge 215/1992".**

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 disposta a norma dell'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, con effetto dall'entrata in vigore del citato art. 23 è cessata la possibilità di beneficiare dell'agevolazione con le modalità del credito d'imposta.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU39**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dalle colonne 1, 2, 3 e 4, del rigo RU45, del Mod. UNICO/RU/2001;

– nel **rigo RU40**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU41**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU42**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU43**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU44**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU40, RU41, RU42 e RU43 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU44**, **colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU40, RU41, RU42 e RU43 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU44**, **colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU40, RU41, RU42 e RU43, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese e incentivi per i datori di lavoro

(art. 4 della legge n. 448 del 1998; art. 7 della legge n. 388 del 2000)

Nella presente sezione trovano collocazione sia l'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al riporto del credito maturato e non utilizzato, sia quella prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quest'ultima disposizione, da una parte ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 e dall'altra ha modificato la disciplina del credito preesistente.
Infatti il comma 10 del citato art. 7 prevede che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 restano in vigore per le assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000, restringendo quindi la vigenza originaria, fissata al 31.12.2001; nel contempo viene concesso un ulteriore credito d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e con estensione a tutti i datori di lavoro, esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del TUIR, per gli incrementi occupazionali e con estensione ad un più ampio ambito territoriale rispetto a quello individuato dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998.
Ai sensi del comma 8, le agevolazioni previste dallo stesso art. 7,sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

Riporto del credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998

Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: 6705** – **"Credito d'imposta – Incentivi per le medie e piccole imprese – Art. 4, L. 448/98"**.

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000

L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituisce un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31

dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito d'imposta spetta nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento. La determinazione dell'incremento è data dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

Ulteriore credito d'imposta di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000

Il comma 10 del citato art.7 ha modificato la disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 come segue:
- delimitazione temporale della spettanza del credito alle assunzioni operate fino al 31 dicembre 2000;
- sostituzione del precedente beneficio con la previsione di un ulteriore credito di imposta pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente calcolato secondo la disciplina di cui ai commi da 1 a 7 dello stesso art. 7;
- allargamento della base soggettiva dei beneficiari, non più delimitata alle piccole e medie imprese ma estesa a tutti i datori di lavoro beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 7;
- ampliamento dell'ambito territoriale in cui devono essere ubicate le unità produttive comprendendo, oltre ai territori già individuati nell'art. 4 citato, anche quelli di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché la regione Molise unitamente alla regione Abruzzo.

All'ulteriore credito di imposta sono cumulabili altri benefici e si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06.
I crediti di imposta di cui all'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, né ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR. Essi sono utilizzabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997**; a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: 6732 – "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione – Art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e 6733 – "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione – Art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388".**

Si segnala che i contribuenti che hanno assunto dipendenti al di fuori della attività professionale o d'impresa e che intendano utilizzare il credito previsto dall'art. 7 della legge n.388 del 2000 non devono compilare questo quadro ma invece il **rigo RN20 del Fascicolo 1 del Modello UNICO 2002 Persone Fisiche**.

Per maggiori chiarimenti sulla disciplina del credito si rinvia alla circolare n. 1, prot. n. 2001/542 del 3 gennaio 2001 ed alla circolare n. 5 del 26 gennaio 2001.
Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU45**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU49 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU46**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU45 e di rigo RU46 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU47**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU45 e di rigo RU46 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **RU47, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU45 e di rigo RU46 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU47, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU45 e di rigo RU46 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

– nel **rigo RU48**, la differenza fra la somma dei righi RU45 e RU46 e la somma degli importi indicati nel rigo RU47, colonne 1, 2 ,3 e 4 che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997; questa modalità potrà essere adottata, per uniformità, nell'utilizzo del complessivo credito residuo, pur sussistendo la possibilità, limitatamente alla quota di credito maturato ai sensi della legge n. 448 del 1998, dello scomputo diretto dei versamenti dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata;

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

La presente sezione accoglie una serie di benefici previsti da disposizioni agevolative susseguitesi nel tempo, alcune delle quali non più operative per nuove concessioni ma che possono comunque presentare residui di crediti riportati perché non hanno trovato capienza di utilizzo nei precedenti periodi.
Beneficiano dei crediti di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.
Detti crediti hanno riguardato – in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti – le imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997, 22 della legge n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999, e 54 della legge n. 488 del 1999.
Si ricorda che l'agevolazione relativa alle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo ha avuto termine nel corso dell'anno 1998. Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica è stato riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è stato prorogato al 31.12. 2000**. L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto dal 2001 al 2003 il credito per l'acquisto e la trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita.**
I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. n. 358 del 1997.
I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241**; a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 – "Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli – Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla legge 403/1997"; 6710 – "Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 legge 226/1997".**
Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU49**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU53 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU50**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU51**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU51**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

57

– nel **rigo RU51**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU51**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU51**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU52**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU49 e RU50 e la somma degli importi indicati nel rigo RU51, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'IVA, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU51 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole
(art. 17, c. 34, della legge 27 dicembre1997, n. 449)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. **Ai sensi dell'art. 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, detto credito è stato finanziato per il triennio 2001/2003.**
Il credito di imposta è riconosciuto – in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 – "Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17, c. 34, legge n. 449/97".**
Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU53**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU57 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU55**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
– nel **rigo RU55**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU55**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU55**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU55**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU56**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU53 e RU54 e la somma degli importi indicati nel rigo RU55, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'IVA, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU55 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL
(art. 1, legge n. 403 del 1997; art. 145, comma 6, legge n. 398 del 2000)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.
Il credito d'imposta spetta – in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL – alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.
Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.
Con disposizione recata dall'art. 145, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'agevolazione è stata finanziata per il triennio 2001/2003.
Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241**; a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 – "Credito d'imposta – Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto – Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997".**
Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU57**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU61 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU58**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU59**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU57 e RU58 e la somma degli importi indicati nel rigo RU59, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'IVA, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU59 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito di imposta per la ricerca scientifica
(art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito di imposta a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della legge n. 317 del 1991, come precisamente individuati dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 275 del 22 luglio 1998, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998. Il credito spetta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione postlaurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Le modalità di concessione degli incentivi sono state disciplinate dal regolamento emanato con il decreto ministeriale n. 275, sopra citato.
Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare, successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente, per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 6701 – "Credito d'imposta – Incentivi per la ricerca scientifica – Art. 5, legge 449/1997".**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU61** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU65 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU62** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU63, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini dei versamenti dell'IVA, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU63, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU63, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU63, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU64** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU61 e RU62 e la somma degli importi indicati al rigo RU63 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

Metanizzazione della Sardegna
(Legge 31 marzo 1998, n. 73)

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.
Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere originariamente nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Con l'art. 145, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato disposto che, al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità Europee, perdessero i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998, per l'esercizio 2000, il credito d'imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio, fosse compensabile nel

corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge. **Con disposizione dello stesso comma 9, il credito in questione è stato finanziato anche per l'anno 2001.**
La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241**; a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6708 – "Credito d'imposta – agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna – Art. 6, legge 73/1998**"
Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU65** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU69 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU66** l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66, utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
- nel **rigo RU67, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67 colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66, utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68,** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU65 e RU66 e la somma degli importi indicati nel rigo RU67, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'IVA, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU67 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche
(D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60)

L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.
L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali n. 310 del 22 settembre 2000.
Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:
- effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
- documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
- annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell'IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72 e può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento. Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6604 – "Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche - Art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999".**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU69**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU72 del Mod. UNICO RU/2001;
- nel **rigo RU70**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU71, colonna 1,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU 69 e di rigo RU70 utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA dovuta per l'anno 2001;
- nel **rigo RU71, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU 69 e di rigo RU70 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU69 e RU70 e la somma degli importi indicati nel rigo RU71, colonne 1 e 2 che potrà essere utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA successivi a quelli di cui al rigo RU71, colonna 1 ed in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Credito d'imposta per compensi in natura

(art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.
Si precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 6 della legge n. 488 del 1999 disposta dall'art. 2, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le assunzioni utili alla rilevazione dell'incremento della base occupazionale sono soltanto quelle effettuate fino al 31 dicembre 2000. **Pertanto si esclude che nel corso del periodo cui si riferisce la presente dichiarazione possa essere maturato il credito e la sezione viene riportata solo per l'indicazione dell'utilizzo dell'eventuale residuo.**
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6606 – "Credito d'imposta per compensi in natura – art. 6, L. 488/99".**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU73**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU75 del Mod. UNICO RU/2001;
- nel **rigo RU74**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU75**, la differenza fra l'importo di rigo RU73 e l'importo indicato nel rigo RU74, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

(art. 8, legge 388 del 2000)

1) GENERALITÀ

L'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai soggetti titolari di redditi d'impresa, esclusi gli enti non commerciali che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali individuate dalla Commissione CEE come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo delle Comunità europee, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
L'agevolazione fiscale è stata approvata dalla Commissione europea con nota n. 286841 del 13 marzo 2001; tale autorizzazione non riguarda i settori dell'agricoltura e dei trasporti.
Sono escluse dall'agevolazione in questione, oltre ai già menzionati enti non commerciali, le imprese in difficoltà finanziaria come descritte al punto 2 della circolare n. 41 del 18 aprile 2001. Per le imprese che appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche – quali ad esempio quelle del settore siderurgico e del settore automobilistico – nonché per tutti i progetti di investimento di dimensioni superiori alle soglie definite dalla Commissione europea nella "Disciplina multisettoriale dei grandi progetti d'investimento" l'applicazione del beneficio è

subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione ed ai controlli previsti dalle discipline stesse; per specifici ragguagli si veda il punto 9 della circolare n. 41 del 2001 citata.
L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta commisurato ai nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.
Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio.
In particolare, ex articolo 5, comma 2, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, non è consentito il cumulo dell'incentivo in questione con la detassazione ex articolo 4 della citata legge n. 383 del 2001.
Sono, invece, fruibili gli aiuti che soddisfano i criteri della c.d. regola "de minimis".
Il credito in questione, che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR, va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i nuovi investimenti sono eseguiti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del DLgs 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6734 – Credito d'imposta – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".
L'agevolazione, pur essendo automaticamente fruibile, sarà comunque oggetto di controllo fiscale, volto anche a riscontrare, in particolare, il rispetto delle condizioni di non cumulabilità.
Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni, ma meri costi, nonché l'avviamento e, per espressa previsione del comma 2 del citato articolo 8, sono esclusi quelli relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie d'ufficio " di cui alla tabella approvata con D.M. Finanze 31 dicembre 1988, concernente i coefficienti di ammortamento; si precisa al riguardo che tale categoria non comprende anche le macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer e i sistemi telefonici ed elettronici, che, pertanto, sono ammessi all'agevolazione in esame; con riguardo, infine, al settore dei trasporti sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in mezzi di trasporto destinati al trasporto in conto terzi.
Gli investimenti agevolabili devono possedere il requisito della novità del bene, restando esclusi, pertanto, quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati; per precisazioni al riguardo vedere il paragrafo 6.3 della citata circolare n. 41 del 2001.

2) L'investimento rilevante

L'ammontare dell'investimento rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione (investimento netto) è costituito dal costo complessivo dei nuovi investimenti decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale è effettuato il nuovo investimento; tuttavia, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi dall'agevolazione innanzi menzionati, non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione; ai fini della determinazione dell'investimento netto, occorre dedurre dall'investimento lordo anche gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà.
Gli ammortamenti relativi ai beni, acquistati a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, che formano oggetto dell'investimento netto rilevano, in diminuzione, a partire dall'esercizio successivo a quello della loro entrata in funzione.

3) Determinazione dell'investimento netto

L'ammontare dell'investimento netto è determinato secondo il seguente schema.
<u>Investimento netto</u>
a) costo complessivo dei nuovi investimenti;
b) meno costo non ammortizzato dei beni ceduti;
c) meno costo non ammortizzato dei beni dismessi;
d) meno ammortamenti (ad esclusione di quelli relativi ai beni agevolati per il periodo d'entrata in funzione).

Il costo complessivo dei nuovi investimenti (punto a) rappresenta la somma dei costi sostenuti per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni strumentali agevolati.

Il costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi (punti b e c) è riferito, rispettivamente, alle cessioni ed alle dismissioni di beni strumentali appartenenti alle categorie di beni agevolabili.
Gli ammortamenti (punto d) non comprendono le quote di ammortamento relative ai beni strumentali esclusi dall'agevolazione.
Il credito d'imposta è calcolato applicando all'investimento netto, come innanzi determinato, la percentuale spettante secondo:

a) la tabella delle misure in vigore per le regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato istitutivo della Comunità europea, di seguito riportato, da cui è possibile individuare il limite di fruibilità del credito d'imposta in base alla localizzazione dell'investimento ed alla dimensione dell'impresa:

Percentuale del credito in base alla dimensione dell'impresa

Regione	Percentuale base	Maggiorazione Piccole e Medie Imprese	Totale PMI	Totale altre imprese
CALABRIA	50%	15%	65%	50%
CAMPANIA	35%	15%	50%	35%
BASILICATA	35%	15%	50%	35%
PUGLIA	35%	15%	50%	35%
SICILIA	35%	15%	50%	35%
SARDEGNA	35%	15%	50%	35%

b) la tabella delle misure in vigore per le aree territoriali ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea:

Percentuale del credito in base alla dimensione dell'impresa

Aree in deroga	Percentuale base	Maggiorazione Piccole Imprese	Totale PI	Maggiorazione Medie Imprese	Totale MI	Totale altre imprese
ABRUZZO	20%	10%	30%	10%	30%	20%
MOLISE	20%	10%	30%	10%	30%	20%
CENTRO NORD	8%	10%	18%	6%	14%	8%

L'elenco complessivo delle aree ammesse alla deroga in esame è ricavabile dagli allegati alla citata disposizione:
Allegato A, contenente l'elenco dei sistemi locali del lavoro (SLL) ammessi totalmente;
Allegato B, contenente l'elenco dei SLL ammessi parzialmente;
Allegato A/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni compresi in ciascun SLL ammesso integralmente (consultabile in allegato A/1 alla circolare n. 41 del 2001 già citata);
Allegato B/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni o delle parti di Comuni compresi in ciascun SLL ammesso parzialmente (consultabile in allegato B/1 alla circolare n. 41 del 2001 già citata, tenendo conto della rettifica alla stessa apportata con circolare n. 42 del 26 aprile 2001).

4) La determinazione per stima e quella su base effettiva

Poiché il credito matura già a partire dalla data in cui l'investimento si considera realizzato il contribuente può avvalersi della facoltà di utilizzare il credito d'imposta sin dalla data di acquisizione del bene; in questo caso dovrà stimare in via preventiva l'ammontare dell'investimento agevolabile, tenendo conto anche delle cessioni, dismissioni, ammortamenti, ultimazione di opere e acquisizione di beni rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame che prevede di effettuare nel corso del periodo d'imposta.
In ogni caso, l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione non può essere superiore a quello determinato a seguito dell'applicazione sull'investimento lordo già effettuato, della percentuale spettante di cui innanzi detto. Sul maggior credito eventualmente utilizzato, in eccedenza rispetto al limite massimo appena evidenziato, saranno dovuti le sanzioni

e gli interessi. In sede di chiusura dell'esercizio, infatti, dovrà essere verificata la corretta determinazione dell'ammontare del credito d'imposta utilizzato sulla base della predetta stima. Qualora l'importo del credito d'imposta complessivamente utilizzato in compensazione sia superiore a quello effettivamente spettante, così come correttamente determinato in sede di dichiarazione, ma non oltre il limite di cui alla precedente ipotesi, il contribuente dovrà versare il maggiore credito d'imposta utilizzato, maggiorato degli interessi maturati, ma senza sanzioni. Gli interessi saranno calcolati proporzionalmente in relazione a tutte le compensazioni effettuate.

5) La rideterminazione del credito d'imposta (le clausole antielusive)

Il comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 prevede il recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni.
Si precisa che per i beni acquisiti in locazione finanziaria il beneficio in commento viene meno nel caso in cui non venga esercitato il riscatto ovvero nell'ipotesi in cui venga ceduto il contratto.
In particolare:

a) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dall'ammontare dell'investimento netto il costo storico dei beni non entrati in funzione;
b) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovrà procedere alla rideterminazione dell'investimento netto escludendo da tale ammontare il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse;
c) nel caso in cui, nello stesso periodo d'imposta in cui si verifichi una delle ipotesi descritte ai precedenti punti a) e b), vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati (rimpiazzo dei beni) l'originario investimento netto è rideterminato, computando in diminuzione dello stesso l'eventuale eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene; il beneficio originariamente calcolato, infatti, viene meno solo nella misura in cui il costo residuo da ammortizzare del bene uscente è superiore a quello del nuovo bene acquisito. La rideterminazione inciderà sull'ammontare del credito d'imposta relativo al periodo d'imposta in cui lo stesso deve intendersi maturato; qualora, invece, il costo del nuovo bene sia superiore al costo non ammortizzato del bene sostituito, tale differenza concorre alla determinazione dell'investimento netto del periodo d'imposta in cui il rimpiazzo si è verificato.

6) Il recupero del credito d'imposta non spettante

Il minor credito d'imposta determinato per effetto della decadenza dal beneficio deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi; le somme derivanti dalla rideterminazione dell'investimento netto sono versate utilizzando il modello F24 e, pertanto, possono essere compensate anche con il credito d'imposta maturato in periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la rideterminazione.

7) Prospetto di calcolo per la compilazione dei righi da RU76 a RU78

Al fine di agevolare la determinazione dei valori da indicare nei righi da RU76 a RU78, si riporta di seguito un apposito schema di calcolo da numerare progressivamente per ciascuna struttura produttiva indicando il periodo d'imposta; lo stesso va conservato a cura del contribuente ed esibito a richiesta degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di controllo dell'agevolazione. In caso di più strutture produttive, le prime due sezioni vanno compilate distintamente per ciascuna struttura produttiva ubicata nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 mentre le sezioni III e IV vanno compilate una sola volta utilizzando, nel caso di più schemi, quello relativo alla prima unità produttiva.

Schema di calcolo del credito d'imposta aree svantaggiate

Codice fiscale ______ Struttura produttiva n. ______ Periodo d'imposta ______

Sezione I Dati identificativi della struttura produttiva e dell'impresa

	Ubicazione struttura produttiva	Percentuale base spettante	Maggiorazione spettante in base alla dimensione dell'impresa (PMI-MI-PI)	Percentuale complessiva
SV1	1	2	3	4

Sezione II Determinazione dell'investimento netto per unità produttiva e del corrispondente credito

Rigo	Descrizione	
SV2	**Investimento lordo**	1
SV3	**Costo non ammortizzato dei beni ceduti / dismessi**	
SV4	**Ammortamenti complessivi**	
SV5	**Ammortamenti che non rilevano** (beni esclusi e beni agevolati esercizio entrata in funzione)	
SV6	**Abbattimento (SV3+SV4-SV5)**	
SV7	**Investimento netto (SV2-SV6)**	
SV8	**Credito calcolato per struttura produttiva (SV7 x SV1 colonna 4)**	

Sezione III Determinazione ed utilizzo del credito complessivo

Rigo	Descrizione	
SV9	**Credito complessivo maturato nel periodo**	
SV10	**Credito utilizzato in compensazione nel periodo**	
SV11	**Credito da riportare nel periodo successivo**	
SV12	**Eccedenza da versare**	

Sezione IV Calcolo interessi relativi all'utilizzo eccedente la capienza

	Importo utilizzato indebitamente	% sul totale	Giorni valuta	Importo interessi
SV13				
SV14				
SV15				
SV16				
SV17				

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle singole sezioni

Sezione I – Dati identificativi: localizzazione della struttura, dimensione dell'impresa e determinazione della percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto – Va indicato:
- nel **rigo SV1**, **colonna 1**, l'ubicazione della struttura produttiva nella regione o nell'area territoriale per la quale è prevista l'agevolazione;
- nel **rigo SV1**, **colonna 2**, la percentuale base spettante d'intensità d'aiuto;
- nel **rigo SV1**, **colonna 3**, la maggiorazione percentuale d'intensità d'aiuto spettante in base alla dimensione dell'impresa, desumibile dalle tabelle sopra riportate al punto 3;
- nel **rigo SV1**, **colonna 4**, la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto data dalla somma della percentuale base e della eventuale maggiorazione.

Sezione II – Determinazione dell'investimento netto e del credito corrispondente per singola unità produttiva - va indicato:
- nel **rigo SV2**, l'ammontare del costo complessivo sostenuto per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni strumentali agevolati, costituente l'investimento lordo da riportare, complessivamente per tutte le strutture produttive, nel **rigo RU76**, **colonna 1**;
- nel **rigo SV3**, l'ammontare del costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi appartenenti alle categorie di beni agevolabili;
- nel **rigo SV4**, l'ammontare degli ammortamenti complessivi;
- nel **rigo SV5**, l'ammontare degli ammortamenti che non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto: trattasi delle quote relative ai beni strumentali esclusi dall'agevolazione e di quelle relative ai beni agevolati per il periodo d'entrata in funzione;
- nel **rigo SV6**, l'importo totale di abbattimento, determinato sommando gli importi dei righi SV3 e SV4 e sottraendo da tale somma l'importo di rigo SV5;
- nel **rigo SV7**, la differenza tra l'importo di rigo SV2 e quello di rigo SV6 che costituisce l'investimento netto da riportare, complessivamente per tutte le strutture produttive, nel **rigo RU76**, **colonna 2**;
- nel **rigo SV8**, l'importo del credito d'imposta spettante per la singola struttura produttiva, calcolato applicando all'importo di rigo *SV7* la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto indicata al rigo SV1, colonna 4;

Sezione III – Determinazione ed utilizzo del credito complessivo - va indicato:
- nel **rigo SV9**, la somma degli importi di cui ai righi SV8 di tutti i prospetti di calcolo che costitui-

66

sce il credito totale maturato, complessivamente per tutte le strutture produttive, da riportare nel **rigo RU76**, **colonna 3**;

- nel **rigo SV10**, il credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 ed indicato nella colonna a credito del mod. F24, fino al 31 dicembre 2001; tale importo va trascritto al **rigo RU77**. L'utilizzo effettuato nel periodo intercorrente tra la data di chiusura del periodo d'imposta e la data di presentazione della presente dichiarazione, sia a scomputo del residuo, sia relativo al credito calcolato presuntivamente per nuovi investimenti, andrà a confluire negli utilizzi del periodo d'imposta successivo da indicare nella prossima dichiarazione;
- nel **rigo SV11**, va riportata la differenza positiva tra l'importo del credito complessivo maturato di cui al rigo *SV9* e l'importo utilizzato in compensazione di cui al *SV10*; tale residuo va trascritto al **rigo RU78**, **colonna 3** e potrà essere utilizzato per i periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo SV12**, va riportata l'eventuale differenza negativa tra l'importo del credito complessivo maturato di cui al rigo *SV9* e l'importo utilizzato in compensazione di cui al rigo *SV10*; tale importo va trascritto al **rigo RU78**, **colonna 1**. L'utilizzo oltre la capienza, a seguito di un calcolo presuntivo sulla base dell'investimento lordo, deve essere rifuso all'erario con l'applicazione degli interessi da calcolare con le modalità previste al punto 7 della circolare n. 41 del 18.4.2001, secondo lo schema di cui alla sezione successiva. Come previsto al medesimo punto 7 della circolare, non sono dovute sanzioni se l'utilizzo oltre la capienza è comunque contenuto entro l'importo corrispondente all'investimento lordo che si ottiene applicando, per ciascuna struttura produttiva, la percentuale di cui al rigo *SV1*, colonna 4, all'importo di rigo *SV2* e sommando il risultato di tutti gli schemi di calcolo.

Sezione IV – Calcolo degli interessi

Nei righi del prospetto vanno ripartiti gli importi di credito utilizzato in eccesso determinando per ciascun modello F24 la percentuale di incidenza rispetto al totale utilizzato. Su ciascun importo va effettuato il calcolo tenendo conto dei giorni di valuta intercorrenti tra la data dell'utilizzo e quella del versamento applicando il tasso del 5% previsto dall'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'importo complessivo degli interessi va riportato al **rigo RU78**, **colonna 2**.

Teleriscaldameto alimentato con biomassa ed energia geotermica
(art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998; art. 29, legge 388 del 2000)

L'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l'altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

L'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'oggetto dell'agevolazione anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentato con energia geotermica.

Le relative risorse finanziarie sono state assegnate con l'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 e le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337. In particolare l'art. 6 di detto decreto prevede la concessione di un'agevolazione con credito d'imposta pari a lire 20 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche sopra indicate.

Per effetto dell'art. 4, comma 4 bis, del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare dell'agevolazione è aumentato di lire 30 per Kwh di calore fornito.

La stessa misura di aumento è stata estesa al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002, per effetto di successivi interventi normativi (art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 10 del D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito dalla L. 4 agosto 2001, n. 330; art. 6 del D.L. 1 ottobre 2001 n. 356, convertito dalla L. 30 novembre 2001 n. 418; art. 4 del D.L. 28 dicembre 2001 n. 452).

Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza.

Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall'art. 4, comma 4-ter del citato D.L. 268 del 2000 conv. dalla legge n. 354 del 2000. Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.

In particolare il credito spetta al soggetto destinatario dell'ultima transazione con la quale l'energia è destinata al consumo; il fornitore che effettua l'ultima transazione a favore dell'utente finale applica l'agevolazione e beneficia del credito. Data la specifica natura del credito in questione, quale anticipazione all'utente finale per conto dello Stato, al fornitore dell'energia è consentita la possibilità di richiedere il rimborso del credito non utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 (vedasi al riguardo la circ. n. 95 del 31.10.2001).

L'art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha previsto un ulteriore incentivo a favore degli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o con biomassa. Il beneficio consiste in un contributo, pari a lire 40.000 per ogni Kw di potenza impegnata, che viene trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.
La norma agevolativa è in vigore dal 1° gennaio 2001; le modalità per usufruire del relativo credito d'imposta sono le stesse dell'incentivo previsto dall'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 per le reti di teleriscaldamento.

Ai fini della compensazione è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6737 - "Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448".
Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU78 del Mod. UNICO RU/2001, al netto dell'eventuale importo richiesto a rimborso secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 95 del 31 ottobre 2001;
- nel **rigo RU80**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU81**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU79 ed RU80, utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU82, colonna 1**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU79 ed RU80 e l'importo indicato nel rigo RU81, richiesto a rimborso;
- nel **rigo RU82, colonna 2**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU79 e RU80 e l'importo indicato nel rigo RU81, al netto dell'importo richiesto a rimborso e indicato nella colonna 1, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione

Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci
(art. 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448 – D.P.R. n. 277 del 9 giugno 2000)

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un'agevolazione a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da usufruire anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento dell'accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.
Con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, sono state dettate le norme di attuazione della disposizione citata.
Per esercenti le attività di autotrasporto merci si intendono:
a) le imprese che esercitano le attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (esercenti nazionali);
b) le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92 (esercenti comunitari).
La riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci viene pertanto determinata in un ammontare pari agli incrementi della aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.
Il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del DPCM 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione di lire 33, 26 al litro, pari a euro 0,017177.
Ai sensi dell'art. 2 del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'anno 2000 non si è fatto luogo ad alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta "carbon tax". **Altrettanto vale per l'anno 2001 per effetto dell'art. 2 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.**
Il credito derivante dalla riduzione suddetta, sempreché di importo non inferiore a 25 Euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR.

Per ottenere il beneficio gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione redatta secondo le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 7 del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 e le modalità di concessione del credito sono disciplinate dall'art. 4 dello stesso decreto che al comma 3 prevede, in particolare, che gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 4 e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.
Ai fini della compensazione del credito è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24: 6730 – "Credito d'imposta a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci".
Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU83**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU84**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU83 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le disposizioni del D.P.R. n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU85**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU83 e l'importo di rigo RU84.

Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, esercenti autoservizi e trasporti a fune
(art. 1 D.L. n. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000; art. 25 della legge n. 388 del 2000)

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il DL 23 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinati soggetti, la riduzione dell'aliquota di accisa di lire 171.000 per 1.000 litri di prodotto, come adeguata con DM 19 marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso D.L.
L'art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 ha esteso al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 la predetta riduzione che è stata rideterminata, con D.M. 9.10.2001, in lire 112.000, pari a euro 57,84317, per mille litri di prodotto.
L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come modificato dall'art. 8, comma 4, del D.L. n. 356 del 2001 citato, ha previsto la riduzione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001; la relativa misura è stata rideterminata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2002 in euro 43,27908 (L. 83.800) per mille litri di gasolio.
I soggetti interessati all'agevolazione sono:
a) esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
b) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
c) imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati, gli interessati presentano apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante la disciplina dell'agevolazione fiscale, emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello stesso decreto, decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta.
I beneficiari utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 citato. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.
Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna importi a credito del modello di pagamento F24: 6731 – "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione – D.L. n. 265/00"; 6736 - "Credito d'imposta – Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori – Art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU86**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel **rigo RU87**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU86 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del D.P.R. n. 277 del 2000.
– nel **rigo RU88**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU86 e l'importo di rigo RU87 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

Credito di imposta spettante ai soggetti in regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ed ai soggetti che svolgono attività marginali
(artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Gli articoli 13, comma 5 e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedono, rispettivamente, per le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ammesse al particolare regime fiscale agevolato, e per le persone fisiche che esercitano attività marginali, un credito d'imposta, pari al 40 per cento del prezzo unitario d'acquisto della apparecchiatura informatica e relativi accessori utilizzati per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, al fine di farsi assistere negli adempimenti tributari dall'Ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale.
Tale credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila, ovvero ad euro 309,87, e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria; In quest'ultimo caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo d'acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza del massimale.
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F24: 6735 – "Credito d'imposta – Agevolazione per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo – Art. 13, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388"; 6738 – "Credito d'imposta – Agevolazione per le attività marginali – Art. 14, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388".
Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU89**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU90,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU89, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU91**, la differenza fra l'importo di rigo RU89 e l'importo indicato nel rigo RU90, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Altri crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.
Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale tenendo presente che per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta – Premio di assunzione – Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla legge 489/1994.

In particolare va riportato:
– nel **rigo RU92**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
– nel **rigo RU93**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2 e 3**, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'IVA e dell'IRPEF. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 4 e 5**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM
(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
- nel **rigo RU94**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEF, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2000 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU95**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU96, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU96, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU96, colonna 3**, l'importo dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU97**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU98**, la differenza tra l'importo di rigo RU94 e la somma degli importi dei righi RU95, RU96, colonne 1, 2 e 3 e RU97.

PARTE II: ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2002 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2002 (approvate con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del Modello UNICO 2002, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2002).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel Modello UNICO, si precisa quanto segue:
- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2002 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello ed i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – Modello UNICO 2002 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il Modello UNICO 2002 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2002 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

APPENDICE – Fascicolo 3

❑ Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:

- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

❑ Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa

Per effetto dell'art. 67, comma 10, del TUIR, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro (pari a 1 milione di lire), nonché il canone di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei menzionati beni.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento (il n. 131 della tariffa corrisponde all'art. 21 della vigente tariffa).

❑ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:

- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 1.032,91 euro, pari a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997).
  La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazione (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. **Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.**

❑ Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del TUIR, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del TUIR ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del TUIR.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.

In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica – come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta – concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.

Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene i contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del TUIR – e le liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.

Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del TUIR.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del TUIR, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n.488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n.527 del 1995 e successive modificazioni).

❑ Credito d'imposta

1) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n.461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del DL n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del TUIR.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4 bis, del TUIR, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del TUIR nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

Per gli altri crediti d'imposta si rimanda alle voci "Dividendi comunitari", "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi" ed alle altre voci relative a tali crediti in APPENDICE del Fascicolo 1.

❑ Disposizioni in materia di fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o

professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

❑ Esercizio di arti e professioni

L'art.49, comma 1, del TUIR definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel **quadro RE**, sezione I, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel **quadro RL**.

❑ Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n, 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF.
Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1999.
L'art. 11 della legge n. 388 del 2000 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. n. 457 del 1997 sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

❑ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della Legge. 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma , lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR. Per il periodo d'imposta 2001 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrano una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.
I soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti.
I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nei quadri RE, RF e RG.
Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2001 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, rispettivamente pari a 600 milioni e 1 miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo www.agenziaentrate.it.
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.568,99 euro (pari a 10 miliardi di lire). A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.
Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

❑ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del TUIR dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla

legge. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel **quadro RF** o **RG**, e/o **RH**, e/o **RD**, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei **quadri RF** o **RG**, e/o **RH** e/o **RD** dovranno essere riportate nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel **quadro RS**, secondo le istruzioni ivi previste.
In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, vedi la successiva voce.

■ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del TUIR, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 1997.

❑ Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del TUIR e nella riformulazione della regola contenuta nella lett.c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".
Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.
Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del TUIR non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.
È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art.2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art.54 del TUIR dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art.59 del TUIR, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art.66 del medesimo TUIR.
Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

❑ Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:
- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del TUIR;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art.5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da dedurre dal reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

❑ Regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)

L'art. 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi".
Contribuenti minimi per il periodo d'imposta 2001 sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 2000 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 10.329,14 euro, pari a 20 milioni di lire. Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del D.P.R. 633/72 (passaggi interni tra attività separate e passaggi di beni all'attività di commercio al minuto o per quelli

da questa ad altre attività). Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi non rilevanti ai fini dell'IVA.
Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separata o assoggettate, dalla normativa IVA, a regimi speciali;

b) hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10.329,14 euro, pari a 20 milioni di lire. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;
c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
d) hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 2000 sempre nel rispetto del limite di 10.329,14 euro, pari a 20 milioni di lire.

Sono escluse dal regime forfetario, le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.

Il reddito dei contribuenti minimi è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari:
- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi:75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;
- esercenti arti e professioni: 78 per cento.

Si precisa che l'art. 3, comma 181, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina il passaggio dal regime forfetario all'ordinario e viceversa, allo scopo di evitare salti o duplicazioni di imposta. A tal fine i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi. Viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfetaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Analogamente avviene nella ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfetario. In particolare, la base su cui applicare la percentuale di abbattimento, ai fini della determinazione del reddito, deve essere aumentata dei corrispettivi e dei compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di periodi di imposta precedenti. In altri termini, bisogna includere i corrispettivi ed i compensi che, pur avendo avuto la loro manifestazione contabile antecedentemente al 1° gennaio 2001, non erano compresi nelle dichiarazioni dei redditi presentate in applicazione dei corretti criteri, rispettivamente, di competenza e di cassa.

❑ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del TUIR, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.
Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del TUIR, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del TUIR nonché le spese su beni di terzi. Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del TUIR.

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del TUIR, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del TUIR, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:
a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
e) esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) esercenti attività turistica;
g) esercenti attività di estetista;
h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo nonché a quelle sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000, per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n.488; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.
Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del TUIR va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due successivi.

❑ Spese per trasferte (art. 62, commi 1-ter e 1-quater, del TUIR)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del TUIR le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro, pari a 350.000 lire; il predetto limite è elevato a 258,23 euro, pari a 500.000 lire, per le trasferte all'estero.
Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi

specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.
Per effetto del comma 1-quater le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a euro 56,81, corrispondenti a lire 110.000, e a euro 92,96, corrispondenti a lire 180.000, al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.
L'art. 62 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 62, comma 1-quater, del TUIR si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 47, comma 1, lett. a), del TUIR, se la società cooperativa di autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo forfetario né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

❑ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.
In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Per il periodo d'imposta 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.
Ai fini dell'IVA, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494.
L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.
Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi di settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 (lire 500.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni), ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

❑ Trasferimento di sede all'estero (art. 20-bis del TUIR)

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

STUDI DI SETTORE

■ MANIFATTURE

SD01A **(in vigore dal 1998)**
15.52.0 Fabbricazione di gelati;
15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati;
15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.

SD01B **(in vigore dal 1998)**
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.

SD02U **(in vigore dal 1998)**
15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.

SD03U **(in vigore dal 1998)**
15.61.1 Molitura dei cereali;
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.

SD04A **(in vigore dal 1998)**
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.

SD04B **(in vigore dal 1998)**
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;
14.13.0 Estrazione di ardesia.

SD04C **(in vigore dal 1999)**
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.

SD04D **(in vigore dal 1998)**
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).

SD04E **(in vigore dal 1998)**
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.

SD06U **(in vigore dal 1999)**
17.54.6 Fabbricazione di ricami.

SD07A **(in vigore dal 1999)**
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.

SD07B **(in vigore dal 1999)**
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;
17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;
17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.

SD07C **(in vigore dal 1999)**
18.22.1 Confezione di vestiario esterno.

SD07D **(in vigore dal 1999)**
18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;
18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.

SD07E **(in vigore dal 1999)**
18.23.0 Confezione di biancheria personale.

SD07F **(in vigore dal 1999)**
18.24.1 Confezione di cappelli;
18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.

SD07G **(in vigore dal 1999)**
18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.

SD08U **(in vigore dal 1998)**
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.

SD09A **(in vigore dal 1998)**
36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per autoveicoli, autoveicoli, navi e treni;
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;
36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.

SD09B **(in vigore dal 1998)**
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.

SD09C **(in vigore dal 1999)**
20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;
20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.

SD09D **(in vigore dal 1999)**
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).

SD09E **(in vigore dal 1999)**
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.

SD10A **(in vigore dal 1998)**
17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.

SD10B **(in vigore dal 1998)**
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.

SD12U **(in vigore dal 1998)**
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.

SD13U **(in vigore dal 1999) - Sperimentale**
17.30.0 Finissaggio dei tessili.

SD14U **(in vigore dal 1999) - Sperimentale**
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse;
17.17.0 attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
17.60.0 Fabbricazione di maglierie.

SD16U **(in vigore dal 1999)**
18.22.2 Confezione su misura di vestiario.

SD18U **(in vigore dal 1999)**
26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.

SD19U **(in vigore dal 2000)**
28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici;
28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili.

SD20U **(in vigore dal 2000)**
28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture;
28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
28.22.0 Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale;
28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda;
28.40.1 Produzione di pezzi di acciaio fucinati;
28.40.2 Produzione di pezzi di acciaio stampati;
28.40.3 Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo;
28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe;
28.51.0 Trattamento e rivestimento dei metalli;
28.61.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria;
28.62.1 Fabbricazione di utensileria a mano;
28.63.0 Fabbricazione di serrature e cerniere;
28.71.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi;
28.72.0 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero;
28.73.0 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici;
28.74.1 Produzione di filettatura e bulloneria;
28.74.2 Produzione di molle;
28.74.3 Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate;
28.75.1 Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno;
28.75.2 Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche e blindate;
28.75.3 Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica;
28.75.4 Fabbricazione di armi bianche;
28.75.5 Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie;
28.75.6 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.

SD21U **(in vigore dal 1999)**
33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
33.40.2 Confezionamento ed aggiustamento di occhiali da vista e lenti a contatto.

SD22U **(in vigore dal 2000)**
31.50.0 Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.

SD24A **(in vigore dal 2000)**
52.42.5 Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria.

SD24B **(in vigore dal 2000)**
18.30.B Confezione di articoli in pelliccia.

SD25U **(in vigore dal 2000)**
18.30.A Preparazione e tintura di pelli;
19.10.0 Preparazione e concia del cuoio.

SD26U **(in vigore dal 2000)**
18.10.0 Confezione di vestiario in pelle.

SD27U **(in vigore dal 2000)**
19.20.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria.

SD28U **(in vigore dal 2001)**
26.12.0 Lavorazione e trasformazione del vetro piano;
26.15.1 Lavorazione e trasformazione del vetro cavo;
26.15.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio;
26.15.3 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori).

SD29U **(in vigore dal 2000)**
26.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia;
26.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
26.66.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.

SD32U **(in vigore dal 2000)**
28.52.0 Lavori di meccanica generale per conto terzi;
28.62.2 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili operatrici;
29.11.1 Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e ac-

78

72.20.0 Fornitura di software e consulenza in materia di informatica;
72.30.0 Elaborazione elettronica dei dati;
72.40.0 Attività delle banche di dati;
72.50.0 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici;
72.60.1 Servizi di telematica, robotica, eidomatica;
72.60.2 Altri servizi connessi all'informatica.

SG67U **[in vigore dal 1999]**
93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.

SG68U **[in vigore dal 1998 e con evoluzione dal 2001]**
60.25.0 Trasporto di merci su strada.

SG69A **[in vigore dal 1999] - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.

SG69B **[in vigore dal 1999] - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.

SG69C **[in vigore dal 1999] - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.

SG69D **[in vigore dal 1999] - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.

SG69E **[in vigore dal 1999] - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

SG70U **[in vigore dal 1998]**
74.70.1 Servizi di pulizia.

SG71U **[in vigore dal 1999]**
45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;
45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.

SG72A **[in vigore dal 2000]**
60.22.0 Trasporti con taxi.

SG72B **[in vigore dal 2000]**
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;
60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;
60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri.

SG73A **[in vigore dal 2001]**
63.11.3 Movimento merci relativo a trasporto terrestri;
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito.

SG73B **[in vigore dal 2001]**
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
63.40.2 Intermediari dei trasporti;
64.12.0 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali ,codice di attività.

SG74U **[in vigore dal 2000]**
74.81.1 Studi fotografici;
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.

SG75U **[in vigore dal 2001]**
45.31.0 Installazione di impianti elettrici;
45.32.0 Lavori di isolamento;
45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari;
45.34.0 Altri lavori di installazione;
45.42.0 Posa in opera di infissi in legno o in metallo;

SG88U **[in vigore dal 2001]**
74.83.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche;
80.41.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;

SG89U **[in vigore dal 2001]**
74.83.2 Dattilografia e fotocopiatura;

■ COMMERCIO

SM01U **[in vigore dal 1998]**
52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;
52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;
52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.

SM02U **[in vigore dal 1998]**
52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;
52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.

SM03A **[in vigore dal 1998]**
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
52.63.3 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.

SM03B **[in vigore dal 1998]**
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
52.63.4 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.

SM03C **[in vigore dal 1998]**
52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;
52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;
52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;
52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile.

SM03D **[in vigore dal 1998]**
52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.

SM04U **[in vigore dal 2000]**
52.31.0 Farmacie.

SM05A **[in vigore dal 1998]**
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.

SM05B **[in vigore dal 1998]**
52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

SM06A **[in vigore dal 1998]**
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri;
52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.

SM06B **[in vigore dal 1998]**
52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.

SM06C **[in vigore dal 1998]**
52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;
52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.

SM07U **[in vigore dal 1999]**
52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.

SM08A **[in vigore dal 1999]**
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.

SM08B **[in vigore dal 1999]**
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.

SM09A **[in vigore dal 1999]**
50.10.0 Commercio di autoveicoli.

SM09B **[in vigore dal 1999]**
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).

SM10U **[in vigore dal 1999]**
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti di ricambio per motocicli e ciclomotori.

SM11A **[in vigore dal 2001]**
52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta (compresse casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano;
52.46.2 Commercio al dettaglio di pitture e vernici;
52.46.3 Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari;
52.46.4 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione;
52.46.5 Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici;
52.48.F Commercio al dettaglio di carte da parati.

SM11B **[in vigore dal 2001]**
51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici;
51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione;
51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano;
51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori;
51.53.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione , vetro piano, vernici e colori;
51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta);
51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento;
51.54.4 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria;

SM12U **[in vigore dal 2000]**
52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi.

SM14U **[in vigore dal 2001]**
52.24.1 Commercio al dettaglio di pane;
52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria;

SM15A **[in vigore dal 2001]**
52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
52.73.0 Riparazione di orologi e di gioielli.

SM15B **[in vigore dal 2001]**
52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione;

SM16U **[in vigore dal 1999]**
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.

SM17U **[in vigore dal 2000]**
51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;
51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina;
51.37.1 Commercio all'ingrosso di caffè.

SM18A **[in vigore dal 2000]**
51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante.

SM18B **[in vigore dal 2001]**
51.23.1 Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi;
51.23.2 Commercio all'ingrosso di altri animali vivi;

80

Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RE

Redditi di lavoro autonomo

LIRE

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Sezione I RISERVATA AI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni	**RE1**	Codice attività [1] parametri e studi di settore: cause di esclusione [2]	
	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	,000
	RE3	Altri proventi lordi	,000
	RE4	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] ,000 per estensione [2] ,000)	[3] ,000
	RE5	Totale compensi (RE2 + RE3 + RE4)	,000
	RE6	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46, pari a L. 1.000.000	,000
Determinazione analitica	**RE7**	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	,000
	RE8	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio	,000
	RE9	Spese relative agli immobili	,000
	RE10	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato (di cui per estensione [1] ,000)	[2] ,000
	RE11	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	,000
	RE12	Interessi passivi	,000
	RE13	Consumi	,000
	RE14	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto [1] ,000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE5)	[2] ,000
	RE15	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto [1] ,000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE5)	[2] ,000
	RE16	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	,000
	RE17	Reddito detassato	,000
	RE18	Altre spese documentate	,000
	RE19	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE6 a RE18)	,000
	RE20	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (RE5 - RE19)	,000
	RE21	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (Vedere istruzioni) [1] Imposta sostitutiva [2] ,000	[3] ,000
	RE22	**Reddito (o perdita) soggetto a imposta ordinaria** (sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,000
Determinazione forfetaria	**RE23**	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche in regime forfetario** (sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2) Volume d'affari o altri compensi [1] ,000	[2] ,000
	RE24	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	,000
Sezione II RISERVATA AI SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI Altri redditi di lavoro autonomo	**RE25**	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	,000
	RE26	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	,000
	RE27	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro	,000
	RE28	Utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	,000
	RE29	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RE25 a RE28)	,000
	RE30	**Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE25 e RE26**	,000
	RE31	**Totale netto compensi, proventi e redditi** (RE29 - RE30) sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,000
	RE32	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	,000

PF
PERSONE FISICHE
2002
AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RF
Reddito di impresa in contabilità ordinaria

LIRE

Sezione	Rigo	Descrizione	
	RF1	Codice attività [1] – parametri e studi di settore: cause di esclusione [2] – studi di settore: cause di inapplicabilità [3]	
Determinazione del reddito	RF2	Utile risultante dal conto economico	,000
	RF3	Perdita risultante dal conto economico	,000
Variazioni in aumento	RF4	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2, del Tuir)	,000
	RF5	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	,000
	RF6	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, di cui all'art. 5 del Tuir, determinati a norma dello stesso articolo	,000
Artigiani ☐	RF7	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	,000
	RF8	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	,000
	RF9	Corrispettivi non annotati (per adeguamento a parametri o studi di settore) [1] ,000 per maggiorazione [2] ,000 [3]	,000
Attività di agriturismo ☐	RF10	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'art. 59 del Tuir, relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,000
	RF11	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir	,000
	RF12	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1, del Tuir)	,000
	RF13	Erogazioni liberali (ad esclusione di quelle deducibili di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-quater del Tuir)	,000
	RF14	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 del Tuir	,000
	RF15	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 67, 68 e 69)	,000
	RF16	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74 del Tuir)	,000
	RF17	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7 del Tuir)	,000
	RF18	Svalutazioni, accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70 del Tuir) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir	,000
	RF19	b) per rischi su crediti (art. 71 del Tuir)	,000
	RF20	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4, del Tuir)	,000
	RF21	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile (art. 75, commi 5 e 5 bis, del Tuir)	,000
	RF22	Altre variazioni in aumento	,000
	RF23	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo RF4 a RF22)	,000
Variazioni in diminuzione	RF24	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da assoggettare a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del Tuir)	,000
	RF25	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da assoggettare a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	,000
	RF26	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF6 se imputati al conto economico	,000
	RF27	Perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo RF6	,000
	RF28	Proventi degli immobili di cui al rigo RF7 e ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	,000
	RF29	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 58 del Tuir)	,000
	RF30	Quota di utili spettante ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4, del Tuir)	,000
	RF31	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi e per imprese distributrici di carburanti	,000
	RF32	Altre variazioni in diminuzione [1] ,000 [2]	,000
	RF33	Reddito detassato [1] ,000 [2]	,000
	RF34	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo RF24 a RF33)	,000
	RF35	**Differenza tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione** (RF23 - RF34)	,000
	RF36	**Reddito d'impresa lordo (o perdita)** (RF35 + RF2 - RF3)	,000
	RF37	Erogazioni liberali	,000
	RF38	Proventi esenti	,000
	RF39	**Reddito d'impresa (o perdita)**	,000
	RF40	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva – Imposta sostitutiva [1] ,000 [2]	,000
	RF41	Differenza (RF39 - RF40)	,000
	RF42	Quote dei collaboratori familiari o del coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	,000
	RF43	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore**	,000
	RF44	Reddito agevolato ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore	,000
	RF45	Differenza (RF43 - RF44)	,000
	RF46	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti [1] ,000) [2]	,000
	RF47	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,000

Codice fiscale (*)

	RF48	**Credito d'imposta sui dividendi** (sommare l'importo di colonna 3 agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo RN2) di cui all'art. 94 bis del Tuir 1 ,000 di cui limitato 2 ,000	3 ,000
	RF49	**Ritenute d'acconto subite per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	,000
Dati di bilancio	**RF50**	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	,000
	RF51	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	,000
	RF52	Plusvalenze e sopravvenienze attive	,000
	RF53	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	,000
	RF54	Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)	,000
	RF55	Prelevamenti dell'imprenditore eccedenti il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio	,000
	RF56	Versamenti al netto dei prelevamenti effettuati dall'imprenditore	,000
	RF57	Debiti verso i fornitori	,000
	RF58	Crediti verso i clienti	,000
	RF59	Ricavi delle vendite	,000

		Codice fiscale della società conferitaria	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	Plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio
Conferimenti agevolati	**RF60**	1	2 ,000	3 ,000	4 ,000

Prospetto dei crediti			CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
			VALORE DI BILANCIO	VALORE FISCALE	VALORE DI BILANCIO	VALORE FISCALE
	RF61	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000
	RF62	Perdite dell'esercizio	,000	,000	,000	,000
	RF63	Differenza	,000	,000	,000	,000
	RF64	Svalutazioni dirette e accantonamenti al fondo dell'esercizio	,000	,000	,000	,000
	RF65	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti in bilancio a fine esercizio	,000	,000	,000	,000
	RF66	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,000	,000	,000	,000

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

PERSONE FISICHE **2002**
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG
Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari

LIRE

RG1 Codice attività ¹ | parametri e studi di settore: cause di esclusione ² | studi di settore: cause di inapplicabilità ³

Determinazione del reddito

RG2 Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53, comma 1, del Tuir (di cui con emissione di fattura ¹ ,000 – per attività di agriturismo ² ,000) ³ ,000
RG3 Altri proventi considerati ricavi ,000
RG4 Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore ¹ ,000 per emersione ² ,000) ³ ,000

Artigiani ☐

RG5 Plusvalenze patrimoniali ,000
RG6 Sopravvenienze attive ,000
RG7 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,000

Attività di agriturismo ☐

RG8 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir) ,000
RG9 Altri componenti positivi ,000
RG10 **Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9) ,000
RG11 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,000
RG12 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir) ,000
RG13 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci ,000
RG14 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo (di cui per emersione ¹ ,000) ² ,000
RG15 Utili spettanti agli associati in partecipazione ,000
RG16 Quote di ammortamento ,000
RG17 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46, pari a L. 1.000.000 ,000
RG18 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,000
RG19 Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo ¹ ,000) ² ,000
RG20 Reddito detassato ¹ ,000 ² ,000
RG21 **Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo RG11 a RG20) ,000
RG22 **Reddito d'impresa lordo (o perdita)** (RG10 - RG21) ,000
RG23 Erogazioni liberali ,000
RG24 Proventi esenti ,000
RG25 **Reddito d'impresa (o perdita)** ,000
RG26 Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (Vedere istruzioni) ¹ Imposta sostitutiva ² ,000 ³ ,000
RG27 Reddito d'impresa soggetto a tassazione ordinaria o perdita ,000

Contribuenti minimi

RG28 **Reddito (o perdita) d'impresa forfetario** (Volume d'affari o altri compensi ¹ ,000 % ²) ³ ,000

RG29 Quote dei collaboratori familiari o del coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria ,000
RG30 **Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** ,000
RG31 Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti ¹ ,000) ² ,000
RG32 **Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 2) ,000
RG33 **Credito d'imposta sui dividendi** (sommare l'importo di colonna 3 agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo RN2) (di cui all'art. 94 bis del Tuir ¹ ,000 di cui limitato ² ,000) ³ ,000
RG34 **Ritenute d'acconto subite per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN25 col. 2) ,000

PERSONE FISICHE
2002
AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RD

Reddito di allevamento di animali
(per la parte eccedente la potenzialità del terreno)

LIRE

QUADRO RD

Determinazione del reddito

Barrare la casella in caso di modificazione di soggetto agricolo ☐

Impiego propri familiari ☐

RD1	Numero dei capi normalizzati	
RD2	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir	
RD3	Numero dei capi eccedenti (RD1 - RD2)	
RD4	Reddito di allevamento eccedente	.000
RD5	Reddito detraibile	.000
RD6	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	.000
RD7	**Reddito (o perdita) dell'impresa di allevamento di spettanza dell'imprenditore**	.000
RD8	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti .000)	.000
RD9	**Reddito d'impresa di allevamento di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	.000
RD10	**Ritenute d'acconto subite di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26, colonna 2)	.000

PF
PERSONE FISICHE
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH

Mod. N.

LIRE

RS1 Quadro di riferimento

Plusvalenze e sopravvenienze attive

Rigo	Descrizione	Importo
RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2, del Tuir	,000
RS3	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2	,000
RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir	,000
RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4	,000

Imputazione del reddito dell'impresa familiare

Rigo	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Quota di reddito ordinario	Quota di reddito agevolabile ai fini DIT	Quota reddito rideterminato anno 1999
RS6	1	2 %	3 ,000	4 ,000	5 ,000
		Quota reddito rideterminato anno 2000	Quota delle ritenute d'acconto	Quota del credito d'imposta	Quota del credito d'imposta limitato
		6 ,000	7 ,000	8 ,000	9 ,000
RS7	1	2 %	3 ,000	4 ,000	5 ,000
		6 ,000	7 ,000	8 ,000	9 ,000
RS8	1	2 %	3 ,000	4 ,000	5 ,000
		6 ,000	7 ,000	8 ,000	9 ,000
RS9	1	2 %	3 ,000	4 ,000	5 ,000
		6 ,000	7 ,000	8 ,000	9 ,000

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Rigo	Eccedenza 1996	Eccedenza 1997	Eccedenza 1998	Eccedenza 1999	Eccedenza 2000	Eccedenza 2001
RS10	1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000	5 ,000	6 ,000

RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO ,000

Detassazione del reddito (art. 4 della legge n. 383/2001)

Rigo	Descrizione	Importo
RS12	Investimenti netti del periodo d'imposta	,000
RS13	Investimenti netti del primo periodo d'imposta precedente	,000
RS14	Investimenti netti del secondo periodo d'imposta precedente	,000
RS15	Investimenti netti del terzo periodo d'imposta precedente	,000
RS16	Investimenti netti del quarto periodo d'imposta precedente	,000
RS17	Investimenti netti del quinto periodo d'imposta precedente	,000
RS18	Reddito agevolato per investimenti	,000

RS19 Reddito agevolato per spese per asili nido 1 ,000 per formazione e aggiornamento del personale 2 ,000

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

	Rigo	Descrizione			
Rideterminazione del reddito agevolato (art. 2, comma 11-bis della legge n. 133/1999)	**RS20**	Investimenti netti del secondo periodo d'imposta precedente			,000
	RS21	Cessioni			,000
	RS22	Investimenti			,000
	RS23	Somma algebrica (RS20 – RS21 + RS22)			,000
	RS24	Incrementi di patrimonio netto del secondo periodo d'imposta precedente			,000
	RS25	Riduzione di patrimonio netto			,000
	RS26	Incremento di patrimonio netto			,000
	RS27	Somma algebrica (RS24 – RS25 + RS26)			,000
			Totale	Quota dei collaboratori	Quota dell'imprenditore
	RS28	Reddito di impresa del 2° periodo d'imposta precedente rideterminato nel periodo d'imposta (minore tra rigo RS23 e rigo RS27)	1 ,000	2 ,000	3 ,000
	RS29	Reddito da partecipazione del 2° periodo d'imposta precedente rideterminato nel periodo d'imposta			,000
	RS30	Reddito agevolabile esposto nel Mod. UNICO 2000	,000	,000	,000
	RS31	Differenza tra RS30 e (RS28 + RS29)		,000	,000
			UNICO 2002	UNICO 2001	Differenza dovuta
	RS32	Maggiore imposta	,000	,000	,000
	RS33	Investimenti netti del precedente periodo d'imposta			,000
	RS34	Cessioni			,000
	RS35	Investimenti			,000
	RS36	Somma algebrica (RS33 – RS34 + RS35)			,000
	RS37	Incrementi di patrimonio netto del precedente periodo d'imposta			,000
	RS38	Riduzione di patrimonio netto			,000
	RS39	Incremento di patrimonio netto			,000
	RS40	Somma algebrica (RS37 – RS38 + RS39)			,000
			Totale	Quota dei collaboratori	Quota dell'imprenditore
	RS41	Reddito di impresa del periodo d'imposta precedente rideterminato nel periodo d'imposta (minore tra rigo RS36 e rigo RS40)	1 ,000	2 ,000	3 ,000
	RS42	Reddito da partecipazione del periodo d'imposta precedente rideterminato nel periodo d'imposta			,000
	RS43	Reddito agevolabile esposto nel Mod. UNICO 2001	,000	,000	,000
	RS44	Differenza tra RS43 e (RS41 + RS42)		,000	,000
	RS45	Maggiore imposta			,000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

PF PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RQ

Imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997 e all'art. 8, comma 1, della L. n. 342/2000

LIRE

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Sez. I Riorganizzazioni aziendali (art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997)	**RQ1**	Plusvalenze da cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	.000
	RQ2	Plusvalenze da conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	.000
	RQ3	Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori	.000
	RQ4	Imposta sostitutiva dovuta	.000
	RQ5	Rate dell'imposta sostitutiva dei periodi d'imposta precedenti	.000
	RQ6	Totale dell'imposta sostitutiva	.000
	RQ7	Crediti di imposta concessi alle imprese	.000
	RQ8	Eccedenza Irpef	.000
	RQ9	Imposta sostitutiva da versare	.000
Sez. II Conferimenti di beni o aziende in favore di CAF (art. 8, comma 1 della L. n. 342/2000)	**RQ10**	Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende	.000
	RQ11	Imposta sostitutiva dovuta	.000
	RQ12	Crediti d'imposta concessi alle imprese	.000
	RQ13	Eccedenza Irpef	.000
	RQ14	Imposta sostitutiva da versare	.000

PERSONE FISICHE
2002
AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RJ
Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT

LIRE

Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT (D.Lgs. n. 466/1997) Segnalazione ☐	**RJ1**	Patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio	,000
	RJ2	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e conferimenti da conferimenti a soggetti controllati	,000
	RJ3	Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari nonché dei crediti da finanziamento	,000
	RJ4	Differenza (RJ1 – RJ2 – RJ3) indicare zero se il risultato è negativo — Giorni	,000
	RJ5	Determinazione del reddito agevolabile	,000
	RJ6	Reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore	,000
	RJ7	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	,000
	RJ8	Eccedenza del reddito agevolabile degli esercizi precedenti	,000
	RJ9	Reddito agevolabile ai fini DIT	,000
	RJ10	Reddito agevolabile ai fini DIT di cui al rigo RH15	,000
	RJ11	Totale reddito agevolato	,000
	RJ12	Imposta	,000
Eccedenze di reddito agevolabile	**RJ13**	Eccedenza relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (RJ6 - RJ7)	,000
	RJ14	Eccedenza relativa al primo periodo d'imposta precedente	,000
	RJ15	Eccedenza relativa al secondo periodo d'imposta precedente	,000
	RJ16	Eccedenza relativa al terzo periodo d'imposta precedente	,000
	RJ17	Eccedenza relativa al quarto periodo d'imposta precedente	,000

PERSONE FISICHE **2002**
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RY
Imposte sostitutive su rivalutazione dei beni, riconoscimento dei maggiori valori iscritti e riserve in sospensione di imposta

Mod. N.

LIRE

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo	Aliquota	Imposta
SEZIONE I Rivalutazione dei beni	**RY1**	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 ,000	19%	2 ,000
	RY2	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	,000	15%	,000
	RY3	Rivalutazione delle partecipazioni	,000	15%	,000
SEZIONE II Riconoscimento maggiori valori dei beni	**RY4**	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	,000	19%	,000
	RY5	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	,000	15%	,000
	RY6	Maggiori valori delle partecipazioni	,000	15%	,000
SEZIONE III	**RY7**	Totale (somma dei righi da RY1 a RY6)			,000
	RY8	Importo da versare	n. rate		,000

Sezione	Rigo	Voce		Importo	Aliquota	Imposta
SEZIONE IV Riserve e fondi in sospensione di imposta	**RY9**	Denominazione	1			
		Utilizzo	2	3 ,000		
	RY10	Denominazione	1			
		Utilizzo	2	3 ,000		
	RY11	Denominazione	1			
		Utilizzo	2	3 ,000		
	RY12	Denominazione	1			
		Utilizzo	2	3 ,000		
	RY13	Totale		,000	19%	4 ,000
	RY14	Prima rata di imposta da versare (45% di rigo RY13, col. 4)				,000

PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

LIRE

Investimenti innovativi (art. 5 e 6 L. 317/1991)

		1997	1998	1999	2000	2001
RU1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,000	,000	,000	,000	
RU2	Credito d'imposta concesso nel periodo					,000
RU3	Credito utilizzato ai fini Irpef	,000	,000	,000	,000	,000
RU4	Credito utilizzato ai fini Iva	,000	,000	,000	,000	
RU5	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,000	,000	,000	,000	,000
RU6	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,000	,000	,000	,000	,000
RU7	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		,000	,000	,000	,000

Spese di ricerca (art. 8, L. 317/1991)

		1997	1998	1999	2000	2001
RU8	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,000	,000	,000	,000	
RU9	Credito d'imposta concesso nel periodo					,000
RU10	Credito utilizzato ai fini Irpef	,000	,000	,000	,000	,000
RU11	Credito utilizzato ai fini Iva	,000	,000	,000	,000	
RU12	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,000	,000	,000	,000	,000
RU13	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,000	,000	,000	,000	,000
RU14	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		,000	,000	,000	,000

Esercizio di servizio di taxi (art. 20, D.L. 331/1993, art. 23, L. n. 388/2000)

RU15	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,000
RU16	Credito d'imposta concesso nel periodo	,000

		Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU17	Credito utilizzato ai fini	,000	,000	,000	,000	,000

RU18	Differenza	,000
RU19	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta	,000
RU20	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,000

Nuove assunzioni (art. 4, L. n. 449/1997)

RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,000
RU22	Credito d'imposta concesso nel periodo	,000

		Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU23	Credito utilizzato ai fini	,000	,000	,000	,000

RU24	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,000

Incentivi al settore del commercio e turismo (art. 11, L. n. 449/1997)

		1998	1999	2000	2001
RU25	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,000	,000	,000	
RU26	Credito d'imposta concesso nel periodo				,000
RU27	Credito utilizzato ai fini Irpef	,000	,000	,000	,000
RU28	Credito utilizzato ai fini Iva	,000	,000	,000	
RU29	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,000	,000	,000	,000
RU30	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,000	,000	,000	,000
RU31	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,000	,000	,000	,000

Strumenti per pesare (art. 1, L. n. 77/1997)

		1998	1999	2000	2001
RU32	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,000	,000	,000	
RU33	Credito d'imposta concesso nel periodo				,000
RU34	Credito utilizzato ai fini Irpef	,000	,000	,000	,000
RU35	Credito utilizzato ai fini Iva	,000	,000	,000	
RU36	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,000	,000	,000	,000
RU37	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,000	,000	,000	,000
RU38	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,000	,000	,000	,000

Promozione imprenditoria femminile (art. 5, L. 215/1992)

		1997	1998	1999	2000
RU39	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,000	,000	,000	,000
RU40	Credito utilizzato ai fini Irpef	,000	,000	,000	,000
RU41	Credito utilizzato ai fini Iva	,000	,000	,000	,000
RU42	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,000	,000	,000	,000
RU43	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,000	,000	,000	,000
RU44	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,000	,000	,000

Incentivi occupazionali (art. 4, L. n. 448/1998, art. 7, L. n. 388/2000)

RU45	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,000
RU46	Credito d'imposta concesso nel periodo	,000

		Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU47	Credito utilizzato ai fini	,000	,000	,000	,000

RU48	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,000

Codice fiscale (*)

Sezione	Rigo	Descrizione	Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Imposte sostitutive	Compens. D.Lgs. 241/97	Importo
Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L. n. 266/1997, art. 1 D.L. n. 324/1997, art. 8 L. n. 140/1999, art. 54 L. n. 488/1999)	**RU49**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,000
	RU50	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
	RU51	Credito utilizzato ai fini	,000	,000	,000	,000	,000	
	RU52	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000
Rottamazione macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L. n. 449/1997)	**RU53**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,000
	RU54	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
	RU55	Credito utilizzato ai fini	,000	,000	,000	,000	,000	
	RU56	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000
Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o a GPL (art. 1, L. n. 403/1997)	**RU57**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,000
	RU58	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
	RU59	Credito utilizzato ai fini	,000	,000	,000	,000	,000	
	RU60	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000
Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5, L. n. 449/1997)	**RU61**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,000
	RU62	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
	RU63	Credito utilizzato ai fini		,000	,000	,000	,000	
	RU64	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000
Metanizzazione Sardegna (L. n. 73/1998)	**RU65**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,000
	RU66	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
	RU67	Credito utilizzato ai fini	,000	,000	,000	,000	,000	
	RU68	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000
Esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60/1999)	**RU69**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,000
	RU70	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
	RU71	Credito utilizzato ai fini		,000			,000	
	RU72	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000
Compensi in natura (L. n. 488/1999)	**RU73**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,000
	RU74	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						,000
	RU75	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000
Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (art. 8, L. n. 388/2000)	**RU76**	Credito maturato nel periodo	Investimento lordo ,000	Investimento netto ,000	Credito spettante ,000			
	RU77	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						,000
	RU78	Risultato del periodo	Eccedenza da versare ,000	Interessi ,000	Residuo a riporto ,000			
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10/f, L. n. 488/1998, art. 29, L. n. 388/2000)	**RU79**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,000
	RU80	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
	RU81	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						,000
	RU82	Credito d'imposta residuo				Rimborso ,000		,000
Credito d'imposta da Carbon Tax (art. 8, c. 10/e, L. n. 448/1998, DPR n. 277 del 9/6/2000)	**RU83**	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
	RU84	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						,000
	RU85	Importo che non ha trovato capienza						,000
Credito d'imposta per caro petrolio (art. 1, D.L. n. 265/2000)	**RU86**	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
	RU87	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						,000
	RU88	Importo che non ha trovato capienza						,000
Credito d'imposta per regimi agevolati e marginali (art. 13 e 14, L. n. 388/2000)	**RU89**	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
	RU90	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						,000
	RU91	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000
Altri crediti d'imposta non più in vigore	**RU92**	Importo residuo						,000
	RU93	Importo utilizzato ai fini	,000	,000	,000	,000	,000	
Creditori verso EFIM (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 26/1995)	**RU94**	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione						,000
	RU95	Credito rimborsato						,000
	RU96	Sospensione	,000	,000	,000			
	RU97	Sospensione per iscrizione a ruolo						,000
	RU98	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Periodo d'imposta 2001

Redditi di lavoro autonomo

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Sezione I RISERVATA AI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI	**RE1**	Codice attività – parametri e studi di settore: cause di esclusione	
Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni	**RE2**	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	,00
	RE3	Altri proventi lordi	,00
	RE4	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore ,00 , per emersione ,00)	,00
	RE5	Totale compensi (RE2 + RE3 + RE4)	,00
	RE6	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46, pari a L. 1.000.000	,00
	RE7	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	,00
	RE8	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio	,00
Determinazione analitica	**RE9**	Spese relative agli immobili	,00
	RE10	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato (di cui per emersione ,00)	,00
	RE11	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	,00
	RE12	Interessi passivi	,00
	RE13	Consumi	,00
	RE14	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto ,00) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE5)	,00
	RE15	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto ,00) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE5)	,00
	RE16	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	,00
	RE17	Reddito detassato	,00
	RE18	Altre spese documentate	,00
	RE19	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE6 a RE18)	,00
	RE20	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (RE5 - RE19)	,00
	RE21	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (Vedere istruzioni) – Imposta sostitutiva ,00	,00
	RE22	**Reddito (o perdita) soggetto a imposta ordinaria** (sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,00
Determinazione forfetaria	**RE23**	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche in regime forfetario** (sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2) – Volume d'affari e altri compensi ,00	,00
	RE24	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	,00
Sezione II RISERVATA AI SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI	**RE25**	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	,00
Altri redditi di lavoro autonomo	**RE26**	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	,00
	RE27	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro	,00
	RE28	Utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	,00
	RE29	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RE25 a RE28)	,00
	RE30	**Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE25 e RE26**	,00
	RE31	**Totale netto compensi, proventi e redditi** (RE29 - RE30) sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,00
	RE32	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	,00

PF PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RF
Reddito di impresa in contabilità ordinaria

EURO

RF1 Codice attività | parametri e studi di settore: cause di esclusione | studi di settore: cause di inapplicabilità

Determinazione del reddito

RF2 Utile risultante dal conto economico ,00
RF3 Perdita risultante dal conto economico ,00

Variazioni in aumento

RF4 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del Tuir) ,00
RF5 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir) ,00
RF6 Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, di cui all'art. 5 del Tuir, determinati a norma dello stesso articolo ,00

Artigiani ☐

RF7 Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi) ,00
RF8 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7 e costi derivanti dall'attività di agriturismo ,00
RF9 Corrispettivi non annotati (per adeguamento a parametri o studi di settore) ,00 per esercizio ,00 ,00

Attività di agriturismo ☐

RF10 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'art. 59 del Tuir, relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00
RF11 Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir ,00
RF12 Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1, del Tuir) ,00
RF13 Erogazioni liberali (ad esclusione di quelle deducibili di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-quater del Tuir) ,00
RF14 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 del Tuir ,00
RF15 Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 67, 68 e 69) ,00
RF16 Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74 del Tuir) ,00
RF17 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7 del Tuir) ,00
RF18 Svalutazioni, accantonamenti non deducibili in tutto o in parte — a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70 del Tuir) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir ,00
RF19 b) per rischi su crediti (art. 71 del Tuir) ,00
RF20 Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4, del Tuir) ,00
RF21 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile (art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir) ,00
RF22 Altre variazioni in aumento ,00
RF23 **Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo RF4 a RF22) ,00

Variazioni in diminuzione

RF24 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del Tuir) ,00
RF25 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir) ,00
RF26 Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF6 se imputati al conto economico ,00
RF27 Perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo RF6 ,00
RF28 Proventi degli immobili di cui al rigo RF7 e ricavi derivanti dall'attività di agriturismo ,00
RF29 Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 58 del Tuir) ,00
RF30 Quota di utili spettante ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4, del Tuir) ,00
RF31 Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi e per imprese distributrici di carburanti ,00
RF32 Altre variazioni in diminuzione ,00 ,00
RF33 Reddito detassato ,00 ,00
RF34 **Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo RF24 a RF33) ,00
RF35 **Differenza tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione** (RF23 - RF34) ,00
RF36 **Reddito d'impresa lordo (o perdita)** (RF35 + RF2 - RF3) ,00
RF37 Erogazioni liberali ,00
RF38 Proventi esenti ,00
RF39 **Reddito d'impresa (o perdita)** ,00
RF40 Reddito soggetto ad imposta sostitutiva — Imposta sostitutiva ,00 ,00
RF41 Differenza (RF39 - RF40) ,00
RF42 Quota dei collaboratori familiari o del coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria ,00
RF43 **Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore** ,00
RF44 Reddito agevolato ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore ,00
RF45 Differenza (RF43 - RF44) ,00
RF46 Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti ,00) ,00
RF47 **Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 2) ,00

Codice fiscale (*)

	RF48	**Credito d'imposta sui dividendi** (sommare l'importo di colonna 3 agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo RN2) (di cui all'art. 96-bis del Tuir ¹ ,00 di cui limitato ² ,00)	³ ,00
	RF49	**Ritenute d'acconto subite per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	,00
Dati di bilancio	**RF50**	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	,00
	RF51	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	,00
	RF52	Plusvalenze e sopravvenienze attive	,00
	RF53	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	,00
	RF54	Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)	,00
	RF55	Prelevamenti dell'imprenditore eccedenti il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio	,00
	RF56	Versamenti al netto dei prelevamenti effettuati dall'imprenditore	,00
	RF57	Debiti verso i fornitori	,00
	RF58	Crediti verso i clienti	,00
	RF59	Ricavi delle vendite	,00

		Codice fiscale della società conferitaria	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	Valore della partecipazione iscritta in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	Plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio
Conferimenti agevolati	**RF60**	¹	² ,00	³ ,00	⁴ ,00

Prospetto dei crediti		CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
		VALORE DI BILANCIO	VALORE FISCALE	VALORE DI BILANCIO	VALORE FISCALE
	RF61 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente	¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00
	RF62 Perdita dell'esercizio	,00	,00	,00	,00
	RF63 Differenza	,00	,00	,00	,00
	RF64 Svalutazioni dirette e accantonamenti al fondo dell'esercizio	,00	,00	,00	,00
	RF65 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti in bilancio a fine esercizio	,00	,00	,00	,00
	RF66 Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	,00	,00	,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

PERSONE FISICHE 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari

EURO

	Rigo	Descrizione	Importo
	RG1	Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2] — studi di settore: cause di inapplicabilità [3]	
Determinazione del reddito	**RG2**	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53, comma 1, del Tuir (di cui con emissione di fattura [1] ,00 + per attività di agriturismo [2] ,00)	[3] ,00
	RG3	Altri proventi considerati ricavi	,00
Artigiani ☐	**RG4**	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] ,00 per emersione [2] ,00)	[3] ,00
	RG5	Plusvalenze patrimoniali	,00
	RG6	Sopravvenienze attive	,00
Attività di agriturismo ☐	**RG7**	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
	RG8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir)	,00
	RG9	Altri componenti positivi	,00
	RG10	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)	,00
	RG11	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
	RG12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir)	,00
	RG13	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
	RG14	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo (di cui per emersione [1] ,00)	[2] ,00
	RG15	Utili spettanti agli associati in partecipazione	,00
	RG16	Quote di ammortamento	,00
	RG17	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46, pari a L. 1.000.000	,00
	RG18	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
	RG19	Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo [1] ,00)	[2] ,00
	RG20	Reddito detassato [1] ,00	[2] ,00
	RG21	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo RG11 a RG20)	,00
	RG22	**Reddito d'impresa lordo (o perdita)** (RG10 - RG21)	,00
	RG23	Erogazioni liberali	,00
	RG24	Proventi esenti	,00
	RG25	**Reddito d'impresa (o perdita)**	,00
	RG26	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (Vedere istruzioni) [1] Imposta sostitutiva [2] ,00	[3] ,00
	RG27	Reddito d'impresa soggetto a tassazione ordinaria o perdita	,00
Contribuenti minimi	**RG28**	**Reddito (o perdita) d'impresa forfetario** (Volume d'affari e altri compensi [1] ,00) % [2]	[3] ,00
	RG29	Quote dei collaboratori familiari o del coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	,00
	RG30	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria**	,00
	RG31	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti [1] ,00)	[2] ,00
	RG32	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,00
	RG33	**Credito d'imposta sui dividendi** (sommare l'importo di colonna 3 agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo RN2) (di cui all'art. 94 bis del Tuir [1] ,00 di cui limitato [2] ,00)	[3] ,00
	RG34	**Ritenute d'acconto subite per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	,00

PF PERSONE FISICHE 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RD

Reddito di allevamento di animali
(per la parte eccedente la potenzialità del terreno)

EURO

QUADRO RD

Determinazione del reddito

Barrare la casella in caso di modificazione di soggetto agricolo ☐

Impiego propri familiari ☐

RD1	Numero dei capi normalizzati	
RD2	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir	
RD3	Numero dei capi eccedenti (RD1 - RD2)	
RD4	Reddito di allevamento eccedente	,00
RD5	Reddito detassato	,00
RD6	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	,00
RD7	**Reddito (o perdita) dell'impresa di allevamento di spettanza dell'imprenditore**	,00
RD8	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti ,00)	,00
RD9	**Reddito d'impresa di allevamento di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,00
RD10	**Ritenute d'acconto subite di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26, colonna 2)	,00

PF PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH

Mod. N.

EURO

RS1 Quadro di riferimento 1

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2, del Tuir ,00

RS3 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2 ,00

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ,00

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 ,00

Imputazione del reddito dell'impresa familiare

	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Quota di reddito ordinario	Quota di reddito agevolabile ai fini DIT	Quota reddito rideterminato anno 1999
RS6	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Quota reddito rideterminato anno 2000	Quota delle ritenute d'acconto	Quota del credito d'imposta	Quota del credito d'imposta limitato
		6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RS7	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RS8	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RS9	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

	Eccedenze 1996	Eccedenze 1997	Eccedenze 1998	Eccedenze 1999	Eccedenze 2000	Eccedenze 2001
RS10	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO ,00

Detassazione del reddito (art. 4 della legge n. 383/2001)

RS12 Investimenti netti del periodo d'imposta ,00

RS13 Investimenti netti del primo periodo d'imposta precedente ,00

RS14 Investimenti netti del secondo periodo d'imposta precedente ,00

RS15 Investimenti netti del terzo periodo d'imposta precedente ,00

RS16 Investimenti netti del quarto periodo d'imposta precedente ,00

RS17 Investimenti netti del quinto periodo d'imposta precedente ,00

RS18 Reddito agevolato per investimenti ,00

RS19 Reddito agevolato per spese per asili nido 1 ,00 per formazione e aggiornamento del personale 2 ,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Rideterminazione del reddito agevolato (art. 2, comma 11-bis della legge n. 133/1999)	Rigo	Descrizione			
	RS20	Investimenti netti del secondo periodo d'imposta precedente			,00
	RS21	Cessioni			,00
	RS22	Investimenti			,00
	RS23	Somma algebrica (RS20 – RS21 + RS22)			,00
	RS24	Incrementi di patrimonio netto del secondo periodo d'imposta precedente			,00
	RS25	Riduzione di patrimonio netto			,00
	RS26	Incremento di patrimonio netto			,00
	RS27	Somma algebrica (RS24 – RS25 + RS26)			,00
			Totale	Quota dei collaboratori	Quota dell'imprenditore
	RS28	Reddito di impresa del 2° periodo d'imposta precedente rideterminato nel periodo d'imposta (minore tra rigo RS23 e rigo RS27)	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	RS29	Reddito da partecipazione del 2° periodo d'imposta precedente rideterminato nel periodo d'imposta			,00
	RS30	Reddito agevolabile esposto nel Mod. UNICO 2000	,00	,00	,00
	RS31	Differenza tra RS30 e (RS28 + RS29)		,00	,00
			UNICO 2002	UNICO 2001	Differenza dovuta
	RS32	Maggiore imposta	,00	,00	,00
	RS33	Investimenti netti del precedente periodo d'imposta			,00
	RS34	Cessioni			,00
	RS35	Investimenti			,00
	RS36	Somma algebrica (RS33 – RS34 + RS35)			,00
	RS37	Incrementi di patrimonio netto del precedente periodo d'imposta			,00
	RS38	Riduzione di patrimonio netto			,00
	RS39	Incremento di patrimonio netto			,00
	RS40	Somma algebrica (RS37 – RS38 + RS39)			,00
			Totale	Quota dei collaboratori	Quota dell'imprenditore
	RS41	Reddito di impresa del periodo d'imposta precedente rideterminato nel periodo d'imposta (minore tra rigo RS36 e rigo RS40)	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	RS42	Reddito da partecipazione del periodo d'imposta precedente rideterminato nel periodo d'imposta			,00
	RS43	Reddito agevolabile esposto nel Mod. UNICO 2001	,00	,00	,00
	RS44	Differenza tra RS43 e (RS41 + RS42)		,00	,00
	RS45	Maggiore imposta			,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua

Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RQ

Imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997 e all'art. 8, comma 1, della L. n. 342/2000

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Sez. I Riorganizzazioni aziendali (art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997)	**RQ1**	Plusvalenze da cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	,00
	RQ2	Plusvalenze da conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	,00
	RQ3	Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori	,00
	RQ4	Imposta sostitutiva dovuta	,00
	RQ5	Rate dell'imposta sostitutiva dei periodi d'imposta precedenti	,00
	RQ6	Totale dell'imposta sostitutiva	,00
	RQ7	Crediti di imposta concessi alle imprese	,00
	RQ8	Eccedenza Irpef	,00
	RQ9	Imposta sostitutiva da versare	,00
Sez. II Conferimenti di beni o aziende in favore di CAF (art. 8, comma 1 della L. n. 342/2000)	**RQ10**	Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende	,00
	RQ11	Imposta sostitutiva dovuta	,00
	RQ12	Crediti d'imposta concessi alle imprese	,00
	RQ13	Eccedenza Irpef	,00
	RQ14	Imposta sostitutiva da versare	,00

PF PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RJ
Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT

EURO

Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT
(D.Lgs. n. 466/1997)

Segnalazione

RJ1	Patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio	,00
RJ2	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati	,00
RJ3	Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari nonché dei crediti da finanziamento	,00
RJ4	Differenza (RJ1 – RJ2 – RJ3) indicare zero se il risultato è negativo — Giorni	,00
RJ5	Determinazione del reddito agevolabile	,00
RJ6	Reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore	,00
RJ7	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	,00
RJ8	Eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti	,00
RJ9	Reddito agevolabile ai fini DIT	,00
RJ10	Reddito agevolabile ai fini DIT di cui al rigo RM15	,00
RJ11	Totale reddito agevolato	,00
RJ12	Imposta	,00

Eccedenze di reddito agevolabile

RJ13	Eccedenza relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (RJ6 - RJ7)	,00
RJ14	Eccedenza relativa al primo periodo d'imposta precedente	,00
RJ15	Eccedenza relativa al secondo periodo d'imposta precedente	,00
RJ16	Eccedenza relativa al terzo periodo d'imposta precedente	,00
RJ17	Eccedenza relativa al quarto periodo d'imposta precedente	,00

PERSONE FISICHE 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RY

Imposte sostitutive su rivalutazione dei beni, riconoscimento dei maggiori valori iscritti e riserve in sospensione di imposta

Mod. N.

EURO

			Importo	Aliquota	Imposta
SEZIONE I Rivalutazione dei beni	**RY1**	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	,00	19%	,00
	RY2	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	,00	15%	,00
	RY3	Rivalutazione delle partecipazioni	,00	15%	,00
SEZIONE II Riconoscimento maggiori valori dei beni	**RY4**	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	,00	19%	,00
	RY5	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	,00	15%	,00
	RY6	Maggiori valori delle partecipazioni	,00	15%	,00
SEZIONE III	**RY7**	Totale (somma dei righi da RY1 a RY6)			,00
	RY8	Importo da versare	n. rate		,00

				Importo	Aliquota	Imposta
SEZIONE IV Riserve e fondi in sospensione di imposta	**RY9**	Denominazione				
		Utilizzo		,00		
	RY10	Denominazione				
		Utilizzo		,00		
	RY11	Denominazione				
		Utilizzo		,00		
	RY12	Denominazione				
		Utilizzo		,00		
	RY13	Totale		,00	19%	,00
	RY14	Prima rata di imposta da versare (45% di rigo RY13, col. 4)				,00

PERSONE FISICHE 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

EURO

Investimenti innovativi (art. 5 e 6 L. 317/1991)

		1997	1998	1999	2000	2001
RU1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00	,00	,00	,00	
RU2	Credito d'imposta concesso nel periodo					,00
RU3	Credito utilizzato ai fini Irpef	,00	,00	,00	,00	,00
RU4	Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	,00	
RU5	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00	,00
RU6	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00	,00
RU7	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		,00	,00	,00	,00

Spese di ricerca (art. 8, L. 317/1991)

		1997	1998	1999	2000	2001
RU8	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00	,00	,00	,00	
RU9	Credito d'imposta concesso nel periodo					,00
RU10	Credito utilizzato ai fini Irpef	,00	,00	,00	,00	,00
RU11	Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	,00	
RU12	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00	,00
RU13	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00	,00
RU14	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		,00	,00	,00	,00

Esercizio di servizio di taxi (art. 20, D.L. 331/1993, art. 23, L. n. 388/2000)

RU15	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
RU16	Credito d'imposta concesso nel periodo	,00

		Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU17	Credito utilizzato ai fini	,00	,00	,00	,00	,00

RU18	Differenza	,00
RU19	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta	,00
RU20	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00

Nuove assunzioni (art. 4, L. n. 449/1997)

RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
RU22	Credito d'imposta concesso nel periodo	,00

		Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU23	Credito utilizzato ai fini	,00	,00	,00	,00

RU24	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00

Incentivi al settore del commercio e turismo (art. 11, L. n. 449/1997)

		1998	1999	2000	2001
RU25	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00	,00	,00	
RU26	Credito d'imposta concesso nel periodo				,00
RU27	Credito utilizzato ai fini Irpef	,00	,00	,00	,00
RU28	Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	,00
RU29	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00
RU30	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00
RU31	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00	,00	,00	,00

Strumenti per pesare (art. 1, L. n. 77/1997)

		1998	1999	2000	2001
RU32	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00	,00	,00	
RU33	Credito d'imposta concesso nel periodo				,00
RU34	Credito utilizzato ai fini Irpef	,00	,00	,00	,00
RU35	Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	
RU36	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00
RU37	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00
RU38	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00	,00	,00	,00

Promozione imprenditoria femminile (art. 3, L. 215/1992)

		1997	1998	1999	2000
RU39	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00	,00	,00	,00
RU40	Credito utilizzato ai fini Irpef	,00	,00	,00	,00
RU41	Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	,00
RU42	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00
RU43	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00
RU44	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00	,00	,00

Incentivi occupazionali (art. 4, L. n. 448/1998, art. 7, L. n. 388/2000)

RU45	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
RU46	Credito d'imposta concesso nel periodo	,00

		Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU47	Credito utilizzato ai fini	,00	,00	,00	,00

RU48	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00

Codice fiscale (*)

Sezione	Rigo	Descrizione	Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	Importo
Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L. n. 266/1997, art. 1 D.L. n. 324/1997, art. 6 L. n. 140/1999, art. 54 L. n. 488/1999)	RU49	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
	RU50	Credito d'imposta concesso nel periodo						,00
	RU51	Credito utilizzato ai fini	,00	,00	,00	,00	,00	
	RU52	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00
Rottamazione macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L. n. 449/1997)	RU53	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
	RU54	Credito d'imposta concesso nel periodo						,00
	RU55	Credito utilizzato ai fini	,00	,00	,00	,00	,00	
	RU56	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00
Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o a GPL (art. 1, L. n. 403/1997)	RU57	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
	RU58	Credito d'imposta concesso nel periodo						,00
	RU59	Credito utilizzato ai fini	,00	,00	,00	,00	,00	
	RU60	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00
Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5, L. n. 449/1997)	RU61	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
	RU62	Credito d'imposta concesso nel periodo						,00
	RU63	Credito utilizzato ai fini		,00	,00	,00	,00	
	RU64	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00
Metanizzazione Sardegna (L. n. 73/1998)	RU65	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
	RU66	Credito d'imposta concesso nel periodo						,00
	RU67	Credito utilizzato ai fini	,00	,00	,00	,00	,00	
	RU68	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00
Esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60/1999)	RU69	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
	RU70	Credito d'imposta concesso nel periodo						,00
	RU71	Credito utilizzato ai fini		,00			,00	
	RU72	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00
Compensi in natura (L. n. 488/1999)	RU73	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
	RU74	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						,00
	RU75	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00
Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (art. 8, L. n. 388/2000)	RU76	Credito maturato nel periodo — Investimento lordo ,00 — Investimento netto ,00 — Credito spettante ,00						
	RU77	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						,00
	RU78	Risultato del periodo — Eccedenza da versare ,00 — Interessi ,00 — Residuo a riporto ,00						
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10/f, L. n. 488/1998, art. 29, L. n. 388/2000)	RU79	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
	RU80	Credito d'imposta concesso nel periodo						,00
	RU81	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						,00
	RU82	Credito d'imposta residuo — Rimborso ,00						,00
Credito d'imposta da Carbon Tax (art. 8, c. 10/e, L. n. 448/1998, DPR n. 277 del 9/6/2000)	RU83	Credito d'imposta concesso nel periodo						,00
	RU84	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						,00
	RU85	Importo che non ha trovato capienza						,00
Credito d'imposta per caro petrolio (art. 1, D.L. n. 265/2000)	RU86	Credito d'imposta concesso nel periodo						,00
	RU87	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						,00
	RU88	Importo che non ha trovato capienza						,00
Credito d'imposta per regimi agevolati e marginali (artt. 13 e 14, L. n. 388/2000)	RU89	Credito d'imposta concesso nel periodo						,00
	RU90	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						,00
	RU91	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00
Altri crediti d'imposta non più in vigore	RU92	Importo residuo						,00
	RU93	Importo utilizzato ai fini	,00	,00	,00	,00	,00	
Creditori verso EFIM (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 26/1995)	RU94	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione						,00
	RU95	Credito rimborsato						,00
	RU96	Sospensione	,00	,00	,00			
	RU97	Sospensione per iscrizione a ruolo						,00
	RU98	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Parametri Professioni 2002

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE	COLORE AZZURRO

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri

Esercenti arti e professioni

MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2002, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi. I parametri sono applicabili, inoltre, ai contribuenti che esercitano oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività per le quali si applicano i parametri ed abbiano volontariamente proceduto all'annotazione separata prevista dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999 qualora i ricavi relativi a queste ultime attività siano di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi. Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d'imposta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del 2001 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri. **Inoltre, i parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore approvati con carattere sperimentale.**
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 (lire 500.000) a euro 2.065 (lire 4.000.000) ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni contenute negli artt. 49, 50 e 121-bis del Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunte tenendo conto del dettato dell'art. 121-bis del citato testo unico.

Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale e il codice dell'attività prevalente. Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei compensi conseguiti nel 2001.
Il modello è composto da tre sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, vanno indicati gli elementi contabili relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizzare per la determinazione presuntiva dei compensi; nella Sezione II, riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone e ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico enti non commerciali ed equiparati, vanno indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci o associati.
Nella sezione III va riportato l'ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ai fini dell'adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri.
Il modello è stato predisposto in due versioni grafiche, in lire di colore verde ed in euro di colore azzurro per consentire al contribuente di compilare la dichiarazione nella valuta prescelta in sede di compilazione del modello UNICO 2002. Si precisa che le istruzioni sono uniche indipendentemente dal modello utilizzato.
Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.
Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI

La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.

Imposte sui redditi
Indicare:
– nel **rigo Q01**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un medico per prestazioni rese da un altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura;

– nel **rigo Q02**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
1. i servizi telefonici compresi quelli accessori;
2. i consumi di energia elettrica;
3. carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
• l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
• l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
• il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo Q10;

– nel **rigo Q03**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel rigo Q04.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 (lire 1.000.000) ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.
I beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali.
Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **rigo Q04**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Nell'indicare tale valore non si deve tenere conto della riduzione del 20 per cento prevista per tutti i contribuenti dall'art.2, comma 1, del DPCM 27 marzo 1997 in quanto la stessa viene automaticamente attribuita dal programma di calcolo distribuito dalla Amministrazione finanziaria. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Q03;

– nel **rigo Q05**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:
- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

– nel **rigo Q06**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76 (lire 350.000); il predetto limite è elevato a euro 258,23 (lire 500.000) per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno**,** invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati;

– nel **rigo Q07**:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46 (lire 1.000.000) ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate

secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 (lire 35 milioni) per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 (lire 8 milioni) per i motocicli e euro 2.065,83 (lire 4 milioni) per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicate, le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto;

– nel **rigo Q08**:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 (lire 35 milioni) per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 (lire 8 milioni) per i motocicli e euro 2.065,66 (lire 4 milioni) per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;

– nel **rigo Q09**, l'ammontare complessivo degli oneri finanziari relativi ai canoni indicati al rigo Q08. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fiscalmente rilevanti del periodo d'imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo P03) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;

– nel **rigo Q10**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
- per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati;
- di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
- per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;

- per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 50 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento;

– nel **rigo Q11**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
  Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Imposta sul valore aggiunto
Indicare:

– nel **rigo Q12**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo Q13**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo Q14**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  1. operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, (ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72);
  2. operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72.
– nel **rigo Q15**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo Q16**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  1. alle cessioni di beni ammortizzabili;
  2. ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi
Indicare:

– nel **rigo Q17**, barrando l'apposita casella, se l'attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d'imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 2001 e assumendo co-

me anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA

La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate e ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico enti non commerciali ed equiparati.
L'indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci o agli associati con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo associato sia della sua età anagrafica. A tal fine si precisa che:

1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell'attività complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati
Indicare:

– nel **rigo Q18**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che risultano in attività da non più di cinque anni;
– nel **rigo Q19**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel **rigo Q20**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che risultano in attività da oltre dieci anni;
– nel **rigo Q21**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d'imposta.

SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI

Nel **rigo Q22** deve essere riportato l'ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l'adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

PARAMETRI PROFESSIONI
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE

LIRE

CODICE FISCALE

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti arti e professioni

Codice dell'attività esercitata

SEZIONE I Elementi contabili		**Imposte sui redditi**	
	Q01	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	.000
	Q02	Consumi	.000
	Q03	Valore complessivo dei beni strumentali	.000
	Q04	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	.000
	Q05	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	.000
	Q06	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	.000
	Q07	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
	Q08	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	.000
	Q09	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	.000
	Q10	Altre spese	.000
	Q11	Compensi dichiarati	.000
		Imposta sul valore aggiunto	
	Q12	Esenzione IVA	Barrare la casella
	Q13	Volume d'affari	.000
	Q14	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	.000
	Q15	IVA sulle operazioni imponibili	.000
	Q16	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	.000
		Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi	
	Q17	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella
SEZIONE II Riservata ai soggetti che svolgono l'attività in forma associata		**Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati**	
	Q18	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
	Q19	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
	Q20	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
	Q21	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività
SEZIONE III Adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri	**Q22**	Compensi non annotati nelle scritture contabili	.000

PARAMETRI PROFESSIONI 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

EURO

CODICE FISCALE

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti arti e professioni

Codice dell'attività esercitata

SEZIONE I
Elementi contabili

	Imposte sui redditi	
Q01	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
Q02	Consumi	,00
Q03	Valore complessivo dei beni strumentali	,00
Q04	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	,00
Q05	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
Q06	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	,00
Q07	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a euro 516,46	,00
Q08	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
Q09	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	,00
Q10	Altre spese	,00
Q11	Compensi dichiarati	,00
	Imposta sul valore aggiunto	
Q12	Esenzione IVA	Barrare la casella
Q13	Volume d'affari	,00
Q14	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
Q15	IVA sulle operazioni imponibili	,00
Q16	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00
	Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi	
Q17	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella

SEZIONE II
Riservata ai soggetti che svolgono l'attività in forma associata

	Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati	
Q18	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
Q19	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
Q20	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
Q21	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività

SEZIONE III
Adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri

Q22	Compensi non annotati nelle scritture contabili	,00

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri

Esercenti attività d'impresa

MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2002, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi. I parametri sono applicabili, inoltre, ai contribuenti che esercitano oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività per le quali si applicano i parametri ed abbiano volontariamente proceduto all'annotazione separata prevista dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999,< qualora i ricavi relativi a queste ultime attività siano di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi. Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d'imposta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del 2001 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri. **Inoltre, i parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore approvati con carattere sperimentale.**
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 (lire 500.000) a euro 2.065 (lire 4.000.000) ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunte tenendo conto del dettato dell'art. 121-bis del citato testo unico.

Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale e il codice dell'attività prevalente. Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Il modello è composto da tre sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, vanno indicati gli elementi contabili relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizzare per la determinazione presuntiva dei ricavi; nella Sezione II, riservata ai soli soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico società di persone, vanno indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci.
Nella sezione III va riportato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri.
Il modello è stato predisposto in due versioni grafiche, in lire di colore verde ed in euro di colore azzurro per consentire al contribuente di compilare la dichiarazione nella valuta prescelta in sede di compilazione del modello UNICO 2002. Si precisa che le istruzioni sono uniche indipendentemente dal modello utilizzato.
Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.
Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI

La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.

Imposte sui redditi

Indicare:

– nel **rigo P01**, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale;
– nel **rigo P02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P01;
– nel **rigo P03**, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
– nel **rigo P04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P03;
– nel **rigo P05**, il valore complessivo delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir);
– nel **rigo P06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P05;
– nel **rigo P07**, il valore complessivo delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
– nel **rigo P08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P07;
– nel **rigo P09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa;
– nel **rigo P10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati ai fini della compilazione di questo rigo i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo P12 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– nel **rigo P11**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), di-

rettamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo P12 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo P12**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo P10;

– nel **rigo P13,** l'ammontare complessivo delle quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

  Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

– nel **rigo P14**, gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
  Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati, che prestano prevalentemente lavoro, hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per sei mesi, dovrà essere indicato il numero 18;
– nel **rigo P15**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 (lire 1.000.000), ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni;
  – i beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati.

  Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

  Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

  Per i beni strumentali acquistati nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che, di fatto, non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
– nel **rigo P16**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione del valore dei beni in esame occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione precedentemente indicate nel rigo P15, per quanto applicabili), senza tenere conto della riduzione (pari al venti per cento) di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15;
– nel **rigo P17**, il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Nella determinazione del valore in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione precedentemente indicate nel rigo P15), senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997 (pari al venti per cento del valore complessivo degli autoveicoli, ovvero, del valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea utilizzati dai soggetti rispettivamente indicati alle lettere da a) ad f) e g) ed h), ed applicabile a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali).

Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15;

– nel **rigo P18**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 (lire 1.000.000). Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67, comma 10-bis, del Tuir;
– nel **rigo P19**, l'ammontare della quota di ammortamento relativa al valore di avviamento;
– nel **rigo P20**, l'ammontare della quota di ammortamento relativa al valore degli immobili;
– nel **rigo P21**, l'ammontare delle maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato;
– nel **rigo P22**, l'ammontare delle maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir;
– nel **rigo P23**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento;
– nel **rigo P24**, l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione ai contratti di locazione finanziaria di beni mobili strumentali. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
  L'ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore ed alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir, vanno determinati in relazione all'ammontare pari al 50 per cento dei relativi canoni di locazione finanziaria;
– nel **rigo P25**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nel primo campo interno, il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d'imposta.
Nel secondo campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato nei due campi interni, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
– nel **rigo P26**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Imposta sul valore aggiunto

Indicare:
– nel **rigo P27**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo P28**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo P29**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad. es.: artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma, 7 e 74, 1° comma del DPR n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del DPR n. 633/72.
– nel **rigo P30**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo P31**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del DPR n. 633/72, (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo P32**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.);

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi
Indicare:

– nel **rigo P33**, barrando l'apposita casella, se l'attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d'imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 2001 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico Società di persone ed equiparate.
L'indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo socio sia della sua età anagrafica. A tal fine si precisa che:
1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell'attività complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci
Indicare:

– nel **rigo P34**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da non più di cinque anni;
– nel **rigo P35**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel **rigo P36**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre dieci anni;
– nel **rigo P37**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d'imposta.

SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI

Nel **rigo P38** deve essere riportato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d'impresa, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l'adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

PARAMETRI IMPRESA 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

LIRE

CODICE FISCALE

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti attività d'impresa

Codice dell'attività esercitata

SEZIONE I Elementi contabili

Imposte sui redditi

P01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
P02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	.000
P03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	.000
P04	Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
P05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
P06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	.000
P07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	.000
P08	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
P09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
P10	Costo per la produzione di servizi	.000
P11	Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività d'impresa	.000
P12	Spese per acquisti di servizi	.000
P13	Quote dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria — N. mesi	.000
P14	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro — N. mesi	.000
P15	Valore complessivo dei beni strumentali	.000
P16	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	.000
P17	Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste)	.000
P18	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
P19	Quote di ammortamento del valore di avviamento	.000
P20	Quote di ammortamento del valore degli immobili	.000
P21	Quote di ammortamento anticipato	.000
P22	Quote di ammortamento accelerato	.000
P23	Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	.000
P24	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	.000
P25	Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui con emissione di fattura .000 di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000	.000
P26	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del TUIR .000	.000

Imposta sul valore aggiunto

P27	Esenzione IVA	Barrare la casella
P28	Volume d'affari	.000
P29	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74 1°c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
P30	IVA sulle operazioni imponibili	.000
P31	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
P32	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi

P33	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella

SEZIONE II Riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico delle Società di persone ed equiparate

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci

P34	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
P35	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
P36	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
P37	Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività

SEZIONE III Adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri

P38	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	.000

P PARAMETRI IMPRESA 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

EURO

CODICE FISCALE

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti attività d'impresa

Codice dell'attività esercitata

SEZIONE I
Elementi contabili

Imposte sui redditi

P01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
P02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
P03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	,00
P04	Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
P05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
P06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
P07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	,00
P08	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
P09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
P10	Costo per la produzione di servizi	,00
P11	Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività d'impresa	,00
P12	Spese per acquisti di servizi	,00
P13	Quote dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria — N. mesi	,00
P14	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro — N. mesi	,00
P15	Valore complessivo dei beni strumentali	,00
P16	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	,00
P17	Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste)	,00
P18	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46	,00
P19	Quote di ammortamento del valore di avviamento	,00
P20	Quote di ammortamento del valore degli immobili	,00
P21	Quote di ammortamento anticipato	,00
P22	Quote di ammortamento accelerato	,00
P23	Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
P24	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	,00
P25	Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui con emissione di fattura ,00 di cui per prezzo corrisposto ai fornitori ,00	,00
P26	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del TUIR ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

P27	Esenzione IVA	Barrare la casella
P28	Volume d'affari	,00
P29	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74 1°c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
P30	IVA sulle operazioni imponibili	,00
P31	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
P32	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi

P33	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella

SEZIONE II
Riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico delle Società di persone ed equiparate

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci

P34	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
P35	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
P36	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
P37	Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività

SEZIONE III
Adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri

P38	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	,00

02A02901